



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI STABILITÀ 2016

Profili finanziari

(Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Tomo I

Articolo 1, commi 1-500

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Maggio 2016

DOSSIER

DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA N. 13



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – sbilanciocu@senato.it –  @SR_Bilancio



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – *Servizio responsabile*

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Tomo I

Il presente dossier analizza la legge di stabilità 2016, con particolare riferimento all'impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica. Il dossier è articolato in due tomi:

- **Tomo I:** *Conto risorse e impieghi effetti sui saldi
Articolo 1, commi da 1 a 500, della legge di stabilità*
- **Tomo II:** *Articolo 1, commi da 511 a 992, della legge di stabilità*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

- TOMO I -

PREMESSA	- 15 -
EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	- 17 -
COPERTURA DEGLI ONERI CORRENTI	- 25 -
SALDO NETTO DA FINANZIARE	- 29 -
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ	- 35 -
Articolo 1, comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	- 35 -
Articolo 1, commi 2 e 3 (<i>Gestioni previdenziali</i>)	- 36 -
Articolo 1, comma 4 (<i>Iscrizione degli esperti contabili alla Cassa ragionieri</i>).....	- 39 -
Articolo 1, commi da 5 a 7 (<i>Riduzione aliquote IVA e interventi sulle accise</i>).....	- 40 -
Articolo 1, comma 8 (<i>Reddito degli atleti professionisti</i>)	- 43 -
Articolo 1, comma 9 (<i>Proroga di contratti individuali di lavoro pubblico</i>)	- 43 -
Articolo 1, comma 10 lettere a) e b) (<i>Esenzione IMU immobili in comodato d'uso</i>).-	- 44 -
Articolo 1, commi da 10, lettere c), d) ed e) a 16 (<i>Esenzione IMU e TASI per l'abitazione principale</i>).....	- 45 -
Articolo 1, commi da 17 a 20 (<i>Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni</i>)	- 57 -
Articolo 1, commi da 21 a 26 e comma 28 (<i>Esenzioni per imbullonati, abrogazione IMUS e blocco addizionali</i>)	- 64 -
Articolo 1, comma 27 (<i>TARI</i>)	- 70 -
Articolo 1, commi da 29 a 34 (<i>Determinazione dei fabbisogni standard</i>)	- 71 -

Articolo 1, commi da 35 a 48 (<i>Vigilanza promotori finanziari</i>).....	- 72 -
Articolo 1, comma 49 (<i>Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali</i>)	- 80 -
Articolo 1, comma 50 (<i>Esenzione fiscale per le borse di studio Erasmus</i>)	- 80 -
Articolo 1, commi 51 e 52 (<i>Esenzione fiscale per borse di studio nella provincia di Bolzano</i>).....	- 81 -
Articolo 1, commi 53 e 54 (<i>Agevolazioni fiscali per immobili locati a canone concordato</i>).....	- 82 -
Articolo 1, comma 55 (<i>Imposta di registro acquisto immobili</i>)	- 83 -
Articolo 1, comma 56 (<i>Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare</i>).....	- 84 -
Articolo 1, comma 57 (<i>Ricomposizione fondiaria</i>)	- 85 -
Articolo 1, comma 58 (<i>Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata</i>)	- 86 -
Articolo 1, comma 59 (<i>Patti contrari alla legge nelle locazioni abitative</i>)	- 86 -
Articolo 1, comma 60 (<i>Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche</i>)	- 87 -
Articolo 1, commi 61, 62 e 64 (<i>Riduzione aliquota IRES</i>).....	- 87 -
Articolo 1, comma 63 (<i>Fondo esigenze indifferibili e riduzione dotazioni ministeri</i>).....	- 91 -
Articolo 1, commi da 65 a 69 (<i>Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni</i>)	- 92 -
Articolo 1, commi da 70 a 72 (<i>Esenzione IRAP in agricoltura e pesca</i>).....	- 94 -
Articolo 1, comma 73 (<i>Deduzioni IRAP lavoratori stagionali</i>)	- 96 -
Articolo 1, commi 74, 75, 87 e 88 (<i>Detrazione riqualificazione, ristrutturazione e acquisto mobili</i>)	- 98 -

Articolo 1, commi da 76 a 84 (<i>Locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo</i>).....	- 106 -
Articolo 1, commi 85 e 86 (<i>Incentivi demolizione vecchi veicoli</i>)	- 109 -
Articolo 1, commi 89 e 90 (<i>Edilizia popolare</i>).....	- 110 -
Articolo 1, commi 91-97 (<i>Ammortamenti</i>)	- 112 -
Articolo 1, commi da 98 a 108 (<i>Investimenti Mezzogiorno</i>)	- 117 -
Articolo 1, commi 109 e 110 (<i>Estensione esonero contributivo per il Sud</i>)	- 121 -
Articolo 1, commi da 111 a 113 (<i>Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni</i>)	- 122 -
Articolo 1, comma 114 (<i>Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF</i>).....	- 126 -
Articolo 1, commi da 115 a 121 (<i>Assegnazione agevolata di beni ai soci</i>).....	- 126 -
Articolo 1, comma 122 (<i>Volontari Vigili del fuoco</i>).....	- 136 -
Articolo 1, commi 123, 124, 125 (<i>IRAP per soggetti di minori dimensioni</i>)	- 137 -
Articolo 1, commi 126 e 127 (<i>Regime IVA in caso di procedure concorsuali</i>)	- 139 -
Articolo 1, comma 128 (<i>Estensione del regime IVA dell'inversione contabile</i>)	- 141 -
Articolo 1, comma 129 (<i>Compensazione cartelle esattoriali</i>).....	- 142 -
Articolo 1, commi da 130 a 132 (<i>Termini accertamento tributario</i>).....	- 142 -
Articolo 1, comma 133 (<i>Regime sanzionatorio</i>).....	- 144 -
Articolo 1, commi da 134 a 138 (<i>Rateazione dei debiti tributari</i>)	- 145 -
Articolo 1, commi 139 e 140 (<i>Fondo garanzia e assicurazione del notariato</i>)	- 145 -
Articolo 1, comma 141 (<i>Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate</i>).....	- 146 -

Articolo 1, commi da 142 a 147 (<i>Operazioni con paesi black list</i>)	- 147 -
Articolo 1, comma 148 (<i>Patent box</i>)	- 149 -
Articolo 1, commi da 149 a 151 (<i>Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi</i>)	- 150 -
Articolo 1, commi da 152 a 164 (<i>Canone RAI e fondo per pluralismo, innovazione dell'informazione</i>).....	- 151 -
Articolo 1, commi 165-166 (<i>Utilizzo maggiori entrate vendita frequenze</i>)	- 154 -
Articolo 1, commi 167-168 (<i>Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione</i>).....	- 155 -
Articolo 1, comma 169 (<i>Fondo per il riassetto dello spettro radio</i>)	- 156 -
Articolo 1, commi 170-171 (<i>Trattamento fiscale delle somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria</i>)	- 157 -
Articolo 1, commi da 172 a 176 (<i>Contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale</i>)	- 158 -
Articolo 1, comma 177 (<i>Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale</i>).....	- 161 -
Articolo 1, commi da 178 a 181 (<i>Proroga esonero contributivo</i>).....	- 162 -
Articolo 1, commi da 182 a 189 (<i>Detassazione premi di produttività</i>)	- 166 -
Articolo 1, comma 190 (<i>Reddito lavoro dipendente</i>)	- 169 -
Articolo 1, comma 191 (<i>Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello</i>)	- 172 -
Articolo 1, commi da 192 a 194 (<i>Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>)	- 174 -
Articolo 1, commi da 195 a 198 (<i>Credito alle aziende sequestrate alla criminalità organizzata</i>)	- 175 -

Articolo 1, commi 199-202 (<i>Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti</i>)	- 177 -
Articolo 1, commi 203 e 204 (<i>Misure per lavoratori autonomi</i>).....	- 178 -
Articolo 1, comma 205 (<i>Condivisione della responsabilità genitoriale</i>)	- 179 -
Articolo 1, comma 206 (<i>Finanziamenti per la chiamata di professori universitari</i>)-	181 -
Articolo 1, commi da 207 a 212 (<i>Chiamate dirette nelle università e reclutamento di docenti universitari</i>).....	- 183 -
Articolo 1, commi 213-214 (<i>Fondo per la formazione in scienze religiose</i>)	- 186 -
Articolo 1, comma 215 (<i>Contratti di lavoro a tempo determinato</i>)	- 187 -
Articolo 1, commi 216, da 219 a 222 e 224 (<i>Dotazioni organiche dei dirigenti pubblici</i>)	- 188 -
Articolo 1, commi 217-218 (<i>Reclutamento di dirigenti scolastici</i>)	- 191 -
Articolo 1, comma 223 (<i>Comandi e distacchi del personale scolastico</i>)	- 192 -
Articolo 1, comma 225 (<i>Dotazioni organiche del Ministero dell'interno</i>)	- 194 -
Articolo 1, comma 226 (<i>Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali</i>).....	- 195 -
Articolo 1, comma 227 (<i>Turn over nella P.A. - Amministrazioni statali</i>)	- 195 -
Articolo 1, comma 228 (<i>Turn over nella P.A – Amministrazioni Enti territoriali</i>)..	- 198 -
Articolo 1, comma 229 (<i>Assunzioni di personale degli enti locali</i>)	- 200 -
Articolo 1, commi da 230 a 233 (<i>Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e school bonus</i>).....	- 200 -
Articolo 1, comma 234 (<i>Assunzioni e mobilità della P.A.</i>)	- 203 -
Articolo 1, comma 235 (<i>Compensi dei dipendenti nominati nei CDA di società partecipate</i>).....	- 205 -

Articolo 1, comma 236 (<i>Trattamento accessorio nella P.A.</i>).....	- 205 -
Articolo 1, commi 237 e 238 (<i>Finanziamento Parchi nazionali</i>).....	- 208 -
Articolo 1, commi da 239 a 242 (<i>Ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi</i>)	- 208 -
Articolo 1, comma 243 (<i>Spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri</i>).....	- 210 -
Articolo 1, comma 244 (<i>Concorso diplomatico</i>)	- 211 -
Articolo 1, comma 245 (<i>Assunzioni di magistrati</i>).....	- 213 -
Articolo 1, comma 246 (<i>Finanziamento collegi universitari</i>)	- 214 -
Articolo 1, commi da 247 a 252 (<i>Università e ricerca</i>).....	- 214 -
Articolo 1, comma 253 (<i>Contributi studenti medicina, chirurgia e odontoiatria</i>)...	- 222 -
Articolo 1, comma 254 (<i>Risorse per il diritto allo studio universitario</i>)	- 222 -
Articolo 1, comma 255 (<i>Borse di studio figli delle vittime del terrorismo</i>)	- 223 -
Articolo 1, comma 256 (<i>Finanziamento scuole paritarie</i>)	- 223 -
Articolo 1, comma 257 (<i>Progetti didattici internazionali</i>).....	- 224 -
Articolo 1, comma 258 (<i>Fondo acquisto libri di testo</i>)	- 224 -
Articolo 1, comma 259 (<i>Regime speciale per i lavoratori rimpatriati</i>)	- 225 -
Articolo 1, comma 260 (<i>Sostegno delle attività di ricerca</i>)	- 226 -
Articolo 1, comma 261 (<i>Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università</i>)	- 227 -
Articolo 1, comma 262 (<i>Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara</i>).....	- 228 -
Articolo 1, comma 263 e commi da 265 a 273 (<i>Salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici</i>).....	- 229 -

Articolo 1, comma 264 (<i>Decorrenza trattamento pensionistico per il personale comparto scuola e AFAM</i>).....	- 242 -
Articolo 1, commi da 274 a 279 (<i>Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto</i>).....	- 242 -
Articolo 1, comma 280 (<i>Applicazione del massimale contributivo</i>)	- 246 -
Articolo 1, comma 281 (<i>Opzione donna</i>)	- 246 -
Articolo 1, commi 282-283 (<i>Misure di sostegno alla genitorialità</i>)	- 250 -
Articolo 1, comma 284 (<i>Invecchiamento attivo</i>)	- 253 -
Articolo 1, comma 285 (<i>Contratti di solidarietà espansivi</i>).....	- 257 -
Articolo 1, comma 286 (<i>Indicizzazione delle pensioni</i>)	- 257 -
Articolo 1, commi 287 - 288 (<i>Norme in materia di rivalutazione delle pensioni</i>) ...	- 259 -
Articolo 1, comma 289 (<i>Fondo salvaguardati e Fondo lavori usuranti</i>).....	- 261 -
Articolo 1, commi 290 e 291 (<i>Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati</i>).....	- 263 -
Articolo 1, comma 292 (<i>Benefici per gli eredi dei malati di mesotelioma</i>)	- 266 -
Articolo 1, comma 293 (<i>Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali</i>)	- 267 -
Articolo 1, comma 294 (<i>Versamento all'entrata dall'INPS</i>)	- 268 -
Articolo 1, commi da 295 a 297 (<i>Pensionamento lavoratori poligrafici collocati in CIGS</i>)	- 269 -
Articolo 1, comma 298 (<i>Disposizioni in materia di riscatto della laurea</i>)	- 271 -
Articolo 1, comma 299 (<i>Penalizzazioni per i pensionamenti anticipati</i>)	- 272 -
Articolo 1, comma 300 (<i>Riduzione fondo per anticipi pensioni lavori usuranti</i>).....	- 275 -
Articolo 1, commi 301 e 302 (<i>Prestazioni accessorie per i beneficiari di cure termali</i>).....	- 276 -

Articolo 1, comma 303 (<i>Rivalutazione indennizzi INAIL</i>)	- 278 -
Articolo 1, comma 304 e comma 307 (<i>Ammortizzatori sociali in deroga</i>)	- 279 -
Articolo 1, commi 305 e 306 (<i>Contratti di solidarietà e di lavori di pubblica utilità</i>).....	- 282 -
Articolo 1, commi 308 e 309 (<i>Disposizioni in materia di integrazione salariale</i>)...	- 283 -
Articolo 1, comma 310 (<i>Proroga DIS-COLL</i>).....	- 284 -
Articolo 1, comma 311 (<i>Contributo alla società Italia Lavoro SpA</i>).....	- 285 -
Articolo 1, commi da 312 a 316 (<i>Copertura assicurativa volontariato</i>).....	- 286 -
Articolo 1, comma 317 (<i>Garante nazionale dei detenuti</i>)	- 287 -
Articolo 1, commi 318 e 319 (<i>Art Bonus</i>)	- 289 -
Articolo 1, comma 320 (<i>Credito d'imposta riqualificazione alberghi</i>).....	- 292 -
Articolo 1, comma 321 (<i>Interventi urgenti nel settore dei beni culturali e paesaggistici</i>)	- 293 -
Articolo 1, commi da 322 a 326 (<i>Fusione e incorporazione di ARCUS SpA in ALES SpA</i>).....	- 294 -
Articolo 1, comma 327 (<i>Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali</i>)	- 295 -
Articolo 1, comma da 328 a 330 (<i>Assunzioni presso il MIBACT</i>).....	- 296 -
Articolo 1, commi da 331 a 334 e 336 (<i>Tax credit cinema</i>)	- 298 -
Articolo 1, comma 335 (<i>Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori</i>)-	302 -
Articolo 1, comma 337 (<i>Piano strategico "Grandi progetti beni culturali"</i>).....	- 303 -
Articolo 1, commi 338 e 339 (<i>Risorse per investimenti nel settore della cultura</i>)...	- 304 -
Articolo 1, comma 340 (<i>Ricostruzione o riparazione di chiese ed edifici religiosi</i>)-	306 -

Articolo 1, comma 341 (<i>Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1</i>) ..-	307 -
Articolo 1, commi da 342 a 344 (<i>Scuola per l'Europa di Parma</i>).....-	308 -
Articolo 1, commi da 345 a 347 (<i>Risorse per Matera</i>).....-	309 -
Articolo 1, comma 348 (<i>Assicurazioni e garanzie nei contratti di turismo organizzato</i>)	310 -
Articolo 1, comma 349 (<i>Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche</i>)	310 -
Articolo 1, comma 350 (<i>Istituti di tutela della cultura istriano-fiumano-dalmata</i>) .-	311 -
Articolo 1, commi da 351 a 354 (<i>Interventi per il turismo e gli istituti culturali</i>) ...-	312 -
Articolo 1, commi da 355 a 357 (<i>Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche</i>) -	313 -
Articolo 1, comma 358 (<i>Risorse per le accademie non statali di belle arti</i>).....-	315 -
Articolo 1, comma 359 (<i>Finanziamento di festival, cori e bande</i>).....-	315 -
Articolo 1, comma 360 (<i>Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)</i>).....-	316 -
Articolo 1, comma 361 (<i>Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena</i>).....-	316 -
Articolo 1, comma 362 (<i>Esuli giuliano-dalmati e minoranza italiana in Slovenia e Croazia</i>)	317 -
Articolo 1, comma 363 (<i>Siti di importanza comunitaria</i>)	318 -
Articolo 1, comma 364 (<i>Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani</i>)	318 -
Articolo 1, comma 365 (<i>IVA strutture ricettive unità da diporto ormeggiate - Marina resort</i>).....-	319 -
Articolo 1, comma 366 (<i>Tassa su unità da diporto</i>).....-	320 -

Articolo 1, comma 367 (<i>Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment</i>)	- 320 -
Articolo 1, comma 368 (<i>Tax free shopping</i>).....	- 322 -
Articolo 1, comma 369 (<i>Istituti superiori di studi musicali</i>)	- 322 -
Articolo 1, commi 370 (<i>Promozione del made in Italy</i>)	- 323 -
Articolo 1, comma 371 (<i>Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo</i>)	- 324 -
Articolo 1, commi 372 e 373 (<i>Sostegno a settori ad alta tecnologia</i>).....	- 325 -
Articolo 1, comma 374 (<i>Riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca</i>).....	- 326 -
Articolo 1, comma 375 (<i>Finanziamento in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo</i>).....	- 327 -
Articolo 1, commi da 376 a 384 (<i>Società benefit</i>)	- 328 -
Articolo 1, comma 385 (<i>Italiani nel mondo, società Dante Alighieri, Accademia dei Lincei e scuole italiane paritarie all'estero</i>).....	- 329 -
Articolo 1, commi da 386 a 390 (<i>Lotta contro la povertà</i>).....	- 330 -
Articolo 1, comma 391 (<i>Carta della famiglia</i>).....	- 332 -
Articolo 1, commi da 392 a 395 (<i>Credito d'imposta per finanziamenti contro la povertà</i>).....	- 333 -
Articolo 1, comma 396 (<i>Cessione di beni ad anti non profit</i>)	- 334 -
Articolo 1, commi da 397 a 398 (<i>Disposizioni relative all'Associazione italiana della Croce Rossa CRI</i>)	- 335 -
Articolo 1, comma 399 (<i>Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti</i>)	- 337 -
Articolo 1, comma 400 (<i>Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave</i>).-	- 337 -

Articolo 1, commi 401-402 (<i>Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico</i>)	- 338 -
Articolo 1, comma 403 (<i>Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza dei sordi</i>)	- 338 -
Articolo 1, comma 404 (<i>Contributo all'Eurispes</i>).....	- 339 -
Articolo 1, comma 405 (<i>Fondo per le non autosufficienze</i>)	- 339 -
Articolo 1, comma 406 (<i>Misure per rendere indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave</i>)	- 340 -
Articolo 1, commi 407 e 408 (<i>Attività sportive per soggetti disabili</i>)	- 340 -
Articolo 1, commi 409-410 (<i>Sperimentazione clinica pazienti affetti da SLA</i>).....	- 341 -
Articolo 1, commi da 411 a 413 (<i>Adozioni internazionali</i>)	- 342 -
Articolo 1, commi da 414 a 416 (<i>Sostegno ai coniugi in stato di bisogno</i>).....	- 343 -
Articolo 1, comma 417 (<i>Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani</i>).....	- 343 -
Articolo 1, comma 418 (<i>Contributo all'Unione italiana ciechi</i>).....	- 344 -
Articolo 1, comma 419 (<i>Istituto nazionale di genetica molecolare</i>)	- 344 -
Articolo 1, commi 420 e 421 (<i>Disposizioni per i non vedenti</i>).....	- 345 -
Articolo 1, commi da 422 a 428 (<i>Ricostruzione pubblica e privata connessa agli stati di emergenza</i>).....	- 346 -
Articolo 1, commi da 429 a 431 (<i>Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti</i>)	- 348 -
Articolo 1, commi da 432 a 437 (<i>Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo</i>).....	- 349 -
Articolo 1, commi da 438 a 440 (<i>Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto</i>).....	- 351 -

Articolo 1, commi da 441 a 453 e 456 (<i>Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia</i>)	- 353 -
Articolo 1, commi 454 e 455 (<i>Riapertura di termini per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali</i>)	- 356 -
Articolo 1, comma 457 (<i>Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici</i>)	- 357 -
Articolo 1, commi da 458 a 465 (<i>Risarcimento ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998</i>)	- 357 -
Articolo 1, commi da 466 a 470 (<i>Esigenze indifferibili-Rinnovi contrattuali</i>).....	- 358 -
Articolo 1, comma 471 (<i>Parco nazionale dello Stelvio</i>)	- 360 -
Articolo 1, commi 472 e 473 (<i>Esigenze indifferibili-Rifinanziamento "Operazione strade sicure"</i>)	- 361 -
Articolo 1, comma 474 (<i>Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio</i>).....	- 365 -
Articolo 1, comma 475 (<i>Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi</i>)..	- 365 -
Articolo 1, comma 476 (<i>Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale</i>)	- 366 -
Articolo 1, comma 477 (<i>Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici</i>).....	- 367 -
Articolo 1, comma 478 (<i>Trattamento tributario corrispettivi per servizi antincendio negli aeroporti</i>)	- 367 -
Articolo 1, comma 479 (<i>Federazioni sportive nazionali</i>).....	- 368 -
Articolo 1, comma 480 (<i>Contributo al Club alpino italiano</i>).....	- 369 -
Articolo 1, comma 481 (<i>Esigenze indifferibili - Fondo Arbitrati Internazionali nazionali</i>)	- 370 -

Articolo 1, comma 482 (<i>Esigenze indifferibili - Celebrazioni 70° anniversario della Repubblica italiana</i>)	- 371 -
Articolo 1, comma 483 (<i>Interventi in favore di istituzioni culturali</i>)	- 371 -
Articolo 1, comma 484 (<i>Sospensione procedimenti canonici demaniali marittimi</i>) ...	- 372 -
Articolo 1, comma 485 (<i>Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna</i>).....	- 372 -
Articolo 1, comma 486 (<i>Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia</i>)	- 373 -
Articolo 1, comma 487 (<i>Proroga Commissario liquidatore giochi olimpici Torino 2006</i>)	- 373 -
Articolo 1, comma 488 (<i>Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010</i>).....	- 374 -
Articolo 1, comma 489 (<i>Produzione bieticolo-saccarifera</i>).....	- 375 -
Articolo 1, comma 490 (<i>Proroga del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	- 376 -
Articolo 1, comma 491 (<i>Raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare-COMSUBIN</i>)	- 377 -
Articolo 1, comma 492 (<i>Crediti per i gestori di impianti “nuovi entranti”</i>)	- 378 -
Articolo 1, comma 493 (<i>Servizi Marina militare di Taranto</i>)	- 379 -
Articolo 1, commi da 494 a 499 e da 501 a 510 (<i>Acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi</i>)	- 380 -
Articolo 1, comma 500 (<i>Contribuzione comunale per canoni di locazione di caserme</i>).....	- 387 -

PREMESSA

Il presente Dossier – predisposto congiuntamente dal Servizio del Bilancio del Senato e dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati – presenta un’analisi degli effetti finanziari della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Si ricorda preliminarmente, riguardo all’*iter* parlamentare del provvedimento, che il disegno di legge di stabilità 2016:

- è stato presentato presso Senato (testo iniziale: S. 2111);
- è stato licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera per la seconda lettura (C. 3444);
- è stato quindi approvato definitivamente dal Senato (S. 2111-B), in data 22 dicembre 2015.

Il presente dossier non tiene conto, salvo ove diversamente indicato, delle modifiche intervenute e dei dati resi noti dopo il 31 gennaio 2016.

I primi tre paragrafi del dossier sono dedicati, rispettivamente, all’analisi complessiva degli effetti della legge sui saldi di finanza pubblica, all’analisi dello schema di copertura degli oneri correnti (art. 11, comma 6, legge n. 196 del 2009) e del rispetto da parte della legge di stabilità degli obiettivi di saldo netto da finanziare determinati nei documenti di finanza pubblica e nelle relative risoluzioni parlamentari (art. 11, comma 7, legge n. 196 del 2009).

Sono quindi riportate schede relative agli effetti finanziari delle singole disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016.

Per una più agevole consultazione del presente Dossier, si precisa che le schede - dedicate a singoli commi dell’articolo unico della legge di stabilità ovvero a gruppi omogenei di commi - contengono:

- una descrizione delle norme prese in esame (corredata, laddove necessario, da un sintetico quadro nella normativa previgente);
- l’esposizione degli effetti finanziari indicati dall’apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Governo;
- l’esposizione dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica a supporto delle previsioni di effetti finanziari.

In assenza di diverse indicazioni, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai quali si fa riferimento nelle schede illustrative sono quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze nel gennaio 2016, relativi al testo della legge n. 208 del 2015 come approvata in via definitiva dal Parlamento in data 22 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015).

Inoltre, laddove ritenuto utile ai fini di una più completa esposizione degli effetti finanziari, è stata presa in considerazione l'ulteriore documentazione trasmessa dal Governo nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge. Si fa riferimento, in particolare:

- alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo allegati al testo iniziale del disegno di legge (S. 2111);
- alle relazioni tecniche e ai prospetti riepilogativi trasmessi alle Camere in occasione dei passaggi del disegno di legge fra i due rami del Parlamento;
- alle relazioni tecniche allegate a singole proposte emendative prese in esame dalle Camere;
- alla documentazione tecnica trasmessa dal Governo in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento.

Tale ultima documentazione viene contraddistinta (nelle note a piè di pagina) attraverso l'indicazione dell'Amministrazione di provenienza (generalmente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia) e della data di trasmissione.

Si segnala, infine, che non sono presi in esame nel presente Dossier:

- *i commi che, in sede di analisi, sono stati considerati privi di profili rilevanti di carattere finanziario;*
- *i commi 993-997, recanti gli importi dei Fondi speciali e le dotazioni delle tabelle C, D, e E.*

Per un'analisi dei predetti commi si rinvia al Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato relativo a “Legge di stabilità 2016”, gennaio 2016.

EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) sui tre diversi saldi di finanza pubblica. L'esposizione dei dati è effettuata sulla base della distinzione tra risorse (maggiori entrate e minori spese) ed impieghi (minori entrate e maggiori spese)¹.

In termini di **indebitamento netto**, le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano complessivamente un peggioramento, rispetto al valore del saldo risultante a legislazione vigente, di 17.624,4 milioni, nel 2016, 19.136,5 milioni, nel 2017 e 16.109,1 milioni nel 2018 (*cfr.* Tabella 1).

Con riferimento al medesimo saldo, si evidenzia, tra le risorse, la prevalenza dei risparmi di spesa (con percentuali crescenti nel triennio, dal 60,3 per cento del 2016 al 70 per cento del 2018) rispetto alle maggiori entrate. Tra gli impieghi, incidono invece in misura prevalente le minori entrate (71,7 per cento degli impieghi nel 2016, circa 81 per cento nel 2017 e 81,5 per cento nel 2018).

¹ Per un'analisi del conto risorse e impieghi riferito al testo iniziale del disegno di legge di stabilità (S. 2111) si veda il Dossier di documentazione di finanza pubblica dei servizi Bilancio di Camera e Senato n. 11 dell'ottobre 2015.

Tabella 1 - Conto risorse e impieghi (Legge di stabilità 2016)
(milioni di euro- segno “-“ = peggioramento)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti	15.960,6	13.055,4	11.706,6	8.360,5	5.200,0	4.976,5	6.810,5	5.200,0	4.976,5
Maggiori spese in conto capitale	6.427,6	4.730,1	7.511,0	2.892,8	1.346,5	1.197,0	2.878,8	1.302,5	1.123,0
Totale maggiori spese	22.388,2	17.785,5	19.217,6	11.253,3	6.546,6	6.173,5	9.689,3	6.502,6	6.099,5
Minori entrate contributive	-	-	-	1.000,2	2.279,1	1.462,5	1.000,2	2.279,1	1.462,5
Minori entrate extratributarie	2.595,1	2.566,9	2.566,5	551,0	511,2	511,3	551,0	511,2	511,3
Minori entrate tributarie	18.376,3	19.623,7	19.381,7	22.815,9	24.751,1	24.538,8	22.815,9	24.751,1	24.538,8
Minori entrate tributarie e contributive (“Effetti indotti”)	-	-	-	224,7	201,8	280,7	224,7	201,8	280,7
Totale minori entrate	20.971,3	22.190,6	21.948,3	24.591,9	27.743,2	26.793,2	24.591,9	27.743,2	26.793,2
Totale Impieghi	43.359,5	39.976,1	41.165,9	35.845,2	34.289,7	32.966,7	34.281,2	34.245,7	32.892,7
Minori spese correnti	8.654,3	6.137,9	6.692,2	6.851,7	8.031,5	9.802,5	6.851,7	8.031,5	9.802,5
Minori spese in conto capitale	1.654,9	762,5	753,2	2.978,0	1.759,6	1.947,0	3.198,0	1.769,6	1.957,0
Totale minori spese	10.309,1	6.900,4	7.445,4	9.829,7	9.791,1	11.749,6	10.049,7	9.801,1	11.759,6
Maggiori entrate contributive	-	-	-	682,8	607,4	603,2	682,8	607,4	603,2
Maggiori entrate extratributarie	5.843,2	4.439,1	5.880,3	709,5	7,0	7,0	659,5	7,0	7,0
Maggiori entrate in conto capitale	220,0	10,0	10,0	220,0	10,0	10,0	-	-	-
Maggiori entrate tributarie	4.162,3	3.884,1	3.676,2	4.971,9	4.397,4	4.100,8	4.971,9	4.397,4	4.100,8
Maggiori entrate tributarie e contributive (“Effetti indotti”)	-	-	-	292,9	296,4	313,0	292,9	296,4	313,0
Totale maggiori entrate	10.225,5	8.333,2	9.566,5	6.877,1	5.318,2	5.034,0	6.607,1	5.308,2	5.024,0
Totale risorse	20.534,6	15.233,6	17.011,9	16.706,8	15.109,3	16.783,6	16.656,8	15.109,3	16.783,6
Manovra netta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manovra netta	22.824,9	24.742,5	24.154,0	19.138,4	19.180,5	16.183,1	17.624,4	19.136,5	16.109,1

Con riferimento all'esercizio 2016, nei seguenti grafici è rappresentata la composizione delle risorse e degli impieghi.

Figura 1 - Anno 2016 - Impieghi (Indebitamento netto)





Figura 2 - Anno 2016 - Risorse (Indebitamento netto)



In coerenza con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e con la contestuale Relazione al Parlamento (18 settembre 2015), il

testo originario del progetto di legge di stabilità prevedeva la possibilità di utilizzo, subordinatamente alla relativa autorizzazione europea, del margine di flessibilità dello 0,2% collegato all'emergenza migranti. L'utilizzo di tale spazio fiscale veniva espressamente finalizzato all'anticipazione dal 2017 al 2016 della decorrenza della revisione dell'imposizione fiscale sul reddito d'impresa IRES, finalizzata alla riduzione della relativa aliquota di imposta dal 27,5% al 24% in 2 anni. Conseguentemente il disegno di legge era corredato di due distinti prospetti di sintesi relativi all'impatto sui saldi delle misure in esso contenute, uno dei quali inclusivo dell'utilizzo del predetto margine di flessibilità, con conseguente peggioramento del saldo di indebitamento netto di 3.112,5 mln associato (dal 2,2 al 2,4 per cento del PIL).

Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera, il Governo, nella seduta del 13 dicembre 2015, ha annunciato l'intenzione di avvalersi da subito dei margini finanziari consentiti nei limiti massimi indicati nella Relazione al Parlamento del 18 settembre 2015, pari per il 2016 ad un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche del 2,4% in rapporto al PIL. Trattandosi di interventi limitati al 2016, il Governo confermava il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine nel 2018.

Al fine di procedere all'utilizzo del predetto margine di flessibilità, collegato all'emergenza migranti, veniva contestualmente presentato l'emendamento 1.1 riferito al testo del disegno di legge di stabilità già approvato dal Senato (C. 3444). In luogo della misura sulle entrate per anticipo delle riduzioni IRES, veniva predisposto un insieme di interventi di spesa nei settori della cultura e della sicurezza, il cui impatto complessivo, in base alla relazione tecnica allegata alla relativa proposta emendativa, risultava, in termini di indebitamento netto, neutrale per gli esercizi 2017 e 2018, mentre comportava un peggioramento del di 3.080,5 milioni di euro nel 2016.

Si tratta di un importo di poco inferiore a quello di 3.112,5 mln associato - nel prospetto iniziale allegato al disegno di legge di stabilità - all'utilizzo del margine di flessibilità in questione per la misura dell'anticipo della riduzione IRES.

Effetti degli emendamenti approvati in sede parlamentare

L'impatto per il 2016 delle modifiche introdotte in sede parlamentare è risultato in parte mitigato dalle altre proposte emendative approvate sia nel

corso dell'esame presso la Camera sia in prima lettura presso il Senato²: pertanto, complessivamente, gli effetti sul saldo di indebitamento netto degli emendamenti approvati dalle due Camere comportano un peggioramento di circa 3.056 milioni; per i restanti esercizi finanziari si determina invece un miglioramento pari a 44,2 milioni nel 2017 e 74,6 milioni nel 2018.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016 sui tre diversi saldi di finanza pubblica, con separata evidenziazione delle modifiche derivanti dalle proposte emendative approvate durante l'esame parlamentare.

L'esposizione dei dati è effettuata sia sulla base della distinzione tra entrate e spese (maggiori e minori - cfr. Tabella 2) sia con riferimento al rapporto tra risorse (maggiori entrate e minori spese) ed impieghi (minori entrate e maggiori spese) (cfr. Tabella 3).

I dati relativi al testo iniziale (S. 2111) si riferiscono allo scenario "senza clausola migranti" e al relativo prospetto riepilogativo³, come modificato per effetto delle correzioni comunicate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

Le modifiche al disegno di legge di Stabilità conseguenti alle proposte emendative approvate durante l'esame parlamentare comportano – come già segnalato – un peggioramento del saldo di indebitamento per il 2016 e un lieve miglioramento nel 2017 e nel 2018.

Come si può osservare dalla Tabella 2 - che mostra gli effetti sui saldi delle proposte emendative approvate, secondo la composizione entrate/spese - il peggioramento per il 2016 è totalmente imputabile alla manovra netta sulle spese mentre, in termini di entrate, si determina una prevalenza degli effetti di incremento - rispetto a quelli di riduzione - del gettito in tutti gli esercizi considerati.

² Più precisamente, rispetto al testo iniziale, le modifiche apportate dal Senato avevano determinato un leggero miglioramento dell'indebitamento netto nei tre anni dell'orizzonte di programmazione, pari a 10,8 milioni di euro nel 2016, 11,6 milioni di euro nel 2017 e a 10 milioni di euro nel 2018. Quelle approvate dalla Camera determinano un peggioramento complessivo per 3.066,7 mln. nel 2016 e miglioramenti per 32,6 mln nel 2017 e 64,6 mln nel 2018. Per un'illustrazione degli effetti dell'esame svolto in prima lettura presso il Senato, si veda il Dossier dei Servizi Bilancio di Camera e Senato sull'A.C. 3444 (dossier di analisi di finanza pubblica n. 9 del novembre 2015).

³ Per un'analisi delle differenze tra tale scenario e quello inclusivo della clausola migranti – in base alla formulazione originaria del disegno di legge di stabilità – si veda il Dossier dei Servizi Bilancio di Camera e Senato sull'A.C. 3444 (dossier di analisi di finanza pubblica n. 9 del novembre 2015).

L'analisi, in termini di risorse e impieghi (cfr. Tabella 3) evidenzia come, per i primi due esercizi, le risorse aggiuntive utilizzate per finanziare le nuove misure introdotte in sede parlamentare siano rappresentate in gran parte da risparmi di spesa (circa il 66 per cento del totale delle risorse aggiuntive, rispetto al testo iniziale, nel 2016, e circa il 60 per cento, nel 2017). Nel terzo anno le maggiori risorse volte a finanziare gli interventi introdotti in sede parlamentare sono reperite per la maggior parte (64 per cento circa) sul lato delle entrate; tali incrementi di gettito finanziano peraltro in misura prevalente riduzioni di entrate, determinando un effetto netto di miglioramento del saldo, mentre le variazioni indotte sul lato della spesa determinano effetti per lo più di carattere compensativo.

Tabella 2 Variazioni intervenute durante l'esame parlamentare (Analisi entrate/spese)
(milioni di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale
Maggiori entrate	5.949,6	4.275,9	10.225,5	7.260,8	1.072,4	8.333,2	7.476,9	2.089,6	9.566,5
Minori entrate	20.330,9	640,4	20.971,3	21.607,3	583,3	22.190,6	20.640,8	1.307,5	21.948,3
Variazione netta entrate	-14.381,3	3.635,4	-10.745,9	-14.346,5	489,1	-13.857,4	-13.163,9	782,1	-12.381,8
Maggiori spese	14.938,3	7.449,9	22.388,2	16.439,8	1.345,7	17.785,5	16.023,6	3.194,0	19.217,6
Minori spese	9.028,1	1.281,0	10.309,1	6.027,5	872,9	6.900,4	5.030,5	2.414,9	7.445,4
Variazione netta spese	5.910,1	6.168,9	12.079,0	10.412,3	472,8	10.885,1	10.993,1	779,1	11.772,2
Totale manovra netta (*)	-20.291,4	-2.533,5	-22.824,9	-24.758,7	16,2	-24.742,5	-24.157,0	3,0	-24.154,0
FABBISOGNO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale
Maggiori entrate	6.010,4	866,7	6.877,1	4.521,7	796,5	5.318,2	3.223,1	1.810,9	5.034,0
Minori entrate	23.776,2	815,7	24.591,9	26.905,4	837,8	27.743,2	25.064,6	1.728,6	26.793,2
Totale entrate	-17.765,8	51,0	-17.714,8	-22.383,7	-41,3	-22.425,0	-21.841,5	82,3	-21.759,2
Maggiori spese	4.925,4	6.327,9	11.253,3	5.409,4	1.137,2	6.546,6	5.136,4	1.037,1	6.173,5
Minori spese	8.168,6	1.661,1	9.829,7	8.608,4	1.182,7	9.791,1	10.790,2	959,4	11.749,6
Variazione netta spese	-3.243,3	4.666,9	1.423,6	-3.198,9	-45,6	-3.244,5	-5.653,8	77,7	-5.576,1
Totale manovra netta (*)	-14.522,5	-4.615,9	-19.138,4	-19.184,7	4,2	-19.180,5	-16.187,7	4,6	-16.183,1
INDEBITAMENTO NETTO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale
Maggiori entrate	5.740,4	866,7	6.607,1	4.511,7	796,5	5.308,2	3.213,1	1.810,9	5.024,0
Minori entrate	23.776,2	815,7	24.591,9	26.905,4	837,8	27.743,2	25.064,6	1.728,6	26.793,2
Variazione netta entrate	-18.035,8	51,0	-17.984,8	-22.393,7	-41,3	-22.435,0	-21.851,5	82,3	-21.769,2
Maggiori spese	4.921,4	4.767,9	9.689,3	5.405,4	1.097,2	6.502,6	5.132,4	967,1	6.099,5
Minori spese	8.388,6	1.661,1	10.049,7	8.618,4	1.182,7	9.801,1	10.800,2	959,4	11.759,6
Variazione netta spese	-3.467,3	3.106,9	-360,4	-3.212,9	-85,6	-3.298,5	-5.667,8	7,7	-5.660,1
Totale manovra netta (*)	-14.568,5	-3.055,9	-17.624,4	-19.180,7	44,2	-19.136,5	-16.183,7	74,6	-16.109,1

(*) segno “-“ = peggioramento del saldo

Tabella 3 Variazioni intervenute durante l'esame parlamentare (Analisi risorse/impieghi)
(milioni di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale
Minori spese	9.028,1	1.281,0	10.309,1	6.027,5	872,9	6.900,4	5.030,5	2.414,9	7.445,4
Maggiori entrate	5.949,6	4.275,9	10.225,5	7.260,8	1.072,4	8.333,2	7.476,9	2.089,6	9.566,5
Totale risorse	14.977,7	5.556,9	20.534,6	13.288,3	1.945,3	15.233,6	12.507,4	4.504,5	17.011,9
Maggiori spese	14.938,3	7.449,9	22.388,2	16.439,8	1.345,7	17.785,5	16.023,6	3.194,0	19.217,6
Minori entrate	20.330,9	640,4	20.971,3	21.607,3	583,3	22.190,6	20.640,8	1.307,5	21.948,3
Totale impieghi	35.269,2	8.090,3	43.359,5	38.047,0	1.929,1	39.976,1	36.664,4	4.501,5	41.165,9
Totale manovra netta (*)	-20.291,4	-2.533,5	-22.824,9	-24.758,7	16,2	-24.742,5	-24.157,0	3,0	-24.154,0
FABBISOGNO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale
Minori spese	8.168,6	1.661,1	9.829,7	8.608,4	1.182,7	9.791,1	10.790,2	959,4	11.749,6
Maggiori entrate	6.010,4	866,7	6.877,1	4.521,7	796,5	5.318,2	3.223,1	1.810,9	5.034,0
Totale risorse	14.179,0	2.527,8	16.706,8	13.130,1	1.979,2	15.109,3	14.013,3	2.770,3	16.783,6
Maggiori spese	4.925,4	6.327,9	11.253,3	5.409,4	1.137,2	6.546,6	5.136,4	1.037,1	6.173,5
Minori entrate	23.776,2	815,7	24.591,9	26.905,4	837,8	27.743,2	25.064,6	1.728,6	26.793,2
Totale impieghi	28.701,5	7.143,7	35.845,2	32.314,8	1.974,9	34.289,7	30.201,0	2.765,7	32.966,7
Totale manovra netta (*)	-14.522,5	-4.615,9	-19.138,4	-19.184,7	4,2	-19.180,5	-16.187,7	4,6	-16.183,1
INDEBITAMENTO NETTO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale	Iniziale*	Emend.	Totale
Minori spese	8.388,6	1.661,1	10.049,7	8.618,4	1.182,7	9.801,1	10.800,2	959,4	11.759,6
Maggiori entrate	5.740,4	866,7	6.607,1	4.511,7	796,5	5.308,2	3.213,1	1.810,9	5.024,0
Totale risorse	14.129,0	2.527,8	16.656,8	13.130,1	1.979,2	15.109,3	14.013,3	2.770,3	16.783,6
Maggiori spese	4.921,4	4.767,9	9.689,3	5.405,4	1.097,2	6.502,6	5.132,4	967,1	6.099,5
Minori entrate	23.776,2	815,7	24.591,9	26.905,4	837,8	27.743,2	25.064,6	1.728,6	26.793,2
Totale impieghi	28.697,5	5.583,7	34.281,2	32.310,8	1.934,9	34.245,7	30.197,0	2.695,7	32.892,7
Totale manovra netta (*)	-14.568,5	-3.055,9	-17.624,4	-19.180,7	44,2	-19.136,5	-16.183,7	74,6	-16.109,1

(*) segno “-“ = peggioramento del saldo

COPERTURA DEGLI ONERI CORRENTI

Si esamina di seguito il prospetto di copertura degli oneri correnti (art. 11, comma 6, legge n. 196 del 2009)⁴ contenuto nella Legge di stabilità 2016 relativamente al triennio 2016-2018 (*cf.* Tabella 4, riferita a valori espressi in termini di **saldo netto da finanziare**).

Il prospetto mostra che i mezzi di copertura forniti dalle risorse determinate dalla stessa legge non sono sufficienti per compensare gli oneri di natura corrente riferiti a ciascuno degli anni di riferimento, con una differenza più evidente nel secondo anno del triennio: la differenza fra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli oneri correnti è infatti pari a -18.272 milioni di euro per l'anno 2016, -20.785 milioni per l'anno 2017 e -17.406 milioni per il 2018.

Nel confronto con il prospetto allegato al testo iniziale (AS 2111), si osserva in relazione al primo anno del triennio un peggioramento del 3,1 per cento del divario tra oneri e mezzi di copertura, mentre si registra un miglioramento di poco superiore all'1 per cento nel biennio 2017-2018 (rispettivamente dell' 1,2 e dell' 1,3 per cento). Nelle pagine seguenti si analizzano le diverse voci del prospetto indicando tra parentesi il dato contenuto nel prospetto allegato al testo del ddl di stabilità (AS 2111).

Le nuove o maggiori spese correnti derivanti dall'articolato sono pari a 15.942 (11.255) milioni di euro per l'anno 2016 in aumento del 41,6%, 12.978 (12.332) per il 2017, in aumento del 5,2% e 11.648 (10.922) per il 2018, in aumento del 6,6%, a cui si aggiungono minori entrate, derivanti per la maggior parte dall'articolato e in misura residuale dalle tabelle A e C.

L'articolato determina infatti minori entrate in misura di 20.971 (20.331) milioni per il 2016, con un incremento del 3,1%, 22.191 (21.607) milioni per il 2017, in aumento del 2,7% e 21.948 (20.641) milioni per il 2018, in crescita del 6,3%, mentre le tabelle A e C comportano nell'insieme minori entrate per 18 (60) milioni nel 2016, 75 (107) milioni nel 2017, e 94 (128) milioni di euro nel 2018 (maggiori dettagli circa le variazioni di tali poste sono contenuti in tabella).

⁴ "In attuazione dell'[articolo 81, quarto comma, della Costituzione](#), la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'[articolo 18](#), nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. ": comma 6 dell'articolo 11 "Manovra di finanza pubblica" del L. 31/12/2009, n. 196. Legge di contabilità e finanza pubblica. Pubblicata in GU 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Quali mezzi di copertura il prospetto riporta le nuove o maggiori entrate e i risparmi di spesa corrente derivanti dall'articolato e dalla tabella D della stessa legge.

In particolare, le nuove o maggiori entrate ammontano a 10.005 (5.700) milioni di euro nel 2016, in sensibile aumento (+75,5%) rispetto al dato dell'AS 2111, 8.323 (7.251) nel 2017, in aumento di circa il 15% e 9.556 (7.467) nel 2018, in crescita del 28%, sempre rispetto al contenuto dello schema di ddl. La riduzione di spese correnti deriva in massima parte dall'articolato, per importi di 8.417 (7.975) milioni di euro nel 2016 (+5,5%), 5.913 (5.536) nel 2017, in crescita del 6,8% e 6.457 (6.318) nel 2018 (+2,2%). A questi valori si aggiungono le minori spese correnti derivanti dalla tabella D: si tratta di 237 (243) milioni nel 2016, 223 (230) milioni nel 2017 e 272 (278) milioni nel 2018, con variazioni assolute nell'ordine di 6/7 milioni di euro (tra il 2,2% e 3%).

Si rammenta che l'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che i nuovi o maggiori oneri correnti della legge di stabilità (le minori entrate sono assimilate alle maggiori spese correnti) rispetto a quelli iscritti in bilancio sulla base della legislazione in vigore devono essere controbilanciati da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive ovvero da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

In altri termini, il risparmio pubblico – dato appunto dal saldo tra le entrate tributarie, extratributarie e contributive e le spese correnti – non può essere peggiorato.

Inoltre, il miglioramento che emerge dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente e quello risultante dall'assestamento relativo all'esercizio precedente può essere utilizzato per la copertura delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico stesso⁵.

⁵ Tale disposizione è stata inizialmente introdotta nella forma di interpretazione del contenuto normativo dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978 nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento nel 1989 a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1990-1992.

Tabella 4. Copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla Legge di stabilità (art. 11, comma 6, legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2016				2017				2018			
	A.S. 2111	Legge	Differenza assoluta	Differenza percentuale	A.S. 2111	Legge	Differenza assoluta	Differenza percentuale	A.S. 2111	Legge	Differenza assoluta	Differenza percentuale
1) ONERI DI NATURA CORRENTE												
Nuove o maggiori spese correnti												
Articolato	11.255	15.942	4.687	41,6%	12.332	12.978	646	5,2%	10.922	11.648	726	6,6%
Minori entrate												
Articolato	20.331	20.971	640	3,1%	21.607	22.191	584	2,7%	20.641	21.948	1.307	6,3%
Tabella A	54	11	-43	-79,6%	107	77	-30	-28,0%	127	96	-31	-24,4%
Tabella C	6	7	1	16,7%	0	-2	-2		1	-2	-3	-300,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	31.646	36.932	5.286	16,7%	34.046	35.244	1.198	3,5%	31.691	33.691	2.000	6,3%
2) MEZZI DI COPERTURA												
Nuove o maggiori entrate												
Articolato	5.700	10.005	4.305	75,5%	7.251	8.323	1.072	14,8%	7.467	9.556	2.089	28,0%
Riduzione spese correnti												
Articolato	7.975	8.417	442	5,5%	5.536	5.913	377	6,8%	6.318	6.457	139	2,2%
Tabella D	243	237	-6	-2,5%	230	223	-7	-3,0%	278	272	-6	-2,2%
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	13.918	18.660	4.742	34,1%	13.017	14.459	1.442	11,1%	14.063	16.285	2.222	15,8%
Differenza	-17.728	-18.272	-544	3,1%	-21.030	-20.785	245	-1,2%	-17.628	-17.406	222	-1,3%

Fonte: nostra elaborazione su A.S. 2111 (ddl di stabilità per il 2016) e legge di stabilità 2016
Dati in milioni di euro e variazioni percentuali.

Per quanto riguarda il prospetto di copertura, si tratta di un documento volto a presentare l'effetto sul risparmio pubblico delle varie misure che vengono considerate ai fini della copertura. Esso venne introdotto nella sessione di bilancio 1992-1994, così come richiesto esplicitamente dalle due Camere in più occasioni.

Nello specifico, è possibile considerare il peggioramento del risparmio pubblico per il triennio 2016-2018 anche alla luce della riforma che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio nell'ordinamento nazionale⁶.

Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge. Il comma 2 del citato articolo 3 prevede che l'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine. Il successivo comma 3 dispone che gli obiettivi (annuali) del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettori, tale da assicurare almeno il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso.

La legge n. 243 del 2012 non menziona alcun obbligo riguardante il risparmio pubblico⁷.

⁶ Il principio dell'equilibrio di bilancio è stato introdotto in Costituzione dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e attuato dalla legge, c.d. "rinforzata", n. 243 del 2012.

⁷ Sul punto si riporta uno stralcio dell'Audizione della Corte dei Conti nell'ambito dell'indagine conoscitiva su "Le prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio" in cui si afferma che <<In sostanza, i punti da sottolineare in tema di copertura della legge di bilancio, si possono riassumere in: a) l'unico vincolo è quello del rispetto degli obiettivi derivanti dalla normativa eurolunitaria, così come interpretata ed attuata in base ai documenti di programma e come viene stabilito, d'altro canto, dall'art. 14 della legge n. 243; b) la legge di bilancio potrebbe pertanto anche presentare un saldo negativo, alle condizioni consentite; c) in riferimento alla futura prima sezione della legge di bilancio è da ritenere superato, anche in quanto non previsto dalla legge n. 243, il precedente vincolo in termini di copertura degli oneri correnti della legge di stabilità. Per il motivo legato al punto a), dunque, circa il fatto che l'unico vincolo della legge di bilancio è la sua coerenza con i documenti programmatici, non sussistono gli estremi per un autonomo prospetto di copertura>>. [Audizione](#) del 30/06/2015 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

SALDO NETTO DA FINANZIARE

In questo paragrafo si dà conto del rispetto da parte della Legge di Stabilità degli obiettivi di **saldo netto da finanziare** determinati nei documenti di finanza pubblica e nelle relative risoluzioni parlamentari (ai sensi dell' art. 11, comma 7, legge n. 196 del 2009)⁸.

I valori contabili contenuti nell'allegato 1 di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge di stabilità sono coerenti con i valori programmatici indicati nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, considerati i margini di indebitamento autorizzati dalle Camere per l'aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT, con l'approvazione in data 8 ottobre della Relazione al Parlamento del 18 settembre 2015 e la comunicazione del Governo presentata presso la V Commissione della Camera, nel corso dell'esame in seconda lettura nella seduta del 13 dicembre 2015⁹, dove il livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse, è stato fissato in 35,4 miliardi di euro per il 2016, 20 miliardi per il 2017 e 11 miliardi per il 2018.

In particolare, nel documento in esame il valore del saldo netto da finanziare è infatti pari a circa 34,3 miliardi di euro per il 2016, 19,4 miliardi di euro per il 2017 e 10,5 miliardi di euro per il 2018, e dunque in crescita di circa 2,6 miliardi nel primo anno e sostanzialmente invariato nel biennio 2017-18, rispetto a quanto indicato nell'allegato 4 allo schema di bilancio dello Stato (AS 2112).

A tali valori si perviene sulla base delle previsioni di bilancio a legislazione vigente e degli effetti delle disposizioni contenute nella legge di stabilità, come riportato nelle tabelle che seguono, in cui si mettono a confronto i valori dell'articolato, delle tabelle e del bilancio integrato come desunti dai documenti di bilancio presentati in prima lettura e dalla nota

⁸ In base a tale norma, "in ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari", comma 7, dell'articolo 11 "Manovra di finanza pubblica" della legge 196/2009, op. cit.

⁹ Si rammenta che in tale occasione è stato contestualmente presentato l'emendamento 1.1, il cui impatto complessivo, in base alla relazione tecnica allegata alla medesima proposta emendativa, risultava, in termini di indebitamento netto, neutrale per gli esercizi 2017 e 2018, mentre comportava un peggioramento del saldo di 3.080,5 milioni di euro nel 2016.

tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2016, (*cf.* in particolare Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7).

Si rappresenta inoltre come nel rispetto della previsione di cui all'art. 11, comma 6 secondo periodo, il miglioramento del risparmio pubblico risultante dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento 2015 (pari a poco meno di 39 miliardi di euro) possa essere utilizzato per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità (circa 10,7 miliardi di euro) restando in ogni caso garantito un valore positivo del risparmio pubblico (di circa 2,5 miliardi di euro).

Si può osservare come per effetto dell'esame parlamentare sia cambiata la consistenza di questi macroaggregati con una contrazione delle minori entrate di circa 3,6 miliardi di euro (da 14,4 a 10,7 miliardi) imputabile essenzialmente alla voce entrate extra-tributarie (in aumento di quasi 3 miliardi), a fronte di una contrazione del risparmio pubblico per circa 0,5 miliardi di euro.

Il comma 7 dell'art. 11 della legge n. 196 stabilisce che «le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari».

Negli anni si è consolidata la prassi di ritenere che l'oggetto specifico del vincolo sia il valore del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, così come indicato nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo e poi richiamato nelle relative risoluzioni parlamentari.

Questo valore di saldo costituisce l'indicatore sintetico delle regole di variazione delle entrate e delle spese per l'impostazione del bilancio di competenza dello Stato. Esso costituisce pertanto il limite per tutte le successive deliberazioni parlamentari da assumere in "sessione di bilancio".

Tabella 5- Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2016

	2015	2016														Differenza assoluta Legge - A.S. 2111 (d) = c-b	Bilancio integrato 2016		Differenza percentuale (g)=(f-e)/e
	Bilancio assestato emendato	L.V. DLB 2016 (a)	Articolato		Tabb. A e B		Tab. C		Tab. D		Tab. E		Totale		1ª lettura (e) = a+b		Approvato (f) = a+c		
		A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	(b)				(c)	
ENTRATE																			
Tributarie	450.796	477.788	-14.983	-14.214										-14.983	-14.214	769	462.805	463.574	0,2%
Extra-tributarie	68.263	69.245	352	3.248										352	3.248	2.896	69.596	72.493	4,2%
Altre	4.266	2.954	250	220										250	220	-30	3.204	3.174	-0,9%
ENTRATE FINALI	523.325	549.987	-14.381	-10.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.381	-10.746	3.635	535.605	539.241	0,7%
SPESE																			
Spese correnti (netto interessi)	457.624	442.101	3.279	7.504	54	11	6	7	-243	-237				3.096	7.285	4.189	445.198	449.386	0,9%
Interessi	79.588	84.137		20,8										0	21	21	84.137	84.157	0,0%
Spese conto capitale	38.447	35.185	1.526	4.044	50	0	99	99			1.067	630		2.742	4.773	2.031	37.926	39.957	5,4%
SPESE FINALI	575.659	561.423	4.805	11.569	104	11	106	107	-243	-237	1.067	630	5.838	12.079	6.241	567.261	573.502	1,1%	
Rimborso prestiti	226.576	218.485												0	0	0	218.485	218.485	0,0%
Risparmio pubblico	-18.153	20.795	-17.911	-18.491	-54	-11	-6	-7	243	237	0	0	-17.728	-18.272	-544	3.067	2.522	-17,8%	
Saldo netto da finanziare	-52.334	-11.436	-19.187	-22.315	-104	-11	-106	-107	243	237	-1.067	-630	-20.220	-22.825	-2.605	-31.656	-34.261	8,2%	
Ricorso al mercato	-295.794	-233.071	-19.187	-22.315	-104	-11	-1.106	-1.107	243	237	-1.067	-630	-21.220	-23.825	-2.605	-254.291	-256.896	1,0%	

Fonte: nostra elaborazione su A.S. 2111 (ddl di stabilità per il 2016) e Tabella 2.2-1 in MEF-RGS, (2016) Nota tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2016, pag. 27

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati

A1 netto delle regolazioni contabili e debitorie

Dati in milioni di euro e variazioni percentuali

Tabella 6 - Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2017

	2017													Differenza assoluta Legge - A.S. 2111 (d) = c-b	Bilancio integrato 2016		Differenza percentuale (g)=(f-e)/e	
	L.V. DLB 2017 (a)	Articolato		Tabb. A e B		Tab. C		Tab. D		Tab. E		Totale			A.S. 2111	1 ^a lettura (e) = a+b		Approvato (f) = a+c
		A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge					
ENTRATE																		
Tributarie	495.558	-16.473	-15.740									-16.473	-15.740	733	479.085	479.818	0,2%	
Extra-tributarie	69.767	2.116	1.872									2.116	1.872	-244	71.883	71.639	-0,3%	
Altre	2.491	10	10									10	10	0	2.501	2.501	0,0%	
ENTRATE FINALI	567.816	-14.346	-13.857	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.346	-13.857	489	553.470	553.959	0,1%	
SPESE																		
Spese correnti (netto interessi)	442.546	6.795	7.038	107	77	0	-2	-230	-223			6.673	6.890	217	449.220	449.436	0,0%	
Interessi	85.805		27,8									0	28	28	85.805	85.833	0,0%	
Spese conto capitale	34.109	1.416	2.180	136	-17	99	99			2.017	1.705	3.669	3.968	299	37.778	38.077	0,8%	
SPESE FINALI	562.461	8.212	9.245	243	60	100	97	-230	-223	2.017	1.705	10.342	10.885	543	572.803	573.346	0,1%	
Rimborso prestiti	259.196											0	0	0	259.196	259.196	0,0%	
Risparmio pubblico	36.974	-21.152	-20.933	-107	-77	0	2	230	223	0	0	-21.030	-20.785	245	15.944	16.189	1,5%	
Saldo netto da finanziare	5.356	-22.558	-23.103	-243	-60	-100	-97	230	223	-2.017	-1.705	-24.689	-24.742	-53	-19.333	-19.387	0,3%	
Ricorso al mercato	-256.990	-22.558	-23.103	-243	-60	-2.100	-2.097	230	223	-2.017	-1.705	-26.689	-26.742	-53	-283.679	-283.732	0,0%	

Fonte: nostra elaborazione su A.S. 2111 (ddl di stabilità per il 2016) e Tabella 2.2-2 in MEF-RGS, (2016) Nota tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2016, pag. 27

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati

Al netto delle regolazioni contabili e debitorie

Dati in milioni di euro e variazioni percentuali

Tabella 7 - Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2018

	2018													Differenza assoluta Legge - A.S. 2111 (d) = c-b	Bilancio integrato 2016		Differenza percentuale (g)=(f-e)/e
	L.V. DLB 2018 (a)	Articolato		Tabb. A e B		Tab. C		Tab. D		Tab. E		Totale			1 ^a lettura (e) = a+b	Approvato (f) = a+c	
		A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge	A.S. 2111	Legge				
ENTRATE																	
Tributarie	508.579	-16.731	-15.706									-16.731	-15.706	1.025	491.848	492.873	0,2%
Extra-tributarie	69.018	3.557	3.314									3.557	3.314	-243	72.575	72.332	-0,3%
Altre	2.482	10	10									10	10	0	2.492	2.492	0,0%
ENTRATE FINALI	580.079	-13.164	-12.382	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.164	-12.382	782	566.915	567.697	0,1%
SPESE																	
Spese correnti (netto interessi)	446.122	4.604	5.163	127	96	1	-2	-278	-272			4.454	4.986	532	450.576	451.108	0,1%
Interessi	87.635		28,6									0	29	29	87.635	87.663	0,0%
Spese conto capitale	32.664	1.622	2.365	192	9	98	98			4.557	4.285	6.469	6.758	289	39.134	39.422	0,7%
SPESE FINALI	566.421	6.226	7.557	319	106	99	96	-278	-272	4.557	4.285	10.923	11.772	849	577.344	578.193	0,1%
Rimborso prestiti	236.343												0	0	236.343	236.343	0,0%
Risparmio pubblico	43.840	-17.778	-17.583	-127	-96	-1	2	278	272	0	0	-17.628	-17.406	222	26.212	26.434	0,8%
Saldo netto da finanziare	13.658	-19.390	-19.939	-319	-106	-99	-96	278	272	-4.557	-4.285	-24.087	-24.154	-67	-10.430	-10.496	0,6%
Ricorso al mercato	-225.835	-19.390	-19.939	-319	-106	-99	-96	278	272	-4.557	-4.285	-24.087	-24.154	-67	-249.923	-249.989	0,0%

Fonte: nostra elaborazione su A.S. 2111 (ddl di stabilità per il 2016) e Tabella 2.2-3 in MEF-RGS, (2016) Nota tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2016, pag. 28

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati

Al netto delle regolazioni contabili e debitorie

Dati in milioni di euro e variazioni percentuali

DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Articolo 1, comma 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il dispositivo è stato modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo presentato nel corso della seconda lettura in Commissione alla Camera dei deputati, che ha innalzato per l'anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato aumentandoli entrambi per l'importo di 3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni.

Il peggioramento dei risultati differenziali espressi dai due saldi, deriva da quanto comunicato dal Governo nel corso della seduta del 13 dicembre 2015, contestualmente alla presentazione della proposta emendativa, con la quale il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con risoluzione di ciascuna Camera l'8 ottobre scorso. In tale Relazione, si rammenta, si rappresentava l'intenzione da parte del Governo di includere nei saldi anche le spese connesse al fenomeno dell'immigrazione, per un importo equivalente a 0,2 punti di PIL, conseguendone un innalzamento dell'indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del PIL a quello del 2,4 per cento.

Circa le nuove risorse che si rendono in tal modo utilizzabili, l'emendamento dispone una serie di interventi modificativi o aggiuntivi rispetto ad altre disposizioni del disegno di legge, con effetti complessivi di maggiore spesa nel 2016 sul saldo netto da finanziare pari a circa 2.600 milioni e pari a circa 3.100 milioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

La relazione tecnica annessa all'emendamento modificativo ha ribadito che, in conseguenza della predetta Comunicazione al Parlamento del 13 dicembre 2015, si è predisposta la modifica in relazione alle misure che il Governo intende adottare al fine di rafforzare l'apparato di sicurezza nazionale in conseguenza dei recenti gravi fatti di terrorismo, dispone la modifica del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità. I nuovi livelli sono fissati in coerenza con i limiti massimi indicati nella Relazione al parlamento 2015, approvati con le Risoluzioni dell'8 ottobre 2015, pari nel 2016 a un indebitamento netto delle amministrazioni

pubbliche del 2,4 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, cui corrisponde un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a -35,4 miliardi di euro, già autorizzato dalle Camere con le risoluzioni approvate a maggioranza assoluta l'8 ottobre 2015. Con apposito emendamento al disegno di legge di bilancio, è stato rideterminato il livello massimo di emissione di titoli pubblici stabilito per l'anno 2016.

Articolo 1, commi 2 e 3 **(Gestioni previdenziali)**

Le norme recano disposizioni in merito all'adeguamento degli **importi dei trasferimenti** dovuti dallo Stato alle **gestioni previdenziali**, nonché agli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, **per il 2016**.

In particolare, il **comma 2** determina l'**adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS)** presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS¹⁰).

La **ripartizione tra le gestioni interessate** avviene ai sensi del procedimento di cui all'articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una **Conferenza di servizi**.

Gli **incrementi dei trasferimenti** disposti per il **2016**, nell'ambito della Missione 025 (Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali), ai sensi di quanto contenuto nell'**Allegato 2**, pari complessivamente a **281,94** milioni di euro, sono determinati:

- a)** nella misura di **207,28** milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (v. punto 2.a1) dell'Allegato 2);
- b)** nella misura di **51,22** milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell'Allegato 2);

¹⁰ Si ricorda che l'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l'INPDAP e l'ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS.

- c) nella misura di **23,44 milioni** di euro ai fini dell'adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell'Allegato 2);
- d) nello stesso **Allegato 2**, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a **2.366,35 milioni di euro per il 2016**, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso **INPDAP** e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell'Allegato 2).

Pertanto, come previsto dal successivo **comma 3**, gli **importi complessivamente dovuti** dallo Stato per l'anno **2016**, sempre come evidenziato dall'**Allegato 2**, per il **FPLD**, le gestioni dei **lavoratori autonomi**, la gestione speciale **minatori** e l'**ENPALS** sono determinati (v. punto 2.b1) dell'Allegato 2):

- **in 3,14 milioni** di euro, per la gestione previdenziale speciale minatori (**lettera a**));
- **in 72,82 milioni** di euro per il soppresso ENPALS (**lettera b**));
- **in 551,40 milioni** per l'integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (**lettera c**)).

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi ascrive alle disposizioni i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Importi complessivamente dovuti dallo Stato per adeguamento trasferimenti a gestioni previdenziali (c. 2-3)									
Maggiori spese correnti	281,9	281,9	281,9	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	281,9	281,9	281,9						

La relazione tecnica ricorda che l'articolo 3, comma 2, della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di

cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dello 0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 551,40 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,13 e 72,68 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	281,94		0		0	
	281,94		0		0	
	281,94		0		0	

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 2 e 3 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0		0		0	
	0		0		0	
	0		0		0	

Articolo 1, comma 4

(Iscrizione degli esperti contabili alla Cassa ragionieri)

La norma dispone l'iscrizione, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di colmare una lacuna normativa nella disciplina previdenziale della categoria professionale degli esperti contabili, figura istituita dalla legge delega n. 34/2005 e definita, nelle relative competenze, dal decreto delegato n. 139/2005.

In particolare, la RT fa presente che il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 3 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34", ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli nazionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del citato decreto legislativo, i Consigli locali dei neo istituiti Ordini hanno provveduto alla istituzione dell'Albo unico, i cui iscritti costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide in due distinte sezioni: la sezione A Commercialisti e la sezione B esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicembre 2007 all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali andassero iscritti, ai sensi dell'art. 61, nella sezione A dell'Albo unico, con il titolo rispettivamente di "dottore commercialista" e di "ragioniere commercialista". La legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all'art. 4, prevedeva anche l'unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse. Nessun decreto legislativo è stato, tuttavia, emanato, non essendo stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatica, comune alle due Casse, ai fini dell'unificazione. Pertanto, la figura professionale degli esperti contabili, di nuova istituzione, è rimasta sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle figure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali continuavano a sussistere casse previdenziali di categoria.

A seguito del vuoto normativo che si è configurato, fin dal 2008, per effetto dell'unificazione degli ordini professionali e della inclusione in un

unico Albo della similare categoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative Casse di previdenza, il legislatore individua l'ente di previdenza della nuova platea di professionisti. La disposizione in esame, prosegue la RT, si pone in linea, altresì, in perfetta coerenza con il quadro legislativo vigente delineato dall'articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, che stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, escludendoli espressamente dalla tutela previdenziale della gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. La RT ritiene di prevedere l'assoggettamento alla CNPR in considerazione delle affinità, in termini di requisiti culturali e competenze professionali, della nuova figura professionale rispetto a quella preesistente dei ragionieri.

Dall'attuazione della norma la RT ritiene che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi dell'assoggettamento ad obblighi previdenziali di una nuova figura professionale.

Per mera completezza, la RT evidenzia che, nella prospettiva di un rinnovamento della platea dei professionisti da iscrivere alla Cassa ragionieri, per consolidarne la sostenibilità di lungo periodo potrà valutarsi, in futuro, l'estensione di tale tutela anche ad altre categorie similari (*in primis*, revisori legali). Infine si evidenzia che la disposizione sancisce per via legislativa un Protocollo d'intesa già sottoscritto tra la Cassa dei Dottori Commercialisti e la Cassa Ragionieri e periti commerciali con il quale i due Enti convengono sulla decisione che gli esperti contabili debbano iscriversi obbligatoriamente alla Cassa Ragionieri.

Articolo 1, commi da 5 a 7

(Riduzione aliquote IVA e interventi sulle accise)

Le norme intervengono sulla disciplina relativa alle c.d. "clausole di salvaguardia" disponendo:

- l'abrogazione del comma 430 della legge di stabilità 2014, che prevede tagli alle agevolazioni fiscali in modo tale da assicurare effetti positivi per la finanza pubblica pari a 3.272 milioni per il 2016 e a 6.272 milioni dal 2017¹¹ (comma 5);
- la modifica del comma 718 della legge di stabilità 2015, che ha disposto l'incremento graduale delle aliquote IVA (ordinaria e ridotta) a decorrere dal 2016 e l'incremento delle accise sui carburanti

¹¹ La norma prevede, altresì, che i medesimi obiettivi possano essere raggiunti anche attraverso risparmi di spesa.

dal 2018. Nella seguente tabella è evidenziata la rimodulazione delle aliquote IVA prevista dalla norma in esame.

Aliquote IVA

Normativa previgente				Legge di stabilità 2016			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
10%	12%	13%	13%	10%	10%	13%	13%
22%	24%	25%	25,5%	22%	22%	24%	25%

Inoltre, viene ridotto da 700 milioni a 350 milioni l'obiettivo di maggior gettito da realizzare dal 2018 mediante aumento delle accise sui carburanti (comma 6);

- la soppressione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 632 della legge di stabilità 2015, in base alla quale, in caso di mancata autorizzazione comunitaria all'applicazione del *reverse charge* alla grande distribuzione, gli effetti positivi ascritti (728 mln annui dal 2015) debbono realizzarsi mediante incremento delle accise sui carburanti¹² (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Abrogazione tagli agevolazioni fiscali (comma 5)	3.272	6.272	6.272	3.272	6.272	6.272	3.272	6.272	6.272
Rimodulazione aumenti IVA e accise (comma 6)	12.814	4.088	2.394	12.814	4.088	2.394	12.814	4.088	2.394
Abrogazione incremento accise (comma 7)	728	728	728	728	728	728	728	728	728

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Abrogazione dei tagli alle agevolazioni fiscali - comma 5

Viene abrogata la norma (c.430 della legge di stabilità 2014) che individua gli obiettivi di maggiori entrate (o minori spese) da realizzare, fissandoli in **3.272 milioni per il 2016** e in **6.272 milioni dal 2017**.

Rimodulazione aumenti IVA e accise carburanti – comma 6

La RT quantifica gli effetti utilizzando le stime riportate nella RT che aveva disposto l'incremento delle aliquote (1 punto percentuale di IVA

¹² Poiché la Commissione europea non ha autorizzato la richiamata disciplina, la compensazione del mancato gettito per l'anno 2015 è disposta mediante utilizzo delle entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* (cfr D.L. n. 153/2015).

ordinaria determina effetti pari a 4.088 milioni e 1 punto percentuale di IVA ridotta determina effetti pari a 2.319 milioni annui). Pertanto:

- per il 2016, il mancato incremento di due punti percentuali di ciascuna delle due aliquote IVA determina effetti pari a $(4.088 \times 2 + 2.319 \times 2 = \mathbf{12.814}$ milioni);
- per il 2017, si conferma l'aliquota IVA ridotta prevista (13%) mentre l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria viene ridotto di 1 punto percentuale, determinando effetti pari a **4.088** milioni;
- dal 2018, si conferma l'aliquota IVA ridotta (13%) mentre l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria viene ridotto di mezzo punto, determinando una riduzione del maggior gettito IVA atteso pari a $4.088:2 = 2.044$ milioni.

Inoltre viene ridotto di 350 mln annui l'obiettivo di maggior gettito atteso dagli incrementi delle accise sui carburanti.

Nel complesso, gli effetti di riduzione del maggior gettito atteso dal 2018 ammontano a $2.044 + 350 = \mathbf{2.394}$ mln.

Abrogazione incremento accise carburanti – comma 7

La RT ricorda che la Commissione europea non ha riconosciuto la deroga per l'applicazione del *reverse charge* alla grande distribuzione, alla quale erano ascritti **728** milioni di euro annui a decorrere dal 2015. In proposito, la RT afferma:

- per il 2015 sono utilizzate, in luogo della maggiorazione delle accise, le maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*, attestate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria acquisite;
- a decorrere dal 2016, la soppressione del previsto incremento delle accise sui carburanti comporta effetti negativi pari a 728 milioni annui.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹³, rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all'utilizzo di dati riferiti all'anno 2013 in luogo di dati più aggiornati che considerino l'incremento del gettito IVA registrato, ha precisato che la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica è stata effettuata tenendo conto di quanto è scontato in bilancio. In particolare, ha affermato che la precedente clausola di salvaguardia non ha trovato applicazione e, pertanto, non ha esplicitato i propri effetti finanziari.

¹³ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 8 ***(Reddito degli atleti professionisti)***

Normativa previgente. L'art. 51, comma 4-*bis*, del DPR 917/1986 (TUIR) stabilisce che ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti. Alla disposizione che ha introdotto il comma 4-*bis*¹⁴ non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma abroga il sopra illustrato comma 4-*bis* dell'art. 51 del TUIR.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito, coerentemente con quanto valutato per la norma che ha introdotto la misura oggetto di abrogazione.

Articolo 1, comma 9 ***(Proroga di contratti individuali di lavoro pubblico)***

La norma prevede che ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il personale in questione già oggi percepisce il trattamento economico della terza area, corrispondente alle funzioni attribuite a seguito del superamento della procedura concorsuale. I relativi oneri sono compensati a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato dell'amministrazione economico-finanziaria.

¹⁴ Il comma 4-*bis* è stato introdotto dall'art. 1, comma 160, lettera a) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Articolo 1, comma 10 lettere a) e b)
(Esenzione IMU immobili in comodato d'uso)

La norma dispone la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso.

Per l'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU (di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Le norme in esame sostituiscono dunque la previgente facoltà dei comuni di disporre l'esenzione IMU con una riduzione *ex lege* della base imponibile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori (c. 10 lettera b)	0	0	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune ove è situato l'immobile concesso in comodato. Tenuto conto delle limitazioni indicate dalla norma, sulla base delle informazioni desumibili dalla banca immobiliare integrata stima una perdita di gettito su base annua di circa 21,2 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per IMU e 1,2 milioni per TASI. La perdita di gettito è ripartita in circa 20,7 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e 0,5 milioni di euro per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Articolo 1, commi da 10, lettere c), d) ed e) a 16
(Esenzione IMU e TASI per l'abitazione principale)

Normativa previgente. Ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2015, l'esenzione IMU si applicava:

- ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori (articolo 25, comma 7, allegato A, della legge n. 448 del 2001);
- ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto - dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco Istat.

A decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni della cd. collina svantaggiata, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, spettava una detrazione di 200 euro. Inoltre, erano esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadevano in zone montane o di collina, come definite dalla disciplina secondaria (D.M. 28 novembre 2014).

Si rammenta inoltre che il valore dei terreni agricoli era calcolato, ai sensi delle norme previgenti, applicando al reddito dominicale, rivalutato (del 25 per cento), una specifica misura di moltiplicatore, pari a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014).

Per quanto attiene la franchigia per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) essa riguardava i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possessione e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avveniva per scaglioni.

Per la normativa previgente, in materia di TASI (articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013) si ricorda che essa è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile. Quest'ultimo versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Ai sensi del comma 688, analogamente a quanto previsto per l'IMU dal decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nell'apposito sito informatico (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; ai sensi della disciplina previgente, a tal fine il Comune era tenuto ad effettuare l'invio tempestivo delle delibere entro il 21 ottobre dello stesso

anno, che viene anticipato al 14 ottobre dalle norme in esame, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con riferimento poi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) istituita dall'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, si rammenta che essa è dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso; l'aliquota è fissata (analogamente all'aliquota di base IMU) nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, ma l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro. È prevista una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per l'immobile adibito, all'estero, ad abitazione principale del contribuente, nonché per le relative pertinenze.

Le norme dispongono quanto segue.

Un primo gruppo di norme (**comma 10, lettere c), d) ed e)**) interviene sulla disciplina dell'IMU sui terreni agricoli, contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e nel decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di ampliare il perimetro delle esenzioni. La lettera c), fa venir meno il regime di favore nel calcolo della base imponibile (il moltiplicatore ridotto) previsto per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Analogamente la lettera d) sopprime l'agevolazione prevista in favore dei CD e degli IAP, consistente nella franchigia da applicare per la determinazione del valore dei terreni. La lettera e) anticipa al 14 ottobre il termine di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU (affermandone nel contempo il carattere perentorio) da inviare a cura dei comuni, ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

Il **comma 11** elimina la riserva di disciplina disposta a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, abrogando a tal fine l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (cd. federalismo fiscale municipale, nel quale è stata originariamente disciplinata l'IMU e che reca tuttora parte della normativa vigente).

Il **comma 12** prevede che il principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF espliciti i propri effetti anche con riferimento alle imposte immobiliari (IMI ed IMIS) istituite dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della relativa autonomia, con efficacia dal 2014. Di conseguenza, con le modifiche in esame anche le imposte immobiliari delle province autonome sostituiscono, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (nonché l'ICI, di fatto non più applicabile), fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati siti nello stesso comune dell'abitazione principale.

Il **comma 13** ridisegna il perimetro dell'esenzione IMU - prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, chiarendo che l'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993¹⁵. Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, il medesimo comma esenta da IMU gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Il **comma 14** elimina la TASI sull'abitazione principale; in particolare le lettere *a*) e *b*) intendono eliminare l'applicazione della TASI all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

La lettera *d*) dispone che, nel caso in cui il detentore dell'immobile (ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) lo adibisca ad abitazione principale, il versamento della TASI è effettuato in una percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Con la lettera *c*) del comma 14 si dispone un'aliquota TASI ridotta per gli immobili-merce; in particolare per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, la TASI si paga con aliquota ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento¹⁶.

¹⁵ Pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

¹⁶ Si rammenta che tale agevolazione si aggiunge all'esenzione completa da IMU disposta dal D.L. 102/2013, alle medesime condizioni (permanenza della destinazione alla vendita e mancata locazione; articolo 13, comma 9-*bis* del D.L. n. 201 del 2011).

Con il **comma 15** sono esentate da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

Con il **comma 16**, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione europea, si estende l'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale anche all'imposta sugli immobili all'estero (IVIE).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione IMU terreni agricoli (c. 13)	0	0	0	404,8	404,8	404,8	404,8	404,8	404,8
Maggiori spese correnti									
Esenzione IMU terreni agricoli: effetti soppressione art 1 commi da 1 a 9-bis D.L. 4/2015 (per Comuni RSO, Sicilia e Sardegna) (c. 13)	244,9	244,9	244,9	0	0	0	0	0	0
Esenzione IMU terreni agricoli: incremento Fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO, Sicilia e Sardegna (c. 13 e 17)	152,4	152,4	152,4	0	0	0	0	0	0
Minori entrate extratributarie									
Esenzione IMU terreni agricoli: minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (c. 13 e 18)	3,2	3,2	3,2	0	0	0	0	0	0
Esenzione IMU terreni agricoli: minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (c. 13 e 19)	4,2	4,2	4,2	0	0	0	0	0	0
Maggiori entrate tributarie									
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: IRPEF statale (c. 13)	0	153,1	87,5	0	153,1	87,5	0	153,1	87,5
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale regionale (c. 13)	0	0	0	0	5,6	5,6	0	5,6	5,6
Minori spese correnti									
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale regionale-FSN (c. 13)	0	5,6	5,6	0	0	0	0	0	0
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale comunale (c. 13)	0	2,8	2,1	0	0	0	0	0	0
Maggiori entrate tributarie									
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale comunale (c. 13)	0	0	0	0	2,8	2,1	0	2,8	2,1

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Abolizione TASI abitazione principale (c. 14 lettere a) e b))	0	0	0	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
Esenzione TASI inquilini (c. 14 lettera d))	0	0	0	16	16	16	16	16	16
Maggiori spese correnti									
Abolizione TASI abitazione principale: Incremento fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO e Sicilia e Sardegna (c. 14 lettere a) e b) e 17)	3.500,1	3.500,1	3.500,1	0	0	0	0	0	0
Esenzione TASI inquilini: Incremento fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO e Sicilia e Sardegna (c. 14 lettera d) e 17)	15,6	15,6	15,6	0	0	0	0	0	0
Minori entrate extratributarie									
Abolizione TASI abitazione principale: minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (c. 14 lettere a) e b) e 19)	74,9	74,9	74,9	0	0	0	0	0	0
Esenzione TASI inquilini: minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (c. 14 lettera d) e 19)	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione IMU per cooperative edilizie per alloggi studenti (c. 15)	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori spese correnti									
Esenzione IMU per cooperative edilizie per alloggi studenti (c. 15)	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
IVIE: esenzione prima casa (c. 16)	0	1,6	0,8	0	1,6	0,8	0	1,6	0,8

La relazione tecnica, afferma che:

Comma 11 - Si dispone l'abrogazione della facoltà attribuita alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati ad IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Pertanto, a tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 12 - Sono comprese nella definizione di abitazione principale tutte le fattispecie indicate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 tra cui quelle equiparate per legge di cui alle lettere da *a*) a *d*). Tale precisazione assume valore chiarificatorio in quanto riflette già l'attuale interpretazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ del 3 giugno 2014). Al riguardo non si stimano effetti ulteriori: infatti, secondo quanto attualmente già previsto le fattispecie assimilate alla prima casa versano la TASI con le stesse modalità previste per l'abitazione principale e il relativo gettito è stato quindi già considerato nella valutazione della perdita connessa all'esenzione TASI della prima casa.

Comma 13 - La disposizione modifica l'attuale regime di esenzione IMU dei terreni agricoli prevedendo che si applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata con la G.U. del 18 giugno 1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell'emanazione del D.M. del 28 novembre 2014 e del successivo D.L. n. 4/2015.

Viene inoltre disposta l'esenzione assoluta dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

A normativa vigente l'esenzione IMU dei terreni è correlata alla classificazione di montanità del comune riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto annualmente dall'Istat. In particolare, sono totalmente esenti i terreni situati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre nei comuni classificati come parzialmente montani l'esenzione spetta solo per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Specifiche agevolazioni sono disposte dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 4/2015 a favore dei terreni delle isole minori, delle proprietà collettive e dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (detrazione di 200 euro) per i terreni posseduti nei comuni non montani ma esenti prima del D.L. n. 4/2015.

Rispetto alla legislazione vigente la normativa proposta comporta una perdita di gettito correlata:

- all'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP e ubicati nei comuni non interessati dall'applicazione del citato D.L. n. 4/2015;
- agli effetti negativi connessi al ripristino dei criteri della circolare con un ampliamento complessivo del perimetro territoriale dell'agevolazione e alla contestuale esenzione per i c.d. agricoltori "professionali" relativamente ai terreni ubicati in comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere non montani (in quelli classificati come montani e parzialmente montani tali soggetti sono già esenti).

Non si stimano effetti per la conferma delle esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in quanto già previste a legislazione vigente. Analogamente non si stimano effetti per i terreni situati nei comuni esenti applicando sia i criteri della circolare, sia quelli dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari negativi conseguenti all'esenzione in esame, in primo luogo è stata valutata la perdita di gettito relativa all'esenzione dei soli soggetti coltivatori diretti e IAP per i terreni situati nei comuni (2.253) nei quali gli stessi risultavano imponibili sia prima che dopo il decreto legge n. 4/2015. Sulla base dei dati di gettito aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 e tenendo conto dei dati di stima relativi al riparto dello stesso gettito tra soggetti *rentiers* e coltivatori diretti/IAP, già utilizzati per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 133/2013, si stimano effetti finanziari negativi pari a 120 milioni di euro.

Per quanto riguarda la perdita di gettito afferente i terreni ubicati nei comuni interessati invece dall'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 41/2015, sono stati presi in considerazione sia i dati riguardanti il gettito delle predette annualità 2014 e 2015, sia gli effetti stimati con il decreto legge n. 4 del 2015 che comportano una corrispondente variazione compensativa di risorse per i comuni, di cui all'allegato A del predetto decreto.

In particolare, per i comuni che nella classificazione riportata dall'ISTAT risultano essere parzialmente montani (circa 650) sono stati valutati unicamente gli effetti riguardanti i terreni posseduti da soggetti c.d. *rentiers* nei casi in cui tornano a beneficiare dell'esenzione secondo i criteri della circolare. Si tratta dei comuni che tornano a un regime di totale o parziale esenzione.

Analogamente, anche per i comuni che sono attualmente classificati come non montani sono stati invece valutati gli effetti conseguenti al ritorno a un regime di totale o parziale esenzione (si tratta di 1.628 casi): nei

comuni che passano da non montani (imponibili) a totalmente esenti la perdita di gettito riguarda sia i soggetti c.d. *rentiers*, sia gli agricoltori professionali per i terreni situati su tutto il territorio comunale. Nei comuni che passano da non montani a parzialmente delimitati (ovvero parzialmente esenti) la perdita di gettito relativa ai soggetti coltivatori diretti /IAP riguarda l'intero territorio comunale mentre per i soggetti c.d. *rentiers* solo i terreni ubicati nella parte del territorio divenuta esente.

Sono stati poi considerati gli effetti positivi, di entità non rilevante (circa 0,2 milioni), connessi al numero limitato di comuni (27 casi) che passano da un regime di esenzione a un regime di parziale o totale imponibilità, per la modifica dei criteri di esenzione.

Complessivamente, quindi, alla quota di comuni interessati dal cambio di regime si stimano ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato valutabili in 284,77 milioni di euro.

Complessivamente, gli effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato risultano quindi pari a 404,768 milioni di euro su base annua, così distinti: 248,153 milioni, di cui 3,213 milioni riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, correlati all'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-*bis*) del D.L. n. 4/2015, con le conseguenti variazioni compensative di risorse; la differenza, pari a 156,615 milioni, da erogare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, per l'importo di 152,4 milioni di euro, per il tramite del fondo di solidarietà comunale, e ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 4,215 milioni di euro.

Stima poi un recupero IRPEF per abolizione IMU terreni. La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni dichiarati da IAP e di quelli indicati nel DL 4/2015 esentati da IMU.

A seguito di elaborazioni volte a recuperare dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014 i dati relativi ai redditi dominicali esenti da IMU per l'anno 2013, mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF si stima che l'assoggettamento ad IRPEF di tali redditi relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali determini una variazione IRPEF di circa +24 milioni di euro e di +1,8 e +0,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne l'imposizione ai fini IRPEF dei redditi che sono attualmente esenti a seguito dell'introduzione del DL 4/2015, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%.

Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro. Applicando

una aliquota marginale media del 25% si stima una variazione IRPEF di circa +63,5 milioni di euro e di +3,8 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto la variazione di gettito IRPEF complessiva di competenza annua è pari a +87,5 milioni di euro e di +5,6 e +2,1 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+153,1	+87,5
Addizionale regionale	0	+5,6	+5,6
Addizionale comunale	0	+2,8	+2,1
Totale	0	+161,5	+95,2

Comma 14 - La norma dispone modifiche all'attuale disciplina TASI, prevedendo in primo luogo [lettere *a*) e *b*)] l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

La valutazione degli effetti viene operata con riferimento al territorio nazionale con l'esclusione dei comuni delle province autonome di Bolzano e Trento che, in virtù di quanto previsto dai rispettivi statuti, hanno istituito autonomi tributi impositivi sugli immobili in sostituzione di IMU e TASI.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codice tributo F24 3958), escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, e tenendo conto anche dei dati relativi ai versamenti per l'anno 2015 si rileva un ammontare di gettito complessivo pari a 3.535 milioni di euro. Prudenzialmente, considerato che anche i versamenti in acconto riflettono le aliquote deliberate nell'anno precedente, per ciascun comune si è assunto il valore massimo tra il gettito "imputazione" 2014 e il gettito "teorico" 2015 (stimato sulla base dei versamenti in acconto).

Considerando poi gli effetti delle variazioni di aliquote deliberate nell'anno in corso, valutati in circa 50 milioni di euro con l'ausilio di un campione significativo di comuni, si stima un gettito annuo complessivo TASI per abitazione principale pari a 3.585 milioni di euro. La perdita conseguente all'esenzione in esame viene determinata in 3.575 milioni di euro per tenere conto che le abitazioni principali c.d. "di lusso" continueranno ad assolvere il tributo. Il gettito riferibile a tali immobili è stimato, sulla base dei versamenti, in circa 10 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, quantificato in 3.500,09 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà

comunale mentre per i Comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 74,91 milioni di euro.

La proposta normativa in esame precisa che l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto all'IRPEF, relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati, è esteso anche a IMI e IMIS. Al riguardo, si evidenzia che la norma ha carattere chiarificatorio e che risulta in linea con l'attuale interpretazione delle disposizioni vigenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto attiene la novella relativa all'esenzione TASI inquilini, le modifiche normative, di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*), la prevedono a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l'immobile ad abitazione principale. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015, ovvero in mancanza nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata (anno 2012), risulta che le abitazioni locate, da qualunque tipo di soggetto, rappresentano circa il 10% della base imponibile complessiva dei fabbricati di proprietà di persone fisiche e società, diversi da abitazione principale e relative pertinenze.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (TASI altri fabbricati, codici tributo F24: 376E e 3961) risulta, escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, un ammontare versato pari a 1.097 milioni di euro.

In base alle elaborazioni condotte, considerando i dati di gettito di ciascun comune, il gettito complessivo imputabile ai fabbricati di tipo abitativo locati è di circa 101 milioni di euro, di cui circa 20,2 milioni di euro a carico degli inquilini.

Analizzando la banca dati degli atti del registro, si è individuata la percentuale di immobili locati nello stesso comune di residenza del locatario; risulta pertanto che a livello nazionale, l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati siano imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune dell'immobile.

In assenza di ulteriori dati puntuali, tale percentuale pari all'80% viene utilizzata come *proxy* per individuare la componente "prima casa" nell'ambito delle locazioni di abitazioni e applicandola al dato precedentemente calcolato (20,2 milioni), si ottiene una perdita di gettito TASI, su base annua, di circa 16 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, quantificato in 15,6 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i Comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui

la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 0,4 milioni di euro.

Con riferimento poi all'aliquota massima TASI per gli immobili-merce, la lettera c) del medesimo articolo 14, stabilisce che l'aliquota TASI sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, è ridotta all'1 per mille con facoltà dei Comuni di azzerarla o di elevarla fino a un massimo del 2,5 per mille.

In considerazione che a normativa vigente nel 2015 già esiste un limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI su tutti gli immobili, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Comma 15. La disposizione in esame esenta da IMU/TASI le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari. Sulla base di informazioni fornite da operatori del settore e considerando la ridotta diffusione di assegnazioni di alloggi di cooperative di proprietà indivisa a studenti universitari si stima una perdita di gettito annua di circa 130mila euro che prudenzialmente si raddoppia per tenere conto di eventuali casi non puntualmente monitorabili, con una perdita di gettito complessiva pari a 260 mila euro su base annua. Al ristoro ai comuni del mancato gettito IMU/TASI si provvede con le modalità indicate nei commi 17 e 18.

Comma 16 - IVIE - esenzione prima casa. La norma in esame modifica la disciplina relativa all'imposta sui valori immobiliari all'estero (articolo 19, comma 15-*bis* del decreto legge n. 201 del 2011), disponendo la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificabili nelle equivalenti categorie catastali italiane A1, A8 e A9), per le relative pertinenze e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codici tributo F24: 4041, 4042, 4044, 4045, 4046) risulta un ammontare versato nel 2014 pari a 76,9 milioni di euro. Sulla base di elaborazioni condotte sui dati dichiarativi del Quadro RW dell'anno di imposta 2013, si stima una quota di ammontare dell'imposta in oggetto dovuta per abitazione principale non superiore allo 0,5%. In via prudenziale, anche per considerare gli effetti correlati all'esenzione per le case coniugali assegnate al coniuge separato, ai fini della valutazione si incrementa tale quota all'1%. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua pari a 0,8 milioni di euro (76,9 x 1%).

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2016, gli effetti finanziari risultano i seguenti:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018
IVIE	0	-1,6	-0,8

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁷ ha fornito chiarimenti in merito al fatto che la valutazione degli effetti positivi IRPEF operata dalla relazione tecnica (a seguito del passaggio dal regime di imponibilità alla esenzione IMU) non era stata effettuata in sede di valutazione del DL n. 4/2015 (la cui RT non esponeva effetti relativi al gettito IRPEF). Sul punto il Governo ha precisato che le previsioni di bilancio a legislazione vigente, basate anche sui dati attuali di gettito, includono gli effetti IRPEF connessi all'applicazione dei criteri di esenzione IMU di cui al D.L. n. 4/2015. Pertanto, la relazione tecnica stima la variazione del gettito IRPEF rispetto ai tendenziali di bilancio.

Con la medesima nota il Governo ha poi fornito precisazioni in merito all'effetto incentivante che la nuova disciplina in materia di IVIE, potrebbe produrre sui contribuenti i quali potrebbero essere indotti a porre in essere condotte finalizzate ad evitare l'imposizione fiscale attraverso la creazione fittizia di situazioni giuridico-patrimoniali idonee ad evitare il pagamento dell'imposta. Sul punto il Governo ha precisato che l'ammontare dell'imposta è da considerarsi, in media, di non rilevante entità e, pertanto, non si ritiene possano adottarsi comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. In merito agli effetti di cassa, il Governo ha chiarito che è stata utilizzata la metodologia in base alla quale gli acconti sono versati tenendo conto del criterio storico in luogo di quello previsionale.

Articolo 1, commi da 17 a 20 **(Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni)**

Le norme dispongono, ai **commi 17 e 19**, le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dai commi da 10 a 16, 53 e 54, prevedendo per i Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 17) e per i Comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 19).

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 17 mirano, innanzitutto, ad incrementare la dotazione annuale del Fondo medesimo a partire dall'anno 2016, al fine di tenere conto dell'esenzione

¹⁷ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015

prevista dal provvedimento in esame (commi 11-16) per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli), rideterminando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Le lettere e) ed f) riguardano i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui al comma 19 disciplinano la compensazione del minor gettito IMU e TASI per i Comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 20 attribuisce ai Comuni, per l'anno 2016, un contributo di complessivi 390 milioni di euro, volto a compensare i comuni relativamente ai limiti massimi posti alle aliquote d'imposta della TASI.

Si rammenta in proposito che il comma 28 mantiene ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi delle norme in esame (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, ove tale maggiorazione sia stata deliberata entro il 30 settembre 2015, per l'anno 2015, nel rispetto delle condizioni di legge.

Le somme assegnate ai sensi del comma 20 in esame non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del vincolo del pareggio di bilancio degli enti locali, come disciplinato dai commi da 707 a 734 del provvedimento in esame.

Il comma 18 interviene ad aumentare il contributo straordinario attualmente previsto per i comuni che danno luogo alla fusione; si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite massimo per ciascun beneficiario¹⁸.

Si ricorda che l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ha previsto, per favorire le fusioni, l'erogazione di contributi statali, ulteriori rispetto a quelli regionali. Tali contributi statali, definiti straordinari, hanno durata decennale e sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.

In base alla disposizione di cui all'articolo 20 del D.L. n. 95/2012 - come successivamente modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera f-ter) del D.L. n.

¹⁸ Si rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto dei contributi nei casi in cui il *fabbisogno* ecceda – ovvero risulti inferiore – rispetto alle disponibilità finanziarie. In particolare, in caso di fabbisogno eccedente la norma dispone che venga data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità; le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno verranno invece ripartite tra gli enti beneficiari in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

90/2014 - a partire dall'anno 2013, il suddetto contributo riconosciuto ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti a tale scopo, in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori entrate extratributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minore versamento all'entrata di quota dell'IMU comunale per alimentazione Fondo di solidarietà comunale (c. 17)	1.949,1	1.949,1	1.949,1	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti									
Rideterminazione dotazione Fondo di solidarietà comunale conseguente alla riduzione versamento quota IMU comunale (c. 17)	1.949,1	1.949,1	1.949,1	0	0	0	0	0	0
Maggiori spese correnti									
Riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori-Incremento fondo di solidarietà comunale (c. 17 lettera a)	20,7	20,7	20,7	0	0	0	0	0	0

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione IMU terreni agricoli (c. 13)	0	0	0	404,8	404,8	404,8	404,8	404,8	404,8
Maggiori spese correnti									
Esenzione IMU terreni agricoli: effetti soppressione art 1 commi da 1 a 9-bis DL 4/2015 (per Comuni RSO, Sicilia e Sardegna) (c. 13)	244,9	244,9	244,9	0	0	0	0	0	0
Esenzione IMU terreni agricoli: incremento Fondo di solidarietà comunale per ristoro mancato gettito Comuni RSO, Sicilia e Sardegna (c. 13 e 17)	152,4	152,4	152,4	0	0	0	0	0	0

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione IMU terreni agricoli: minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (c. 13 e 18)	3,2	3,2	3,2	0	0	0	0	0	0
Esenzione IMU terreni agricoli: minore accantonamento Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (c. 13 e 19)	4,2	4,2	4,2	0	0	0	0	0	0
Maggiori entrate tributarie									
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: IRPEF statale (c. 13)	0	153,1	87,5	0	153,1	87,5	0	153,1	87,5
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale regionale (c. 13)	0	0	0	0	5,6	5,6	0	5,6	5,6
Minori spese correnti									
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale regionale-FSN (c. 13)	0	5,6	5,6	0	0	0	0	0	0
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale comunale (c. 13)	0	2,8	2,1	0	0	0	0	0	0
Maggiori entrate tributarie									
Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli: addizionale comunale (c. 13)	0	0	0	0	2,8	2,1	0	2,8	2,1

La relazione tecnica afferma che la lett. a) del comma 15 (*rectius* 17) determina un onere di 3.767,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della Sardegna dalle disposizioni recate dai commi da 8 (*rectius* 10) a 13 (*rectius* 15) e 28 (*rectius* 53) -29 (*rectius* 54) ivi incluso il minor gettito di 152,4 milioni di euro di cui al comma 11 (*rectius* 13). Inoltre, è ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro il versamento da parte dei Comuni destinato all'entrata del bilancio statale per il finanziamento del fondo in questione. Tale riduzione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto si prevede una

riduzione in corrispondente misura della dotazione complessiva del fondo stesso.

La lettera *a-bis*) (*rectius* b) non determina effetti finanziari, in quanto conferma a regime il contributo spettante alle unioni e fusioni dei Comuni a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, già previsto dal comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 fino all'anno 2016.

La lett. b) (*rectius* c) non determina oneri, atteso che è esclusivamente volta a dettare la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

Parimenti, risulta finanziariamente neutrale anche la lett. c) (*rectius* d), con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. La predetta neutralità è assicurata dalla previsione che la modifica del versamento determina, in corrispondente misura, una variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui alle lettere d) (*rectius* e) ed e) (*rectius* f) modificano i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo in primo luogo che, a decorrere dall'anno 2016, viene elevata la quota del fondo di solidarietà comunale, relativa ai comuni delle sole regioni a statuto ordinario, distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Viene quindi disposto che tale quota sia elevata dall'attuale 20% al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

Viene, inoltre, disposto che anche per l'anno 2016 l'ammontare della capacità fiscale dei comuni e delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il target perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Con l'introduzione dei nuovi commi da 380-*sexies* a 380-*octies* si dispone che:

- l'incremento di 3.767,45 milioni, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati;
- per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la quota del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-*sexies*, sia determinata in misura

tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015.

Tale disposizione è valida per l'intero ammontare del fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Con la modifica al comma 380-sexies, introdotta alla Camera, si prevede che una quota del FSC pari a 80 milioni di euro sia accantonata per essere ripartita tra i soli comuni per i quali il ristoro della TASI sull'abitazione principale in base al gettito effettivo non assicuri un importo almeno pari al gettito TASI ad aliquota base sugli stessi immobili. Si dispone quindi che il riparto della quota di 80 milioni di euro avvenga in modo da garantire che, considerato anche il riparto dello stanziamento per il ristoro in base al gettito effettivo, sia assicurato a ciascuno di tali comuni l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.

Al riguardo non si rilevano oneri per il Bilancio dello Stato trattandosi di una modifica dei soli criteri di riparto del predetto fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui al comma 16 (*rectius* 19) prevedono, infine, che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dai commi 8 (*rectius* 10), 11 (*rectius* 13), 12 (*rectius* 14), 13 (*rectius* 15) e 28 (*rectius* 53) e 29 (*rectius* 54) avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'onere complessivo è valutato pari a 85,978 milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 11 (*rectius* 13).

Complessivamente, le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi da 8 (*rectius* 10) a 13 (*rectius* 15) e 28 (*rectius* 53) e 29 (*rectius* 54) in esame possono essere riassunte come segue:

Compensazioni per perdita gettito IMU-TASI	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni agricoli (co.13)	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case (co. 14, lett. a)	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case (co. 14, lett. d)	15,60	0,400	16,00
Esenzione IMU/TASI alloggi studenti universitari e affitti canone concordato (co. 15 e 53-54)	78,66	2,74	81,40
Riduzione IMU/TASI per comodati (co.)	20,70	0,50	21,20
Totale compensazioni (co. 17 e 19)	3.767,45	85,978	3.853,43

La disposizione contenuta nel comma 18 non determina oneri, in quanto l'incremento del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione resta determinato nel limite dei trasferimenti erariali allo scopo destinati.

Ai sensi del comma 20, per l'anno 2016, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro, al finanziamento del quale sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 2.730.000 euro per l'anno 2017 e a 2.647.904 euro per l'anno 2018 e a 2.565.233 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁹ ha fornito valutazioni in merito al possibile irrigidimento dei bilanci comunali determinato dalla sostituzione del gettito TASI (con possibilità di effettuare manovre sulle aliquote) con l'assegnazione di risorse mediante il Fondo di solidarietà. Sul punto il Governo ha chiarito che la stima considera il gettito acquisito nel 2015 e non quello tendenzialmente acquisibile con aliquota fissata al massimo livello legislativamente consentito. Peraltro un ristoro delle entrate sulla base delle aliquote massime potenzialmente delineabile avrebbe necessitato di una copertura significativamente superiore a quella prevista nel provvedimento in esame (la TASI per abitazione principale ad aliquota massima del 6 per mille avrebbe comportato un gettito indicato nella Nota in circa 10 miliardi). La legge di stabilità assicura invece ai comuni l'invarianza delle risorse finanziarie rispetto al 2015.

Inoltre, prosegue la Nota, la riduzione della quota comunale per il finanziamento del Fondo comporta effetti positivi in termini di maggiore liquidità per i comuni interessati. In relazione al contributo ai comuni di cui al comma 17 (*rectius* 20), viene precisato che l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative al "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" per 390 milioni non determina l'alterazione di effetti d'impatto già scontati nei tendenziali di spesa, trattandosi di risorse non attribuite agli enti per il pagamento dei debiti. In merito agli effetti in termini di minori interessi

¹⁹ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015

attivi per lo Stato derivanti dalla concessione del contributo ai comuni, pur rinviando al Dipartimento del Tesoro, la Nota precisa che le anticipazioni di liquidità che, in base alla norma in esame, sono sostituite da un trasferimento a fondo perduto, sarebbero state concesse ad un tasso pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni (art.1, c.13, del D.L. n. 35/2013).

Con riferimento alle disponibilità in conto residui utilizzate per finanziare il contributo, la Nota conferma che queste sono relative a residui di stanziamento.

Articolo 1, commi da 21 a 26 e comma 28 ***(Esenzioni per imbullonati, abrogazione IMUS e blocco addizionali)***

Normativa previgente. L'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 dispone che la rendita catastale degli immobili produttivi (c.d. imbullonati) sia attribuita per stima diretta, per ogni singola unità. La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

La legge di stabilità 2015 (commi 244 e 245) ha introdotto una norma interpretativa (dunque con applicazione retroattiva) del menzionato articolo 10, prevedendo che esso debba trovare applicazione secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012. Detta Circolare ha chiarito che al fine di valutare quale impianto sia incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. Tale qualifica si rifletteva particolarmente sul profilo fiscale, assoggettando a TASI e IMU gli impianti così qualificati.

Con riferimento all'imposta municipale secondaria (IMUS), l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ne prevede l'introduzione con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 714 della legge n. 147 del 2013) aveva posticipato dal 2014 al 2015 il termine per l'introduzione di detta forma di prelievo; successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 11-bis) ha prorogato al 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria.

L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva ripristinato il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; tale potere era stato sospeso dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) "fino all'attuazione del federalismo fiscale".

Le norme dispongono quanto segue.

I **commi da 21 a 24** introducono agevolazioni in materia di accatastamento e di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale; si assegna un contributo ai Comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili. A decorrere dal 2016 i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell'attribuzione della rendita catastale. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento alle imposte immobiliari.

Le norme contenute nel **comma 21** chiariscono che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. "imbullonati").

Il **comma 22** chiarisce che dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili delle categorie D ed E, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi della disciplina generale (decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto delle modifiche sopra illustrate.

Ai sensi del **comma 23**, limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo.

Il **comma 24** attribuisce ai comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale, sopra illustrate.

Con il **comma 25** si abroga la cd. Imposta Municipale Secondaria - IMUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il **comma 26** dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti incrementi sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015. In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame. Tuttavia sono escluse dalla sospensione alcune specifiche fattispecie:

- per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario - nelle quali viene applicata la maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali - quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.
- Ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 è fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative.
- Viene esclusa dalla sospensione anche la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- La misura non si applica agli enti locali in predissesto e dissesto²⁰, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-*bis* e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il **comma 28** mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI, ai sensi del comma 677 della legge di Stabilità per il 2014, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso), nella stessa misura prevista per il 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale.

²⁰ Si ricorda che l'articolo 243-*bis* del TUEL consente ai comuni e alle province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, di cui agli artt. 246 e seguenti del TUEL, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al Comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Nel 2014 e nel 2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Con le norme in commento, tale possibilità di maggiorazione è confermata anche per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione IMU imbullonati- quota Stato (c. 21-24)	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Esenzione IMU imbullonati- quota Comuni (c. 21-24)	0	0	0	155	155	155	155	155	155
Maggiori spese correnti									
Esenzione IMU imbullonati- quota Comuni (c. 21-24)	155	155	155	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni concernenti i commi da 21 a 24, cioè l'esenzione IMU per i beni produttivi c.d. imbullonati, prevedono che a decorrere dall'anno 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (Categorie dei gruppi D e E) sarà effettuata tramite stima diretta che tenga conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Saranno invece esclusi dalla stessa stima diretta tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Attualmente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 al fine di valutare quale impianto deve essere incluso nella stima catastale, si deve far riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dell'impianto per la destinazione economica dell'immobile ma anche alla circostanza che esso sia fisso o stabile nel tempo.

La proposta normativa in esame prevede quindi che gli intestatari degli immobili interessati possano presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016,

specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Limitatamente all'anno 2016 tali atti devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla competente Agenzia delle Entrate si rileva che la proposta in esame riguarda concretamente i fabbricati delle categorie catastali D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) con rendita superiore ai 10.000 euro. Si stima pertanto una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D1 e D7 pari complessivamente a 766 milioni di euro; per la categoria D1 si ha una riduzione stimata di circa il 16,5% della rendita complessiva (di tale categoria) mentre per la categoria D7 la riduzione è di circa l'11,1%. Effetti minimi (circa 95 milioni di euro di minore rendita) sono indicati dall'Agenzia delle Entrate per le altre categorie del gruppo D. Per quanto riguarda i fabbricati delle categorie E non sono presi in considerazione ai fini della valutazione degli effetti di gettito su IMU/TASI, in quanto esenti. La norma determina quindi una potenziale riduzione (massima) delle rendite catastali dell'ordine di 861 milioni di euro.

Nella stima si tiene conto che la norma proposta prefigura l'eliminazione delle componenti impiantistiche dalla stima catastale con eccezione di quelle correlate ai requisiti di utilità trasversale dell'unità immobiliare, che continuano, invece, a essere oggetto di stima catastale. Occorre però tenere conto che la quota parte di componenti impiantistiche che soddisfano i predetti requisiti indicati dalla norma è differente per ciascuna macrocategoria produttiva.

Pertanto, secondo le analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate si ipotizza la ripartizione della rendita complessiva²¹ tra le diverse macrocategorie produttive, come indicato nella tabella seguente:

	Incidenza sul totale della rendita	
	D/1	D/7
Macrocategoria di attività produttiva		
Produzione energia	20%	5%
Chimico/petrochimico	5%	5%
Siderurgia/metallurgia	5%	5%
Altre attività (manifatturiero)	70%	85%

A fronte di tale ripartizione, l'Agenzia delle entrate ha valutato un ammontare complessivo di rendita catastale corrispondente alla quota

²¹ Si tratta di 4,2 miliardi di rendita attribuiti alle unità immobiliari in categoria D1 e D7 con valori superiori a 10mila, per i quali si stima una presenza significativa di impianti.

impianti di circa 7.6622 milioni di euro, pari al 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate (unità con valore superiore a 10mila e censite nelle categorie D1 e D7).

Considerando anche un effetto minimo (nell'ordine del 2% rispetto all'ammontare attuale di rendita) per i fabbricati censiti nelle altre categorie D, la riduzione potenziale massima di rendita catastale, conseguente all'attuazione delle disposizioni recate dalla norma proposta, è stimata in circa 861 milioni di euro.

Considerando tale minore rendita si calcola, a decorrere dall'anno 2016, una perdita di gettito, su base annua, ai fini delle imposte locali immobiliari di circa 530 milioni di euro, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di euro di spettanza dei comuni.

Nella quantificazione si è tenuto conto:

- di un'aliquota media effettiva IMU su fabbricati D di 9,353 per mille, stimata sulla base del gettito imputabile ai fabbricati di categoria D, e di un'aliquota media complessiva IMU/TASI del 10,5 per mille;
- dell'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;
- della necessità di ristorare i comuni delle province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito ai fini dei tributi immobiliari (IMI e IMIS) istituiti dalle province autonome in sostituzione di IMU e TASI.

Il comma 20 prevede che per l'anno 2016 hanno effetto gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Prudenzialmente, in assenza di dati puntuali la perdita di gettito di tale annualità non viene ridotta nel presupposto che i soggetti interessati presenteranno comunque tali atti in tempo utile per usufruire dell'agevolazione già nel primo anno.

Il comma 21 prevede poi l'erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei dati che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Per il comma 25 non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Per il comma 26 la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Nel corso dell'esame parlamentare il **Governo**²³ ha chiarito che la stima è stata effettuata tenendo conto del gettito effettivo riferito alle categorie D1 e D7, inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali. In particolare la Nota segnala che il gettito IMU su

²² €455.454.111 per le D/1 ed €310.709.053 per le D/7.

²³ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

fabbricati D (quota Stato) riscosso per l'anno 2014 si attesta a un importo annuo di circa 3,8 miliardi di euro a fronte di una previsione di bilancio di circa 4,5 miliardi di euro. Pertanto, per la stima del gettito, è stata utilizzata l'aliquota di 9,353 per mille relativa alla sola IMU ed è stato considerato l'andamento del gettito effettivo come sopra indicato. Inoltre ha anche chiarito²⁴ che il valore catastale complessivo attribuibile agli immobili D1 e D7 con valore unitario inferiore a 10.000 euro, non considerati ai fini della stima, risulta pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Articolo 1, comma 27 (TARI)

La norma dispone quanto segue: si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

È inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

²⁴ Cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2015.

Ai sensi del comma 653, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Questi ultimi, sono stati introdotti nell'ordinamento con il [decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216](#), emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la [legge n. 42 del 2009](#). Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che non si rilevano effetti rispetto alla situazione attuale stante comunque anche l'obbligo per il comune di assicurare con il gettito TARI la copertura integrale del costo del servizio.

Articolo 1, commi da 29 a 34 ***(Determinazione dei fabbisogni standard)***

Le norme intervengono sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, si dispone la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) e la sua sostituzione con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

In particolare:

- si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216 del 2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo, ed ai suoi componenti non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese;
- si stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire alla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente. Si prevede inoltre che il parere delle competenti commissioni parlamentari sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard.

- si dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, considerata la natura procedurale dell'intervento, si stima che la disposizione non determini effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 1, commi da 35 a 48 ***(Vigilanza promotori finanziari)***

Le norme recano modifiche alla disciplina relativa ai promotori e consulenti finanziari nonché alle funzioni di vigilanza su di essi esercitate. È espressamente disposto che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 48).

Tra le altre, si segnalano le seguenti modifiche:

- viene istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, per la cui iscrizione i soggetti interessati sono tenuti al pagamento della tassa sulle concessioni governative di importo pari a 168 euro (comma 35);
- le entrate relative alla tassa di cui al comma 35 affluiscono, a decorrere dal 2016, al bilancio dello Stato (comma 42)
- è riconosciuta, tramite apposita procedura, agli agenti assicurativi persone fisiche la possibilità di chiedere l'iscrizione nell'albo unico dei consulenti finanziari (comma 38);
- viene istituito, in luogo dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, un Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari al quale sono trasferite anche le funzioni di vigilanza già svolte dalla Consob (comma 36);
- il nuovo Organismo di vigilanza si avvale del proprio personale nonché di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri del personale e può riconoscere allo stesso eventuale compenso aggiuntivo. Al termine del comando o distacco il personale interessato rientra nell'amministrazione di appartenenza salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. E' altresì richiamata

la disciplina in materia di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob (comma 40);

- viene attribuita al MEF la facoltà di sciogliere l'Organismo di vigilanza; viene inoltre attribuita alla Consob la facoltà di rimuovere uno o più componenti in caso di irregolarità (comma 43);
- viene prevista l'istituzione, presso la Consob, del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, in luogo del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli intermediari nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dal 2016, con una quota dei versamenti iscritti nel bilancio dello Stato relativi al pagamento delle tasse di concessione governative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (comma 44);
- in via transitoria²⁵ la procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie è assicurata dalla Consob mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle risorse derivanti dalle contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime (comma 46).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Somma da trasferire alla Consob per il fondo tutela investitori e risparmiatori (comma 44)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori entrate tributarie									
Tassa concessioni governative iscrizione albo dei promotori e consulenti finanziari (comma 35)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Commi 35 e 44

Il comma 35 stabilisce che le iscrizioni all'Albo unico dei promotori finanziari sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni governative pari ad euro 168,00.

Il comma 44 istituisce un Fondo al quale affluiscono: a) la metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del D.Lgs. n 58/1998; b) nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, le risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del

²⁵ In attesa che sia adottato il decreto legislativo che recepisca la direttiva Mifid II.

Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

La RT evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla Consob, il numero di iscrizioni annuali all'Albo unico dei consulenti finanziari da parte della categoria dei promotori finanziari risulta essere crescente, e che si prevede continui il trend decrescente. La RT riporta la seguente tabella di dati.

	2012	2013	2014
Numero iscrizioni	1.525	2.669	5.100

La RT evidenzia che, in base di quanto sopra indicato, il differenziale dei nuovi iscritti all'Albo per l'anno 2013 rispetto al 2012 risulta pari a 1.144 soggetti, e, per l'anno 2014 rispetto al 2013 risulta pari a 2.431 soggetti. Pertanto, considerando una media di nuove iscrizioni di circa 1.500 soggetti, ne deriva, per la suindicata tassa di concessione governativa, un incremento di gettito di circa **0,25 milioni di euro** su base annua (1.500 x 168 euro).

Comma 36

La RT afferma che la previsione del passaggio delle competenze di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob al nuovo organismo non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT ritiene che, da un lato, l'organismo ha natura di associazione di diritto privato ed è dotato di autonomia finanziaria in base alla quale si finanzia coi contributi versati dai soggetti iscritti all'albo e vigilati, dall'altro lato, la Consob è altresì dotata di autonomia finanziaria e si finanzia coi contributi di vigilanza. Evidenzia inoltre che con il protocollo di intesa saranno definiti tutti gli occorrenti presidi anche di carattere finanziario idonei ad assicurare che la Consob, per effetto del nuovo impianto prefigurato, non subisca conseguenze pregiudizievoli che possano incidere sul suo corretto funzionamento. In tale ambito, l'organismo, che sarà vigilato dalla Consob, verserà il contributo di vigilanza idoneo a coprire i costi dell'attività svolta dall'Autorità di vigilanza nei confronti dell'organismo medesimo.

Commi 37 e 39

La RT ricorda che le norme concernono esclusivamente cambi di denominazione sia degli albi sia delle figure professionali in argomento e che sono prive di effetti finanziari.

Comma 38

La RT ricorda che la disposizione consente agli agenti di assicurazione la possibilità che, a richiesta, siano iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori

sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. La RT ritiene che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate per l'erario per effetto del pagamento della tassa sulle concessioni governative ma che gli effetti positivi per il bilancio dello Stato potranno essere valutati solo a consuntivo non essendo possibile, attualmente, determinare il numero dei soggetti che decideranno di aderire a tale facoltà.

Comma 40

La RT ricorda che la norma consente all'Organismo di avvalersi anche di un contingente di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti, composto da massimo n. 18 unità. A tale disposizione la RT non ascrive alcun effetto finanziario, in quanto è stabilito che l' Organismo (Ente ordinato in forma privatistica con funzioni pubblicistiche) debba rimborsare-alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo stesso anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo.

Analogamente, la RT afferma che è priva di effetti finanziari la previsione secondo cui al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza salvo che a richiesta del medesimo personale, lo stesso possa essere immesso nell'organico dell'Organismo in esame. La neutralità finanziaria di tale ultima previsione, anche in relazione al potenziale reintegro dell'organico di fatto delle amministrazioni pubbliche interessate, discende dalla circostanza che in ogni caso le amministrazioni interessate dovranno tener conto delle limitazioni assunzionali introdotte dalle recenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica e, quindi, gli eventuali reintegri di personale avverranno nel rispetto delle facoltà assunzionali attribuite alle singole amministrazioni che quindi sono già scontate nei tendenziali di spesa senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altrettanto priva di effetti finanziari è, continua la RT, la previsione secondo cui, ai fini della prima applicazione del complesso normativo di cui al primo periodo dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262, dal cui ambito applicativo è, comunque, escluso il personale indicato al primo e terzo periodo del comma 5 della presente legge, occorre l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare successivamente (entro sessanta giorni) alla data di entrata in vigore della presente legge nonché in analogia al provvedimento già previsto nella citata disposizione per le altre Autorità di vigilanza finanziaria, tenuto anche conto che quella di cui all'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005 n. 262 è disposizione il cui ambito di applicazione è riferito alle cessazioni

dell'incarico che hanno luogo a far data dalla fine del periodo preso in considerazione dalla normativa stessa per l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e che, quindi, già risultava di non immediata applicazione ed alla quale, comunque, non erano stati ascritti effetti finanziari. Tra l'altro, la previsione dell'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo del citato articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 consente anche di superare, in via generale, le criticità connesse alla diversa disciplina che la disposizione prevedeva con riguardo alle analoghe fattispecie di cui al quarto periodo del medesimo articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005.

Commi 41 e 42

La RT afferma che la disposizione, non comporta effetti finanziari in quanto si limita ad individuare la data di avvio del trasferimento delle funzioni, della operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Inoltre prevedendo l'iscrizione di diritto al nuovo albo da parte dei soggetti già iscritti all'albo unico dei promotori finanziari la disposizione non incide sul pagamento della tassa sulle concessioni governative tenuto conto che il pagamento sia dovuto solo per le nuove iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente legge scontando quindi già l'esonero dal pagamento per coloro che prima della data di entrata in vigore della presente legge fossero iscritti al preesistente albo.

Comma 43

La disposizione mira ad armonizzare la disciplina sanzionatoria prevista per il nuovo Organismo con quella già esistente nel TUB per l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

La RT, dopo aver illustrato la norma, afferma che la stessa non determina nuova o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di eventuali minori entrate connesse all'applicazione di regime sanzionatorio, riferito ad una platea di soggetti limitatissima (introdotto solo di recente per effetto del decreto legislativo n. 72/2015). Tra l'altro, la RT rileva come la trascuratezza delle entrate derivanti dal nuovo regime sanzionatorio aveva impedito di cogliere gli effetti di tali entrate anche nell'ambito della relazione tecnica al citato D. L.vo n. 72 del 2015.

Commi 44 e 45

La RT ricorda che la disposizione modifica il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori al fine di rendere funzionale tale fondo ad assicurare l'accesso gratuito per i medesimi consumatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in modo che possano

conseguire con maggiore celerità e gratuitamente il riconoscimento dell'eventuale diritto al ristoro dei danni subiti.

Trattandosi di mera riconversione di un fondo già esistente, la sua istituzione presso la Consob non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che esso si alimenta con le medesime risorse (metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che secondo la previsione di cui al vigente articolo 8 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 alimentano il fondo indennizzi per i risparmiatori e gli investitori. Inoltre il fondo si alimenta, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse di cui al precedente comma 35.

La RT ricorda che la Consob sta definendo, ai sensi del D. Lgs. 179/2007, la disciplina di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, in sostituzione dell'attuale sistema di risoluzione affidato alla Camera di Conciliazione e Arbitrato esistente presso la Consob.

L'organismo di risoluzione è composto da cinque membri: il Presidente e due membri, scelti dalla Consob, un membro, designato dalle associazioni degli intermediari, un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Tale opzione, che si stima possa avere anche effetti deflattivi sui carichi di lavoro del sistema giudiziario, presenta i costi di realizzazione tipici di una fase di start-up connessi alla configurazione giuridica del nuovo Organismo, che troveranno adeguata copertura unitamente alle spese occorrenti per il relativo funzionamento, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime, fatto salvo l'accesso gratuito alla procedura per gli investitori e i risparmiatori, secondo quanto previsto dal fondo di cui al 24-undecies del disegno di legge in esame e fino alla capienza dello stesso fondo.

L'organismo si avvarrà, in particolare, di una segreteria tecnica della Consob composta da personale della medesima Autorità di vigilanza nonché di strutture, equipaggiamento informatico, sale riunioni, stanze, sistema informativo messe a disposizione dalla stessa Consob in analogia a quanto già avviene a legislazione vigente per l'attuale sistema di risoluzione affidato alla Camera di Conciliazione e Arbitrato esistente presso la Consob - destinato ad essere sostituito contestualmente all'istituzione dell'Organismo in esame - e che comporta, a legislazione previgente, un onere complessivo annuo pari ad euro 850.000.

Per l'istituzione del nuovo organismo sono ipotizzati oneri pari a circa euro 1.340.000, quantificati tenendo conto di una prevedibile gestione nella fase iniziale di 1.000 giudizi su base annua, che si stima che potrebbero, per effetto del consolidamento dell'attività dell'Organismo, progressivamente raggiungere il numero di circa 2.000 giudizi su base annua. Tali costi inciderebbero, come detto, in parte sui contributi di vigilanza che gli

intermediari già sostengono²⁶ per il funzionamento dell'attuale Camera di Conciliazione e Arbitrato e andrebbero a gravare, per la parte ulteriore, sia, come previsto anche dal comma 1, lettera u) dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, sulle forme di autofinanziamento della Consob²⁷ sia sui soggetti coinvolti nel contenzioso attraverso: a) la definizione di un corrispettivo definito in misura fissa per il servizio ricevuto, dalle parti coinvolte nel contenzioso (risparmiatori e intermediari); b) l'introduzione di un contributo di "soccumbenza" tale da far gravare la parte più significativa dei costi differenziali di funzionamento del nuovo Organismo in capo agli intermediari che concretamente generano il maggior numero di contenziosi con esito favorevole per i clienti.

Tale ultimo meccanismo dovrebbe, tra l'altro, incentivare gli intermediari a instaurare corrette relazioni di lungo periodo con l'obiettivo di prevenire la realizzazione di comportamenti a scapito degli interessi dei clienti e/o produttivi di danni agli investitori medesimi. In particolare i costi di funzionamento del nuovo Organismo verrebbero distribuiti tra intermediari (corrispettivo per il servizio ricevuto, contributo di "soccumbenza" e contributi di vigilanza annuali) e investitori (corrispettivo per il servizio ricevuto) nel modo che segue:

a) le spese di avvio della procedura a carico, degli investitori ipotizzati in misura fissa e pari a 80 euro (corrispettivo per il servizio ricevuto);

b) le spese a carico dell'intermediario ipotizzate pari a:

- 80euro, quale corrispettivo per il servizio ricevuto dal nuovo Organismo;

- 550 euro, quale contributo di "soccumbenza" nel caso in cui la decisione dell'Organismo sia favorevole al cliente.

La RT evidenzia che il contributo per il servizio è stato immaginato in misura fissa (80 euro) per entrambe le parti coinvolte nel procedimento (intermediari e risparmiatori) indipendentemente dal valore della controversia e dalla capacità contributiva dei singoli attori in quanto volto ad assicurare una parità di trattamento delle parti e a privilegiare l'accessibilità al servizio per i potenziali benefici attesi (efficienza, rapidità e economicità del sistema). Tale contributo se confrontato con costi del contributo unificato definito per poter accedere alle diverse forme di tutela giudiziale sembrerebbe non limitare l'esercizio del diritto costituzionale alla difesa. Per quanto concerne le spese di avvio della procedura a carico degli investitori e dei risparmiatori ipotizzati in misura fissa e pari a 80 euro (corrispettivo per il servizio ricevuto) esse saranno a carico, fino alla sua capienza, del fondo per la tutela stragiudiziale degli investitori e dei risparmiatori. Con la eventuale parte residuale che dovesse essere disponibile anche per effetto del finanziamento aggiuntivo derivante dalle

²⁶ Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati in entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, saranno attivate dalla Consob corrispondenti iniziative dirette ad assicurare una maggiore tutela del risparmio anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria con conseguente presumibili risparmi per il bilancio dello Stato per effetto del prevedibile effetto deflattivo sui carichi di lavoro del sistema giudiziario connessi ad una maggiore consapevolezza dei risparmiatori e gli investitori.

Quanto alla natura giuridica del nuovo Organismo, così come il Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale con parere del 20 ottobre 2011 ha statuito con riferimento alla Camera di Conciliazione e Arbitrato già esistente presso la Consob, esso sarà organo di questa, privo di autonoma soggettività giuridica. Infatti, sono assorbenti, ai fini dell'inquadramento del nuovo Organismo quale organo strumentale dell'autorità di vigilanza, come chiarito dal Consiglio di Stato nella citata statuizione, i seguenti elementi mutuabili anche ai fini della, qualificazione del nuovo organismo:

- a. l'Organismo è istituito per marcare il tecnicismo dei suoi compiti e la terzietà di cui è caratterizzato sia rispetto alla Consob sia rispetto alle parti interessate. Pertanto esso è privo di soggettività giuridica, qualificandosi piuttosto come un organismo tecnico, strumentale alle finalità perseguite dalla Consob, ma non distinto da questa sotto il profilo soggettivo e organizzativo;
- b. i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie incardinati presso l'Organismo sono disciplinati dalla Consob con proprio regolamento cui l'organismo dà attuazione;
- c. l'Organismo si avvarrà solo di strutture e risorse individuate dalla Consob per tutte le attività preparatorie e connesse alle decisioni che saranno assunte relativamente alle controversie esaminate.

Comma 46

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di disposizione meramente riproduttiva di quanto già previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge n. 114/2015, che già autorizzava la Consob - per assicurare la copertura delle maggiori spese connesse all'istituzione dell'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle liti avente le medesime caratteristiche di quello previsto dal citato all'articolo 2, comma 5-ter, del citato D. Lgs. 179/2007 - a ricorrere alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge n. 724/1994, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Comma 47

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma (soppressione della Camera di conciliazione ed arbitrato istituita dalla Consob che, a seguito dell'istituzione dell'Organismo per la risoluzione stragiudiziale delle liti non ha più ragione di esistere).

Comma 48

La RT afferma che la norma prevede la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 49

(Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali)

La norma dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che dalla disposizione non si rilevano effetti finanziari.

Articolo 1, comma 50

(Esenzione fiscale per le borse di studio Erasmus)

La norma dispone l'esenzione dalle imposte dirette, dall'IRAP e dagli obblighi contributivi delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), relative al programma "Erasmus plus"²⁸.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ricorda che in base alla normativa vigente le borse di studio, salvo i casi di esplicita esenzione, sono equiparate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente. Inoltre, se la borsa di studio è erogata per merito, la detrazione IRPEF per lavoro dipendente spetta per l'intero anno; se, invece, è corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di frequenza del corso.

²⁸ Borse di studio erogate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE n. 1288/2013.

Per effetto delle detrazioni, quindi, la RT ritiene che siano esenti da imposte le borse di studio di importo non superiore a 8.145 euro annui (nel caso di frequenza di un corso, l'importo viene rapportato all'anno).

Sulla base di tali presupposti, la RT ritiene che le borse di studio relative al programma Erasmus plus (AFAM), considerata l'esenzione di fatto delle borse di studio fino a 8.145 euro, siano presumibilmente di importo medio non rilevante e che, pertanto, la disposizione – nella sostanza – non determini effetti in termini di gettito.

Articolo 1, commi 51 e 52

(Esenzione fiscale per borse di studio nella provincia di Bolzano)

Le norme dispongono l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio percepite per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano (comma 51).

La disposizione ha effetto retroattivo, in quanto si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente (comma 52).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- IRPEF commi 51 e 52	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. reg. IRPEF commi 51 e 52				0	0,02	0,02	0	0,02	0,02
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. com. IRPEF commi 51 e 52				0	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Maggiori spese correnti									
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. reg. IRPEF commi 51 e 52	0	0,02	0,02						
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. com. IRPEF commi 51 e 52	0	0,01	0,01						

La relazione tecnica ricorda che in base alla normativa vigente, le borse di studio, salvo i casi di esplicita esenzione, sono equiparate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente. Inoltre, se la borsa di studio è erogata per merito, la detrazione IRPEF per lavoro dipendente spetta per l'intero anno; se, invece, è corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di frequenza del corso.

Per effetto delle detrazioni, quindi, la RT ritiene che sono di fatto esenti da imposte le borse di studio di importo non superiore a 8.145 euro annui (nel caso di frequenza di un corso rapportato all'anno).

Tanto premesso, per la stima degli effetti finanziari la RT afferma di aver effettuato elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi modello 770 presentate nel 2014, individuando i beneficiari di borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano. Dalla elaborazione, risulta stimato in circa 248.000 euro l'ammontare delle ritenute complessivamente operate (comprenditive delle addizionali locali). Escludendo da tale importo il valore degli assegni e delle borse di studio diverse da quelle in oggetto, l'ammontare delle ritenute (e quindi della perdita di gettito in termini di competenza) viene stimato in **190.000 euro** annui (di cui 170.000 euro a titolo di IRPEF, 15.000 euro a titolo di addizionale regionale e 5.000 euro a titolo di addizionale comunale IRPEF).

Gli effetti di cassa sono indicati nella seguente tabella:

	2016	2017	2018
IRPEF	-0,16	-0,17	-0,17
Add.le regionale IRPEF	0	0,015	0,015
Add.-le comunale IRPEF	0	0,005	0,005

Articolo 1, commi 53 e 54

(Agevolazioni fiscali per immobili locati a canone concordato)

Le norme dispongono la riduzione al 75% dell'IMU e della TASI dovuta in relazione agli immobili locati a canone concordato²⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

²⁹ Di cui alla legge n. 431 del 1998.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Riduzione IMU+TASI immobili canone concordato (commi 53 e 54)	78,4	78,4	78,4	0	0	0	0	0	0
Minori entrate tributarie									
Riduzione IMU+TASI immobili canone concordato (commi 53 e 54)	0	0	0	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1
Minori entrate extratributarie									
Riduzione IMU+TASI immobili canone concordato Friuli e Valle d'Aosta (commi 53 e 54)	2,7	2,7	2,7	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata effettuata sulla base della banca dati catastale integrata con le dichiarazioni dei redditi (anno 2012), individuando gli immobili interessati mediante il codice di utilizzo “8” dichiarato dai proprietari. La base imponibile è risultata pari a circa 30 miliardi. Applicando l’aliquota media IMU/TASI prevista per la categoria “altri fabbricati”, l’esonero del 25% determina una perdita di gettito pari a 81,14 milioni.

La RT precisa inoltre che al ristoro ai comuni del mancato gettito si provvede con le modalità indicate nei commi 17 e 19 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

Articolo 1, comma 55 **(Imposta di registro acquisto immobili)**

La norma, modificando l’articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, estende l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro (2%) alle ipotesi in cui l’acquirente sia proprietario di altre abitazioni per le quali abbia già fruito delle agevolazioni per la prima casa [requisito richiesto dalla lettera c) del richiamato articolo 1] purché quest’ultima sia ceduta entro un anno dalla data dell’atto notarile.

In caso di mancata alienazione, si applica l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro e le sanzioni previste dal comma 4 del richiamato articolo 1.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che sotto l’aspetto strettamente finanziario la norma non dovrebbe comportare sostanziali effetti di gettito, considerato

che essa ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in parola, senza determinare variazioni nel numero dei soggetti beneficiari.

Articolo 1, comma 56
(Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare)

La norma introduce una detrazione IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Detrazione IRPEF	0	18,4	10,5	0	18,4	10,5	0	18,4	10,5

La relazione tecnica afferma che, dai dati provvisori del Registro per l'anno d'imposta 2014, risulta che per le persone fisiche l'ammontare del valore di compravendita delle unità immobiliari sia pari a 18,3 miliardi di euro. Sulla base dei dati pubblicati da Confedilizia si incrementa tale ammontare del 40% per tener conto del maggior valore di compravendita delle unità immobiliari in esame e inoltre si stima che il 15% di tale ammontare sia attribuibile agli immobili di classe energetica A o B.

In base alla ripartizione del valore delle compravendite fra abitazioni principale e altre abitazioni, considerando le diverse aliquote IVA applicabili, l'importo dell'IVA per tali compravendite si stima essere pari a 210 milioni di euro.

Applicando l'aliquota del 50% della detrazione e la ripartizione in 10 anni, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di 10,5 milioni di euro (210 x 50% : 10).

Per gli effetti di cassa, considerando l'applicabilità dell'agevolazione agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, la RT indica i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018 al 2026	2017	2018
Detrazione IRPEF	0	-18,4	-10,5	+7,9	0

Articolo 1, comma 57 **(Ricomposizione fondiaria)**

La norma dispone l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Esenzione imposta registro, bollo e ipocatastali	14	14	14	14	14	14	14	14	14

La relazione tecnica afferma che, per circoscrivere gli atti interessati dalla norma, si è partiti dagli archivi del Registro per l'anno 2013 (ultimo anno in cui era presente un'agevolazione analoga a quella richiesta).

Sono quindi stati individuati tutti i negozi che presentavano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- erano esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo;
- erano finalizzati al trasferimento di terreni (fabbricabili e non) verso soggetti diversi dalle persone fisiche;
- erano classificati nei codici agevolativi tipici del negozio in parola.

La RT afferma che sono risultati trasferimenti per 153 milioni di euro. A questi è stata applicata l'imposta attuale del 9%. In via prudenziale sono stati considerati tutti, anche per tener conto dei trasferimenti classificati in altre tipologie di agevolazione, da un lato, e dei trasferimenti a soggetti con imposizione diversa dall'altro.

Ne è derivato un effetto di perdita di gettito pari a 14 milioni di euro su base annua.

Articolo 1, comma 58
(Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata)

La norma, mediante interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 2, del DPR 601/1973, stabilisce che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 865/1971³⁰⁾, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l'imposta di registro si applica in misura fissa ed i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata	2	2	2	2	2	2	2	2	2

La relazione tecnica afferma che la norma comporta una perdita di gettito di circa 2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Articolo 1, comma 59
(Patti contrari alla legge nelle locazioni abitative)

La norma sostituisce l'articolo 13 della legge n. 431 del 1998, recante disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. In particolare, è posto a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione e di dare documentata comunicazione al conduttore e all'amministratore del condominio, entro i termini previsti dalla norma. Il mancato adempimento di tale obbligo consente al conduttore di agire in giudizio per chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalla medesima legge n. 431.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ripete il contenuto della norma e afferma che essa non comporta oneri per la finanza pubblica.

³⁰⁾ Cioè gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.

Articolo 1, comma 60

(Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche)

La norma, intervenendo sull'articolo 11, comma 1 del DPR 296/2005, estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere beni immobili dello Stato in concessione o in locazione a canone agevolato.

Il beneficio spetta alle associazioni che rispettino i seguenti requisiti:

- non hanno fini di lucro;
- sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla legislazione vigente;
- svolgono attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica precisa che la norma amplia i soggetti ai quali possono essere dati in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, i beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 del DPR 296/2005. La RT afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi 61, 62 e 64

(Riduzione aliquota IRES)

Le norme dispongono:

- la riduzione dell'aliquota IRES, dal 27,5% al 24%, a decorrere dal 2017 (comma 61);
- la conseguente rideterminazione (da 1,375% a 1,2%) dell'aliquota della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva da applicare agli utili distribuiti alle società non residenti³¹ (comma 62);
- la rideterminazione, da effettuare con apposito DM, delle percentuali di concorso alla determinazione del reddito delle persone fisiche³² relative alla quota di dividendi, utili e plusvalenze che concorre alla formazione della base imponibile IRPEF (comma 64).

³¹ Tale percentuale è stata fissata tenendo conto della nuova aliquota IRES del 24 per cento e della percentuale di imponibilità dei dividendi distribuiti tra società residenti, pari al 5 per cento.

³² Percentuali di concorso alla determinazione del reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47, comma 1, all'articolo 58, comma 2, all'articolo 59 e all'articolo 68, comma 3, del TUIR.

Il testo iniziale del ddl stabilità 2016 (AS 2111) prevedeva la possibilità di anticipare al 2016 la riduzione dell'aliquota IRES (24,5%). Tale anticipo risultava tuttavia subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunitaria in merito all'applicazione della c.d. "clausola migranti" ai sensi della quale erano ammessi margini di flessibilità in termini di obiettivi sui saldi. In attesa dell'esito della predetta autorizzazione comunitaria, la legge di stabilità ha disposto la riduzione dell'IRES a decorrere dal 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria previsti dal ddl stabilità concernenti l'eventuale entrata in vigore della riduzione IRES dal 2016 si rinvia alla successiva scheda relativa al comma 63.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Riduzione IRES dal 2017 (comma 61)	0	2.977,5	3.970	0	2.977,5	3.970	0	2.977,5	3.970

La relazione tecnica quantifica anche gli effetti di maggiore entrata IRPEF e relative addizionali determinata dalla maggiore concorrenza alla base imponibile dei dividendi e plusvalenze percepiti dai soci persone fisiche. Tali effetti, tuttavia, determinano effetti di cassa a decorrere dal 2019 e pertanto non sono evidenziati nel prospetto riepilogativo.

Il prospetto riepilogativo allegato al ddl iniziale (AS 2111) prevedeva, separatamente, anche l'ipotesi in cui, in caso di acquisizione dell'autorizzazione comunitaria, l'aliquota IRES sarebbe stata ridotta nel 2016 al 24,5%. In tal caso, gli effetti risultano indicati nel seguente prospetto.

(milioni di euro)

IPOTESI DECORRENZA 2016 (con riconoscimento clausola migranti)									
	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Riduzione IRES dal 2016	2.612,5	3.848,4	3.970,0	2.612,5	3.848,4	3.970,0	2.612,5	3.848,4	3.970,0
Maggiori entrate tributarie									
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze – IRPEF			166,3			166,3			166,3
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze – add.le reg. IRPEF						3,6			3,6
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze – add.le com. IRPEF						1,8			1,8
Minori spese correnti									
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze – add.le reg. IRPEF			3,6						
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze – add.le com. IRPEF			1,8						

La relazione tecnica riferita alla legge 208/2015 nel testo approvato dal Parlamento afferma quanto segue.

Riduzione aliquota ordinaria IRES

La stima è stata effettuata mediante modello di microsimulazione IRES riferito alle dichiarazioni UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013). In base alle elaborazioni effettuate, la RT fornisce le seguenti informazioni:

- nel 2017, l'imposta netta IRES a legislazione vigente risulta pari a circa 31 mld; la riduzione dell'aliquota (da 27,5% a 24%) determina un effetto in termini di competenza pari a 3.901,2 milioni riferito a circa 624 mila contribuenti;
- per gli enti non commerciali, il gettito a legislazione vigente risulta pari a circa 540 mln di euro riferito a circa 93 mila soggetti; la riduzione dell'aliquota determina effetti stimati in misura pari a 68,8 milioni annui dal 2017.

Pertanto, la RT afferma che, in termini di competenza, la disposizione determina una perdita di gettito stimata in 3.970 milioni annui a decorrere dal 2017. In termini di cassa, considerando un acconto d'imposta pari al 75%, gli effetti sono pari a 2.977,5 nel 2017 e a 3.970 mln annui a decorrere dal 2018.

Rideterminazione quota concorrenza base imponibile IRPEF

La RT afferma che la modifica dell'aliquota IRES, fissata dall'anno 2017 al 24%, determina una modifica della percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze qualificate ai fini IRPEF stimata al 58% a decorrere dallo stesso anno in luogo dell'attuale 49,72%. Sulla base dei dati

delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, la RT indica un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 milioni di euro.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF iniziano a decorrere dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate. Gli effetti iniziali, quindi, si verificheranno dall'anno di imposta 2018.

Sulla base della differenza della percentuale di reddito da assoggettare ad IRPEF 8,28% (58% - 49,72%) a decorrere dall'anno 2017, applicando un'aliquota marginale media, si stima il seguente recupero di gettito di cassa

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRPEF	0	0		+166,3	+117,9	+108,1
Add.le regionale	0	0		+3,6	+4,1	+4,1
Add.le comunale	0	0		+1,8	+1,6	+1,5
TOTALE	0	0		+171,7	+123,6	113,7

La relazione tecnica riferita al ddl stabilità 2016 prevedeva anche l'ipotesi di riduzione al 24,5% dell'aliquota IRES nel 2016. In tale sede, alla riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24,5% era attribuita una perdita di gettito in termini di competenza pari a 3.424,3 mln, riferito a circa 620 mila contribuenti alla quale si aggiunge la perdita determinata con riferimento agli ENC pari a 59 milioni.

Inoltre, la RT riferita al ddl contiene la stima degli effetti finanziari recati dalla rideterminazione della quota di dividendi, utili e plusvalenze che non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF (attuale comma 64). In proposito, la RT ritiene che la neutralità per il contribuente che percepisce tali redditi (che hanno beneficiato, a monte, della riduzione IRES) si ha incrementando la percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze al 57% per il 2016 e al 58% a decorrere dall'anno 2017, in luogo dell'attuale 49,72%.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF decorrono dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate. Pertanto, nella ipotesi di modifica dell'aliquota nel 2016, gli effetti iniziali, in termini di competenza, si verificano a decorrere dal 2017 e, in termini di cassa, nel 2018; nell'ipotesi, invece, di riduzione dell'aliquota IRES nel 2017, gli effetti in termini di cassa si producono dal 2019.

Per la stima, la RT afferma che, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, risulta un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 mln. Considerando l'incremento della base imponibile (dal 49,72% al 57% nel 2016 e al 58% dal 2017) ed applicando un'aliquota marginale media del 40%, stima il seguente recupero di gettito di competenza (ipotesi decorrenza 2016):

- per il 2017, maggiore IRPEF per 95 mln ($3.263 \times 7,28\% \times 40\%$), e maggiori addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 3,6 mln e a 1,4 mln;

- a decorrere dal 2018, maggiore IRPEF per 108,1 mln (3.263x8,28%x40%), e maggiori addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 4,1 mln e a 1,5 mln.

Pertanto, nell'ipotesi di decorrenza 2016 gli effetti di cassa sono indicati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Variazione esenzione dividendi, utili e plusvalenze distribuiti	2016	2017	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Add.le regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Add.le comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
TOTALE	0	0	+171,7	+123,6	113,7

In caso di decorrenza dell'IRES dal 2017 (per mancato riconoscimento della clausola migranti), gli effetti IRPEF e relative addizionali indicati nella precedente tabella si intendono a partire dal 2019.

Articolo 1, comma 63

(Fondo esigenze indifferibili e riduzione dotazioni ministeri)

La norma dispone:

- il rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili³³ nella misura di 632,5 milioni per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017;
- la riduzione di 1,37 milioni annui a decorrere dal 2018 del medesimo Fondo per esigenze indifferibili;
- la riduzione delle dotazioni di parte corrente dei ministeri di un importo pari a 171,7 milioni annui a decorrere dal 2018.

Nel testo originario del ddl stabilità³⁴ la disposizione in esame (successivamente riformulata) era finalizzata a compensare gli effetti finanziari recati dall'eventuale anticipazione al 2016 della riduzione dell'aliquota IRES (cfr. scheda relativa ai commi 61, 62 e 64). La suddetta anticipazione – che non ha trovato applicazione – era subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione comunitaria della c.d. "clausola migranti" che consentiva maggiore flessibilità in termini di saldi di finanza pubblica per l'anno 2016. Pertanto, la norma originaria prevedeva:

- il finanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di un importo pari a 870,9 milioni per l'anno 2017. Tale importo rappresenta il saldo della minore IRES 2016 in termini di cassa³⁵;

³³ Di cui all'art. 1, c. 200, della legge n. 190 del 2014.

³⁴ Art. 5, c. 4, AS 2111.

³⁵ Più in particolare, la riduzione IRES dal 2016 avrebbe comportato una perdita di gettito pari a 2.612 mln nel 2016, a 3.848 mln nel 2017 e a 3.970 mln a decorrere dal 2018. La riduzione

- la riduzione delle dotazioni di parte corrente dei ministeri, pari a 171,7 milioni per l'anno 2018. Tale importo corrisponde alla stima delle maggiori entrate IRPEF e relative addizionali che si determinano in conseguenza della maggiore concorrenza alla base imponibile degli utili distribuiti dai soggetti IRES alle persone fisiche³⁶.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo esigenze spese indifferibili	632,5	854,5		487,3	658,3		487,3	658,3	
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo esigenze spese indifferibili				145,2	196,2		145,2	196,2	
Minori spese correnti									
Fondo esigenze spese indifferibili			1,4			1,4			1,4
Riduzione dotazione Ministeri			171,7			171,7			171,7

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, commi da 65 a 69
(Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni)

Le norme dispongono, con decorrenza 2017 (comma 69):

- l'introduzione di un'addizionale IRES del 3,5% da applicare ai redditi degli enti creditizi e finanziari (compresa la Banca d'Italia), anche nelle ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale (commi 65 e 66);
- la piena deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche e istituti finanziari (la limitazione al 96% degli interessi deducibili

IRES dal 2017 determina invece effetti negativi stimati in 2.977 mln nel 2017 e 3.970 dal 2018. Il ddl iniziale prevedeva che, in caso di autorizzazione comunitaria, gli effetti negativi del 2016 (2.612 mln) fossero compensati mediante utilizzo della flessibilità sui saldi; per il 2017 era previsto un finanziamento in favore del Fondo esigenze differibili di ammontare pari a 870,9 mln (3.848-2.977).

³⁶ La RT riferita al ddl iniziale stimava anche gli effetti successivi al 2018 (ultimo anno considerato nel prospetto riepilogativo). In particolare, le eventuali maggiori entrate erano pari a 123,6 mln per il 2019 e a 113,7 mln annui a decorrere dal 2020.

rimane confermato per le assicurazioni) sia ai fini IRES che ai fini IRAP (commi 67 e 68).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Addizionale IRES (commi 65 e 66)			1.032,5			1.032,5			1.032,5
Minori entrate tributarie									
Deducibilità interessi passivi banche - IRES (comma 67)			796,2			796,2			796,2
Deducibilità interessi passivi banche - IRAP (comma 68)						223,7			223,7
Maggiori spese correnti									
Deducibilità interessi passivi banche - IRAP (comma 68)			223,7						

La relazione tecnica afferma che le norme comportano, in termini di gettito, due effetti di segno contrario: recupero di gettito con l'addizionale IRES e perdita di gettito in termini IRES e IRAP conseguente al venire meno della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-*bis* dell'articolo 96 TUIR.

Per la stima degli effetti finanziari la RT utilizza:

- modelli di microsimulazione IRES ed IRAP;
- un'integrazione dei dati riferiti ai più importanti soggetti bancari sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal primo invio telematico del modello UNICO 2015;
- i versamenti F24 dell'addizionale IRES che era stata introdotta dal DL n. 133/2013 per i soggetti del settore bancario e assicurativo per valutare il peso del settore bancario rispetto all'universo di riferimento (quasi il 75%);
- le informazioni ABI in merito alle aspettative di ripresa rispetto alla base dati utilizzata per i modelli previsionali.

Sulla base di quanto sopra indicato, la RT fornisce i seguenti risultati:

- l'addizionale IRES (3,5%) è stimata in circa 590 milioni annui, di cui circa 440 milioni attribuibili alle banche;
- il minor gettito IRES/IRAP determinato dalla piena deducibilità (rispetto al 96%) degli interessi passivi. In proposito, a fronte di circa 2,6 miliardi di interessi passivi indeducibili (dai dati dichiarativi) la perdita di gettito è stata determinata applicando un'aliquota media IRES del 17,5% ($2.600 \times 17,5\% = 455$ mln di IRES) e un'aliquota media IRAP del 4,65% ($2.600 \times 4,65\% = 120,9$ mln);

- in via prudenziale, la RT afferma di non aver stimato gli effetti positivi di IRES dovuti alla minore IRAP dedotta.

In termini di cassa, la RT non considera gli effetti relativi agli acconti 2017 (che si riflettono quindi nel 2018 a titolo di saldo) e considera misure dell'acconto imposte pari al 75% per l'IRES e all'85% per l'IRAP.

Riporta quindi il seguente prospetto:

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
Addizionale IRES	0	0	+1.032,5	+590	+590
Deducibilità interessi passivi IRES	0	0	-796,2	-455	-455
Deducibilità interessi passivi IRAP	0	0	-223,7	-120,9	-120,9
Totale	0	0	+12,6	+14,1	+14,1

(milioni di euro)

Articolo 1, commi da 70 a 72 **(Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)**

Normativa previgente. Gli articoli 3, 4, 9, 12 e 45 del D.Lgs 446/1997 contengono la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nel settore dell'agricoltura e della pesca. A decorrere dal 1 gennaio 2015 l'aliquota IRAP vigente nel settore è pari all'1,90%.

Le norme dispongono quanto segue: i commi dal 70 al 72 riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

Il **comma 70**, novellando gli articoli 3, 4, 9, 12 e 45 del d.lgs. 446/1997 – con la finalità di sopprimere tutti i riferimenti al settore agricolo e della pesca - determina l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale.

Il **comma 71**, disponendo l'abrogazione del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, effettua un processo di coordinamento normativo in quanto, per effetto del citato comma 70, si sono resi esenti dall'IRAP anche gli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227).

Il **comma 72** stabilisce che le disposizioni del comma 70 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Abolizione IRAP per le imprese agricole e della pesca (c. 70-72)	0	0	0	166,9	196,4	196,4	166,9	196,4	196,4
Maggiori spese correnti									
Abolizione IRAP per le imprese agricole e della pesca-FSN (c. 70-72)	166,9	196,4	196,4	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica afferma che la normativa proposta prevede l'abolizione o l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibile alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP (base dati anno d'imposta 2013) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati.

Attraverso il modello di microsimulazione IRAP è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 milioni di euro riferita a circa 250 mila contribuenti.

La proposta normativa, inoltre, in linea teorica potrebbe generare effetti positivi ai fini IRES-IRPEF in relazione alla minore deducibilità della imposta IRAP afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'IRAP versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Tuttavia, in considerazione del fatto che un gran numero dei contribuenti in questione determina il reddito agrario secondo criteri catastali e, quindi, non può dedurre analiticamente la quota di IRAP versata, in via prudenziale non si ascrive alcun recupero di gettito ai fini IRES-IRPEF.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza pari a 196,4 milioni di euro a partire dal 2016.

(milioni di euro)

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019
IRAP	-196,4	-196,4	-196,4	-196,4

Di cassa, considerando un acconto ai fini IRAP dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in misura a valere sull'acconto IRAP 2016 si stimano i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019
IRAP	-166,9	-196,4	-196,4	-196,4

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**³⁷ ha affermato che l'analisi della serie temporale dell'imposta afferente alle imprese in oggetto evidenzia una sostanziale stabilità dell'IRAP agricola nei vari anni di imposizione. La Nota, inoltre, segnala che la mancata iscrizione degli effetti positivi in termini di IRPEF/IRES appare opportuna per compensare eventuali variazioni dovute a contingenti condizioni al momento non ipotizzabili.

Articolo 1, comma 73 *(Deduzioni IRAP lavoratori stagionali)*

La norma dispone quanto segue: con la modifica dell'articolo 11, comma 4-*octies* del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che disciplina l'IRAP) si estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Si rammenta che il richiamato articolo 11, comma 4-*octies* consente di dedurre integralmente dall'IRAP il costo sostenuto dall'impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Deducibilità del costo del lavoro da base imponibile IRAP per lavoratori stagionali impiegati a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro: IRPEF (c. 73)		11,2	6,3		11,2	6,3		11,2	6,3
Minori entrate tributarie									
Deducibilità del costo del lavoro da base imponibile IRAP per lavoratori stagionali impiegati a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro (c. 73)					58	31,5		58	31,5
Maggiori spese correnti									
Deducibilità del costo del lavoro da base imponibile IRAP per lavoratori stagionali impiegati a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro (c. 73)		58	31,5						

La relazione tecnica rappresenta che ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa sono stati utilizzati i

³⁷ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

dati di contabilità nazionale di fonte Istat. Da pubblicazioni Istat per l'anno 2013 risulta un numero di lavoratori stagionali pari a circa 142.000 unità; considerando il requisito della ricorrenza, previsto dalla norma per fruire dell'agevolazione, si ritiene di considerare prudenziale una percentuale del 60% di soggetti che posseggono il requisito, pertanto pari a circa 85.000 lavoratori. La retribuzione lorda media risulta pari a 13.222 euro annui (Annuario Istat 2013), cui corrisponde un costo del lavoro complessivo di circa 1.555 milioni di euro (85.000 x 13.222 x 1,3835), dove il moltiplicatore 1,3835 rappresenta il rapporto medio tra costo del lavoro e retribuzione lorda. La proposta normativa intende rendere deducibile ai fini IRAP il 70% del costo sostenuto per detto personale, cioè circa 1.088 mln di euro. Considerando una aliquota media IRAP del 2,9% (media tra il settore agricolo ed il resto delle attività economiche), si stima una perdita di gettito di competenza ai fini IRAP pari a 31,5 milioni di euro a partire dal 2016. La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini IRES-IRPEF in relazione alla minore deduzione forfetaria della imposta IRAP riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'IRAP versata (Circolare Agenzia Entrate n°8 del 3 aprile 2013) e l'imposta IRAP correlata al costo del lavoro non deducibile, secondo la legislazione vigente.

Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 17%, si stima un recupero di gettito di competenza ai fini IRES-IRPEF, complessivamente pari a 9 milioni di euro (l'aliquota media IRES-IRPEF è stata posta pari al 17% per tener conto di talune imprese del settore agricolo che potrebbero determinare il reddito in modalità catastale e non analitica). Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza per l'erario pari a 25,2 milioni di euro a partire dal 2016.

(milioni di euro)

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5
IRES-IRPEF	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
TOTALE	-25,2	-25,2	-25,2	-25,2	-25,2

Di cassa, considerando un acconto ai fini IRAP dell'85 per cento, del 75 per cento ai fini IRES-IRPEF, si stimano i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	0	-58	-31,5	-31,5	-31,5
IRES-IRPEF	0	11,2	6,3	6,3	6,3
TOTALE	0	-46,8	-25,2	-25,2	-25,2

Articolo 1, commi 74, 75, 87 e 88

(Detrazione riqualificazione, ristrutturazione e acquisto mobili)

Le norme dispongono la proroga della maggiore detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia e della detrazione per riqualificazione energetica, estendendone l'applicazione anche agli immobili degli IACP. Viene inoltre introdotta una detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie.

Più in particolare:

- è prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale beneficiano della detrazione in misura del 65% le spese per interventi di riqualificazione energetica degli appartamenti e dei condomini. Il beneficio si applica anche agli interventi eseguiti, nell'anno 2016, sugli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati (comma 74).
- rientrano nel beneficio anche le spese per le schermature solari, quelle per acquisto di generatori di calore alimentati a biomasse, le spese antisismiche e quelle sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. (comma 74, lettere a), b), commi 87 e 88);
- le persone fisiche titolari di redditi di pensione, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo di un ammontare inferiore a specifici limiti³⁸ possono optare per la cessione del credito per detrazione IRPEF relativa alle spese di riqualificazione sostenuta (comma 74, lettera a));
- è prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le spese di ristrutturazione edilizia, le spese per acquisto, collegato alla ristrutturazione, di mobili e di grandi elettrodomestici beneficiano della detrazione del 50%. Il tetto massimo di spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici sul quale calcolare la detrazione rimane fissato in 10.000 euro (comma 74, lettera c));
- è introdotta una detrazione IRPEF in favore delle giovani coppie (coniugate o conviventi da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei

³⁸ Si tratta di soggetti rispetto ai quali la misura della detrazione non è inferiore all'imposta calcolata sul reddito di pensione, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente indicato. Tali soggetti, in assenza di altri redditi, risultano "incapienti" rispetto alla detrazione per spese di riqualificazione.

due componenti non abbia superato i 35 anni di età) acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è stabilita in misura pari al 50% delle spese sostenute, nel 2016, per acquisto di mobili e arredi per la medesima unità abitativa e comunque entro il tetto massimo di spesa fissato in 16.000 euro. Il beneficio è fruibile in 10 quote annuali costanti e non è cumulabile con quello previsto dalla precedente lettera c) del comma 74 (comma 75).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – minore IRPEF (comma 74)	53,8	574,2	358,9	53,8	574,2	358,9	53,8	574,2	358,9
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)			123			123			123
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP (comma 74)						18,9			18,9
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Minore IRPEF (comma 74)	12,8	136,0	85,0	12,8	136,0	85,0	12,8	136,0	85,0
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)			13,6			13,6			13,6
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IRAP (comma 74)						2,1			2,1
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – minore IRPEF (comma 74)	39,0	348,2	221,3	39,0	348,2	221,3	39,0	348,2	221,3
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)			99,7			99,7			99,7
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP (comma 74)						15,4			15,4
Cessione incipienti credito detrazione IRPEF (comma 74)	0,1	1,2	0,7	0,1	1,2	0,7	0,1	1,2	0,7
Cessione incipienti credito detrazione IRPEF – effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)			0,5			0,5			0,5
Cessione incipienti credito detrazione IRPEF – effetto indotto IRAP (comma 74)						0,1			0,1

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Bonus mobili giovani coppie prima casa – IRPEF (comma 75)	15,2	37,8	30,2	15,2	37,8	30,2	15,2	37,8	30,2
Maggiori entrate tributarie									
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)		287			287			287	
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP (comma 74)					44,1			44,1	
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IVA (comma 74)	63			63			63		
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)		31,7			31,7			31,7	
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IRAP (comma 74)					4,9			4,9	
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IVA (comma 74)	30,7			30,7			30,7		
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)		232,7			232,7			232,7	
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP (comma 74)					35,8			35,8	
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IVA (comma 74)	51,1			51,1			51,1		
Cessione incapienti credito detrazione IRPEF effetto indotto IRPEF/IRES (comma 74)		1,2			1,2			1,2	
Cessione incapienti credito detrazione IRPEF – effetto indotto IRAP (comma 74)					0,2			0,2	
Cessione incapienti credito detrazione IRPEF – effetto indotto IVA (comma 74)	0,3			0,3			0,3		

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP (comma 74)		44,1							
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IRAP (comma 74)		4,9							
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP (comma 74)		35,8							
Cessione incapienti credito detrazione IRPEF – effetto indotto IRAP (comma 74)		0,2							
Maggiori spese correnti									
Detrazione ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP (comma 74)			18,9						
Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%) Effetto indotto IRAP (comma 74)			2,1						
Detrazione riqualificazione (proroga 2016 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP (comma 74)			15,4						
Cessione incapienti credito detrazione IRPEF – effetto indotto IRAP (comma 74)			0,1						

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

1. Detrazione ristrutturazioni (proroga 2016 aliquota 50% tetto 96.000 euro)

La norma proroga l'incremento dal 36% al 50% della misura della detrazione IRPEF e da 48.000 a 96.000 del tetto per le spese sostenute nel 2016. La RT afferma che la stima è stata ottenuta applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nell'ultima proroga (legge di stabilità 2015).

Onere per detrazione IRPEF

La RT utilizza i dati relativi al versamento delle ritenute operato da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza per le spese sostenute nel 2015 considerando i versamenti eseguiti fino alla data di redazione della RT in oggetto, la spesa

2016 annua viene indicata in 18.500 milioni di euro. La RT ipotizza che circa il 15% corrisponda alla spesa determinata dall'effetto incentivante dell'agevolazione (2.775 mln). Pertanto, l'onere della detrazione IRPEF risulta pari, considerando la rateazione in 10 anni, a **358,9 mln** (15.725 x 14% + 2.775 x 50%).

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene che la norma proposta, come evidenziato nelle precedenti RT, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato, applicando percentuali analoghe a quelle delle precedenti quantificazioni (25% dell'effetto incentivante), in circa 693,8 mln IVA compresa (imponibile pari 630,7 mln ed IVA al 10% pari a **63,1 mln**). Applicando un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a **189,2 mln**.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0	+287,0	-123,0	0	0	0
IRAP	0	+44,1	-18,9	0	0	0
IVA	+63,0	0	0	0	0	0
TOTALE	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

2. Detrazione acquisto mobili e grandi elettrodomestici per immobili in ristrutturazione (proroga 2016, aliquota 50%, tetto 10.000 euro)

Onere per detrazione IRPEF

La RT stima la spesa per acquisto mobili in 1.700 mln considerando che la corrispondente spesa per il periodo 6/6/2013-31/12/2013 indicata nella dichiarazione dei redditi è di circa 800 milioni.

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza risulta pari a: 1.700 mln x 50% = 850 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 85 milioni).

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2015, che la norma è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in misura pari al 10%. L'incremento degli investimenti nel settore (170 mln IVA compresa) determina un maggiore gettito di IVA pari a 30,7 mln (aliquota IVA 22%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 20,9 milioni, in termini di competenza.

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85	-85	+63,8	0
IRPEF/IRES	0	+31,7	-13,6	0	0	0
IRAP	0	+4,9	-2,1	0	0	0
IVA	+30,7	0	0	0	0	0
TOTALE	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

3. Detrazione spese riqualificazione energetica (proroga 2016, aliquota 65%, tetto variabile per tipologia di spesa)

La RT, prima di procedere alla stima, evidenzia che:

- rientrano nel beneficio le spese sostenute nel 2016 per interventi di efficienza energetica dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica;
- i soggetti incapienti possono optare per la cessione del credito maturato ai fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Onere per detrazione IRPEF

La spesa considerata è stimata in 4.500 milioni di euro per l'anno 2016 (stessa stima della RT riferita alla legge di stabilità 2015), alla quale si aggiungono 150 milioni di spesa relativa agli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica (IACP).

La legge di stabilità 2015, inoltre, stimava che una quota parte di 4.500 milioni (225 mln, pari al 5%) era riferita alla spesa relativa alle parti condominiali.

La RT considera che metà della spesa (al netto degli IACP) avrebbe comunque beneficiato della detrazione per spese di ristrutturazione (aliquota 36%), mentre la parte restante (compresa la quota IACP) rappresenta una nuova spesa agevolabile

Complessivamente, l'onere per detrazione, in termini di competenza, risulta quindi pari a 2.212,5 mln $[4.500/2 \times 29\% + (4.500/2 + 150) \times 65\%]$ da ripartire in 10 quote costante, per cui l'onere annuo di competenza risulta pari a circa 222 mln³⁹. 221,3 mln.

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2015, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in 562,5 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 511,4 mln ed IVA al 10% pari a 51,1 mln. Applicando un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 153,4 mln.

³⁹ L'importo risultante dalla operazione matematica (221,3 mln) era stato utilizzato nella RT riferita al ddl originario. Nella RT riferita alla legge in esame, l'importo viene arrotondato a 222 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella⁴⁰ (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-39,1	-349,4	-222	-222	+166,4	0
IRPEF/IRES	0	+233,9	-100,2	0	0	0
IRAP	0	+36	-15,5	0	0	0
IVA	+51,4	0	0	0	0	0
TOTALE	+12,3	-79,5	-337,7	-222	+166,4	0

Rispetto alla relazione tecnica riferita al testo originario del ddl stabilità (S. 2111) gli importi indicati includono gli effetti finanziari recati dall'introduzione della possibilità di cedere il credito da parte dei soggetti incapienti, come risulta dalla seguente tabella.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
Tot. effetti AS 2111	+12,1	-79,7	-336,4	-221,3	+165,9	0
Emendamento cessione credito per incapienti	+0,2	0,2	-1,3	-0,7	+0,5	
TOTALE Legge 208/2015	+12,3	-79,5	-337,7	-222	+166,4	0

Riepilogo delle proroghe di cui ai punti 1, 2 e 3

La RT riporta il seguente prospetto riferito agli effetti complessivi delle tre sopra illustrate quantificazioni.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-105,7	-1.059,6	-665,9	-665,9	+499,4	0
IRPEF/IRES	0	+552,6	-236,8	0	0	0
IRAP	0	+85,0	-36,5	0	0	0
IVA	+145,1	0	0	0	0	0
TOTALE	+39,4	-422,0	-939,2	-665,9	+499,4	0

4. Spese acquisto mobili giovani coppie (detrazione 50% per le spese 2016; tetto spesa 16.000 euro)

Onere per detrazione IRPEF

La RT, sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (UNICO 2014, periodo d'imposta 2013) sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al

⁴⁰ I valori indicati nella tabella si scostano lievemente da quelli indicati – per la medesima misura e con le medesime ipotesi/criteri – nella corrispondente tabella contenuta nella RT riferita al ddl stabilità originario.

fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, viene preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità.

Considerando la spesa massima ammessa pari a 605 mln (16.000 x 37.833), la RT determina l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza, risulta pari a: 605 mln x 50% = 302 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 30,2 milioni)

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	(milioni di euro) Dal 2028
IRPEF	-15,2	-37,8	-30,2	-30,2	+22,8	0

5. Spese per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento (detrazione 50% per le spese 2016; tetto spesa 16.000 euro)

Il comma 88 prevede una detrazione del 65% da ripartire in 10 quote annuali per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

La RT evidenzia che le spese per gli interventi in oggetto già sono ricomprese negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; la norma chiarisce che tali detrazioni spettano anche in caso di acquisto separato dei suddetti dispositivi.

Pertanto, la RT stima che la suddetta disposizione non produca sostanziali effetti in termini di gettito.

Articolo 1, commi da 76 a 84

(Locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo)

Le norme introducono una specifica disciplina relativa al contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale, nonché alcune misure agevolative, di carattere transitorio, in favore degli acquirenti/utilizzatori.

In particolare, in riferimento al contratto di *leasing* immobiliare:

- la banca o l'intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o far costruire un immobile scelto dall'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; l'immobile viene messo a disposizione per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. Alla scadenza del contratto

l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (comma 76);

- in caso di inadempimento dell'utilizzatore il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Il bene viene ceduto dal concedente il quale deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dopo aver trattenuto la somma corrispondente ai canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito (comma 78).

Sono disciplinate le ipotesi di revocatoria fallimentare (comma 77), la possibilità per l'utilizzatore di chiedere una sospensione dei pagamenti periodici in presenza di specifiche situazioni di difficoltà (comma 79), la ripresa dei pagamenti al termine della sospensione (comma 80) e la possibilità di applicare le procedure di sfratto da parte del concedente in caso di ripresa dell'immobile (comma 81).

In favore degli utilizzatori sono introdotte, per il periodo 2016-2020, le seguenti agevolazioni fiscali (commi 82-84):

- detrazione IRPEF del 19% per canoni pagati (fino ad un massimo di 8.000 euro annui) e per il pagamento del prezzo di acquisto finale (fino ad un massimo di 20.000 euro). L'agevolazione spetta se il beneficiario non è titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa e sia in possesso del requisito anagrafico (età inferiore a 35 anni) e reddituale (reddito complessivo fino a 55.000 euro);
- la misura della detrazione IRPEF di cui al punto precedente spetta in misura ridotta (la metà) nell'ipotesi di assenza del predetto requisito anagrafico (età inferiore a 35 anni);
- all'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale si applica l'imposta di registro dell'1,5% (in luogo dell'IVA al 4% e dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro);
- al trasferimento in favore di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario di immobili utilizzati in locazione finanziaria da utilizzatori in possesso dei requisiti della prima casa, si applica l'imposta di registro dell'1,5% purché l'immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- alle cessioni dei contratti di locazione finanziaria relativi ad immobili non di lusso tra soggetti in possesso del requisito "prima casa", si applica l'imposta di registro dell'1,5%;
- in assenza dei requisiti richiesti, si applica l'imposta di registro del 9%.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Locazione finanziaria immobili per abitazione principale (commi 76-84)	27,3	18,7	15,7	27,3	18,7	15,7	27,3	18,7	15,7

La relazione tecnica riferita al testo definitivo afferma quanto di seguito indicato.

Detrazione IRPEF

La RT evidenzia che, sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2013 e redditi opportunamente estrapolati, il numero di contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB, appartenenti ad una fascia di età compresa tra 25 ed i 35 anni e con reddito complessivo individuale tra i 30 e i 55 mila euro è stimabile in circa 200 mila, mentre i contribuenti con medesime caratteristiche, ma età superiore a 35 anni, sono circa 830 mila.

Ai fini della stima la RT ipotizza che solo il 50% delle due platee di soggetti sopracitati sia interessato.

Considerando che tutti usufruiscano del tetto massimo di spesa, si stima un ammontare di detrazione pari a **467,4 milioni di euro**.

Inoltre, ipotizzando che i soggetti che usufruiscano dello strumento della locazione finanziaria avrebbero comunque acquistato un'abitazione da adibire ad abitazione principale attraverso l'accensione di un mutuo, usufruendo della detrazione del 19% per un tetto di interessi pari a 4 mila euro e ipotizzando che tutti avrebbero usufruito della detrazione massima, si stima un recupero di gettito IRPEF pari a **+391,4 milioni di euro**, per una variazione di gettito complessivo pari a -76 milioni di euro.

La RT considera che la durata della norma è di 5 anni (2016-2020), ipotizza che i soggetti interessati effettueranno l'acquisto nell'arco dei 5 anni e che il contratto di *leasing* avrà una durata media di 20 anni.

Riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di gettito in termini di competenza annua (in milioni di euro):

2016	2017	2018	2019	Da 2020 a 2035	2036	2037	2038	2039	2040
-7,6	-15,2	-22,8	-30,4	-38,0	-30,4	-22,8	-15,2	-7,6	0

e la seguente tabella relativa agli effetti in termini di cassa (milioni di euro):

2016	2017	2018	2019	2020	2021	da 2022 a 2036	2037	2038	2039	2040	2041	da 2042
0	-13,3	-20,9	-28,5	-36,1	-43,7	-38	-24,7	-17,1	-9,5	-1,9	5,7	0

Imposte indirette

La RT ricorda che, ai fini delle imposte indirette, la norma in esame prevede:

a) l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1,5% e delle imposte ipocatastali in misura fissa (200 euro ciascuna) per le cessioni di immobili, anche da costruire, derivanti dalla stipula di contratti di leasing prima casa;

b) un'imposta di registro proporzionale dell'1,5% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili abitativi, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste per l'agevolazione prima casa;

c) un'imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo pattuito per le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili che siano a destinazione abitativa.

Fornisce quindi il seguente prospetto relativo agli effetti finanziari (milioni di euro)

2016	2017	2018	2019	Da 2020 a 2034	2035	2036	2037
+27,3	+32	+36,6	+41,2	+45,8	+58	+58	+58

La RT riporta quindi gli effetti complessivi della disposizione determinati dalla somma algebrica degli effetti attribuiti alla detrazione IRPEF e alle imposte indirette.

Articolo 1, commi 85 e 86 ***(Incentivi demolizione vecchi veicoli)***

Le norme autorizzano la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzata a concedere contributi fino a euro 8.000 per ciascun veicolo acquistato, per la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione (comma 85).

Con decreto ministeriale sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

Le predette norme si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. I veicoli devono essere immatricolati entro il 31 marzo 2017 (comma 86).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiore spesa in conto capitale									
Incentivi sostituzione veicoli	5	0	0	5	0	0	5	0	0

La relazione tecnica si limita ad affermare che l'onere corrisponde all'importo di 5 milioni nel 2016.

Articolo 1, commi 89 e 90 (Edilizia popolare)

Le norme estendono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*.

Le agevolazioni fiscali di cui si tratta sono:

- la riduzione dell'IRES alla metà, come previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 (comma 89);
Tale agevolazione è riconosciuta dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, oltre che per gli IACP, comunque denominati, e loro consorzi, anche per: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
- l'esclusione dalla base imponibile a fini IRES dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi a tali società *in house* aventi le finalità sociali degli IACP (operanti al 31 dicembre 2013) (comma 90).

L'articolo 88, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 916 del 1986 (TUIR) include nella base imponibile dell'IRES i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, considerandoli sopravvenienze attive. La stessa norma prevede che non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

Per beneficiare delle descritte agevolazioni fiscali gli enti devono:

- avere le stesse finalità degli IACP;
- essere stati costituiti ed essere operanti al 31 dicembre 2013;
- essere istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*.

In base alla legislazione comunitaria i predetti requisiti sono soddisfatti quando l'ente pubblico esercita sulla società, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione da reddito di esercizio di finanziamenti erogati agli enti con le medesime finalità degli Istituti delle case popolari	0	9,1	5,6	0	9,1	5,6	0	9,1	5,6

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione interviene sul regime fiscale IRES dei soggetti IACP ed ex IACP, prevedendo che la riduzione al 50% della aliquota IRES, attualmente prevista per gli IACP e loro consorzi, spetti anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in *house*, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Interviene, inoltre, nel trattamento fiscale delle sopravvenienze attive ampliando, la già prevista esenzione per i finanziamenti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, anche agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma

societaria, che abbiano i requisiti di società in house, purché costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Al riguardo, ai fini della stima, è stata fatta una specifica elaborazione degli archivi provvisori UNICO2014 società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, abbinando gli stessi con l'archivio degli IACP/ATER ultimo esistente di fonte Federcasa, integrato da informazioni ricavate dai comuni (125 soggetti).

E' stato ricavato l'eventuale reddito imponibile IRES ad aliquota ordinaria nonché le eventuali sopravvenienze attive, assoggettate a tassazione in cinque quote. Al termine della elaborazione sono risultati 17 soggetti con reddito ad aliquota ordinaria per circa 41,6 milioni di euro e quindi una perdita di gettito, se assoggettato ad aliquota ridotta al 50% (12%), per circa 5 milioni di euro.

Inoltre, sono emerse circa 4,66 milioni di sopravvenienze attive da parte di 7 soggetti; la perdita di gettito (al 12%) sulla quota annua imponibile è di circa 0,2 milioni di euro, crescente di 0,2 milioni di euro l'anno (-1 milione di euro a regime).

Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, considerando l'entrata in vigore a partire dal periodo di imposta 2016:

(milioni di euro)

2017	2018	Dal 2019
-9,1	-5,6	-5,8

Articolo 1, commi 91-97 **(Ammortamenti)**

Le norme prevedono le seguenti agevolazioni fiscali:

- ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è introdotta una maggiorazione del costo di acquisizione del 40 per cento (comma 91).

Tale agevolazione non si applica:

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali siano stati stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni;
- agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge in esame (con una modifica introdotta durante l'esame in prima lettura presso il Senato, è stato ridotto l'ambito delle esclusioni di cui all'allegato 3);

- fermo restando quanto previsto al comma precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR⁴¹ (veicoli aziendali) (comma 92);
- la deduzione⁴² del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto anziché un decimo per le sole operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (commi 95 e 96).

Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle medesime disposizioni (comma 94).

Le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento di cui ai commi 91 e 92 in esame non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore (comma 97).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Maggiorazione ammortamenti beni strumentali 40% (commi 46-47)	170	943	1.258	170	943	1.258	170	943	1.258

La relazione tecnica con riferimento ai commi da 91 a 94, precisa che nei confronti degli investimenti effettuati (anche in leasing) a partire dal 15 ottobre 2015 e per l'intero anno 2016, in beni strumentali nuovi in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988) e di tutte le tipologie di costruzioni e

⁴¹ Di cui al DPR n. 917 del 1986.

⁴² Di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

fabbricati, è concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi.

Per la stima degli effetti di (minore) gettito sono stati utilizzati i dati delle tavole della contabilità nazionale Istat Investimenti fissi lordi per tipo di investimento e branca proprietaria, dalle quali si stima - nel 2014 - l'ammontare degli investimenti, a prezzi correnti, in circa 268 miliardi di euro, di cui 138 miliardi in costruzioni, 42 miliardi in prodotti della proprietà intellettuale e circa 87 miliardi in impianti macchinari ed armamenti (aggiornamento settembre 2015). Al netto degli investimenti effettuati dalla PA, stimati sulla base dei dati consolidati del 2013 nell'ordine dell'8,3%, ossia 7 miliardi di euro, vengono complessivamente attribuiti al settore privato circa 80 miliardi di investimenti così ripartiti: 10,1 miliardi in mezzi di trasporto, 10,3 miliardi di euro nel comparto ICT, i restanti 59,6 miliardi assegnati al generico comparto degli altri investimenti in impianti, macchinari e armamenti. La RT precisa che la suddivisione ISTAT, rispetto ai comparti di interesse, pare sostanzialmente corrispondere alle limitazioni indicate nella norma con riferimento al periodo di ammortamento di oltre 15 anni (all'incirca il coefficiente di ammortamento del 6,5% che è applicato essenzialmente a fabbricati e costruzioni, i quali infatti generalmente scontano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). La RT aggiunge che il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti si ritiene rivesta carattere di prudenzialità, in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa e tale da ricomprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dall'introduzione dell'agevolazione.

La RT afferma che l'importo di 80 miliardi di euro rappresenta gli investimenti stimati per l'intero anno 2016. La quota degli investimenti relativi al periodo di riferimento del 2015 è proporzionalmente stimata in circa 17 miliardi di euro. Pertanto, nell'ipotesi di concessione a tutti i soggetti che effettuano nel 2016 gli investimenti nelle tipologie contemplate dalla norma, si avrebbe un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 miliardi di euro (40% di 80 mld), mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile risulta pari a 6,8 miliardi di euro (40% di 17 mld).

La RT afferma che, considerata la natura dei beni ammortizzabili di cui si tratta, per la stima è adottato un periodo medio di ammortamento di 7 anni. Inoltre, le stime del gettito effettuate rispecchiano l'esigenza di coordinamento nel contesto della legge di stabilità in esame, la quale prevede una riduzione dell'aliquota IRES, arrivando così a considerare una aliquota media per le imposte dirette del 17,8% per il 2016 e del 17,45% a partire dal 2017. Nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Di seguito sono indicati gli effetti di competenza e di cassa:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRES/IRPEF	-97	-580	-967	-967	-967	-967	-967	-883	-399

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES/IRPEF	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36

Con riferimento ai commi 95 e 96, la RT precisa che la normativa vigente prevede che la deduzione del valore dell'avviamento, in decimi, possa essere effettuata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'imputazione al conto economico per quanto riguarda avviamento e marchi d'impresa; per le altre immobilizzazioni immateriali, invece, la deduzione può essere effettuata nel limite della quota imputata a conto economico. La proposta prevede che l'ammortamento possa essere effettuato in 5 anni.

La RT afferma che dall'analisi dei modelli F24 si è rilevato che l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel 2014 (ultimo anno completo) è risultata pari a circa 516 milioni di euro. Posta l'aliquota sostitutiva del 16%, si desume un importo affrancato di 3,225 miliardi di euro. Considerata la natura straordinaria delle operazioni in oggetto si assume tale importo come riferimento per le valutazioni inerenti le successive annualità.

La RT riporta quindi i seguenti effetti finanziari relativi al minor periodo di ammortamento per i valori affrancati relativi alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 2016:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
II.DD. e IRAP	0	0	0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8

Infine, con riferimento al comma 97, che esclude che disposizioni di cui ai commi 91 e 92 producano effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore, la RT afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il **Governo**⁴³ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- con riferimento all'aliquota IRES utilizzata per la stima degli effetti di competenza 2016 (nominale 24,5%), essendo la stessa soggetta ad

⁴³ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

autorizzazione europea e considerata come acquisita, la Nota governativa ha precisato che gli effetti della mancata autorizzazione comporterebbero eventualmente una contenuta variazione di cassa con segno negativo nel 2017 e un conseguente parziale rimbalzo positivo nel 2018, lasciando invariati i saldi degli anni successivi. Considerato che, come rilevato nella RT originaria, il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti riveste carattere di prudenzialità in quanto comprensivo anche di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa, viene ribadita l'attendibilità della stima prodotta anche in caso di ritorno per il 2016 ad un'aliquota nominale IRES del 27,5%, in quanto la variazione rientrerebbe comunque entro i margini di tolleranza insiti nella metodologia della stima;

- con riferimento ai beni acquistati in leasing, il Governo ha evidenziato che il dato della contabilità nazionale utilizzato, pari a 80 miliardi di euro, è comprensivo del valore complessivo di tutti i beni appartenenti alle categorie interessate alla norma agevolativa;
- con riferimento ai mezzi di trasporto a motore, è stato precisato che la RT ha considerato la massima perdita generabile dal maggiore ammortamento, avendo compreso nel calcolo il 40% dell'intero valore degli investimenti in mezzi di trasporto pari a 10,1 miliardi di euro, quale maggior ammontare ammortizzabile;
- con riferimento all'aspetto patrimoniale nei confronti delle componenti di bilancio, è stato evidenziato che, essendo concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi, gli effetti si andrebbero a configurare solo nei confronti degli ammortamenti stessi. In proposito è stato evidenziato che la disposizione esplica i suoi effetti esclusivamente sotto il profilo fiscale. Riguardo ai commi 91-97, infatti, è stato utilizzato quale parametro per la determinazione dei c.d. maxi-ammortamenti il costo fiscalmente riconosciuto, ossia il costo rilevante ai fini fiscali, senza effettuare alcun richiamo a nozioni di tipo civilistico quale il costo storico. La disposizione in commento, dunque, non è destinata a produrre alcun effetto in tale ultimo ambito;
- con riferimento alla determinazione delle eventuali plus/minusvalenze, è stato precisato che la maggiorazione del 40% - come espressamente specificato dalla norma - è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF. Tale maggiorazione non influenza, pertanto, il calcolo di eventuali plus/minusvalenze che dovranno essere determinate, come prevede l'art. 86, comma 2, del TUIR, quale differenza fra corrispettivo e costo non ammortizzato,

quest'ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione in parola. Il costo non ammortizzato, cioè, è dato della differenza fra costo fiscalmente riconosciuto e ammortamenti effettuati senza tener conto, per entrambi i valori, della maggiorazione del 40%. In caso contrario, infatti, l'eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l'acquisto determinerebbe l'emersione di una minusvalenza, cioè di un componente negativo di reddito deducibile che consentirebbe l'immediata monetizzazione di un beneficio che, invece, la disposizione in esame distribuisce lungo l'intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento;

- infine, è stato precisato che la modifica della quota massima deducibile degli *asset* di cui all'articolo 15, comma 10, per come formulata, avrebbe effetto anche ai fini del regime opzionale di riallineamento di cui ai commi 10-bis e 10-ter del medesimo articolo 15. I commi 10-bis e 10-ter dispongono, infatti, che le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, a seguito, rispettivamente, delle operazioni straordinarie e delle operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Articolo 1, commi da 98 a 108 ***(Investimenti Mezzogiorno)***

Le norme dispongono:

- a) l'introduzione dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che acquistino beni strumentali nuovi, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore (comma 98);

- b) Il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale⁴⁴ relativi all'acquisto, anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 99);
- c) la previsione che il beneficio in discorso non si applichi alle imprese in difficoltà finanziaria⁴⁵ e a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 100);
- d) la commisurazione dell'agevolazione alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Tuttavia viene individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese. Per gli acquisti mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, escluse le spese di manutenzione (comma 101);
- e) il divieto del cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati (comma 102);
- f) la presentazione da parte dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Allo scopo viene prevista l'emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della citata comunicazione; sarà la stessa Agenzia a comunicare alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del beneficio (103);
- g) la previsione che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 241/1997 e debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi fino a quello nel quale se ne conclude

⁴⁴ Come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

⁴⁵ Come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C249/1 del 31 luglio 2014.

- l'utilizzo. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53 della L244/2007 (comma 104);
- h) l'individuazione di alcune fattispecie per le quali il beneficio è ridotto; in particolare se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di quelli non entrati in funzione; allo stesso modo il credito è ridotto, se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima del quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione⁴⁶. Per i beni acquisiti in leasing, la disposizione prevede espressamente che l'agevolazione permane anche nel caso in cui non venga esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'ammontare rideterminato, secondo le disposizioni del comma in parola, è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le situazioni indicate (comma 105);
- i) la disciplina del caso in cui a seguito dei controlli amministrativi, si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta: in tale ipotesi l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 106);
- j) la specificazione che il beneficio per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) ed in particolare della norma contenuta nell'articolo 14 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107);
- k) la copertura degli oneri stimati in 617 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 ai quali si fa fronte nel seguente modo:
- per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d'imposta. Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'economia gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate vengono

⁴⁶ Nello specifico il credito viene ridotto escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti,

reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle rendicontazioni di spesa;

- per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma. A tal fine è modificata la Tabella E, voce: Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap. 8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 (comma 108).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final (c. 98-107)	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0	617,0

(milioni di euro)

Maggiori entrate extratributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Utilizzo delle risorse comunitarie FESR 2014/2020 (c. 108)	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo delle risorse comunitarie FESR 2014/2020 (c. 108)	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

La relazione tecnica utilizza i dati degli operatori di settore per quantificare gli effetti finanziari della disposizione in argomento; in particolare stima che gli investimenti nel Mezzogiorno siano pari ad 1/5 di quelli effettuali in totale nel Paese che risultano esser pari a 65mld di euro. Pertanto i potenziali investimenti che potrebbero avvantaggiarsi del beneficio fiscale in parola sono di circa 12,5mld di euro. Considerando poi il minor sviluppo del settore manifatturiero in tale area geografica e

l'esclusione di alcuni settori produttivi e del settore finanziario nonché gli investimenti di minore dimensione, abbatte ulteriormente il citato ammontare di 1/3, ottenendo così un ipotetico valore degli investimenti agevolabili al Sud pari a circa 4,167 mld di euro. Ripartisce quindi il citato ammontare in ragione della dimensione aziendale che stima utilizzando, quale parametro di suddivisione, gli ammortamenti dedotti a fini IRAP differenziati tra piccole (40,6%), medie (14,8%) e grandi (44,6%) imprese. Quindi, considerando che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nell'anno di effettuazione dell'investimento, stima un ammontare massimo fruibile dal 2016 al 2019 pari a circa 617 ml di euro. Indica poi la copertura così come sopra evidenziata nel commento del comma 108.

Articolo 1, commi 109 e 110 *(Estensione esonero contributivo per il Sud)*

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 118, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha riconosciuto ai datori di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Le norme estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'estensione dell'incentivo è condizionato alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 30 aprile 2016.

All'esito della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente

retribuito da almeno 6 mesi. L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme specifici effetti.

La relazione tecnica illustra i commi.

Articolo 1, commi da 111 a 113

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

Le norme modificano, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare:

- viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del citato comma 54, che non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno; la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro (comma 111, lettera a));
- viene contestualmente prevista l'esclusione dell'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato (comma 111, lettera b)).

La relazione illustrativa allegata al ddl originario (S. 2111) precisa che la norma è finalizzata ad evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate. La relazione evidenzia, inoltre, come la causa di esclusione, introdotta ex novo, di cui al comma 111 lett. b) in esame risulti meno penalizzante, ai fini dell'accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata dal comma 111, lettera a);

- viene ridotta dal 15 al 5 per cento la misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività (comma 111, lett. c)).

La relazione illustrativa allegata al ddl originario (S. 2111) chiarisce che potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro

autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l'aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019;

- viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, prevedendo l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell'allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre detta soglia è aumentata di euro 15.000 per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni ed altre attività (comma 112);
- viene prevista l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi (comma 111 lett. d)).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui ai commi 111-113 i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IRPEF		1.329,8	784,8		1329,8	784,8		1329,8	784,8
Addizionale regionale					60,9	62,3		60,9	62,3
Addizionale comunale					27,8	21,9		27,8	21,9
IRAP					68,8	37,2		68,8	37,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio		45,3	12,4		45,3	12,4		45,3	12,4
Imposta sostitutiva l. 388/2000		3	2,6		3	2,6		3	2,6
IVA	186	188,9	191,8	186	188,9	191,8	186	188,9	191,8
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva regime forfetario		938,7	545,7		938,7	545,7		938,7	545,7
Rettifica della detrazione IVA	138,8			138,8			138,8		
Maggiori entrate contributive									
Contributi previdenziali				329,8	273,7	274,8	329,8	273,7	274,8
Maggiori spese correnti									
Addizionale regionale		60,9	62,3						
Addizionale comunale		27,8	21,9						
IRAP		68,8	37,2						
Minori spese correnti									
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8						

La relazione tecnica precisa che le norme modificano, a partire dall'anno 2016, le disposizioni relative al nuovo regime fiscale forfetario agevolato introdotte dalla legge di stabilità 2015. In particolare vengono disposti l'innalzamento della soglia dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro per i restanti settori e l'eliminazione del vincolo di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito non superiore a 30 mila euro annui. Nel caso di nuove attività, l'aliquota relativa all'imposta è pari al 5 per cento e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni in luogo dei 3 anni stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, viene reintrodotta il minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento.

Sulla base della metodologia adottata in sede di introduzione del nuovo regime fiscale, applicando elaborazioni basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ed elaborazioni INPS per la parte contributiva, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016, la RT stima le seguenti variazioni degli effetti finanziari e contributivi:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0	-1.329,8	-748,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867	-856,4	-856,4
Addizionale regionale	0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2
Addizionale comunale	0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6
IRAP	0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	938,7	545,7	551	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio	0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9
Imposta sostitutiva 1.388/2000	0	-1,8	-1,7	-2,1	-3	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5
Imposta sostitutiva 1.388/2000	0	-1,2	-0,9	-1	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
IVA	-186	-188,9	-191,8	-197	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2
Rettifica della detrazione IVA	138,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368	-377	-413,9

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il **Governo**⁴⁷ ha confermato che la stima contenuta nella RT in esame utilizza la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica relativa al nuovo regime fiscale forfetario introdotto con la legge di stabilità 2015.

Relativamente alla fornitura di dati di consuntivo circa l'adesione al regime in esame, il Governo ha evidenziato che i dati al momento disponibili sono quelli relativi alle "Comunicazioni di inizio/variazione di attività" che i contribuenti hanno inviato alla data di settembre 2015 e che pertanto risultano parziali. I dati rilevati sono inoltre fortemente influenzati dalla presenza della proroga per il 2015 del regime fiscale di vantaggio. Pertanto non si ha al momento indicazione del fenomeno in esame.

⁴⁷ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 114
(Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF)

La norma assimila, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma⁴⁸ ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente⁴⁹. La disposizione specifica che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello attualmente vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che ai fini dell'IRPEF non si stimano sostanziali variazioni di gettito, considerato che il recupero di gettito dovuto alla mancata deducibilità delle spese andrebbe a compensare eventuali perdite.

Articolo 1, commi da 115 a 121
(Assegnazione agevolata di beni ai soci)

Le norme disciplinano l'assegnazione di beni ai soci da parte delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci⁵⁰ beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa⁵¹.

In particolare, si dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, può essere applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

⁴⁹ Articolo 50 del DPR n. 917/1986.

⁵⁰ I soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero venire iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

⁵¹ Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Si stabilisce, inoltre, che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, dei moltiplicatori determinati secondo l'articolo 52 del DPR n. 131/1986^[52]. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (valore di mercato), è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari in materia di utili di partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR, tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Infine, si prevede che l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possieda beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si dispone, inoltre, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 115 a 120 in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

⁵² Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta sostitutiva (commi 115-120)	30,8	20,5		30,8	20,5		30,8	20,5	
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro (commi 115-120)	18,6			18,6			18,6		
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- Imposta sostitutiva (comma 121)	9,6	6,4		9,6	6,4		9,6	6,4	
Minori entrate tributarie									
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro (commi 115-120)		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRES/IRPEF (commi 115-120)		61,5	39,6		61,5	39,6		61,5	39,6
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRAP (commi 115-120)					14	7,6		14	7,6
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRPEF (comma 121)		1	1,6		1	1,6		1	1,6
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRAP (comma 121)					0,2	0,3		0,2	0,3
Maggiori spese correnti									
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRAP (commi 115-120)		14	7,6						
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRAP (comma 121)		0,2	0,3						

La relazione tecnica con riferimento ai commi da 115 a 120, effettua preliminarmente alcune considerazioni in merito alla normativa in esame.

In particolare, la RT evidenzia quanto segue:

- in sede di legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposto dal DL 223/2006;
- successivamente, con la legge finanziaria 2008 è stata prevista una riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, riducendo le aliquote previste per l'imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10%-5% su riserve;

- dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla legge finanziaria 2008, pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 milioni nel 2009 e 7 milioni nel 2010, di cui circa 27 milioni attribuibili alle riserve;
- a differenza delle due precedenti occasioni, la norma proposta dispone la possibilità di assegnare beni ai soci, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva, anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questo fatto, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati;
- la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva è pari, secondo le norme in esame, alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Tuttavia per gli immobili il valore normale può essere determinato — a richiesta — in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori all'ammontare delle rendite risultanti in catasto;
- secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (che prevedeva anche lo scioglimento), si applica un'imposta sostitutiva sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del TUIR (DPR 917/1986) o, nel caso di trasformazione, determinato sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto;
- inoltre, sempre secondo la normativa di allora ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 della legge 296/2006^[53] successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.

Ciò premesso, la relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito della normativa in esame sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo. A tale riguardo in via prudenziale si è ritenuto che secondo la norme in esame tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati. La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti non di comodo e società considerate non operative. La RT afferma, inoltre, che in coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla legge finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta

⁵³ Società considerate non operative e società che hanno deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese.

di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa.

Soggetti non di comodo

Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) la RT afferma che dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS);
- non abbiano determinato reddito minimo in quanto non operative;
- non si trovino nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa;
- abbiano dichiarato attività immobiliare;
- abbiano reddito nullo o negativo;
- non facciano parte di un consolidato nazionale.

Di questi soggetti sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi). Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di legge finanziaria 2007, si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare/cedere nel complesso un decimo di tali valori risultanti. L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari all'8% (aliquota) dei valori di bilancio a titolo di immobili interessati all'assegnazione (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto).

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati pari rispettivamente a circa 17,7 miliardi ed a circa 4,6 miliardi di euro, la RT stima un importo di imposta sostitutiva pari a circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17$ milioni di euro.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) la RT afferma che la stessa è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla legge finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento dell'aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota. La RT stima quindi un gettito pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) = 7,1$ milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti per l'imposta di registro, in via prudenziale la RT calcola un maggiore gettito in misura pari al 50% dell'aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi. Inoltre, sempre in via prudenziale, è stata tolta nei vari anni, come minore gettito, l'imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue (10% all'anno). Nello specifico, il gettito nel primo anno è stimato

pari a circa $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro ed a circa $- 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 1,4$ milioni di euro negli anni successivi.

A fronte di tali gettiti *una tantum*, la RT stima un minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo. Tale importo, con un'aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno — primo quinto - è pari a circa $10\% \times 15\% \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -2,5$ milioni di euro. Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno). Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è stimato pari a circa -2,5 milioni di euro l'anno.

Soggetti di comodo

Per la seconda categoria di soggetti (di comodo), la RT afferma che si è proceduto come segue:

- la possibilità di cedere/assegnare immobili senza dovere sciogliere la società rispetto alla normativa precedente (legge finanziaria 2008) comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni;
- ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere / assegnare è stata condotta un'elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo per gli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, la RT stima un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro. L'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla legge finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) = 6,6$ milioni di euro. Il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, viene stimato dalla RT in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati / ceduti. Nello specifico il gettito da registro nell'anno di adesione

è stimato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro.

Inoltre, la RT afferma che la normativa in esame determinerebbe la rinuncia - sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF al 10,5% per l'addizionale di comodo sul reddito imponibile ed al 27,5% sul maggiore reddito ai fini IRES e al 24% (valore medio) sul maggiore reddito IRPEF. A tale riguardo, la RT considera come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari. Rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007, la RT afferma che è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla legge finanziaria 2008: tale riduzione emersa (quasi il 64%, comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo. La RT afferma che, poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio, esiste un legame diretto tra le due poste. La RT afferma, quindi, che dai dati dichiarativi provvisori ultimi disponibili (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:

- un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) pari a circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) pari a circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES effettivamente pagata al 27,5% pari a circa 26,9 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
- un reddito imponibile IRES complessivo pari a circa 98 milioni di euro ed una addizionale IRES al 10,5% pari a circa 10,3 milioni di euro

Per stimare la corrispondente imposta, destinata a venire meno in conseguenza della nuova adesione all'assegnazione/trasformazione agevolata, la RT applica la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014 stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(26,9 + 13,4 + 10,3) \times 64\% = -32,6$ milioni di euro; ai fini IRAP il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito ordinaria pari a circa $203 \times 64\% \times 3,9\% = -5,1$ milioni di euro.

Con le decorrenze previste dalla norma, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% ed il pagamento della imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2016, il restante nel 2017), la RT stima il seguente andamento di gettito:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva non di comodo	24					
<i>di cui sui beni immobili</i>	17					
<i>di cui sulle riserve</i>	7,1					
Imposta di registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusvalenze	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7
IRAP minori plusvalenze	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Imposta sostitutiva di comodo	27,2					
<i>di cui sui beni immobili</i>	20,7					
<i>di cui sulle riserve</i>	6,6					
Imposta di registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0
Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2
IRAP	0	-14	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
TOTALE	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2

La RT precisa che il comma 121 (esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP) riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 244/2007, concedendo agli imprenditori individuali la facoltà di estromettere dal patrimonio dell'impresa l'immobile strumentale (sia per natura sia per destinazione) di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, al fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati F24 relativi all'autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di legge finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 legge 448/2001) sia con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).

In primo luogo, è stata ipotizzata un'adesione analoga a quella della legge finanziaria 2008. Tenuto conto della minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il gettito di competenza da imposta sostitutiva è stato calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 16 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).

Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto dai commi da 115 a 120 della legge in esame, con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci delle società.

Sulla base dei dati del modello U2008 PF, è stata ricavata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 244/2007.

In analogia con quanto avvenuto in sede di RT iniziale al ddl finanziaria 2008, è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dall'assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando un'assegnazione in misura pari al 10% all'anno e l'assoggettamento della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,6$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,1$ milioni di euro nel 1° anno).

Considerando, ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, che il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016 mentre il restante 40% dovrà essere versato entro il 16 giugno 2017, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Imposta sostitutiva	9,6	6,4	0	0
Minore IRPEF	0	-1,0	-1,6	-2,1
Minore IRAP	0	-0,2	-0,3	-0,4
TOTALE	9,6	5,2	-1,9	-2,5

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁵⁴ ha fornito i seguenti dati ed elementi:

- in via generale, è stata evidenziata la necessità di fare ricorso ad alcune ipotesi ed assunzioni per una descrizione realistica del nuovo scenario. Alcune di queste ipotesi storicamente sono già state utilizzate in analoghe, precedenti circostanze: è il caso, ad esempio, dell'ipotesi di assegnazione di beni per un importo pari ad un decimo dei valori risultanti dal bilancio oppure della stima di mancate plusvalenze imponibili correlate ad un'ipotesi di cessione ordinaria annua pari ad un decimo;
- con riferimento alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva, è stato evidenziato come la stessa sia stata effettuata secondo quanto disposto dalla normativa: come indicato nella relazione tecnica, "tuttavia il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite dei moltiplicatori risultanti in catasto". La base imponibile di riferimento è infatti costituita dai "valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto)". Tale differenza, infatti, in via prudenziale è stata utilizzata per la maggior parte dei casi, dato che il valore catastale generalmente si presenta inferiore rispetto a quello di mercato. La differenza è stata ritenuta, in pratica, pari ad un terzo della differenza tra valore normale (di mercato) e costo fiscalmente riconosciuto;
- per quanto riguarda la stima dell'imposta sostitutiva sui saldi attivi, è stato evidenziato che la stessa è stata commisurata al dato effettivamente riscontrato con riferimento alla legge finanziaria 2008. In particolare, in virtù del sensibile incremento dell'aliquota (dal 5% al 13%), la riduzione del tasso di adesione del 50% non appare irragionevole. Inoltre il dato del 51% si riferisce

⁵⁴ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

all'importo di saldo attivo effettivamente affrancato rispetto alla base imponibile dell'imposta sostitutiva sui beni assegnati.

Articolo 1, comma 122
(Volontari Vigili del fuoco)

Normativa previgente. L'art. 4, comma 14, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha posto a carico degli interessati - e non più dell'amministrazione - gli oneri per gli accertamenti di idoneità richiesti per il reclutamento del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco. Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2012 non ha ascritto alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica allegata alla medesima legge ha evidenziato che gli effetti di risparmio derivanti dalla norma avrebbero potuto essere determinati soltanto a consuntivo.

La norma dispone che gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge n. 183/2011 relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco siano a carico dell'amministrazione medesima.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Oneri a carico dell'Amministrazione per verifica requisiti idoneità reclutamento volontari CNVFF	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica afferma che il costo del protocollo sanitario, relativo agli accertamenti sanitari, è pari a 434,17 euro a persona, comprensivo di IVA. Sulla base dei dati sul reclutamento dell'ultimo triennio, che indicano un numero di 1.833 unità di personale annue oggetto di accertamenti clinico strumentali, si prevede un onere complessivo annuo quantificato prudenzialmente in euro 800.000.

Articolo 1, commi 123, 124, 125
(IRAP per soggetti di minori dimensioni)

Normativa previgente. Si rammenta che le lettere da *a*) a *d*) del comma 4 *bis* dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 indicano gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni nella seguente misura:

- 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

La lettera *d-bis*) per alcuni soggetti (le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali nonché le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni) aumenta l'importo delle predette deduzioni rispettivamente di euro 2.500, 1.875, 1.250 e 625.

Le norme dispongono quanto segue: il comma 123 raddoppia gli importi degli incrementi di cui alla lettera *d bis*) portandoli rispettivamente a 5.000 euro, 3.750 euro, 2.500 euro ed a 1.250 euro.

Il comma 124 dispone che l'elevazione della deduzione si applichi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 125 chiarisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro – IRAP (c. 123-124)					338,6	183,0		338,6	183,0
Maggiori spese correnti									
Aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro – IRAP-FSN (c. 123-124)		338,6	183,0						
Maggiori entrate tributarie									
Aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro – IRPEF (c. 123-124)			6,0			6,0			6,0

La relazione tecnica osserva, in relazione all'aumento della deduzione della base imponibile IRAP, che dalla elaborazione, effettuata tramite il modello di micro-simulazione IRAP, delle dichiarazioni presentate nel 2014 e relative all'anno di imposta 2013, estrapolate all'anno d'imposta 2015, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a 183 milioni di euro a partire dal 2016.

Ai fini IRPEF si stima un recupero di gettito come conseguenza della minore deducibilità forfetaria dell'IRAP assolta dai contribuenti che hanno interessi passivi netti, stimato in 3,4 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2016, ottenuto applicando un'aliquota media ai fini IRPEF pari al 18,6 per cento.

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame considerando un acconto pari all'85% ai fini IRAP e pari al 75% ai fini IRPEF:

(milioni di euro)

Cassa	2016	2017	2018	dal 2019
IRAP	0	-338,6	-183	-183
IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6

In relazione al comma 125, la RT evidenzia che, con la variazione normativa in oggetto, soltanto un limitato numero di soggetti otterrebbe l'esenzione dall'IRAP, in considerazione del fatto che gli stessi già attualmente non versano la suddetta imposta o in quanto già non si configurano come stabili organizzazioni o in quanto non esercitano altra attività rispetto a quella svolta presso le strutture ospedaliere in qualità di lavoratori dipendenti. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito, alla luce del numero assolutamente trascurabile delle fattispecie interessate.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁵⁵, rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all'utilizzo del criterio storico in luogo del criterio previsionale per la determinazione degli effetti di cassa, ha precisato che, in via generale, la tendenza è quella di non attribuire effetti anticipati dovuti ad un maggiore ricorso alla determinazione dell'acconto con il metodo previsionale a meno di non essere di fronte ad una chiara e generalizzata riduzione del carico fiscale. Nel caso in esame, trattandosi di un vantaggio medio relativamente contenuto, la Nota considera assolutamente marginale l'utilizzo del metodo previsionale tenuto conto del rischio di sanzione conseguente ad un versamento di acconto insufficiente o mancante.

Articolo 1, commi 126 e 127 ***(Regime IVA in caso di procedure concorsuali)***

Le norme, sostituendo l'articolo 26 del DPR n. 633/1972, intervengono sulla disciplina IVA con particolare riferimento alle ipotesi di fatture emesse nei confronti di soggetti in crisi finanziaria.

Tra le modifiche introdotte rispetto al previgente articolo 26 (comma 126), è prevista la possibilità per il fornitore che vanta il credito di anticipare la detrazione dell'IVA relativa a fatture già emesse nei confronti di clienti interessati da procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti⁵⁶ o piani di risanamento o di riequilibrio⁵⁷. In particolare, mentre la previgente normativa consentiva il recupero dell'IVA successivamente alla verifica della infruttuosità della procedura, la norma in esame anticipa il recupero al momento [comma 4, lettera *a*), del nuovo articolo 26]:

- dell'avvio della procedura concorsuale;
- del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- della pubblicazione nel registro delle imprese del piano di risanamento o di riequilibrio.

Nell'ipotesi sopra indicata viene escluso l'obbligo, per il cessionario, di effettuare la variazione IVA corrispondente a quella del cedente (comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26).

Le disposizioni contenute nel comma 4, lettera *a*) e nel comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del DPR 633/1972, sopra illustrate, trovano applicazione nei casi in cui il cessionario o il committente siano assoggettati a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (comma 127).

⁵⁵ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁵⁶ Di cui art. 182-*bis* della legge fallimentare.

⁵⁷ Di cui all'art. 67 della legge fallimentare.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori modifiche apportate all'art. 26 del DPR 633/1972, il medesimo comma 127 afferma che si tratta di disposizioni volte a chiarire l'applicazione delle stesse e quindi con carattere interpretativo. Peraltro, la norma precisa che le norme si applicano in via retroattiva anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari (comma 126)	0	340	340		340	340		340	340

La relazione tecnica evidenzia che le norme consentono alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633/1972, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade.

La RT afferma quindi che, da fonte Istat, risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa otto anni e che il valore complessivo (passivo meno attivo) individuato dal curatore fallimentare ammonta a circa 10,3 miliardi di euro.

La RT considera rilevante l'incidenza dei debiti verso istituti di credito (esenti da IVA) e stima che solo ¼ del passivo (circa 2,6 miliardi) sia imponibile ai fini IVA.

Utilizzando quindi un'aliquota media del 15%, l'anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa viene determinato in circa **340 milioni** annui (2.600-2.600/1,15).

Tale effetto si produce dal 2017 fino al 2023 in quanto dal 2024 (considerata l'ipotesi di durata media dei processi costante pari a 8 anni) la normativa proposta e la normativa vigente sono comunque a regime e i due effetti si compensano. A tal riguardo, la RT effettua un confronto tra le due discipline come di seguito indicato.

Normativa previgente

Il fornitore è tenuto a versare l'IVA (si considera l'importo complessivo di 340 mln) e intanto chiede il rimborso dell'imposta a credito (anche questa considerata pari a 340 milioni).

La RT ipotizza che il fornitore recuperi per intero il proprio credito IVA entro l'anno successivo.

(milioni di euro)

Normativa previgente	2017	2018-2023	2024 e ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Legge di stabilità 2016

Il fornitore emette la nota di variazione IVA nello stesso periodo d'imposta nel quale ha emesso la fattura. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (relativo alla fattura emessa) e una emissione di nota di variazione di pari importo. La RT evidenzia che, per prassi, il curatore fallimentare presenta un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l'annualità successiva, comportando una perdita, per gli anni successivi al primo, pari a 340 milioni di euro annui.

(milioni di euro)

Legge di stabilità 2016	2017	2018-2023	2024 e ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

Confronto fra normativa previgente e legge di stabilità 2016

(milioni di euro)

	2017	2018-2023	2024 e ss
Normativa previgente	+340	0	-340
LS 2016	0	-340	-340
Effetto netto (variata-vigente)	-340	-340	0

Articolo 1, comma 128

(Estensione del regime IVA dell'inversione contabile)

La norma estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. *reverse charge*) alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. *split payment*).

L'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica non si ascrive alla norma effetti finanziari.

Articolo 1, comma 129
(Compensazione cartelle esattoriali)

Normativa previgente. L'art. 12, comma 7-*bis*, del DL 145/2014 stabilisce che, per l'anno 2014, le cartelle esattoriali possono essere compensate con i crediti certificati - vantati nei confronti della PA per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. La compensazione è ammessa qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Per le modalità applicative si rinvia ad un DM da emanare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. L'emendamento che ha introdotto, per l'anno 2014, il comma 7-*bis* non era accompagnato da relazione tecnica.

L'art. 1, comma 19, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha prorogato la disposizione all'anno 2015. La relazione tecnica non ha quantificato effetti finanziari.

La norma estende al 2016 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali, secondo le modalità previste per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 12, comma 7-*bis*, del DL 145/2014.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti in termini di gettito, coerentemente con quanto valutato sia in sede esame del provvedimento originario per l'anno 2014 sia in occasione dell'estensione all'anno 2015, disposta dalla legge 190/2014. La facoltà di compensazione è infatti subordinata all'adozione di un decreto che deve individuare modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 130 a 132
(Termini accertamento tributario)

Le norme, intervenendo sull'articolo 57 del DPR 633/1972, dispongono le seguenti modifiche alla disciplina IVA (comma 130):

- a) slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi⁵⁸ (dal quarto al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);

⁵⁸ Disciplinati dagli articoli 54 e 55 del DPR n. 633/1972.

- b) equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla. Per queste i termini della notifica di accertamento si estendono, passando da cinque anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a sette anni;
- c) eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000.

Intervenendo sull'articolo 43 del DPR n. 600/1973 sono introdotte analoghe modifiche ai fini delle imposte sui redditi (comma 131).

Le modifiche indicate nelle lettere sub *a*) e *b*) si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.

Si dispone inoltre che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D. Lgs 74/2000 (punto *c*)), i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Si specifica, infine, che resta fermo quanto disposto in tema di *voluntary disclosure*⁵⁹, con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia IVA e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016 (comma 132).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto i termini di decadenza dell'attività di accertamento per la prima annualità ricadente nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni spirano il 31 dicembre 2022. Conseguentemente alle norme in esame non vanno ascritti effetti finanziari.

⁵⁹ Comma 5, articolo 5-*quater* del DL 167/1990.

Articolo 1, comma 133 **(Regime sanzionatorio)**

La norma anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, recante *Revisione del sistema sanzionatorio* adottato in attuazione della legge di delega fiscale n. 23 del 2014.

Si interviene inoltre sulla disciplina relativa alla collaborazione volontaria⁶⁰ (*voluntary disclosure*), introducendo la possibilità di notificare gli atti da porre *ex lege* a conoscenza del contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie									
Anticipo decorrenza sistema sanzionatorio	40			40			40		

La relazione tecnica afferma che gli oneri recati dal D. Lgs. 158/2015 sono stati valutati in 40 milioni annui a decorrere dal 2017. Pertanto l'anticipo della predetta decorrenza al 1° gennaio 2016, determina un onere di 40 milioni per l'anno 2016.

Con riferimento alla disciplina sulla collaborazione volontaria, la RT evidenzia che la norma è finalizzata a razionalizzare e velocizzare le modalità di notifica al contribuente degli atti che per legge devono essere notificati nell'ambito della procedura in argomento. Si stima quindi una riduzione dei costi, che si sarebbero dovuti sostenere in caso di utilizzo delle modalità di notifica tradizionali, in circa 5 mln di euro. Detta quantificazione è ottenuta considerando che il numero delle annualità, riconducibile alle circa 100.000 istanze, è pari a 4 anni e che pertanto i potenziali inviti al contraddittorio siano circa 400.000 (valore dato da 100.000 istanze per i 4 anni) a cui si aggiungono circa 100.000 atti di contestazione riferiti alle stesse istanze. Quindi il numero di atti da inviare è

⁶⁰ Di cui agli articoli 5quater e 5quinquies del D.L. 167/1990.

pari a circa 500.000 unità. Poiché il costo unitario medio delle notifiche è pari a 10 euro, si ottiene la citata stima di 5 milioni di euro di minori costi.

Articolo 1, commi da 134 a 138 ***(Rateazione dei debiti tributari)***

Le norme consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme (dovute a seguito di accertamenti con adesione) di essere riammessi alla dilazione. In particolare:

- possono essere riammessi i contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; limitatamente al solo versamento delle imposte dirette e purché effettuo, entro il 31 maggio 2016, il versamento della prima rata scaduta (comma 134);
- la ricevuta del suddetto versamento viene presentata dal contribuente all'amministrazione finanziaria, per chiedere un nuovo piano di rateazione (comma 135);
- il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio (comma 137).

Sono altresì disciplinate la sospensione di ruoli in corso, la non ripetibilità di eventuali somme versate in eccedenza ed ipotesi per il mancato riconoscimento della nuova rateazione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che il successo della misura darebbe luogo ad una ripresa positiva di flussi finanziari a vantaggio dell'erario da parte di contribuenti debitori fiscali nei confronti dei quali allo Stato rimangono strumenti di esecuzione patrimoniali di difficile e lunga realizzazione. Con l'applicazione delle norme, infatti, si incasserebbero integralmente e più rapidamente i carichi previsti dal piano di pagamento originario. Pertanto, la RT non ascrive effetti finanziari negativi alle disposizioni in esame.

Articolo 1, commi 139 e 140 ***(Fondo garanzia e assicurazione del notariato)***

Normativa previgente. L'articolo 21, comma 1, della legge 89/1913 prevede che il Consiglio nazionale del notariato istituisca, regolamenti e gestisca, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.

Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del Fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal Consiglio nazionale del notariato, e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo (articolo 22, comma 1).

I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione (articolo 22, comma 2).

Le norme - che ai sensi del comma 140 entrano in vigore il 1° gennaio 2016 - consentono all'agente della riscossione, nel caso in cui il notaio non provveda al versamento delle imposte riscosse in relazione agli atti soggetti a rogito notarile, di richiedere il pagamento direttamente al Fondo di cui all'articolo 22 della legge n. 89/1912 qualora il danno non sia coperto da polizza assicurativa.

Vengono, inoltre, apportate modifiche ed integrazioni di natura regolamentare circa l'utilizzo del predetto Fondo.

Si dispone infine che la stipula della polizza obbligatoria collettiva di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile debba essere sostenuta mediante separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versare al Consiglio nazionale del notariato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, al contrario, consentono un'accelerazione delle procedure di riscossione dei tributi dovuti all'Erario, non versati dai notai in relazione agli atti rogati o autenticati.

Articolo 1, comma 141

(Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate)

La norma, integrando l'articolo 14, comma 4 della legge 537/1993⁶¹, dispone che quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d'ufficio) e dalla quale può derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia

⁶¹ In materia di riconsiderazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

all’Agenzia delle entrate, affinché possa procedere al conseguente accertamento.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1, commi da 142 a 147 ***(Operazioni con paesi black list)***

Normativa previgente. L’articolo 110 del TUIR consente la deducibilità, nei limiti del “valore normale”, delle spese relative ad operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi a fiscalità privilegiata (comma 10)⁶².

Si ricorda che alla disposizione che ha modificato il predetto comma 10 (articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 147/2015) sono stati attribuiti effetti negativi di gettito stimati in 23,7 milioni annui in termini di competenza (cfr. relazione tecnica allegata al D. Lgs. 147/2015). Per l’anno 2016 – tenuto conto degli effetti di cassa – le minori entrate sono state indicate in misura pari a 41,5 milioni. Nella formulazione precedente del comma 10 la deducibilità dei costi era subordinata alla preventiva dimostrazione, da parte del contribuente, dell’esistenza di interessi commerciali.

L’art. 167 del TUIR disciplina il regime di tassazione per i residenti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa localizzata in un paese a fiscalità privilegiata. Tra l’altro, la norma indicata prevede:

- la tassazione in capo al soggetto residente che possiede la partecipazione di controllo dei redditi conseguiti dall’impresa estera (comma 1);
- l’individuazione dei criteri che qualificano la fiscalità privilegiata dei paesi esteri. Tra tali criteri sono indicati il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (definito come tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia), l’assenza di scambio di informazioni ed altri criteri equivalenti. In ogni caso, sono considerati privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di

⁶² Il limite del valore normale non si applica (e quindi è consentita la piena e automatica deducibilità) se le imprese italiane dimostrano l’effettivo interesse economico. In ogni caso, tali operazioni devono essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi (comma 11 del richiamato art. 110 TUIR). Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano nei confronti dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in imprese localizzate nei territori a fiscalità privilegiata i quali sono interessati dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR (comma 12) e trovano invece applicazione anche con riferimento alle prestazioni di servizio rese dai professionisti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata di cui al comma 10 (comma 12-bis).

quello applicato in Italia, anche se il regime generale di imposizione non sia inferiore al predetto limite (comma 4)⁶³;

- l'applicazione di un regime di imposizione separata per i redditi in esame. L'aliquota d'imposta è determinata come misura media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e comunque non inferiore al 27 per cento (comma 6).

Le norme, modificando gli articoli 110 e 167 del TUIR, intervengono sulla disciplina fiscale relativa ai redditi realizzati nei paesi a fiscalità privilegiata disponendo:

- l'abrogazione dei commi da 10 a 12-*bis* dell'art. 110 del TUIR che recavano una disciplina con finalità antielusive riferita alla deducibilità dei costi sostenuti da imprese residenti nei confronti di imprese o lavoratori autonomi residenti o localizzati in paesi a fiscalità privilegiata (comma 142, lettera *a*));
- modifiche all'art. 167 del TUIR recante una disciplina con analoghe finalità nei confronti dei soggetti residenti che controllano, direttamente o indirettamente, imprese residenti nei paesi a fiscalità privilegiata. Tra le altre modifiche, non viene riproposto nel nuovo testo il requisito dell'assenza di scambio di informazioni ai fini della qualificazione di paese a fiscalità privilegiata; inoltre il limite minimo dell'aliquota di imposta da applicare ai redditi delle partecipate viene fissato in misura "non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società" (rispetto al precedente limite stabilito in misura "non inferiore al 27 per cento") (comma 142, lettera *b*)).

La decorrenza è fissata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ossia, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2016 (comma 144).

I commi 145 e 146 introducono l'obbligo a carico delle imprese multinazionali di presentare specifiche rendicontazioni di natura contabile all'Agenzia delle entrate.

Infine, il comma 147 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per il reperimento delle informazioni relative alle operazioni poste in essere con soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

⁶³ Si fa presente che il comma 4 indicato, pur risultando abrogato, continua a trovare applicazione in quanto non risulta emanato il decreto di cui all'articolo 168-bis del TUIR. La formulazione illustrata è stata, da ultimo, modificata dall'art. 1, c. 680, della legge n. 190/2014 con decorrenza 2015. Alle modifiche introdotte, che riducevano l'ambito dei paesi a fiscalità privilegiata (escludendo, in particolare, Singapore) sono stati ascritti effetti negativi di gettito stimati in 1,6 milioni annui (nel 2016, per effetto del saldo acconto, le minori entrate sono pari a 2,8 milioni).

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede l'eliminazione dell'elenco tassativo degli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione delle discipline sulle CFC e sul regime di determinazione della deducibilità dei costi per operazioni intercorse con soggetti operanti in tali Stati o territori.

La RT afferma che l'intervento è consequenziale all'approvazione della nuova disciplina in materia di fiscalità internazionale prevista dal decreto legislativo n. 147/2015, recante norme per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese la quale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, fornisce nuovi criteri utili al fine di individuare, valutando caso per caso, i regimi fiscali privilegiati.

Con riferimento agli aspetti quantitativi la RT evidenzia che, considerata la natura ordinamentale e di coordinamento delle norme, alle stesse non vengono ascritti effetti finanziari.

La disciplina in esame, inoltre, stabilisce l'obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente un prospetto che riporti, Paese per Paese, l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi ivi generati, le imposte pagate e maturate, insieme ad elementi indicatori di un'attività economica effettiva

In particolare, relativamente alla rendicontazione Paese per Paese, sono state emanate direttive volte a conformare l'azione dell'Italia agli interventi concordati in ambito OCSE/G20 per riallineare i principi della tassazione internazionale all'attuale contesto globale e ai nuovi modelli organizzativi delle imprese multinazionali, così da riconnettere i diritti impositivi dei vari governi alla reale attività economica, contrastando i fenomeni BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) che provocano evasione fiscale internazionale e spostamento dei profitti verso Paesi a bassa fiscalità attraverso pianificazioni fiscali aggressive.

La RT evidenzia che le norme non comportano effetti in termini di gettito.

Articolo 1, comma 148 **(*Patent box*)**

La norma intervengono sul regime fiscale agevolato previsto in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo ed utilizzano beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc.) per la realizzazione dei propri redditi (*patent box*). In particolare, si dispone:

- la sostituzione del riferimento alle “opere dell’ingegno” con il riferimento al “*software* coperto da *copyright*” (lettera *a*));
- la possibilità di considerare come un unico bene immateriale le diverse voci ammesse al beneficio qualora le stesse siano collegate da vincoli di complementarità e vengano utilizzate congiuntamente (lettera *b*)).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma, in merito alla lettera *a*), che il termine "opere dell'ingegno" contenuto nel comma 39 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 è stato già declinato con il termine "*software* protetto da *copyright*" nell'art. 6 del decreto attuativo del regime "*Patent box*" (DM 30 luglio 2015). Pertanto alla disposizione in esame la RT non ascrive effetti in termini di gettito.

Con riferimento alla lettera *b*), la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto la stessa riveste carattere procedurale.

Articolo 1, commi da 149 a 151

(Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

Le norme dispongono che agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1° gennaio 2016 (ovvero cessano entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta, è concesso - in alternativa all’integrazione dei ricavi di cui all’articolo 24, comma 8, del D. Lgs. 28/2011^[64] - il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull’energia prodotta secondo le modalità previste nei successivi commi 150 e 151 (**comma 149**).

Ai sensi del **comma 150** l’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) 6 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, oppure a partire al 1° gennaio 2016^[65]. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma successivo. Il **comma 151** dispone che entro il 31 dicembre 2016 i produttori interessati agli incentivi in parola comunichino al MISE le autorizzazioni e tutti i

⁶⁴ Il comma 8 dispone che, sulla base di indirizzi del MISE, l’Autorità per l’energia provvede a definire prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico per la produzione da impianti a fonti rinnovabili.

⁶⁵ A seconda della data di cessazione del precedente incentivo.

documenti necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ricorda che l'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.

In ogni caso, posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 152 a 164 ***(Canone RAI e fondo per pluralismo, innovazione dell'informazione)***

Le norme dispongono quanto segue: il comma 152 fissa per l'anno 2016 in euro 100,00 (rispetto ad euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato.

Il comma 153, lettera a), novellando l'articolo 1, comma 2, del r.d. 246/1938, introduce una nuova presunzione di detenzione di apparecchio radiotelevisivo. Si tratta dell'esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Precisa poi che le presunzioni legali in materia si possono superare con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, fissandone nel contempo le modalità di presentazione. Si dispone quindi (comma 153, lettera b)) che il canone di abbonamento sia in ogni caso dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Il comma 153, lettera c), articola il pagamento del canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, disciplinandone le modalità attuative (in particolare si precisa che l'importo delle rate deve essere oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali). Si prevede poi che le somme riscosse siano riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato (F24 - art. 17 del d. lgs 241/1997); le imprese elettriche saranno quindi tenute ad effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero

canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre; sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

Il comma 154 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle norme attuative.

Il comma 155 dispone l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni.

Il comma 156 autorizza scambi informativi e di dati, individuando i soggetti obbligati.

Il comma 157 estende al pagamento del canone di abbonamento televisivo le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture.

Il comma 158 esclude l'applicabilità delle disposizioni in esame all'accertamento e riscossione coattiva ed al canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.

Il comma 159 reca la regolamentazione in sede di prima applicazione.

Il comma 160, primo periodo, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all'erario le quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, le quote sono quelle del 33%, e del 50% per gli anni 2017 e 2018; tali quote sono destinate:

- a) all'ampliamento, sino ad euro 8.000, della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
- b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- c) al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (147/2013);

Il comma 160, secondo periodo, demanda ad decreto interministeriale la ripartizione delle somme di cui al medesimo comma 160; il decreto inoltre è chiamato a stabilire le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Il comma 160, terzo periodo, prevede che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità siano attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare

versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Il comma 160, quarto periodo, consente che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo.

Il comma 161 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio.

Il comma 162 dispone che nel "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il comma 163 rinvia ad un regolamento di delegificazione (articolo 17, comma 2, della legge 400/1988⁶⁶) la definizione di criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e di procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b*) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse specificamente indicati.

Il comma 164 abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma 163, talune disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il prospetto riepilogativo considera le norme come segue:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (c. 162)	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3
Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributi emittenti radiofoniche e televisive locali (c. 162)	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3

La relazione tecnica illustra in primo luogo brevemente la disciplina di cui ai commi da 152 a 159. Evidenzia quindi che tali disposizioni sono finalizzate ad ampliare la platea dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente versano il canone di abbonamento, tenuto anche conto del beneficio della rateizzazione in 10 mesi, che stimola comportamenti

⁶⁶ Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

conformi agli obblighi di legge, in ragione dell'esiguità della rata mensile. In ordine agli effetti finanziari rappresenta che, pur essendo la norma foriera di generare maggiori entrate, ai fini prudenziali si stima che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che attualmente viene introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 160 a 164, dopo averne illustrato brevemente il contenuto e le nuove finalizzazioni, rappresenta che le maggiori risorse disponibili potranno essere quantificate solo una volta acquisito all'erario l'effettivo gettito delle disposizioni concernenti il canone televisivo.

Precisa che nel predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiranno le risorse iscritte nel capitolo 3121 del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale (piani gestionali 1 e 6) ad eccezione dei rimborsi per la trasmissione di messaggi autogestiti (piano gestionale 2), come nella tabella di seguito riportata.

Dall'iniziativa non derivano quindi effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
15.8 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali										
Cap. 3121 - Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale										
Autorizzazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 a decorrere
(P.G. 1)	28.079.890	27.871.017	26.665.403	26.312.178	25.988.645	26.380.806	26.380.806	26.380.806	37.680.806	37.680.806
(P.G. 6)	20.000.000	20.000.000	19.681.807	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Totale	48.079.890	47.871.017	46.347.210	46.312.178	45.988.645	46.380.806	46.380.806	46.380.806	57.680.806	57.680.806

Articolo 1, commi 165-166

(Utilizzo maggiori entrate vendita frequenze)

Le norme prevedono che le maggiori entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz⁶⁷, secondo quanto previsto dall'AGCOM, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del MISE per le seguenti finalità (comma 165):

a) promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;

⁶⁷ Si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e LTE.

b) ristoro di eventuali spese per il passaggio da una tecnologia a banda "stretta" a una a banda larga (cosiddetto *refarming*) sostenute dagli attuali assegnatari della banda;

c) realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento in concessione del servizio;

d) interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce. Tali interventi riguardano, in particolare, gli edifici scolastici e gli istituti che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce.

Si prevede altresì il rinvio ad un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il MEF, per l'accertamento delle maggiori risorse effettivamente incassate rispetto a quelle scontate nei tendenziali nonché per la ripartizione delle risorse disponibili tra le finalità sopra indicate (comma 166).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che con il decreto previsto dal testo saranno distribuite le risorse derivanti dalle maggiori entrate effettivamente realizzate rispetto a quelle previste a legislazione vigente nei saldi di finanza pubblica. Pertanto le norme in esame non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi 167-168

(Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione)

Le norme autorizzano la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010. A tal fine viene disposta una procedura di gara a ribasso per l'individuazione di un operatore di rete, fatta salva la facoltà delle parti di stipulare, a seguito dell'aggiudicazione, patti in deroga a quanto disposto dalle norme in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

La relazione tecnica afferma che le norme consentono di dare attuazione all'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, perfezionato con scambio di Note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Si tratta pertanto di dare seguito, con urgenza, ad impegni assunti in sede internazionale, che non sono più rinviabili atteso che la proroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

La RT ricorda che, per il settore televisivo detto Accordo prevede la concessione in uso all'Italia di un certo numero di canali televisivi assegnati internazionalmente alla Città del Vaticano a fronte della messa a disposizione gratuita per lo Stato estero della capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale. A tal fine, si dispone l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la suddetta capacità trasmissiva.

La RT specifica che, al fine di minimizzare i costi, si prevede una gara con offerte economiche al ribasso partendo dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Considerando che - secondo quanto stabilito dall'Agcom nella delibera 353/11/Cons - il valore annuo massimo per ogni Mbit/s stabilito per abitante è pari a 0,016 euro e che il valore di copertura da assicurare è stimato al 70% della popolazione, la base d'asta è pari a euro 2.724.000. La RT afferma che pertanto, la norma comporta un onere pari a euro 2.724.000 a decorrere dal 2016.

Articolo 1, comma 169

(Fondo per il riassetto dello spettro radio)

La norma istituisce il Fondo per il riassetto dello spettro radio, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 276.000 euro annui. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di attività di studio, di verifiche tecniche e di altri interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per il riassetto dello spettro radio	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica precisa che il Fondo per il riassetto dello spettro radio è volto a finanziare attività propedeutiche alla razionalizzazione del *broadcasting* della banda 700MHz, che dovranno essere svolte dal 2016, con la realizzazione di studi di fattibilità, verifiche tecniche, esami di compatibilità tra usi differenti delle frequenze. A conclusione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC15) svoltasi a Ginevra nel novembre 2015, deve essere gestita la fase transitoria nel corso della quale, sia a livello comunitario sia a livello di Stati membri, dovranno essere attuate misure volte ad assicurare l'uso coprimario (uso condiviso tra servizio mobile e televisivo) della banda 700 MHz. Occorrerà quindi, da un lato, armonizzare l'introduzione di nuovi standard di compressione TV come il DVBT2, dall'altro, verificare l'impatto della tecnologia sull'evoluzione del mercato televisivo.

Articolo 1, commi 170-171

(Trattamento fiscale delle somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria)

Le norme disciplinano il trattamento fiscale delle variazioni di elementi dello stato patrimoniale che si possono generare in capo all'ente soggetto a procedura di risanamento o di risoluzione, prevedendo l'irrilevanza ai fini IRES e IRAP:

- dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito di procedure di risoluzione o gestione delle crisi bancarie per il soggetto che ha emesso gli strumenti (comma 170);
- nell'ambito della procedura di *bail-in*, dei maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione della misura di risoluzione per l'ente sottoposto a risoluzione; dei conferimenti a favore dell'ente sottoposto a risoluzione da parte del fondo di risoluzione e delle somme versate dal sistema di garanzia dei depositanti a ripiano delle perdite nei casi previsti dal D.Lgs 180/2015 per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'articolo 84 del DPR 917/1986 (TUIR). Ai fini della disposizione in esame non si applica

il limite dell'80% di riportabilità delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale non ancora utilizzate (comma 171).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che, per gli strumenti di capitale, la legislazione vigente già prevede l'irrilevanza ai fini fiscali delle variazioni di valore imposte da clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 2, comma 22-*bis* del DL 138/2011. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a garantire lo stesso trattamento anche alle variazioni di valore imposte nelle nuove procedure di risoluzione.

Relativamente agli strumenti di debito, la RT sottolinea che la misura proposta è da considerarsi un allineamento della disciplina tributaria delle variazioni di valori in caso di nuove azioni risoluzione a quella già prevista per le variazioni di valore emergenti dalla riduzione dei debiti delle altre società in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o di piano attestato (art. 88, comma 4-*ter*, del TUIR).

La RT afferma, pertanto che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti.

Articolo 1, commi da 172 a 176

(Contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame alla Camera prevedono quanto segue:

- viene demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale (comma 172, primo periodo).

Tale importo dovrà essere definito, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo, sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative.

Viene contestualmente abrogato il comma 4 dell'articolo 3-*quinquies* del DL n. 16/2012, in base al quale spettava all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilire i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive (comma 172, secondo periodo);

- viene disposta l'applicazione del regime contributivo sopra delineato anche per le annualità per le quali i contributi non sono stati determinati⁶⁸ (comma 173);
- è stabilito che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto stabilito dall'allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, devono derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro (comma 174);
- agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per il 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre 2015 e, a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF (comma 175);
- viene fissata nel giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore dei commi in esame (comma 176).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie									
Diritti d'uso frequenze televisive	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per esigenze indifferibili	11	11	11	11	11	11	11	11	11

La relazione tecnica specifica che le norme intendono superare le criticità del metodo di calcolo proposto dall'AGCOM con la delibera 494/14/Cons, individuando, a tal fine - tramite un successivo decreto

⁶⁸ Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizione di cui si prevede l'abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall'anno 2013, in effetti non è stato concretamente applicato.

Infatti per l'anno 2013 si è continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione 568/13 CONS dell'AGCOM), mentre per l'anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell'importo corrisposto per il 2013 (DM 29 dicembre 2014). L'importo del saldo 2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto, ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito dalle norme in esame.

ministeriale - un metodo che, in linea con la normativa comunitaria (direttiva 2002/21/CE), porti alla definizione di contributi obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito.

Nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si adotteranno strumenti incentivanti, che rendano più conveniente per gli operatori, rispetto al passato, la decisione di cedere capacità trasmissiva ai terzi, a fronte di una domanda crescente di tale capacità da parte di fornitori di contenuti, in coerenza con le recenti iniziative legislative volte a promuovere il processo di razionalizzazione dello spettro.

La RT afferma che punto di partenza per il calcolo sarà il valore di mercato delle frequenze esercite dagli operatori di rete. Il contributo sarà determinato come percentuale di tale valore di mercato e varierà tenendo conto delle differenze che intercorrono tra i diversi soggetti, ossia: I) numero di frequenze (o MUX) da essi detenuti e II) grado di integrazione verticale. A tal fine, da un lato, il contributo dovrà crescere all'aumentare del numero di frequenze esercite da ogni operatore, dall'altro, uno sconto crescente sarà applicato al valore del contributo, ove gli operatori di rete addirittura decidano di cedere capacità trasmissiva di cui sono titolari a soggetti terzi.

La scelta di applicare uno sconto crescente all'aumentare della capacità messa a disposizione di soggetti terzi - fornitori indipendenti di contenuti - ha carattere incentivante alla cessione di capacità da parte degli operatori, con un effetto pro-concorrenziale oltre che nel mercato rilevante delle frequenze, anche in quello a valle dell'offerta di contenuti (e della raccolta pubblicitaria).

Ciò darà luogo ad un assetto di mercato più concorrenziale e pluralista, nel rispetto della normativa comunitaria, così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione tutt'ora aperta nei confronti dell'Italia (n. 5086/2005). La concorrenza dinamica tra gli operatori di rete verrà altresì incentivata tramite un'ulteriore previsione di sconto volto ad incoraggiare l'innovazione mediante investimenti efficienti in materia di infrastrutture ed a promuovere l'innovazione. In particolare, si è scelto di applicare uno sconto crescente in funzione dell'impegno delle imprese nel passaggio alla tecnologia DVB-T2.

Il nuovo metodo dovrà essere applicato sia agli operatori nazionali che agli operatori locali, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche dimensionali e dell'esigenza di garantire la presenza diffusa dei secondi, a tutela del pluralismo geografico.

In base a quanto appena illustrato e dall'analisi delle caratteristiche del mercato degli ultimi anni, i valori dei canoni che saranno complessivamente pagati dagli operatori nazionali e locali, determinati sulla base delle nuove

disposizioni, dovranno garantire un introito complessivo (comprensivo dei diritti amministrativi che i titolari di autorizzazione generale sono tenuti a versare in base all'Allegato n. 10 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115) per gli anni 2015 e per gli anni successivi pari a 32,8 milioni di euro annui. Tale importo risulta inferiore con quanto scontato negli andamenti di finanza pubblica pari a 43,8 milioni, determinando così un onere pari a 11 milioni per l'anno 2015 e successivi.

Alla copertura di tali oneri si provvede:

a) per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 9 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 148, comma 1 della legge n. 388 del 2000 (somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità antitrust), che non risultano riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 11 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) per l'anno 2016 e successivi mediante riduzione per 11 milioni annui del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

Articolo 1, comma 177

(Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del DL n. 194/2009. Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione SpA titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga convenzione tra MISE e Radio Radicale	10			10			10		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 178 a 181 **(Proroga esonero contributivo)**

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. L'esonero riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015, con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, opera nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

In proposito, la RT prevedeva le seguenti minori entrate contributive:

	<i>(milioni di euro)</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e segg.
Lordo effetti fiscali	1.886	4.885	5.030	2.902	387	0
Netto effetti fiscali	1.886	3.691	3.908	2.105	130	0

Ai sensi dei successivi commi 119 e 120, il medesimo incentivo è riconosciuto per il settore agricolo nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Le norme dispongono che ai datori di lavoro privati sia riconosciuto, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Sono esclusi i contratti relativi al settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. Il beneficio è riconosciuto ai contratti decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2016. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia (comma 178).

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni si applicano (comma 179):

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni per il 2017, 1,8 milioni per il 2018, 0,1 milioni per il 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni per il 2017, 7,2 milioni per il 2018, 0,8 milioni per il 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2016. Sono esclusi i lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e i lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

L'esonero contributivo è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero dell'economia (comma 180).

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, conserva il diritto alla fruizione dell'esonero nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante (comma 181).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 178)	831,0	2.082,0	1.328,0						
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel settore agricolo (commi 179-180)	2,7	11,6	9,0						
Minori entrate contributive									
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 178)				831,0	2.082,0	1.328,0	831,0	2.082,0	1.328,0
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel settore agricolo (commi 179-180)				2,7	11,6	9,0	2,7	11,6	9,0
Maggiori entrate tributarie									
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – Effetti fiscali (comma 178)	0	550,0	349,0	0	550,0	349,0	0	550,0	349,0

La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione degli oneri relativi al comma 178 si è tenuto conto:

- dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima su intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, legge n. 190/2014 in circa 1,2 mln;
- della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento al DEF 2015;
- di un possibile minore utilizzo dell'istituto nell'anno 2016 attesa la riduzione della durata del beneficio (da 2 anni a 3 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e, parimenti, è ridotto il tetto massimo del beneficio su base annua).

Ciò premesso, la RT stima che possano accedere al beneficio previsto dalle norme in esame circa 1 milione di assunzioni agevolate, cui conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Al lordo effetti fiscali	831,0	2.082,0	1.328,0	100,0
Al netto effetti fiscali	831,0	1.532,0	979,0	6,0

Per quanto attiene ai commi 179 e 180, la RT evidenzia che dalle norme, tenuto conto dell'operare dei limiti di spesa, conseguono i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
	-2,7	-11,6	-9,0	-0,9

Con riferimento al comma 181, la RT precisa che gli effetti della previsione sono inglobati nelle quantificazioni di cui al comma 178 e nel limite di spesa di cui al comma 181.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁶⁹ ha confermato che l'ipotesi numerica di contratti a tempo indeterminato beneficiari dell'incentivo per il 2016 (circa 1 milione) può essere ritenuta in ogni caso prudenziale. Ciò in considerazione della contenuta riduzione operata nell'ipotesi assunta dalla relazione tecnica, rispetto a quanto desumibile per l'anno 2015 sulla base dei più recenti elementi di monitoraggio e in considerazione di una riduzione complessiva del beneficio - tenendo conto sia dell'intensità sia della durata - di circa il 70 %.

Circa, poi, l'importo dello sgravio contributivo medio unitario implicito nel calcolo delle minori entrate contributive, lo stesso risulta pari a circa 2.150 euro, in base ai seguenti parametri:

a) minori entrate contributive lorde stimate 2016-2019: 4.356 mln. di euro;

b) anni di beneficio: 2

c) minori entrate contributive su base annua:

lettera a)/2 = 2.178 mln di euro, per un numero di contratti pari a circa 1.000.000.

⁶⁹ Cfr. Nota della RGS del 9 novembre 2015.

Articolo 1, commi da 182 a 189 ***(Detassazione premi di produttività)***

Le norme intervengono sulla disciplina relativa ai redditi di lavoro dipendente disponendo la possibilità, per il lavoratore, di applicare un regime fiscale agevolato alla quota di redditi relativa a premi di produttività e di redditività, nonché a quote di partecipazione agli utili dell'impresa (imposta sostitutiva 10%) (comma 182).

Sono altresì previste le seguenti disposizioni:

- ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (comma 185)⁷⁰. La norma, pur non facendo espresso riferimento alla disciplina cui si riferisce, sembrerebbe applicabile al regime fiscale sostitutivo introdotto dai commi 182 e seguenti;
- ai fini dell'applicazione delle norme in esame, le somme ed i valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (individuate dal comma 184) e le somme cui si applica il regime fiscale sostitutivo (comma 182) devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/2015 (comma 187);
- si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la fissazione dei criteri applicativi, con particolare riferimento alla definizione di premi di produttività e istituti analoghi che beneficiano del regime sostitutivo, nonché alle modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187 (comma 188).

Si riportano di seguito, più in dettaglio, le misure previste.

Viene introdotto un regime fiscale agevolato applicabile, salvo diversa opzione esercitata dal percettore, ai redditi corrisposti dal datore di lavoro privato al proprio lavoratore dipendente ed aventi natura di premi di produttività o istituti analoghi espressamente individuati dalle norme.

Il beneficio, che consiste nell'applicazione di un'imposta, ad aliquota 10%, sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, si applica:

- entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi elevabile a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (commi 182 e 189);

⁷⁰ In merito alla formulazione della norma, al fine di evitare dubbi interpretativi, si segnala che il comma 185 dispone "Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette". In proposito, si evidenzia che non è presente alcun rinvio alla disciplina di riferimento.

- a condizione che nell'anno precedente il beneficiario abbia realizzato redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro annui (comma 186);

- ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità (comma 183).

Il comma 186 stabilisce anche che le disposizioni contenute nei commi da 182 a 185 si applicano ai dipendenti del settore privato⁷¹.

Viene inoltre specificato che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme che rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in esame⁷² (comma 184).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

⁷¹ Si evidenzia che il riferimento ai soli commi da 182 a 185 potrebbe determinare dubbi interpretativi in merito all'ambito applicativo della disciplina che risulta prevista, nel complesso, dai commi da 182 a 189.

⁷² La relazione illustrativa allegata al testo del ddl stabilità 2016 chiarisce che il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, le somme per le quali spetta il regime sostitutivo, e di fruire, in alternativa, di somme e di valori di cui al citato articolo 51 del TUIR, comma 2 e comma 3, ultimo periodo. Tali ultimi valori e somme non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti massimi individuati nelle disposizioni richiamate. A titolo meramente esemplificativo, le somme di cui al comma 1 potrebbero essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. Resta fermo, in tali evenienze, che detti contributi non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti massimi individuati dalle disposizioni richiamate.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Detassazione premi diproductività redditi < 50.000 tetto massimo 2.000 – IRPEF (comma 182-189)	433,8	520,6	520,6	433,8	520,6	520,6	433,8	520,6	520,6
Detassazione premi di produttività redditi fino a 50.000 tetto massimo 2.000 – Add.le reg. IRPEF (comma 182-189)					45,9	45,9		45,9	45,9
Detassazione premi di produttività redditi < 50.000 tetto massimo 2.000 – Add.le com. IRPEF (comma 182-189)					22,7	17,5		22,7	17,5
Maggiori spese correnti									
Detassazione premi di produttività redditi < 50.000 tetto massimo 2.000 – Add.le reg. IRPEF (comma 182-189)		45,9	45,9						
Detassazione premi di produttività redditi < 50.000 tetto massimo 2.000 – Add.le com. IRPEF (comma 182-189)		22,7	17,5						

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Detassazione dei premi di produttività

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno di imposta 2013 ed applicando i nuovi limiti reddituali e di somma agevolabile disposti dalla normativa in esame. La RT precisa che, poiché i suddetti dati dichiarativi sono relativi alle somme correlate ad incrementi di produttività con il limite di reddito di 40.000 euro, al fine di considerare il nuovo limite di reddito di 50.000 mila euro sono state condotte analisi sui dati delle suddette dichiarazioni estrapolando i redditi al 2016. Ne risulta che la platea in esame si incrementa di circa il 3,6%. Ai fini prudenziali tale percentuale viene incrementata al 4%, per considerare le eventuali variazioni di gettito relative all'aumento del limite fino ad un importo non superiore a 2.500 euro (comma 189: aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), stimate comunque di impatto non significativo.

In base a tali elaborazioni, la RT stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro. Utilizzando la suddetta base imponibile, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i

redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 27%, e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -520,6 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -45,9 e -17,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, la RT indica i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

<i>(milioni di euro)</i>			
	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584

La RT precisa inoltre che il comma 183 (computo del periodo obbligatorio di congedo di maternità ai fini della determinazione dei premi di produttività) non determina effetti finanziari.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁷³ ha precisato che ai fini della determinazione delle addizionali ai fini IRPEF regionali e comunali l'ammontare dovuto è calcolato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno di riferimento e le ritenute versate dai sostituti durante l'anno sono riferite alla base imponibile dell'anno precedente. Conseguentemente gli effetti di gettito sulle addizionali regionali e comunali, risultanti dall'agevolazione normativa in esame, sono ascrivibili in termini di cassa a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 1, comma 190 ***(Reddito lavoro dipendente)***

Normativa previgente. L'articolo 51, comma 2, del DPR 917/1986 (TUIR) dispone, fra l'altro, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 (si tratta delle opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 del TUIR (lettera f));

⁷³ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis)).

La norma, novellando l'articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, estende le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente. In particolare la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 del TUIR;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti.

Infine, si prevede che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Non concorrenza redditi lavoro dipendente (welfare aziendale) – IRPEF	3,9	4,2	4,2	3,9	4,2	4,2	3,9	4,2	4,2
Non concorrenza redditi lavoro dipendente (welfare aziendale) – add. reg.IRPEF					0,2	0,2		0,2	0,2
Non concorrenza redditi lavoro dipendente (welfare aziendale) – add. com.IRPEF					0,1	0,1		0,1	0,1
Maggiori spese correnti									
Non concorrenza redditi lavoro dipendente (welfare aziendale) – add. reg.IRPEF		0,2	0,2						
Non concorrenza redditi lavoro dipendente (welfare aziendale) – add. com.IRPEF		0,1	0,1						

La relazione tecnica afferma che ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito è stato considerato che la modifica normativa riguardi i lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello che, sulla base di dati di fonte CISL, sono circa 620.000. Per quanto riguarda l'ammontare aggiuntivo di prestazioni agevolate occorre considerare che una quota prevalente dei *benefit* è già oggetto di agevolazione secondo la legislazione vigente. In assenza di dati dichiarativi puntuali è stata presa a riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti, che ha previsto nel proprio bilancio una somma destinata ai benefits aziendali pari a 2 milioni di euro. Ipotizzando che l'ammontare aggiuntivo di *benefit* rispetto alla legislazione vigente sia pari al 10% del valore medio per dipendente di tale azienda, si ottiene una somma supplementare agevolata per dipendente pari a 25 euro.

La RT stima quindi un ammontare di redditi non imponibili ai fini IRPEF pari a 15,5 milioni di euro (620.000 mln x 25 euro) che, considerando un'aliquota media ai fini IRPEF del 27%, generano una perdita di gettito pari a 4,2 milioni di euro di competenza ai fini IRPEF dal 2016, e perdite ai fini dell'addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 0,2 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

Per la stima degli effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore dal 2016, la RT riporta la seguente tabella.

(milioni di euro)

	2016	Dal 2017
IRPEF	-3,9	-4,2
Add.le regionale IRPEF	0	-0,2
Add.le comunale IRPEF	0	-0,1
Totale	-3,9	-4,5

Articolo 1, comma 191

(Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello)

Normativa previgente. L'articolo 25, comma 1, del D. Lgs. 80/2015 dispone che, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 247/2007, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo criteri specificatamente indicati.

La norma, modificando il richiamato comma 1, destina alla conciliazione fra vita privata e lavorativa, in luogo del 10 per cento, le seguenti somme del predetto Fondo⁷⁴:

- 38,3 milioni per il 2016;
- 36,2 milioni per il 2017;
- 35,6 milioni per il 2018.

Inoltre, le risorse del medesimo Fondo sono ridotte in misura pari a:

- 344,7 mln di euro per il 2016;
- 325,8 mln per il 2017;
- 320,4 mln per il 2018;
- 344 mln per il 2019;
- 329 mln per il 2020;
- 310 mln per il 2021;
- 293 mln annui a decorrere dal 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

⁷⁴ Di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Fondo contrattazione secondo livello – effetti fiscali indotti	23,3	116,1	71,8	23,3	116,1	71,8	23,3	116,1	71,8
Maggiori entrate contributive									
Fondo contrattazione secondo livello				344,7	325,8	320,4	344,7	325,8	320,4
Minori spese correnti									
Fondo contrattazione secondo livello	344,7	325,8	320,4						

La relazione tecnica afferma che le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 risultano essere, prima della modifica introdotta dalla norma in esame, le seguenti:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
Art. 1, c. 68 legge n. 247-stanziamiento originario	650	650	650	650	650	650	650
Riduzione c. 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Situazione post legge n. 190/2014	383	362	356	344	329	310	293
Utilizzo D. Lgs. 80/2015	-38,3	-36,2	-35,6				
Situazione prima della LS 2016	344,7	325,8	320,4	344	329	310	293

La RT conclude affermando che la disposizione è diretta ad azzerare dal 2016 le disponibilità del predetto Fondo. Dalla stessa conseguono, pertanto, in termini di indebitamento netto, i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica:

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Maggiori entrate contributive lorde	344,7	325,8	320,4	344	329	310	293	293	293	293
Effetti fiscali indotti	-23,3	-116	-71,8	-73,7	-79,7	-72,5	-67,8	-64,8	-66,8	-66,8
Maggiori entrate nette	321,4	209,7	248,6	270,3	249,3	237,5	225,2	228,2	226,2	226,2

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁷⁵ ha precisato che con l'azzeramento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge n. 247/2007 viene conseguentemente meno il riconoscimento dal 2016 dei relativi benefici contributivi, i quali sono subordinati al rispetto del limite di spesa corrispondente alla dotazione del

⁷⁵ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Fondo medesimo e vengono riconosciuti annualmente mediante l'adozione di apposito decreto interministeriale nel rispetto del citato limite di spesa (non costituendo, pertanto, diritti soggettivi).

Articolo 1, commi da 192 a 194
(Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Le norme prevedono che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuova specifiche iniziative volte al rafforzamento e allo sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali (comma 192).

Alla realizzazione di tali iniziative concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse dei Programmi operativi nazionali (PON) “*Governance e capacità istituzionale*” e “*Legalità*”, inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione, complementari alla suddetta programmazione, disciplinati dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 (comma 193)

Il comma 193 prevede, altresì, che l’utilizzo delle risorse sarà subordinato alla verifica di coerenza con gli obiettivi dei suddetti Programmi, da parte delle rispettive Autorità di gestione della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale.

Viene, inoltre, disposto che - nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’UE per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali - gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l’Agenzia, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione dei beni amministrati dall’Agenzia medesima (comma 194).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la realizzazione dell’attività prevista al **comma 192** viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, con risorse a carico dei Programmi operativi nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: “*Governance e capacità istituzionale*” a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; “*Legalità*” a titolarità del Ministero dell’Interno.

La norma prevede, altresì, l’utilizzo delle risorse dei Programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE 10/2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020. L’attivazione delle risorse avviene (**comma 193**) nel rispetto delle procedure previste per i Fondi

strutturali e per i programmi di azione e coesione sopracitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

In merito al comma 194, la relazione tecnica afferma che la pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁷⁶ ha fornito i seguenti chiarimenti circa le iniziative finalizzate al rafforzamento e allo sviluppo delle competenze, nonché sulla natura economica delle spese che si prevede di sostenere in ragione annua (comma 192). In particolare è stato evidenziato che le iniziative finanziabili attengono prioritariamente al potenziamento del processo di valorizzazione dei beni confiscati di competenza dell'Agenzia. Si tratta di risorse che andranno concretamente pianificate di concerto tra l'Agenzia e le amministrazioni titolari dei programmi cofinanziati (Ministero dell'Interno per il PON *Legalità*, Agenzia per la coesione territoriale per il PON *Governance*), sulla base delle specifiche priorità di detti programmi. La natura delle spese sarà prevalentemente in conto capitale e le occorrenti risorse sono già previste nei piani finanziari dei progetti e le relative spese sono già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 195 a 198

(Credito alle aziende sequestrate alla criminalità organizzata)

Le norme autorizzano la spesa di 10 milioni di euro, per ciascun esercizio del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sottoposte a sequestro o a confisca la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare,

⁷⁶ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative sociali (comma 195).

Le risorse di cui al comma 195 confluiscono (comma 196):

- nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁷⁷, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, che sono sottoposte a sequestro o a confisca, ovvero che rilevano i complessi aziendali delle imprese sottoposte a sequestro o a confisca (lett. a);
- nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile⁷⁸ per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a) (lett. b).

Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato - dei criteri per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196 (comma 197).

In caso di revoca del provvedimento di sequestro, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati a titolo di finanziamento a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto previsto dal comma 197 sono, inoltre, disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, nel caso di revoca del provvedimento di sequestro (comma 198).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 196 i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento sezione Fondo di garanzia PMI (lett. a)	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento sezione Fondo per la crescita sostenibile (lett. b)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			

La relazione tecnica afferma che le norme comportano i seguenti effetti finanziari:

⁷⁷ Di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996.

⁷⁸ Di cui all'art. 23, del DL n. 83/2012.

- in termini di saldo netto da finanziare: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018;
- in termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti (comma 196, lett. b). Con riferimento alla quota destinata al Fondo di garanzia (comma 196, lett. a) trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti;
- in termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del Fondo di garanzia PMI (comma 196, lett. a), in quanto le garanzie concesse dal Fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del Sec2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti (comma 196, lett. b) trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti.

La relazione tecnica afferma, infine, che dai commi 197 e 198 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi 199-202

(Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

Le norme istituiscono presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Possono accedere al Fondo le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, a carico delle aziende debitorie imputate dei delitti di cui agli articoli del codice penale 629 (estorsione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Con decreto ministeriale sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle suddette imprese.

In caso di assoluzione delle aziende debitorie imputate per i suddetti delitti, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate; secondo le modalità stabilite dal citato decreto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti	10	10	10	10	10	10			

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti in termini di indebitamento netto, in quanto i finanziamenti agevolati sono considerati operazioni finanziarie in relazione al rientro delle somme erogate.

Articolo 1, commi 203 e 204 *(Misure per lavoratori autonomi)*

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007 ha disposto, con riferimento agli iscritti alla gestione separata INPS che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che l'aliquota contributiva pensionistica sia stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 1, comma 744, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito detta aliquota al 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 28 per cento per l'anno 2016 e al 29 per cento per l'anno 2017.

Le norme dispongono che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 (comma 203).

Viene inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 204).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga blocco aliquota contributiva autonomi gestione separata (comma 203)	41,0								
Fondo lavoratori autonomi (comma 204)	10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0
Minori entrate contributive									
Proroga blocco aliquota contributiva autonomi gestione separata (comma 203)				41,0			41,0		

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 203, che dalla disposizione derivano minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016. Resta fermo il livello dell'aliquota contributiva pensionistica per gli anni 2017 e dal 2018, pari rispettivamente al 29% e al 33%. La RT, con riferimento al comma 204, nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁷⁹ ha confermato che la valutazione delle minori entrate contributive è in linea con gli elementi di monitoraggio più aggiornati disponibili, relativi alla specifica fattispecie in esame e alla relativa evoluzione.

Articolo 1, comma 205 ***(Condivisione della responsabilità genitoriale)***

Normativa previgente. L'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 92/2012 ha disposto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per la durata di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al

⁷⁹ Cfr. Nota della RGS del 9 novembre 2015.

periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per i due giorni goduti in sostituzione della madre, è riconosciuta al padre un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Per il giorno concesso in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il relativo onere è stato valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

La norma dispone che il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre lavoratore dipendente, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, siano prorogati sperimentalmente per l'anno 2016. Il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale	24,0			18,0			18,0		
Minori spese correnti									
Riduzione fondo sociale per l'occupazione di cui all'art.18,comma 1, lettera a) DL n. 185/2008	14,0			8,0			8,0		

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prorogare per il 2016 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:

- 2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;

- 2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio).

Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio, dei tassi di adesione alla misura e della possibile interazione tra gli utilizzi delle due tipologie di congedo, nonché di uno sviluppo dell'utilizzo del complessivo istituto in esame (per l'anno 2015 dai primi elementi si registrerebbe un andamento sostanzialmente in linea al 2014), si stima un onere complessivo pari a 24 mln di euro, così ripartito:

- oneri per prestazioni (2016): 18 mln di euro;
- oneri per contribuzione figurativa (2016): 6 mln di euro

Totale maggiori oneri (2016): 24 mln di euro.

Per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, la RT evidenzia quanto segue.

Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per il 2016 per 24 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2016 per 18 mln di euro.

Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri, pari a 24 mln di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto, dalla norma derivano i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016:

Indebitamento netto

Oneri per maggiori prestazioni: 18 mln di euro per l'anno 2016;

parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con effetti in termini di indebitamento netto): -8 mln di euro per l'anno 2016.

Effetti su indebitamento netto: 10 mln di euro per l'anno 2016.

Saldo netto da finanziare

Oneri complessivi (prestazioni + contribuzione figurativa): 24 mln di euro per l'anno 2016; parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con copertura di contribuzione figurativa): -14 mln di euro per l'anno 2016.

Effetti su saldo netto da finanziare: -10 mln di euro per l'anno 2016.

Articolo 1, comma 206

(Finanziamenti per la chiamata di professori universitari)

La norma prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Prevede inoltre che a valere su

tali risorse sia approvato (con decreto ministeriale) un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 210/1998, tenuto conto che almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante⁸⁰.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento del FFO per piano straordinario di chiamata di professori universitari	6	10	10	6	10	10	6	10	10

La relazione tecnica sottolinea che con la norma si dà la possibilità ai soggetti abilitati alla prima fascia e agli idonei ex lege 210/1998 di concorrere alla chiamata come professori ordinari sulla base di un piano straordinario le cui risorse saranno ripartite tra gli atenei con decreto del MIUR di concerto con il MEF. Tali risorse sono da intendersi come aggiuntive rispetto alle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, attribuite annualmente ai singoli Atenei secondo i criteri di cui al DPCM 31 dicembre 2014^[81].

La RT specifica che la partecipazione degli idonei di cui alla citata legge 210/1998 alle procedure di chiamata previste dal piano straordinario è da intendersi con riferimento alla proroga della validità di detta idoneità, come prevista, da ultimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del DL 150/2013, ai sensi del quale "la validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento".

Considerato l'importo disponibile (6 milioni per l'anno 2016 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2017) e la struttura del reclutamento (almeno 20% delle risorse destinate agli esterni), il risultato di tale reclutamento straordinario dovrebbe portare, a regime, alla chiamata di circa 250 professori di I fascia così suddivisi:

Anno 2016:

euro 1.200.000 a soggetti esterni all'ateneo chiamante, pari a circa 10 professori di I fascia;

⁸⁰ Come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.

⁸¹ Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 49/2012.

euro 4.800.000 a soggetti sia esterni che interni all'ateneo chiamante; in questo caso si stima che, se tutti i chiamati fossero inquadrati come professori associati, il numero complessivo di nuove assunzioni si attesterebbe a circa 139 unità.

Anno 2017 e a regime:

euro 2.000.000 a soggetti esterni all'ateneo chiamante, pari a circa 18 professori di I fascia;

euro 8.000.000 a soggetti sia esterni che interni all'ateneo chiamante; in questo caso si stima che, se tutti i chiamati fossero inquadrati come professori associati, il numero complessivo di nuove assunzioni si attesterebbe a circa 230 unità.

Articolo 1, commi da 207 a 212

(Chiamate dirette nelle università e reclutamento di docenti universitari)

Le norme dispongono quanto segue:

- viene istituito, nello stato di previsione del MIUR, il “Fondo per le Cattedre universitarie del merito Giulio Natta”, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico. Al Fondo vengono assegnati 38 mln nell'anno 2016 e 75 mln (all'anno, come si desume dalla RT e dal prospetto riepilogativo) a decorrere dal 2017 (comma 207);
- in deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 240/2010, il Fondo di cui al comma 207 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 230/2005, come da ultimo modificato dal successivo comma 209 della legge in esame, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguenti trasferimenti è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 207 (comma 208);
- la disciplina di dettaglio delle modalità di reclutamento viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà prevedere fra l'altro i criteri per valutare i percorsi individuali, la procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208, un avanzamento stipendiale non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di

promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia, la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie, il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207 (commi 210 e 211).

- la quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (comma 212).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento del FFO per piano straordinario di chiamata di professori universitari (comma 207)	38	75	75	38	75	75	38	75	75
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Effetti fiscali (comma 207)				19	37,5	37,5	19	37,5	37,5

La relazione tecnica fa presente che l'importo complessivamente a disposizione a regime è pari a 75 milioni euro di cui 10 milioni per la mobilità a parità di fascia e tenuto conto che:

- le nuove assunzioni sono suddivise in parti uguali tra I e II fascia;
- per le nuove assunzioni si prevede l'inquadramento alla II classe stipendiale;
- in caso di mobilità a parità di fascia, la classe stipendiale attribuita comporta lo slittamento di 2 classi;
- a priori non si può stabilire la classe stipendiale di partenza per coloro che già appartengono alle Università e quindi è prudenziale (per questa tipologia di chiamate) fare riferimento alla stima di costo massima.

Ne conseguono i seguenti effetti economici, che consentono di stimare a regime circa 700 assunzioni, di cui circa 60 per docenti già appartenenti ai ruoli dei professori universitari nella stessa fascia.

(euro)

Tabellare I fascia - progressioni triennali		Tabellare II fascia - progressioni triennali	
Classe	Costo aziendale	Classe	Costo aziendale
0	99.736	0	69.994
1	109.794	1	74.405
2	116.635	2	81.535
3	126.458	3	86.368
4	131.370	4	93.344
5	141.193	5	96.832
6	146.105	6	103.808
7	155.929	7	107.296
8	158.957	8	114.273
9	165.014	9	116.424
10	168.044	10	120.726
11	174.101	11	122.877
		12	127.178

(euro)

BUDGET NUOVE ASSUNZIONI	75.000.000
di cui per mobilità	10.000

(euro)

QUALIFICA	COSTO DELLA II CLASSE	NUMERO NUOVE ASSUNZIONI	COSTO
I fascia	116.635	325	37.906.263
II fascia	81.535	325	26.498.850
TOTALE		650	64.405.113

(euro)

QUALIFICA	COSTO MASSIMO CON 2 FASCE IN PIU'	NUMERO NUOVE ASSUNZIONI per MOBILITA'	COSTO
I FASCIA	174.101	30	5.223.030
II FASCIA	127.178	30	3.815.350
TOTALE			9.038.380

TABELLA COMPLESSIVA		
QUALIFICA	NUMERO ASSUNZIONI	COSTO
I FASCIA	355	43.129.292
II FASCIA	355	30.314.201
	710	73.443.493

La relazione tecnica evidenzia che le chiamate in questione, alla luce dei tempi di adozione del DPCM di cui al comma 210 e della conseguente procedura, non potranno essere adottate prima del mese di agosto 2016. Tale aspetto consente pertanto di ritenere congruo l'importo di 38 milioni di euro a valere sull'anno 2016. Le eventuali economie resteranno comunque nella disponibilità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Articolo 1, commi 213-214
(Fondo per la formazione in scienze religiose)

Le norme dispongono quanto segue:

- viene autorizzata, dal 2016, la spesa euro 3 milioni all'anno – da iscriverne in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR – destinando tali risorse al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente. La norma è espressamente finalizzata a promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi (comma 213);
- si prevede che, per il sostegno e l'attuazione degli interventi citati, il MIUR stipuli accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca (comma 214).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per la formazione in scienze religiose	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

La relazione tecnica precisa che il nuovo Fondo in esame è finalizzato alla tutela della funzione e delle infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, nonché a dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, a rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente. Ciò attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiosi e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali. Tale iniziativa consente l'implementazione di cantieri di studi necessari per produrre insegnanti, operatori e studiosi adeguati al livello dei problemi in campo. Inoltre consente di avere alle spalle della linea di decisione politica e amministrativa - che quotidianamente tocca i riflessi del pluralismo religioso sul piano della educazione, della salute, della sicurezza, della diplomazia, della cultura e del turismo - un retroterra di strutture che, individuate attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati qualificati, possano soddisfare il fabbisogno di sapere.

La RT fa presente che l'importo è stato calcolato prendendo come riferimento il costo non strutturale di istituzioni scientifiche analoghe nel settore umanistico di rango internazionale (quali il Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity di Göttingen o il Max Planck Institute for Judaistic di Venezia) e l'esperienza di analisi dei bilanci degli istituti inclusi nella tabella di cui alla legge 113/1991 (come modificata dalla legge 6/2000).

Articolo 1, comma 215 **(Contratti di lavoro a tempo determinato)**

La norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede la proroga al 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato in deroga a vincoli e termini previsti dal comma 9 del medesimo articolo. Inoltre prevede la disapplicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 al fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Fermo restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016 agli enti territoriali, che si trovino nelle condizioni dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo medesimo relative alla rideterminazione della dotazione organica. Per gli stessi enti la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
LSU Palermo (c. 215)	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 1, commi 216, da 219 a 222 e 224 ***(Dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)***

Normativa previgente: l'art. 3, comma 1, del DL 90/2014, prevede che l'assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato è disposta nel limite di una determinata percentuale della spesa sostenuta per il medesimo personale cessato l'anno precedente. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018. La disposizione si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici.

Si evidenzia che i summenzionati limiti assunzionali sono stati oggetto di modifica con l'articolo 1, comma 227, della legge in esame. Al riguardo si rinvia alla relativa scheda.

Le norme prevedono quanto segue:

- le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 216).

L'individuazione dei criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale è demandata ad un DPCM, per la cui adozione non viene previsto un termine;

- sono resi indisponibili⁸² i posti dirigenziali di prima e seconda fascia⁸³ delle amministrazioni pubbliche⁸⁴, che siano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e non coperti alla data del 31 dicembre 2015 (comma 219).

Si tiene, comunque, conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco o aspettativa per altro incarico presso una diversa amministrazione. Viene, altresì, previsto che gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali dopo la summenzionata data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi:

- i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico;

⁸² La disposizione è adottata nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli artt. 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 (riforma della PA) nonché dell'attuazione delle disposizioni della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (art. 1, commi 422, 423, 424 e 425 L. 190/2014), concernenti il personale delle provincie.

⁸³ Come rideterminati ai sensi dell'art. 2 del DL n. 95/2012.

⁸⁴ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

- i casi concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011 (ciò anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge);
- i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti;
- gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma;

- si provvede, con DPCM⁸⁵, alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché delle aziende e degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 (comma 220);
- le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni⁸⁶ (comma 221);
- per il comparto scuola e AFAM⁸⁷, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore (comma 222).

Viene escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale in regime di diritto pubblico⁸⁸, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario del SSN, il personale dirigente di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il personale delle Agenzie fiscali⁸⁹ (comma 224).

⁸⁵ Da adottare entro il 31 gennaio 2016.

⁸⁶ Il comma 221 prevede, inoltre, che al fine di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali possa essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

⁸⁷ Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

⁸⁸ Di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001.

⁸⁹ Di cui al D.lgs. n. 157/2015.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica con riguardo al comma 216 afferma che le assunzioni previste dal testo per il triennio 2016/2018, operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

Riguardo ai commi 219, 220 e 224 la RT afferma che dalla loro attuazione non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 221, la RT evidenzia che la norma, volta a garantire, tra l'altro, una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, determinando, all'inverso, possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione. Tali risparmi non sono quantificabili a priori, ma in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità di cui al successivo comma 226 (cfr. la scheda relativa a tale comma).

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁹⁰ ha fornito i seguenti elementi di risposta alle richieste di chiarimenti e ai rilievi formulati:

- con riguardo al comma 216, è stato confermato che gli effetti finanziari derivanti dalle assunzioni previste dalla norma si scontano, per le amministrazioni coinvolte, esclusivamente a valere sulle facoltà assunzionali ammesse dalla legislazione vigente;
- in merito al comma 219, è stato chiarito che, in caso di temporanea reggenza o *interim* di uffici dirigenziali vacanti - per effetto dell'indisponibilità di posizioni prevista dalla norma in riferimento - da parte di dirigenti titolari di altri uffici, sarà corrisposta al reggente un'integrazione, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un importo variabile fra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Tale importo troverà capienza nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per la contrattazione integrativa. In ogni caso, viene precisato che, stante le previsioni contenute nei CCNL relativamente alla costituzione e utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa, eventuali risorse destinate alla retribuzione di risultato non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione nell'anno successivo.

⁹⁰ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

Articolo 1, commi 217-218 **(Reclutamento di dirigenti scolastici)**

Le norme dispongono quanto segue:

- viene modificata la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 165/2001. In particolare, si affida l'emanazione del bando (non più annuale), per il corso-concorso selettivo di formazione, al MIUR, sentito il MEF (e non più alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sulla quale interviene il comma 657 della legge di stabilità, prevedendone il commissariamento), per tutti i posti che risultino vacanti nel triennio. Per le spese della procedura concorsuale è previsto il pagamento di un contributo da parte dei candidati (comma 217)

Inoltre, la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso viene rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e non più ad un DPCM, su proposta MIUR-MEF-PA);

- viene modificato l'articolo 17 del DL 104/2013 (comma 218):
 - abrogando il comma 2, che aveva fissato il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l'adozione del DPCM;
 - novellando il comma 3, al fine di prevedere che le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici siano versate al bilancio per la successiva riassegnazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali risorse costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 165/2001.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Reclutamento dirigenti scolastici	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

La relazione tecnica ricorda che le norme modificano l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 prevedendo una nuova procedura di

reclutamento dei dirigenti scolastici per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 449/1997. In proposito la RT fa presente che, a legislazione vigente, le risorse attualmente disponibili sul capitolo 5217 "Spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione" iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per le finalità in argomento, sono pari ad euro 345.901 per l'anno 2014, mantenuti nella contabilità speciale della Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché ad euro 1.383.399 per l'anno 2015 (tenuto conto dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 107/2015), ad euro 381.626 per il 2016 e ad euro 389.326 a decorrere dall'anno 2017. Per gli anni 2014 e 2015 le somme trasferite nella contabilità della Scuola sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT ricorda che le norme prevedono, altresì, il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.

Nel limite delle risorse trasferite dal bilancio della Scuola al Ministero dell'istruzione per gli importi sopra indicati, dei contributi versati dai candidati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nonché di risorse pari ad euro 2,4 milioni, autorizzate dalla presente norma, si provvede all'organizzazione dei corsi-concorsi in argomento.

Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico, nel limite comunque delle risorse autorizzate dall'articolo 17 del DL 104/2013 per la sostituzione del personale partecipante alle procedure di cui sopra (pari a 8,26 milioni di euro annui a regime). Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, nei termini sopra indicati.

Articolo 1, comma 223 ***(Comandi e distacchi del personale scolastico)***

Normativa previgente: l'articolo 1, comma 330, della legge 190/2014 ha vietato (attraverso la soppressione dell'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo della legge 448/1998) il distacco o il comando del personale scolastico presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di

tossicodipendenti e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché enti ed istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Gli effetti di tale divieto operano a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Quest'ultima decorrenza deriva da un emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare della legge 190/2014: infatti la precedente formulazione del testo prevedeva una decorrenza del divieto dall'anno scolastico 2015-2016. A tale rinvio del termine di operatività del divieto, la relazione tecnica allegata al predetto emendamento aveva ascritto effetti onerosi pari a 1,7 milioni per il 2015 e a 3,4 milioni per il 2016. Infatti l'intervento comportava - secondo la RT - l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa di circa 5,1 milioni all'anno (150 x 34.000 euro), da distribuire - in considerazione del corrispondente anno scolastico - per 4/12 nel 2015 e per 8/12 nel 2016.

La norma rinvia all'anno scolastico 2017/2018 il divieto del distacco di docenti e dirigenti scolastici in precedenza previsto a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga comandi docenti presso associazioni	1,7	3,4		1,7	3,4		1,7	3,4	
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Proroga comandi docenti presso associazioni- effetti fiscali				0,8	1,6		0,8	1,6	

La relazione tecnica specifica che la disposizione proroga ulteriormente la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 anziché dal 2016-2017, del secondo e terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998, che consentiva l'assegnazione di complessivi 150 tra docenti e dirigenti scolastici in posizione di fuori ruolo presso gli enti e le associazioni ivi previsti. Dalla proroga deriva un onere - quantificato, limitatamente all'anno scolastico 2016/2017 - pari a 1,7 milioni per l'anno 2016 e a 3,4 milioni per l'anno 2017. Infatti l'intervento rende necessaria l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni di euro complessivi (150 unità x 34.000 euro stipendio medio annuo lordo stato) distribuita, sulla base del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2016 e 8/12 nel 2017.

Articolo 1, comma 225 **(Dotazioni organiche del Ministero dell'interno)**

Normativa vigente: l'art. 8, comma 1, della legge 124/2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale. Tra i principi e i criteri direttivi è stata prevista, alla lettera *e*), la razionalizzazione della rete delle prefetture — Uffici territoriali del Governo (UTG), mediante la riduzione del loro numero e la trasformazione delle stesse in Uffici territoriali dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato. Al prefetto sono attribuite le funzioni di direzione e di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte del nuovo ufficio territoriale. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

L'art. 2, comma 11, lett. b), del DL 95/2012 ha stabilito che le amministrazioni interessate dalle procedure di riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 5 e 10 del medesimo articolo debbano predisporre un piano delle cessazioni di personale in servizio, al fine di verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie determinate dalle medesime procedure. Anche a tale norma non sono ascritti effetti finanziari.

La norma prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture⁹¹ - di cui all'art. 8, comma 1, lett. e), della legge n. 124/2015 - il Ministero dell'interno provveda a predisporre un regolamento di organizzazione⁹² coerente con le disposizioni del predetto decreto legislativo. Viene, altresì, stabilito che entro il medesimo termine, il Ministero dell'interno debba dare attuazione alla norma concernente il riassorbimento del personale soprannumerario, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lett. b), del DL 95/2012. Qualora il predetto regolamento sia adottato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente con riguardo agli uffici centrali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁹¹ Ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del DL n. 95/2012 e la con-seguente rideterminazione degli organici adottata con DPCM 22 maggio 2015.

⁹² Di cui all'art 2, comma 7, del DL n. 101/2013.

Articolo 1, comma 226

(Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali)

La norma prevede la **possibilità**, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di **compensare** le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di **contrattazione integrativa** (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 66/2014⁹³) con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate (risparmi ottenuti a seguito di una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché attraverso il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni, di cui ai commi 221 e 228, alle cui schede si rimanda), **a condizione** che siano certificati dall'organo di revisione. I richiamati risparmi comprendono anche le economie derivanti dall'applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie, in sede di contrattazione integrativa, con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 4, e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione del comma 9.

Articolo 1, comma 227

(Turn over nella P.A. - Amministrazioni statali)

Normativa previgente: l'art. 3, comma 1, del DL 90/2014 ha previsto che presso le amministrazioni pubbliche l'assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato può essere disposta nel limite di una percentuale della spesa sostenuta per il medesimo personale cessato l'anno

⁹³ L'articolo 4, comma 1, del D.L. 66/2014 ha disposto una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. Più specificamente, il primo periodo del richiamato comma 1 ha disposto l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

precedente: tale percentuale è pari al 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018. Tale previsione riproponeva sostanzialmente la legislazione previgente, con la sola eccezione che il limite delle nuove assunzioni veniva riferito alla sola spesa, mentre le norme previgenti prevedevano anche che il numero delle nuove unità assunte non potesse eccedere una certa percentuale del numero delle unità cessate. La RT e il prospetto riepilogativo allegati al DL 90/2014 non hanno ascrivito all'art. 3, comma 1, effetti finanziari.

La norma stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca⁹⁴ possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente⁹⁵ (primo periodo). Per il personale con qualifica dirigenziale, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 219, è assicurato nel 2016 il *turn over* nei limiti delle capacità assunzionali (quarto periodo).

Nelle more dell'emanazione dei decreti di riordino di cui all'art. 17, comma 1, della legge 124/2015, gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 266/2005⁹⁶, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (terzo periodo).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

⁹⁴ Amministrazioni individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del DL n. 90/2014.

⁹⁵ Per i ricercatori ed i tecnologi restano ferme le percentuali di *turn over* previste dall'art. 3, comma 2, del DL n. 90/2014. (secondo periodo).

⁹⁶ L'articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005 fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
<i>Turn over</i>	42,0	153,1	311,9	44,0	156,7	319,3	44,0	156,7	319,3
Minori entrate tributarie e contributive									
<i>Turn over-Effetti fiscali.</i>				21,3	76,0	154,9	21,3	76,0	154,9
Minori spese in conto capitale									
<i>Turn over</i>	2,0	3,6	7,4						

La relazione tecnica afferma che, con riferimento alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del DL 90/2014, la norma in esame modifica la disciplina previgente operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale. In particolare, le amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25% del *budget* derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219. Le disposizioni non si applicano al personale in regime di diritto pubblico⁹⁷. Ai comparti scuola e università continua ad applicarsi la normativa di settore.

La stima delle economie derivanti dalla norma, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

(euro)

	Economie 2016	Economie 2017	Economie 2018	Economie dal 2019
Ministeri e Presidenza del Consiglio	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
Agenzie	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
Enti pubblici non economici	8.618.750	30.726.250	62.608.750	81.002.500
Enti di ricerca	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
Totale	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁹⁸, con riguardo alla norma in esame, ha fornito ulteriori elementi. In particolare, è stato evidenziato che la stima delle maggiori economie derivanti dalla modifica,

⁹⁷ Di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001.

⁹⁸ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

in senso restrittivo, dell'attuale normativa sul *turn over* è basata sui seguenti dati e criteri:

- a) rilevazione dal Conto annuale-RGS del numero dei presenti in servizio nell'anno 2013;
- b) ipotesi di tasso di cessazione annuo, prudenziale, pari al 2,2% (inferiore cioè a quello ricavabile dal Conto Annuale-RGS);
- c) in merito ai criteri di calcolo delle maggiori economie da *turn over* si è proceduto nei seguenti termini: numero stimato dei cessati per gli anni considerati [moltiplicando il dato di cui al punto a) per il tasso di cui al punto b) in ragione d'anno]; retribuzione media del comparto di appartenenza (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato; fonte: Conto annuale 2013 - RGS). All'importo così ottenuto è stata applicata la differenza (%) tra la vigente percentuale di *turn over* e quella prevista dalla norma in questione, distintamente per ciascuno degli anni compresi nel triennio di riferimento;
- d) per i diversi comparti interessati, il personale dirigenziale è stato distinto da quello non dirigenziale.

Per quanto attiene agli effetti indotti, oltre agli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'IRAP 8,5%), sono stati conteggiati gli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

Per quanto attiene, infine, al personale dirigente, è stato chiarito che la norma in esame non modifica l'entità dei risparmi già scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alle facoltà previste a legislazione vigente.

La nota afferma, infine, che la disposizione di cui al terzo periodo, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 228

(Turn over nella P.A – Amministrazioni Enti territoriali)

Normativa previgente: l'art. 3, comma 5, del DL 90/2014, in merito alle facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, prevede che questi, negli anni 2016 e 2017, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente. A decorrere dal 2018 tale percentuale è fissata al 100 per cento.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per gli anni 2016, 2017, e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Viene, altresì, prevista la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 del comma 5-*quater* dell'art. 3 del DL 90/2014, che consente agli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

La norma, in relazione a quanto sopra disposto, conferma, inoltre, le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)⁹⁹.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica evidenzia che la norma dispone che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali dal precedente comma 227. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario, restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del DL 90/2014. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del predetto decreto-legge¹⁰⁰ è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

I conseguenti risparmi di spesa per redditi, stimabili in circa 107 milioni per l'anno 2017, 360 milioni per il 2018 e 506 milioni a decorrere dal 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio, ferma restando la possibile loro destinazione alle finalità previste dal precedente comma 226.

⁹⁹ La norma richiamata disciplina la riduzione delle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane.

¹⁰⁰ La norma in questione prevede che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti territoriali di cui al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁰¹ ha altresì chiarito che tali somme restano nella disponibilità delle rispettive amministrazioni e che sono state quantificate seguendo la procedura descritta in relazione al precedente comma 227.

Articolo 1, comma 229 *(Assunzioni di personale degli enti locali)*

La norma autorizza a decorrere dall'anno 2016 e fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (c. 229)	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 1, commi da 230 a 233 *(Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e school bonus)*

Le norme dispongono quanto segue.

- **Comma 230:** viene incrementato il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) di 23,5 milioni di euro per il 2016.
- **Comma 231:** viene posticipata di un anno l'entrata in vigore del c.d. *school bonus* (art. 1, co. 145, L. 107/2015).
Per effetto del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65% per il 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

¹⁰¹ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

- Comma 232: alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel 2016 (comma 230) si provvede:
 - per 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 231;
 - per 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al c.d. "buono scuola" per la frequenza di scuole paritarie giacenti su un conto corrente presso Poste italiane.

Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 231 per il 2017 (7,5 milioni) e per il 2018 (5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

Nelle more del versamento di 16 milioni (somme relative al buono scuola per la frequenza di scuole paritarie), il Ministro dell'economia è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

- Comma 233: la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore del c.d. *school bonus*, di cui al comma 231, per gli anni 2019, 2020 e 2021, viene effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Differimento School bonus- credito	5,0	5,0	3,9	5,0	5,0	3,9	5,0	5,0	3,9
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento entrata somme, di cui articolo 2, comma 7 legge n.289/2002, giacenti su conto corrente presso Poste italiane	16								
Minori spese correnti									
Versamento entrata somme, di cui articolo 2, comma 7 legge n.289/2002, giacenti su conto corrente presso Poste italiane				16			16		
Differimento School bonus- credito	2,5	2,5	1,9	2,5	2,5	1,9	2,5	2,5	1,9
Maggiori spese correnti									
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 230)	23,5			23,5			23,5		
Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica		7,5	5,8		7,5	5,8		7,5	5,8

La relazione tecnica specifica che il comma 231 modifica l'articolo 1, comma 145 della legge 107/2015, posticipando di un anno l'entrata in vigore del cd. "school bonus" e prevedendo un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 e nel 2017 e del 50% per quelle effettuate nel 2018, in luogo del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017. Il rinvio dello *school bonus* al 2016 determina gli stessi effetti stimati nella RT relativa all'art. 1, comma 145, della legge 107/2015, posticipati di un anno, come evidenziato nella seguente tabella:

Credito d'imposta (school bonus)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persone fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito d'impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

La RT fa presente che attualmente nel bilancio dello Stato sono scontati i seguenti effetti finanziari:

Credito d'imposta (school bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito d'impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

La RT indica i seguenti effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, al netto di quelli già scontati:

Credito d'imposta (school bonus)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persone fisiche	5	5	3,9	-5	-5	-3,9	0
ENC e titolari di reddito d'impresa	2,5	2,5	1,9	-2,5	-2,5	-1,9	0
Totale	7,5	7,5	5,8	-7,5	-7,5	-5,8	0

La RT specifica che i risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro il 2016 sono utilizzati a copertura degli oneri di cui al comma 230, mentre per l'esercizio 2017 e 2018 confluiscono nel Fondo "La buona scuola", rispettivamente per euro 7,5 milioni ed euro 5,8 milioni.

Al maggiore onere, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 107/2015.

Il comma 232 prevede inoltre l'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse giacenti su un conto corrente postale relative alle somme da attribuire alle persone fisiche a titolo di contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Articolo 1, comma 234 *(Assunzioni e mobilità della P.A.)*

Normativa previgente: l'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che le regioni e gli enti locali, per il 2015 e il 2016, devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente:

- all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti;

- alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Inoltre le regioni e gli enti locali destinano la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario¹⁰².

Il successivo comma 425 ha previsto che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica avvii, presso le amministrazioni dello Stato¹⁰³, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale interessato ai processi di mobilità¹⁰⁴. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale¹⁰⁵.

La norma prevede che per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione delle richiamate norme di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 (regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato), le ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

Le regioni e gli enti locali rendono nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale "Mobilità.gov", mentre le amministrazioni dello Stato¹⁰⁶ procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹⁰² Ai fini dell'applicazione del comma 424, della legge di stabilità 2015, si rinvia a quanto previsto dai commi 816 e 817, della legge in esame.

¹⁰³ Sono interessate dalla disposizione le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

¹⁰⁴ Ai sensi del comma 422 della legge di stabilità 2015.

¹⁰⁵ Ai fini dell'applicazione del comma 425, della legge di stabilità 2015, si rinvia a quanto previsto dai commi 329, 816 e 817, della legge in esame.

¹⁰⁶ Di cui all'art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014.

Articolo 1, comma 235

(Compensi dei dipendenti nominati nei CDA di società partecipate)

La norma modifica il comma 4 dell'articolo 4 del DL 95/2012, prevedendo che i compensi dei membri dei consigli di amministrazione di società controllate da amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'amministrazione controllante siano riversati all'amministrazione o alla società di appartenenza¹⁰⁷, senza essere riassegnati, come previsto nel testo vigente del predetto comma 4, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società c.d. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4). La norma è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

Articolo 1, comma 236

(Trattamento accessorio nella P.A.)

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche¹⁰⁸, anche di livello

¹⁰⁷ Si fa riferimento all'obbligo - da parte membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione - , di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza. Ciò in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione (viene comunque fatto salvo, dal comma 4, il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate).

¹⁰⁸ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. La disposizione indica quali amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello

dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2015. Tale importo è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Trattamento accessorio personale.				69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
Minori entrate tributarie e contributive									
Trattamento accessorio personale-Effetti fiscali.				33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche sia:

1) soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del DL 78/2010¹⁰⁹;

2) automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite di cui al D.lgs. n. 300/1999 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

¹⁰⁹ La disposizione richiamata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inespresse in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.

Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹¹⁰ ha fornito i seguenti elementi in risposta alle richieste di chiarimenti¹¹¹ e ai rilievi formulati.

La ripartizione dei risparmi fra i Ministeri potrà avvenire solo quando tutte le informazioni saranno disponibili. La quantificazione, prudenzialmente indicata in circa 70 milioni per il complesso delle amministrazioni centrali, si riferisce esclusivamente alla parte della norma che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che le risorse per il trattamento economico accessorio non possano superare il corrispondente importo del 2015.

Sempre in termini prudenziali, non sono stati scontati effetti di risparmio diretti con riferimento alla seconda parte della disposizione, ovvero quella che impone una riduzione delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla riduzione permanente del personale in servizio, tenuto conto che, oltre alla stima del mancato *turn over* in relazione alla normativa vigente, si sarebbe dovuto tener conto anche delle facoltà assunzionali espresse da parte delle singole amministrazioni dato, quest'ultimo, non disponibile con precisione. Inoltre la finalità della disposizione è quella di assicurare risparmi di spesa in relazione all'eccedenza di risorse accessorie che si viene a determinare a seguito della riduzione permanente del personale in servizio.

Con riguardo, infine, all'effetto finanziario riportato sui saldi, è stato evidenziato che gli importi relativi al trattamento accessorio vengono registrati sul bilancio solo a consuntivo, essendo questi riferiti alla cosiddetta parte variabile dei Fondi unici di amministrazione (FUA) che viene iscritta in bilancio solo dopo la chiusura dell'esercizio precedente e

¹¹⁰ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

¹¹¹ Nel corso dell'esame parlamentare, con riguardo alla norma in esame, è stato chiesto di fornire un quadro informativo di sintesi degli effetti determinabili dalla disposizione per ciascun comparto delle Amministrazioni centrali, nonché degli istituti economici singolarmente considerati e relativa spesa, nell'ambito della spesa complessiva sostenuta per il trattamento accessorio a tutto il 2015. E' stato, inoltre, richiesto un quadro dettagliato delle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2016, fornendo indicazioni anche in merito al "perimetro" considerato - in quanto la disposizione si applica anche ad enti ed amministrazioni centrali in regime di autonomia di bilancio - a confronto con i dati di spesa di preconsuntivo relativi al 2015, integrandoli con i dati relativi ai tassi di cessazione previsti per il triennio 2016/2018 e gli importi medi unitari "annui" da considerare a titolo di "economie" pro capite.

viene determinata, tra l'altro, anche tenendo conto del personale cessato effettivamente dal servizio.

Articolo 1, commi 237 e 238 **(Finanziamento Parchi nazionali)**

Le norme dispongono, a decorrere dall'anno 2016, l'autorizzazione all'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Inoltre, si estende all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola l'ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell'Allegato «A» all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che viene a tal fine integrato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Parchi nazionali (c. 237)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 239 a 242 **(Ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi)**

Le norme operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream).

Una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti eliminate le disposizioni attualmente vigenti (contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso, nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati.

Con riferimento a tali titoli abilitativi, il nuovo testo precisa che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale (comma 239).

Il comma 240 prevede:

- l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio (modifica del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014);
- l'abrogazione della norma (comma 1-bis del medesimo articolo 38) che prevede l'emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream;
- la previsione (con una modifica del comma 5 del medesimo articolo 38) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9 del 1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo l'anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità, come invece dispone la legislazione vigente.

Il comma 241 dispone – con una modifica del comma 3-*bis* dell'articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 – che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004. Il richiamo a tale comma 8-*bis* viene infatti soppresso¹¹².

¹¹² Si ricorda che il citato comma 8-bis dell'articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l'espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in

Il comma 242 modifica il predetto comma 8-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004 il quale dispone l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti i compiti e le funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 e di cui al comma 8 del medesimo articolo 1.

La modifica è finalizzata ad escludere che la procedura di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 si applichi per l'adozione delle determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 sopra citato. Il comma 8-*bis* continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 della legge n. 239 del 2004.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che i commi, data la loro natura prevalentemente procedurale, non determinano effetti finanziari.

Articolo 1, comma 243

(Spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri)

La norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una riduzione dello stanziamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri¹¹³ in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento del 2015. Vengono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto corrispondenti riduzioni dopo il 31 dicembre 2010.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari della norma in esame sono valutabili a consuntivo, tenuto conto della disposizione che esonera dalle riduzioni in esame le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31 dicembre 2010, analoghe misure di contenimento.

caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata.

¹¹³ Di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Articolo 1, comma 244 **(Concorso diplomatico)**

Normativa previgente: l'art. 4, comma 1, del DL 1/2010 ha autorizzato il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. Tale autorizzazione è finalizzata all'entrata in funzione, a partire dall'aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

La norma consente una deroga¹¹⁴, per il triennio 2016-2018, alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego autorizzando il Ministero degli affari esteri a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. (lett. a). A tal fine viene autorizzata¹¹⁵ la spesa di euro 670.984 per il 2016, di euro 4.638.414 per il 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dal 2018 (lett. b).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Concorsi diplomatici (comma 243, lett. b)	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Concorsi diplomatici Effetti fiscali (comma 243, lett. b)				0,3	2,3	3,1	0,3	2,3	3,1

La relazione tecnica afferma che la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016-2018 di 105 diplomatici (35 per ciascun anno) nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) istituito nel 2010.

L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si

¹¹⁴ Modificando l'art. 4, comma 3, della DL n. 1/2010.

¹¹⁵ Integrandolo l'art. 4, comma 6, della DL n. 1/2010.

prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

(euro)

Anno	Frazione	Onere al lordo del Turn over (A)
2016	8/13 di anno	2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del DL n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

(euro)

Anno	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex D.L. 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn over (B)
2016	2.309.647	60%	1.385.788	1.385.788
2017	825.385	80%	660.308	2.046.096
2018	1.775.092	100%	1.775.092	3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra la colonna (A) della prima tabella e la colonna (B) della seconda tabella: ammonta quindi a euro 670.984 per il 2016, euro 4.638.414 per il 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dal 2018.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹¹⁶ ha fornito i seguenti elementi in risposta alle richieste di chiarimenti e ai rilievi formulati.

In merito alla mancata indicazione nella relazione tecnica della proiezione decennale della carriera retributiva – da evidenziare nella RT ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica – relativa al diplomatico appartenente alla 1° classe, è stato chiarito che, a legislazione vigente, l'onere annuo unitario lordo di un segretario di legazione resta costante fino al passaggio al grado di consigliere di legazione, che avviene, previa verifica circa l'effettiva disponibilità di posti in organico, dopo non meno di 10 anni e 6 mesi dall'assunzione [come previsto dall'art. 107, primo comma, del DPR 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)]. Non sono previsti “scatti” intermedi nella retribuzione: pertanto l'onere finanziario delle assunzioni in parola può essere considerato costante nell'arco del prossimo decennio.

Con riguardo ai criteri di computo degli effetti indotti, è stato chiarito che si è tenuto conto, oltre che degli oneri riflessi a carico

¹¹⁶ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

dell'amministrazione (38,38% compresa l'IRAP 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 50% circa.

Articolo 1, comma 245 **(Assunzioni di magistrati)**

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

A tal fine viene autorizzata la spesa, nel limite di

- euro 20.943.084 per il 2016;
- euro 25.043.700 per il 2017;
- euro 27.387.210 per il 2018;
- euro 27.926.016 per il 2019;
- euro 35.423.877 per il 2020;
- euro 35.632.851 per il 2021;
- euro 36.273.804 per il 2022;
- euro 37.021.584 per il 2023;
- euro 37.662.540 per il 2024;
- euro 38.410.320 annui a decorrere dal 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Aumenti di un decimo dei posti a concorso da magistrati	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Aumenti di un decimo dei posti a concorso da magistrati- Effetti fiscali				10,5	12,5	13,7	10,5	12,5	13,7

La relazione tecnica afferma che la norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con DM 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione. La relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.

La norma comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

(euro)

Anno	Mesi	Classe	Oneri Amm.ne	Totale	Anno	Mesi	n. 1 unità	n. 300 unità	Anno	Oneri
2016	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		

La relazione tecnica riporta in un separato prospetto (All.1) i dati e gli elementi di quantificazione relativi agli oneri sinteticamente evidenziati a seguire secondo la proiezione decennale 2016-2025.

Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

(euro)

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri	20.943.084	25.043.700	27.387.210	27.926.016	35.423.877	35.632.851	36.273.804	37.021.584	37.662.540	38.410.320

Articolo 1, comma 246 **(Finanziamento collegi universitari)**

La norma autorizza la spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi del triennio 2016-2018, al fine di finanziare interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 D. Lgs. 68/2012).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Collegi universitari di merito	3	3	3	3	3	3	3	3	3

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, commi da 247 a 252 **(Università e ricerca)**

Normativa previgente. l'articolo 24 della legge n. 240/2010 disciplina la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato da parte delle università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine

di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il comma 3 individua due tipologie di contratti. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni (3+2), per una sola volta. Tali contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore. La seconda tipologia (lett. b) - oggetto del comma 1 dell'articolo in esame - è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili, stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno. Nel terzo anno di tale seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. Il DL 95/2012, art. 66, comma 13-bis, ha consentito alle università statali di procedere, per il biennio 2012-2013, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le università che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente, riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma.

Le norme dispongono quanto segue:

- viene incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di 47 mln di euro per l'anno 2016 e di 50,5 mln di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Inoltre viene incrementato il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5

milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 247);

- l'assegnazione dei fondi alle singole università e agli enti pubblici di ricerca viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (commi 248 e 249);
- la quota parte delle predette risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste dal comma 247 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (comma 250);
- attraverso alcune modifiche all'articolo 66, comma 13-*bis*, del DL 112/2008 (comma 251):
 - viene limitata al solo anno 2015¹¹⁷, per le università che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, la possibilità di procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-*bis*), anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso comma 13-*bis*.
 - viene previsto che, “a decorrere dall'anno 2016”, alle sole università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, “senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*”;
- viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la formazione specialistica dei medici, nella misura di 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020. Ciò al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (comma 252).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹¹⁷ Nell'attuale formulazione del comma 13-*bis* tali facoltà assunzionali sono consentite “a decorrere dall'anno 2015”.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento FFO per assunzioni ricercatori art. 24, c. 3, lett. b) L 240/2010 (comma 247)	47,0	50,5	50,5	47,0	50,5	50,5	47,0	50,5	50,5
Incremento FFO per assunzioni ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 247)				8,0	9,5	9,5	8,0	9,5	9,5
Incremento Fondo sanitario nazionale specializzandi in medicina (comma 252)	57	86	126	57	86	126	57	86	126
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento FFO per assunzioni ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 247)	8,0	9,5	9,5						
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento FFO per assunzioni ricercatori art. 24, c. 3, lett. b) L 240/2010 (comma 247) effetti fiscali				22,8	24,5	24,5	22,8	24,5	24,5
Incremento FFO per assunzioni ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 247) Effetti fiscali				3,9	4,6	4,6	3,9	4,6	4,6
Incremento Fondo sanitario nazionale specializzandi in medicina (comma 252)				22,8	34,4	50,4	22,8	34,4	50,4

La relazione tecnica con riferimento ai commi 247-251, specifica che con le norme si prevede di procedere ad un piano di assunzioni di ricercatori di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 240/10. Sottolinea che si tratta dei cosiddetti ricercatori in *tenure track* ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. La RT ricorda che a tal fine è stanziata una cifra pari a 47 milioni di euro per l'anno 2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

E' prevista inoltre l'assunzione di personale con profilo di ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, ed a valere sulle risorse stanziati dal comma 1, per gli enti pubblici di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione. A tale fine il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti

ed istituzioni di ricerca, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Con particolare riferimento al comma 250, la RT fa presente che, tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO e al FOE, per essere utilizzate per le finalità proprie degli stessi.

La RT afferma che la stima del numero di ricercatori universitari [tipologia "lett. b)"] che possono essere assunti con le risorse specificamente destinate a tale fine è funzione del trattamento stipendiale che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito con il decreto ministeriale di cui al comma 248.

La RT evidenzia che ai sensi dell'articolo 24, comma 8, della legge 240/2010 "per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento". A livello nazionale l'unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo lett. b) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando "Rita Levi Montalcini" per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno.

Come precisato dalla RT, le stime sotto riportate sono basate su un'ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo di euro 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno. Secondo la RT ne deriva che il numero di ricercatori di tipo lett. b) da assumere si attesta a circa 861 unità (costo complessivo a regime pari a € 50.476.125 euro). Tenuto conto che nel 2016 l'assunzione avverrà comunque in corso d'anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, la RT ritiene che l'importo di 47 milioni, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti.

La RT evidenzia altresì che l'assegnazione delle risorse alle università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l'abilitazione scientifica nazionale. Ricorda, quindi, che l'articolo 24, comma 5, della legge 240/10 prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La programmazione di cui all'articolo 18,

comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

In tal caso (ovvero non prima dell'anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

La RT riporta nel prospetto che segue il costo annuo delle assunzioni di ricercatori universitarie previste:

ANNO	2016	2017	2018	2019 *
Numero	861	861	861	861	861
Totale	861	861	861	861	861
Costo annuo a ricercatore	58.625	58.625	58.625	58.625	58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	46.269.781	50.476.125	50.476.125	50.476.125	50.476.125

* anno di possibile passaggio al ruolo di professore, associato con costo differenziale a carico dell'ateneo

La RT prosegue ricordando che l'incremento del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca consente, a valere sulle risorse stanziato dal comma 133, l'assunzione di personale con profilo di ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, computando il trattamento fondamentale comprensivo di indennità di vacanza contrattuale e di oneri a carico dell'amministrazione. Ne deriva che il numero di ricercatori al livello iniziale da assumere si attesta a circa 215 unità (costo complessivo a regime pari a 9.431.405).

Considerati i tempi necessari per lo svolgimento delle relative procedure e comunque i tempi di adozione del DM di riparto delle risorse agli EPR, in via prudenziale, la RT ritiene che l'assunzione possa avvenire non prima del mese di marzo 2016. Stima pertanto che l'importo di 8 milioni di euro sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti nel 2016. Gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei bilanci dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

La RT riporta nel prospetto che segue il costo annuo delle assunzioni di ricercatori universitarie previste:

ANNO	2016	2017	2018	A decorrere dal 2019
Numero	215	215	215	215
Totale	215	215	215	215
Costo annuo a ricercatore	43.867	43.867	43.867	43.867
Numero di mensilità massime per anno	10/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	7.859.504	9.431.405	9.431.405	9.431.405

La RT, con riferimento al comma 251, afferma che la norma opera ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di *turn over* cui sono soggetti i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta), che attualmente hanno limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. La RT specifica che al comma 251 si prevede che dall'anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al *turn over*. La norma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuino invece ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio (spese di personale e sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) ("*tenure track*") dell'anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.

In merito al comma 252, la RT premette che la legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del d. lgs. n. 368/1999: 637 milioni di euro nell'anno 2016, 638 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La disposizione di cui al comma 252, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l'anno 2016; 86 milioni di euro per l'anno 2017, 126 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

La RT considera congruo il predetto incremento per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 (nell'ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell'ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all'anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:

Esercizio	A.A.	Contratti 1° anno	Contratti 2° anno	Contratti 3° anno	Contratti 4° anno	Contratti 5° anno	Contratti 6° anno	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione
		N°	N°	N°	N°	N°	N°		costo del I anno (25.000 euro)	costo II-ultimo anno (25.000 euro II anno; 26.000 dal III)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (stima)	Costo Totale	finanziamento previsto dalla legislazione vigente (compresi importi da legge di assestamento per il 2015)	
									(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+(C4)		
2016	2015/2016	6.000	6.000	5.000	4.470	4.879	338	26.687	150.000.000	531.862.000	681.862.000	12.000.000	693.862.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2016/2017	6.000	6.000	6.000	5.000	4.470	338	27.808	150.000.000	561.008.000	711.008.000	12.500.000	723.508.000	638.000.000,00	86.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	338	29.338	150.000.000	600.788.000	750.788.000	12.500.000	763.288.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.838	338	27.176	150.000.000	544.576.000	694.576.000	12.500.000	707.076.000	638.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	0	27.000	150.000.000	540.000.000	690.000.000	12.000.000	702.000.000	612.000.000,00	90.000.000

La RT sottolinea che, in ogni caso, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l'ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**¹¹⁸, in relazione ad una richiesta di chiarimenti circa la piena sostenibilità a carico degli Atenei dei differenziali retributivi, ha evidenziato che il maggior onere, che verrebbe posto a carico del bilancio, trova copertura nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili ordinariamente per ciascun Ateneo per effetto della disciplina del turn-over e che quindi tale previsione non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto attiene al calcolo degli effetti indotti, la Nota del Governo ha precisato che si è tenuto conto, oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa IRAP 8,5%), anche degli oneri

¹¹⁸ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

Articolo 1, comma 253

(Contributi studenti medicina, chirurgia e odontoiatria)

La norma, introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 10 della legge 99/2013, prevedono che gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, possano facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione relativa alla cosiddetta quota A del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che complessivamente dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, inoltre, l'Ente è tenuto nell'esercizio deliberatorio, sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti, a rispettare tale vincolo.

Articolo 1, comma 254

(Risorse per il diritto allo studio universitario)

La norma dispone un incremento del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di euro 54.750.000 per il 2016 e di euro 4.750.000 a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento fondo integrativo per la concessione borse di studio	54,8	4,8	4,8	54,8	4,8	4,8	54,8	4,8	4,8

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 255
(Borse di studio figli delle vittime del terrorismo)

La norma autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Borse di studio per i figli delle vittime del terrorismo	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 256
(Finanziamento scuole paritarie)

La norma dispone un incremento, pari a 28 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2016, dell'autorizzazione di spesa per il mantenimento delle scuole elementari paritarie e per il sistema prescolastico integrato¹¹⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Scuole paritarie- finalità di cui all'articolo 1 c.13 legge n.62/2000	28	28	28	28	28	28	28	28	28

¹¹⁹ Legge 190/2014, articolo 1, comma 169.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 257
(Progetti didattici internazionali)

La norma prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere - al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza - di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica specifica che la facoltà concessa dalla norma riguarda un numero molto limitato di soggetti, quantificabile - in base alle informazioni disponibili - in circa venti unità. Ciascun trattenimento comporterà una riduzione di unità nel numero di posti che si rendono vacanti e disponibili. Corrispondentemente si ridurranno le facoltà assunzionali per il comparto scuola, che sono pari, ai sensi della legge 107/2005, ai posti vacanti e disponibili a seguito della conclusione del concorso previsto dall'art. 1, comma 114, della medesima legge (già autorizzato per un numero che comprende le cessazioni dal servizio corrispondenti al personale beneficiario del trattenimento in servizio). Conseguentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto i saldi di finanza pubblica già scontano gli importi equivalenti ad uno stipendio, inclusa l'anzianità di servizio, per ciascun posto dell'organico dell'autonomia.

Articolo 1, comma 258
(Fondo acquisto libri di testo)

La norma istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, per concorrere alle spese sostenute (e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura) per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, da parte degli studenti della scuola dell'obbligo.

I criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'ISEE, nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per acquisto libri di testo-scuola dell'obbligo	10	10	10	10	10	10	10	10	10

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 259 *(Regime speciale per i lavoratori rimpatriati)*

La norma proroga fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali contenuti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia fino al 31 dicembre 2015.

In particolare, si prevede che nei confronti dei soggetti che possiedono i requisiti indicati nell'articolo 2 della legge n. 238 del 2010¹²⁰, che si sono trasferiti in Italia fino al 31 dicembre 2015, si applicano per i periodi d'imposta 2016 e 2017 i benefici fiscali di cui alla medesima legge¹²¹. In

¹²⁰ Si tratta dei seguenti soggetti:

a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

¹²¹ Il beneficio fiscale, previsto dall'articolo 3 della legge n. 238 del 2010, consiste nella concorrenza dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di impresa e dei redditi di lavoro

alternativa, i medesimi soggetti possono optare - con modalità da definire con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate - per il regime agevolativo di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 147 del 2015^[122].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che, sia in sede di relazione tecnica riguardante la disposizione di cui alla legge n. 238/2010, sia in occasione della valutazione dell’agevolazione contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. 147/2015), non sono stati ascritti effetti sul gettito fiscale, data l’esiguità delle fattispecie interessate. Sotto l’aspetto strettamente finanziario, pertanto, la norma non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in bilancio, riguardando, tra l’altro, soggetti che stanno già usufruendo dell’agevolazione in esame.

L’art. 8 della legge n. 238 del 2010 reca una clausola di neutralità finanziaria. La RT allegata all’articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 ha affermato che, in considerazione della tendenza annuale di rientri numericamente esigua, e tenuto conto che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, poteva confermarsi, anche per la citata disposizione, la condizione di neutralità finanziaria.

Articolo 1, comma 260 ***(Sostegno delle attività di ricerca)***

Normativa previgente: l’articolo 60 del DL n. 83/2012 individua i soggetti¹²³ e le tipologie di intervento¹²⁴ ammissibili alle misure di sostegno¹²⁵ da erogare

autonomo alla base imponibile IRPEF in misura ridotta (20 per cento per le lavoratrici e 30 per cento per i lavoratori).

¹²² In tal caso il beneficio fiscale consiste nella concorrenza del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, al reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

¹²³ Si tratta, in particolare, delle imprese, delle università, degli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

¹²⁴ Si tratta di interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l’avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale; azioni di innovazione sociale (*social innovation*); interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e *spin off* di nuova imprenditorialità innovativa; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

¹²⁵ La norma fa riferimento ai contributi a fondo perduto; al credito agevolato; al credito di imposta ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; alla prestazione di garanzie; alle

con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

La norma modifica l'elenco dei soggetti ammissibili agli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno di specifiche attività di ricerca. Tra i soggetti ammissibili sono inserite costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 593/1993, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 449/1997, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Inoltre, modificando il comma 4 del citato articolo 60, vengono aggiunte, tra le tipologie di intervento ammissibili, le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo delle misure si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e comunque nel rispetto del vigente limite di spesa ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 83/2012¹²⁶.

Articolo 1, comma 261

(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università)

Normativa previgente: l'articolo 2, comma 1, del DL 180/2008 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 537/1993 e del Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 244/2007,

agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

¹²⁶ L'art. 61 del DL n. 83/2012 ha disposto che le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale Fondo continua a operare anche attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, è trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo.

con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del Fondo di finanziamento ordinario, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

La norma dispone un incremento del Fondo di finanziamento ordinario pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2017, al fine di aumentare la quota premiale prevista dall'art. 2, comma 1, del DL n. 180/2008.

Il prospetto riepilogativo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università	25	30	30	25	30	30	25	30	30

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 262

(Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara)

La norma dispone la costituzione dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara trasformando l'attuale sede decentrata ISIA di Roma. Lo statuto sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e in sede di prima applicazione esso è deliberato da un apposito comitato.

La disposizione è corredata da una clausola di invarianza finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, oltre a descrivere la disposizione, afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si provvederà nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 263 e commi da 265 a 273
(Salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 265. La disciplina in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze delle pensioni, previgente rispetto alla cosiddetta “riforma delle pensioni Fornero”, continua ad applicarsi:

- a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo.

In merito ai lavoratori di cui al comma 265, lettera a), il successivo comma 266 dispone che sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Tale riapertura dei termini riguarda i lavoratori [di cui al comma 265, lettera a)] che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento;

- b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) ed f), della L. 147/2013^[127], i quali perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011;
- c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 147/2013^[128], i quali

¹²⁷ Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di quelli che non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

¹²⁸ Si tratta rispettivamente:

perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;

- d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del DL 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 201;
- e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011.

Comma 270, primo periodo. I predetti benefici sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di:

- 213 milioni di euro per l'anno 2016;
- 387 milioni di euro per l'anno 2017;
- 336 milioni di euro per l'anno 2018;
- 258 milioni di euro per l'anno 2019;
- 171 milioni di euro per l'anno 2020;
- 107 milioni di euro per l'anno 2021;
- 41 milioni di euro per l'anno 2022;
- 3 milioni di euro per l'anno 2023.

-
- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Commi 268 e 269. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande e pubblica nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici di cui alle norme in oggetto.

Comma 263. A seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni "Fornero", per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi (come indicati dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012) sono rideterminati come segue:

- 243,4 milioni di euro per l'anno 2013;
- 933,8 milioni di euro per l'anno 2014;
- 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015;
- 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016;
- 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018;
- 583,3 milioni di euro per l'anno 2019;
- 294,1 milioni di euro per l'anno 2020;
- 138 milioni di euro per l'anno 2021;
- 73 milioni di euro per l'anno 2022;
- 8,9 milioni di euro per l'anno 2023.

A tali importi corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti¹²⁹.

Ai maggiori oneri derivanti dalle rideterminazioni (pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023) si provvede: quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (Fondo per gli interventi in favore delle categorie di lavoratori alle quali si applicano le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011). Detto

¹²⁹ Il differenziale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente è sintetizzabile come segue:

<i>(milioni di euro)</i>											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	+65,6	+420,2	+523,6	+497,0	+369,9	+79,7	+72,7	-122,1	-89	-69	-8,9

Fondo è altresì incrementato di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 270, secondo periodo. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 gli importi riassuntivi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263 e incrementati degli importi relativi alla salvaguardia in oggetto (di cui al comma 270, primo periodo), sono rideterminati come segue:

- 243,4 milioni di euro per l'anno 2013;
- 933,8 milioni di euro per l'anno 2014;
- 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015;
- 2.593 milioni di euro per l'anno 2016;
- 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018;
- 841,3 milioni di euro per l'anno 2019;
- 465,1 milioni di euro per l'anno 2020;
- 245 milioni di euro per l'anno 2021;
- 114 milioni di euro per l'anno 2022;
- 11,9 milioni di euro per l'anno 2023.

A tali importi corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

Comma 271. Il predetto Fondo per l'accesso e le decorrenze secondo il regime anteriore al decreto-legge 201/2011 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012) è altresì incrementato, sulla base dei risparmi accertati per gli anni 2013 e 2014 ai sensi del comma 263 (risparmi che ammontano a complessivi 485,8 milioni di euro), nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali¹³⁰ è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

Comma 272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 263 e dai commi da 265 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (Fondo per l'accesso e le decorrenze secondo il regime anteriore al decreto-legge 201/2011), come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271 del presente articolo, è ridotta di:

¹³⁰ Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008).

- 213 milioni di euro per il 2016;
- 387 milioni per il 2017;
- 336 milioni per il 2018;
- 215,7 milioni per il 2019;
- 100 milioni per il 2020;
- 100 milioni per il 2021;
- 41 milioni per il 2022;
- 3 milioni per il 2023.

Comma 273. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dal provvedimento in esame, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 228/2012 (Fondo per l'accesso e le decorrenze secondo il regime anteriore al decreto-legge 201/2011), come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 267. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente comma 265, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Benefici settima salvaguardia (comma 270)	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0
Incremento Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati – Residui 2014 e 2015 (comma 271)			100,0			100,0			100,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Fondo contributi pluriennali (comma 271)						100,0			100,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati (comma 272)	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0
Ulteriore riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati (comma 273)	124,0			124,0			124,0		

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013), per i quali sono stati stanziati:

- 0,3 miliardi di euro nel 2013;
- 1,35 miliardi nel 2014;
- 2,4 miliardi nel 2015;
- 2,9 miliardi nel 2016;
- 2,4 miliardi nel 2017;
- 1,4 miliardi nel 2018;
- 0,65 miliardi nel 2019;
- 0,2 miliardi nel 2020;
- 0,05 miliardi nel 2021.

Considerando il cumulo da 2013 al 2021, si tratta di circa 11,66 miliardi di euro.

Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia.

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia, in quanto alcune sono ancora “aperte”, nel senso che la certificazione del diritto può ancora avvenire (non solo nel presente esercizio, ma anche in esercizi successivi).

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012), è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa, che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235), di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici. Nel corso del mese di settembre 2015 sono state effettuate le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi. Tuttavia, attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge di stabilità 2016 e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente provvedimento.

Con il comma 263 vengono ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti alle attuali sei salvaguardie.

Nell'ambito di tale attività di consuntivazione, che ha riguardato solo le salvaguardie “chiuse” [con esclusione, quindi, della sesta salvaguardia di cui alla legge 147/2014 e di una parte della seconda salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del DL 95/2012], sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 per l'importo complessivo di 485,8 mln di euro). Le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate

nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all'Ente delle prestazioni effettivamente rese. Ciò, tuttavia, non ha impatto sul conto delle PA e sull'indebitamento netto, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta dall'INPS ogni anno. Pertanto la minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata e ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per il relativo anno. Di conseguenza la destinazione di eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove misure di salvaguardia può essere effettuata solo con un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti il principio costituzionale di cui all'articolo 81 (obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri) garantisce la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, quindi anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante in ambito europeo). L'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo) negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio dell'annualità di bilancio), fermo restando il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto.

Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un importo complessivo di 485,8 mln di euro) a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata. In tali termini opera il comma 271 del presente articolo. L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere

riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno. Le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

La RT, illustrando gli effetti derivanti dal comma 265, evidenzia gli importi medi pensionistici per ogni categoria individuata:

- 25.500 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera a);
- 11.000 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera b);
- 21.400 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera c);
- 21.000 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera d);
- 18.000 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera e).

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 270 relativi alla settima salvaguardia.

In sintesi gli effetti finanziari dei commi in esame sono riportati nella seguente tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)							
	(a)	(b)	(c = a+b)		(d)	(e)	
	Oneri comma 1	Oneri "settima salvaguardia" (commi da 2 a 7)	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 post rifinanziamento comma 1 e comma 8	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura (comma 9)	Effetto complessivo articolo (c + d)	(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, come derivanti dai commi da 1 a 9)
2016		-213,0	-213,0	497,0	213,0	0,0	284,0
2017		-387,0	-387,0	436,9	387,0	0,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	0,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	215,7	215,7	-42,3	0,0
2020	-67,6	-171,0	-238,6	100,0	100,0	-138,6	0,0
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-9,3	0,0
2022		-41,0	-41,0	86,8	41,0	0,0	45,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	0,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 (Fondo per le salvaguardie), come conseguenti anche dalle disposizioni di cui al comma 263 e ai commi da 265 a 272, sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, per esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017, nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018) riducendo le risorse sopra indicate relative al Fondo per le salvaguardie, come conseguenti dai commi in esame. Anche il comma 273 opera una riduzione del medesimo Fondo per i residui 124 milioni per l'anno 2016: ciò al fine di concorrere alla copertura delle misure

di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato dalla relazione tecnica.

Tabella n. 1													
PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0

Tabella n. 2															
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI SALVAGUARDIE "CHIUSE" (con il segno - maggiori oneri rispetto a quanto programmato)															
Salvaguardia	Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)											Totale		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
L. 214/2011 (c.d. prima salvaguardia)	Finanziati	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0	
	Certificati	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1	
	Giacenze complessive	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Differenza	626	35,0	-33,0	-43,8	33,5	93,7	19,7	71,1	-113,6	-56,0	-25,7	-8,0	-27,1	
L. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia, con esclusione lettera a) mobilitati, salvaguardia ancora aperta)	Finanziati	15.000	0,0	182,0	422,0	422,0	317,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.434,0	
	Certificati	9.294	4,7	72,0	133,2	126,4	99,9	78,4	68,1	29,6	10,7	2,2	0,3	625,5	
	Giacenze complessive	447	0,0	0,0	12,1	7,3	5,8	4,5	3,9	1,7	0,6	0,1	0,0	36,1	
	Differenza	5.259	-4,7	110,0	276,7	288,3	211,3	8,1	-72,0	-31,3	-11,3	-2,3	-0,3	772,4	
L. 228/2012 (c.d. terza salvaguardia)	Finanziati	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0	
	Certificati	7.344	18,8	62,1	75,1	62,5	41,8	27,9	17,7	4,8	1,8	1,1	0,5	314,1	
	Giacenze complessive	210	0,0	0,0	5,8	2,1	1,0	0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	10,5	
	Differenza	8.576	45,2	120,9	116,1	93,4	34,2	24,4	32,6	13,0	-1,8	-1,1	-0,5	476,4	
DL 102/2013 (c.d. quarta salvaguardia)	Finanziati	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0	
	Certificati *	3.505	2,6	39,9	63,5	49,9	35,9	17,5	4,4	0,7	0,1	0,1	0,1	214,7	
	Giacenze complessive	67	0,0	0,0	2,6	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	
	Differenza	1.428	-2,6	60,1	33,9	21,1	12,4	8,2	1,5	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	133,6	
L. 147/2013 (c.d. quinta salvaguardia)	Finanziati	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0	
	Certificati	3.475	0,0	40,8	44,8	31,3	23,4	17,5	10,7	2,0	0,3	0,0	0,0	170,8	
	Giacenze complessive	396	0,0	0,0	10,5	4,6	2,6	1,9	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	22,1	
	Differenza	13.129	0,0	162,2	194,7	161,1	84,0	63,6	68,4	23,4	-0,3	0,0	0,0	757,1	
Totale A) (con esclusione anche c.d. sesta salvaguardia (legge n. 147/2014, ancora aperta)	Finanziati	118.130	309,0	1.303,0	2.009,0	2.069,0	1.583,0	863,0	438,0	44,0	0,0	0,0	0,0	8.618,0	
	Certificati	87.992	236,1	882,8	1.400,4	1.456,6	1.137,3	731,6	329,8	150,7	68,9	29,1	8,9	6.432,2	
	Giacenze complessive	1.120	0,0	0,0	31,0	15,0	10,1	7,4	6,6	2,5	0,6	0,1	0,0	73,4	
	Differenza	29.018	72,9	420,2	577,6	597,4	435,6	124,0	101,6	-109,2	-69,5	-29,2	-8,9	2.112,4	
* Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia															
B) Oneri certi da coprire in quanto già certificati per salvaguardie aperte			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
			-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-5,3	-18,8	-39,8	0,0	-72,8	
C) Oneri lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014		Beneficiari	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
		Certificati	4.354	0,0	0,0	-46,9	-87,2	-57,1	-38,5	-23,6	-6,6	-0,6	0,0	0,0	
		Giacenze complessive	600	0,0	0,0	-7,1	-13,2	-8,6	-5,8	-3,6	-1,0	-0,1	0,0	0,0	
		Totale	4.954	0,0	0,0	-54,0	-100,4	-65,7	-44,3	-27,2	-7,6	-0,7	0,0	-299,9	
A+B+C) Consuntivazione in relazione a salvaguardie "chiuse"			2013 (a)	2014 (a)	2015 (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
		Differenza numerica	24.064	65,6	420,2	523,6	497,0	369,9	79,7	72,7	-122,1	-89,0	-69,0	-8,9	1.739,7
(a) Riattribuite all'autorizzazione di spesa con l'articolo in esame mediante specifica disposizione finalizzata alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto															
(b) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015.															

Tabella n. 2 (segue)		(valori in mln di euro)												
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
D) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame						67,0	215,0	43,0	54,5	86,7	70,8	86,5	623,5	
E) Riduzione Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, operata da comma 1, ai fine del concorso alla copertura delle eccedenze di spesa certificate 2020-2023										-54,5	-86,7	-69,0	-8,9	-219,1
F) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)		0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	215,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,6	404,4	
G) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, a seguito alimentazione comma 1 e concorso a copertura di comma 1					497,0	436,9	294,7	115,70	0,0	0,0	1,8	77,6	1.423,7	
H) Oneri finali derivanti dal comma 1										-67,6	-2,3		-69,9	

Tabella n. 3		(valori in mln di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite numerico 170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo comma 1) relativi alle sei salvaguardie	limite numerico 146.166	243,4	933,8	1.871,4	2.380,0	2.051,1	1.340,3	583,3	294,1	138,0	73,0	8,9	9.917,3
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia (commi da 2 a 7)	limite numerico 26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo commi 1 e comma 2) relativi alle sette salvaguardie	limite numerico 172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3
M) Onere commi da 2 a 7		0,0	0,0	0,0	-213,0	-387,0	-336,0	-258,0	-171,0	-107,0	-41,0	-3,0	-1.516,0

Tabella n. 4	(valori in mln di euro)												Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
N) Rifiinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						100,0	100,0	100,0	100,0	85,8			485,8
O) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, prima di riduzione per copertura settima salvaguardia, dopo rifiinanziamento comma 8	0,0	0,0	0,0	497,0	436,9	394,7	215,7	100,0	100,0	87,6	77,6		1.909,5
P) Riduzione autorizzazione autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, per concorso a copertura oneri settima salvaguardia (comma 8)	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	215,7	100,0	100,0	41,0	3,0		1.395,7
Q) Oneri complessi articolo in esame (commi da 1 a 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-138,6	-9,3	0,0	0,0		-190,2
R) Per memoria Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, dopo articolo in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL Stabilità 2016	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(284,0)	(49,9)	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(46,6)	(74,6)		(514)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie:

- prima delle presenti norme si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie);
- dopo le presenti norme si sostanziano – sempre in termini cumulati - in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie) (cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243

del 2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati).

Dalle norme in esame conseguono:

- sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima;
- il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015.

Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 271, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e a 85,8 milioni di euro per l'anno 2022, è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹³¹, con riferimento ai chiarimenti richiesti sulle poste di bilancio presenti nel disegno di legge di bilancio 2017- 2018 sul capitolo n. 4362, ha rappresentato che le medesime sono il risultato degli interventi operati contabilmente sul capitolo in questione, in attuazione di disposizioni normative intervenute. A titolo di esempio, lo stanziamento relativo all'anno 2017, pari a euro 67,8 milioni, è il risultato della somma di 67 milioni corrispondenti all'incremento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 147 del 2014 e di 800 mila euro che rappresentano quanto residuo dalle economie accertate e confluite sul fondo, pari a complessivi 38,8 milioni, per effetto dell'articolo 12 del DPR 157 del 2013 inerente i requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, successivamente destinate con il decreto del Ministero del tesoro 18147 del 2014, per un importo pari a 38 milioni di euro, al finanziamento della 5^a salvaguardia.

Relativamente al comma 271 [che incrementa il Fondo (sulla base dei risparmi accertati per gli anni 2013 e 2014) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022] il Governo ha confermato che l'autorizzazione in questione determina un effettivo peggioramento dei saldi di finanza pubblica in relazione al quale sono state predisposte le necessarie coperture in termini di fabbisogno e di indebitamento. Per i nuovi stanziamenti di competenza si provvede invece nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica.

¹³¹ Cfr. Nota della RGS del 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 264

(Decorrenza trattamento pensionistico per il personale comparto scuola e AFAM)

La norma prevede che possano accedere alla pensione i lavoratori del comparto scuola e AFAM che abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015. Si tratta dei lavoratori che hanno ricevuto la lettera di certificazione a seguito dell'attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia riferiti ai titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente. Tali lavoratori possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le stesse sono dirette a specificare le modalità di accesso al pensionamento di soggetti già inclusi sul piano numerico e finanziario (anche con i ratei di pensione da corrispondere in relazione alle norme in esame) nell'ambito dei limiti numerici e di spesa relativi alle operazioni di salvaguardia come rideterminati ai sensi della legge in esame.

Articolo 1, commi da 274 a 279

(Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto)

Normativa previgente. L'articolo 13, comma 2, della legge n. 257/1992 ha previsto per i lavoratori esposti all'amianto con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, l'accesso al trattamento pensionistico con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne.

L'articolo 1, comma 117, della legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015), in deroga alla vigente normativa sui requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per la maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche (articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 - Riforma Fornero), ha esteso i benefici per il pensionamento anticipato, già previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 257/1992 per i lavoratori esposti all'amianto, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata (malattia professionale da

esposizione all'amianto documentata dall'INAIL)¹³². Il beneficio si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione dei ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 201/2011.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992 (malattia professionale da esposizione all'amianto) ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (da applicare sia per la maturazione del diritto che della misura della pensione).

L'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 (esposizione ultradecennale all'amianto), prevede il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. In particolare, tali benefici consistevano una maggiorazione ottenuta moltiplicando il periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Successivamente, l'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003, ha ridotto tale coefficiente all'1,25, specificando inoltre che tale maggiorazione è utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche (e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime). L'articolo 1, comma 115, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto che gli assicurati all'AGO, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, possono presentare domanda all'INPS, entro il 30 giugno 2015, per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi del citato articolo 13, comma 8, della legge 257/1992.

Le norme dispongono che i benefici previsti dall'articolo 1, comma 117 della legge n. 190/2014, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 senza la corresponsione di ratei arretrati (comma 274).

Viene estesa la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS (derogando all'articolo 1, comma 115, della legge n. 190

¹³² Si tratta di lavoratori ai quali è stata accertata e riconosciuta dall'INAIL la malattia professionale da esposizione all'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da un piano di bonifica da parte dell'ente territoriale.

del 2014) e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016 (comma 275).

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 (occupati nelle imprese di scoibentazione e bonifica di cui sopra), che non maturino i requisiti pensionistici ivi previsti. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Viene demandata ad apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame) la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra i lavoratori aventi diritto (comma 276).

Viene riconosciuto un beneficio previdenziale ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che abbiano svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto. Si tratta del medesimo beneficio previdenziale già riconosciuto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Viene stabilito, inoltre, che tale beneficio è riconosciuto, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 277). Tali risorse sono pari a:

- 5 milioni di euro per il 2016
- 7 mln per il 2017
- 7,5 mln per il 2018
- 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto. Il Fondo concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non), come liquidato con sentenza esecutiva. La dotazione del Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall'ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (comma 278).

Viene prorogato al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa (comma 279).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Maggiore spesa pensionistica (cc. 274-275)	2,5	7,0	10,5	2,5	7,0	10,5	2,5	7,0	10,5
Fondo accompagnam. quiescenza lavoratori vittime amianto (c. 276)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Fondo lavoratori ferrovie vittime amianto (c. 277)	5,5	7,0	7,5	5,5	7,0	7,5	5,5	7,0	7,5
Fondo eredi dei lavoratori vittime amianto (c. 278)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

La relazione tecnica afferma che la proroga al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) del termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali (comma 279) non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti la norma modifica i termini di presentazione delle domande a parità di soggetti interessati. I relativi effetti sono quindi già contabilizzati.

La RT espone gli effetti finanziari delle norme in esame come riepilogate nel prospetto seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maggiore spesa pensionistica (cc. 274-275)	2,5	7	10,5	12	8,7	4	0,5
Fondo accompagnamento quiescenza lavoratori vittime amianto (c. 276)	2	2	2				
Fondo lavoratori ferrovie vittime amianto (c. 277)	5,5	7	7,5	10	10	10	10
Fondo eredi dei lavoratori vittime amianto (c. 278)	10	10	10				
TOTALE	20,0	26,0	30,0	22,0	18,7	14,0	10,5

Articolo 1, comma 280
(Applicazione del massimale contributivo)

Normativa previgente. L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi, per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie;
- lavoratori già iscritti che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione.

Per tali lavoratori opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi, che per l'anno 2015 è fissato in 100.324,00 euro.

La norma dispone che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, ai quali siano stati accreditati, ad istanza, contributi precedentemente al 1° gennaio 1996, non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica precisa che la norma è volta a trasfondere in legge quanto disposto dalla circolare INPS 17 marzo 2009, n. 42, secondo cui l'articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Dal momento che la norma in esame conferma l'attuale applicazione della disciplina vigente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 281
(Opzione donna)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2004 ha previsto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le

lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (c.d. *opzione donna*). La medesima norma ha previsto inoltre che entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 ha disposto l'adeguamento del predetto requisito anagrafico alla speranza di vita, prevedendo per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome.

Si ricorda che, per i trattamenti liquidati in base all'istituto in esame, la decorrenza può avere luogo solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti, ovvero dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome. In base alla formulazione finora vigente, l'INPS ha ritenuto che entro il termine del 31 dicembre 2015 per i soggetti interessati devono essere decorsi anche i predetti termini per la decorrenza del trattamento pensionistico¹³³.

La norma è espressamente finalizzata a portare a conclusione la sperimentazione prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2004. Viene estesa la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (c.d. *opzione donna*) alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla normativa vigente (almeno 35 anni di anzianità contributiva e un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza sia successiva a tale data.

Ai fini del concorso alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione dell'istituto, le norme dispongono una riduzione, in misura pari a 160 milioni di euro per il 2016 e a 49 milioni per il 2017, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012 (c.d. Fondo esodati)¹³⁴.

Qualora dal monitoraggio sull'applicazione delle norme dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, l'utilizzo delle risorse non utilizzate sarebbe disposto con successivo provvedimento legislativo finalizzato alla prosecuzione della sperimentazione o ad interventi con finalità analoghe.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹³³ Cfr. le circolari INPS nn. 35 e 37 del 2012.

¹³⁴ Si tratta del Fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati individuati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Opzione donna	160,0	405,0	757,1	160,0	405,0	757,1	160,0	405,0	757,1
Maggiori entrate tributarie									
Opzione donna			54,9			54,9			54,9
Minori spese correnti									
Riduzione fondo lavoratori salvaguardati	160,0	49,0		160,0	49,0		160,0	49,0	

La relazione tecnica afferma che le norme consentono - tenuto conto delle risultanze emerse nell'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 234/2004 - di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31dicembre 2015, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che in tal caso è successiva a tale data. Viene quindi estesa la possibilità di esercitare la predetta opzione.

La RT quantifica i maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame considerando separatamente le gestioni relative ai lavoratori del settore privato ed ai dipendenti pubblici.

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), Contabilità separate, Fondi speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi.

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, la RT adotta le seguenti ipotesi:

- a) lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data ossia nell'intervallo gennaio 2016-gennaio 2017: **17.500 unità**;
- b) lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data ossia nell'intervallo gennaio 2016-luglio 2017: **7.500 unità**;
- c) importo medio della pensione contributiva lavoratrici dipendenti: **Euro 1.100**;
- d) importo medio della pensione contributiva lavoratrici autonome: **Euro 760**;

- e) distribuzione temporale dell'accesso al pensionamento dei soggetti sopra indicati: 75% alla prima decorrenza utile, 17% dopo un anno e 8% dopo due anni¹³⁵;
- f) ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e pensionistici nonché la finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al regime sperimentale oltre tale data¹³⁶: 2.000 nel 2016, 750 nel 2017 e 500 nel 2018.

La RT evidenzia che l'importo medio della pensione si riduce del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo. Per l'insieme dei soggetti in esame, precisa la RT, è ancora prevalente la quota retributiva della pensione tenuto conto della parziale non continuità delle carriere. Tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

2. Gestione dipendenti pubblici.

Dall'analisi dei dati disponibili, la RT evidenzia che per l'anno 2014 sono state liquidate 3.900 nuove pensioni alle donne con l'opzione al regime contributivo con i seguenti parametri:

- età media alla cessazione pari a 60 anni;
- anzianità contributiva pari a 37;
- importo medio annuo di pensione pari a circa 16.700 euro.

Secondo la RT, il numero complessivo di pensioni con l'opzione al contributivo stimato per il 2015 è pari a circa 7.000.

Sulla base dei parametri sopra esposti la RT, tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, adotta le seguenti ipotesi:

- a) lavoratrici dipendenti che optano per il regime contributivo: **7.800 unità**;
- b) distribuzione temporale dell'accesso al pensionamento dei soggetti sopra indicati: 70% nel 2016, 23% nel 2017 e 7% nel 2018.

Si riporta di seguito il riepilogo degli effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015:

¹³⁵ La RT precisa che tale ipotesi di distribuzione è stata desunta da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio.

¹³⁶ Come specificato dalla RT, si tratta di soggetti che, grazie alla norma in esame, possono accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e che hanno maturato alla data del 31.12.2015 sia i requisiti di accesso al pensionamento sia la decorrenza della prestazione.

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)							
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri	Oneri	oneri	Totale oneri pensionistici	Oneri per	Totale oneri	Effetto fiscale	Totale oneri al
					pensionistici dip. privati	pensionistici lav. autonome	pensionistici dip. pubblici		TFS/TFR dip. pubblici	(al lordo fiscale)		netto effetto fiscale
2016	14,0	3,4	5,5	22,9	-104,9	-17,9	-37,2	-160		-160		-160,0
2017	18,6	6,4	7,1	32,1	-250	-55	-100	-405		-405		-405,0
2018	19,4	6,9	7,3	33,6	-296,7	-68	-118,6	-483,3	-273,8	-757,1	54,9	-702,2
2019	17,8	6,1	6,7	30,6	-295,8	-63,6	-114,1	-473,5	-149,7	-623,2	30,2	-593,0
2020	14,3	4,2	4,8	23,3	-225,8	-37,8	-85,1	-348,7	-122,3	-471	24,4	-446,6
2021	8,6	2,8	3,1	14,5	-117,3	-10,6	-40,4	-168,3	29,7	-138,6	-5,4	-144,0
2022	2,8	0,8	0,7	4,3	15,1	24,7	16,3	56,1	100,5	156,6	-42,4	114,2

(segno “-“ effetti negativi per la finanza pubblica)

La RT riepiloga, quindi, gli effetti complessivi delle norme in esame:

(valori in mln di euro)			
	(a)	(b)	(c = a+b)
		Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo (come rifinanziata da presente legge) per concorso a copertura primo periodo comma 1	effetto complessivo comma 1
2016	Oneri comma 1 primo periodo -160,0	160,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0
2018	-702,2		-702,2
2019	-593,0		-593,0
2020	-446,6		-446,6
2021	-144,0		-144,0
2022	114,2		114,2

(segno “-“ effetti negativi per la finanza pubblica)

Articolo 1, commi 282-283 *(Misure di sostegno alla genitorialità)*

Normativa previgente: l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 ha previsto la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale¹³⁷, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Tale beneficio è stato concesso in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

¹³⁷ Di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012 ha previsto (articolo 5) che il beneficio consista in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro¹³⁸, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio).

L'articolo 10 del citato DM dispone che i benefici sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne¹³⁹.

Le norme estendono all'anno 2016 la fruizione dei benefici di sostegno alla genitorialità previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 nel limite di 20 milioni di euro. Al conseguente onere si provvede quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione¹⁴⁰ (comma 282).

Il viene inoltre estesa, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità - già prevista per le madri lavoratrici dipendenti - di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati (comma 283).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹³⁸ Di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

¹³⁹ Di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

¹⁴⁰ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Sostegno alla genitorialità (comma 282)	20			20			20		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione (comma 282)	10			10			10		
Maggiori spese correnti									
Estensione beneficio lavoratrici autonome e imprenditrici (comma 283)	2			2			2		

La relazione tecnica afferma che il comma 282 è diretto a prorogare, nel limite di 20 mln di euro per l'anno 2016, il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92/2012. Dalla norma conseguono maggiori oneri per prestazioni pari a 20 mln di euro per l'anno 2016 (*voucher baby-sitting* ovvero per servizi per l'infanzia), alla cui copertura¹⁴¹ si provvede, quanto a 10 mln di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016 per:

- oneri per maggiori prestazioni: 20 mln di euro per l'anno 2016 ;
- parziale copertura mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione: 10 mln di euro per il medesimo anno;

Nel corso dell'esame parlamentare si è provveduto alla copertura dei residui 10 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente rideterminazione per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE)¹⁴². Tale copertura operava limitatamente al saldo netto da finanziare e all'indebitamento netto.

Con riferimento all'estensione del beneficio alle madri lavoratrici autonome e imprenditrici (comma 283) la RT afferma che dalla disposizione deriva un maggior onere per 2 milioni di euro per l'anno 2016.

¹⁴¹ Si tratta evidentemente di una copertura parziale.

¹⁴² Sul punto si veda anche la scheda dedicata al comma 638.

Articolo 1, comma 284 **(Invecchiamento attivo)**

Normativa previgente. L'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 definisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, mantenendo ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 78/2010.

L'articolo 12, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto legge n. 78/2010 (commi così modificati dal medesimo DL 201/2011) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2013, i requisiti di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT. Tale adeguamento, da ultimo, è stato stabilito con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2014. Attualmente, quindi i requisiti anagrafici per il conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia per il periodo 2016-2018 sono i seguenti:

Anno	Uomini	Donne
2016	66 anni e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017		
2018		66 e 7 mesi

L'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011 dispone inoltre che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale¹⁴³.

Le norme introducono una disciplina transitoria per i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima.

In particolare, si prevede che i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, possono, d'intesa con il datore di lavoro, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, alle seguenti condizioni:

¹⁴³ Di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- i lavoratori che accedono al beneficio devono aver maturato, alla data di decorrenza dello stesso, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al pensionamento di vecchiaia;

- il periodo di lavoro a tempo parziale non può essere superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito;

- il lavoratore che accede al *part time* ottiene mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione di lavoro non effettuata;

- l'importo ricevuto dal lavoratore per la prestazione di lavoro non effettuata non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale;

- per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non determina un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il metodo retributivo¹⁴⁴.

Il beneficio in esame è riconosciuto nel limite massimo di **60 milioni** di euro per l'anno **2016**, **120 milioni** per l'anno **2017** e **60 milioni** per l'anno **2018**.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, a seguito di domanda dell'interessato, nei limiti delle suddette risorse e sulla base delle modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle norme in esame.

Con riferimento alla copertura dei maggiori oneri (pari, come detto, a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018), le norme provvedono mediante ricorso alle entrate contributive dell'INPS destinate in via ordinaria, per il 50 per cento, al finanziamento delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e, per il restante 50 per cento, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che l'articolo 25 della legge n. 845/1978 ha istituito un *Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo* alimentato da un apposito aumento della contribuzione a carico dei datori di lavoro. L'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 148/1993 ha poi

¹⁴⁴ La norma fa esplicito richiamo all'applicazione dell'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

previsto che le risorse derivanti dal suddetto aumento contributivo affluiscono interamente al Fondo di rotazione.

Successivamente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2015 ha previsto che, a decorrere dal 2016, le entrate del predetto contributo integrativo relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al Fondo di rotazione sopra citato e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione¹⁴⁵. Il medesimo articolo 5 include tra le risorse di finanziamento dell'ANPAL anche il citato Fondo di rotazione.

In deroga al criterio di riparto delle risorse stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2015, le norme in esame dispongono il versamento in entrata al bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 60 milioni per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000.

Si prevede, inoltre, che la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri delle norme in esame, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993, fino a concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁴⁵ Di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate contributive									
Part-time lavoratori settore privato				60	120	60	60	120	60
Minori spese correnti									
Contributo integrativo disoccupazione involontaria				60	120	60	60	120	60
Maggiori spese correnti									
Part-time lavoratori settore privato (contribuzione figurativa)	60	120	60						
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata di quota contributo integrativo disoccupazione involontaria	60	120	60						

La relazione tecnica afferma che il beneficio è riconosciuto dall'INPS nei limiti delle risorse pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 60 milioni per l'anno 2018. Pertanto, precisa la RT, qualora si verifichi il raggiungimento del limite delle predette risorse anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Gli effetti per la finanza pubblica derivano esclusivamente dal riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione *part-time* sostitutiva e considerando l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, l'effetto finanziario è dovuto al venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.

Articolo 1, comma 285 ***(Contratti di solidarietà espansivi)***

La norma integra l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 in materia di contratti di solidarietà espansivi (contratti aziendali che prevedono una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale).

Si stabilisce che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina la possibilità di un versamento contributivo a carico dei datori di lavoro con riferimento alla retribuzione persa a seguito di riduzione di orario di lavoro da parte del lavoratore interessato. Per quanto concerne l'eventuale partecipazione a tale versamento da parte dei Fondi di solidarietà, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che gli stessi sono tenuti al pareggio di bilancio, con prestazioni finanziate dalla contribuzione da parte dei datori di lavoro.

Articolo 1, comma 286 ***(Indicizzazione delle pensioni)***

Normativa vigente. L'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha disposto che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 448/1998¹⁴⁶, si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti, distinto per le diverse fasce di importo nelle seguenti misure:

¹⁴⁶ Si ricorda che l'art. 34, comma 1, della legge 448/1998 ha previsto che la rivalutazione delle pensioni sia calcolata sull'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e venga attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione è commisurata al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Fasce di importo	% rivalutazione riconosciuta
Fino a 3 volte il TM (*)	100%
Da 3 a 5 volte il TM (*)	90%
Oltre 5 volte il TM (*)	75%

(*) TM = trattamento minimo INPS, che per l'anno 2015 è pari ad Euro 502,38 mensili.

L'articolo 1, comma 483 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha rimodulato per il triennio 2014-2016 la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, stabilendo che la rivalutazione viene invece computata sull'intero importo del trattamento pensionistico nelle seguenti misure:

Importo del trattamento pensionistico	% rivalutazione riconosciuta
Fino a 3 volte TM	100%
Da 3 a 4 volte il TM	95%
Da 4 a 5 volte il TM	75%
Da 5 a 6 volte il TM	50%
Oltre 6 volte il TM	40% per il 2014 e 45% per il biennio 2015-2016

La norma proroga per gli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, già prevista per gli anni 2014-2016 dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Gli effetti finanziari di risparmio derivanti dall'applicazione della norma in esame concorrono alla copertura:

- dei maggiori oneri derivanti dalla proroga della cosiddetta "opzione donna" (articolo 1, comma 281);
- delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati (articolo 1, comma 290).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Indicizzazione delle pensioni		514	1.146		514	1.146		514	1.146
Minori entrate tributarie									
Effetti fiscali sull'indicizzazione delle pensioni		179	399		179	399		179	399

La relazione tecnica per il calcolo degli effetti finanziari assume i seguenti parametri:

- monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld. di euro;
- tasso di indicizzazione 2017-2018, in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento del DEF 2015;
- quota percentuale del monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un’elasticità media all’indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 a circa il 94%;
- quota percentuale del monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;
- per il calcolo dell’effetto fiscale si è tenuto conto dell’aliquota marginale media per i soggetti in esame.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari della norma in esame per gli anni 2017-2022.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

Articolo 1, commi 287 - 288

(Norme in materia di rivalutazione delle pensioni)

Le norme prevedono che non può risultare inferiore a zero la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo (comma 287).

In particolare, il testo fa riferimento alla percentuale che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT¹⁴⁷ relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

Le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014, determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 limitatamente ai ratei corrisposti per il medesimo anno. Tale conguaglio viene effettuato in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016. Restano ferme le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 (comma 288).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Conguaglio rivalutazione pensioni (spesa al lordo effetti fiscali)	230			230			230		
Minori spese correnti									
Conguaglio rivalutazione pensioni (spesa al lordo effetti fiscali)		230			230			230	
Maggiori entrate tributarie									
Effetti fiscali conguaglio rivalutazione	45			45			45		
Minori entrate tributarie									
Effetti fiscali conguaglio rivalutazione		45			45			45	

La relazione tecnica precisa che dal comma 287 non derivano effetti finanziari negativi, sia in quanto le previsioni a normativa vigente attualmente non contemplano il verificarsi di tale eventualità sia in quanto

¹⁴⁷ Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

l'assetto normativo-istituzionale vigente dell'adeguamento al tasso di inflazione delle prestazioni in esame già implicitamente esclude l'applicazione di un'indicizzazione negativa (come risulta evidente dall'impostazione di progressività data dal legislatore allo schema di indicizzazione delle pensioni, nonché, tra l'altro, dall'esplicito riferimento ad aumenti di rivalutazione automatica contenuto nella disposizione originaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 503/1992).

Con riferimento al comma 288 (posticipo del conguaglio relativo all'anno 2014), rispetto alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (+0,2%) le operazioni di conguaglio (recupero a debito del pensionato di +0,1% erogato in eccedenza) non vengono operate, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015, in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 e vengono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016. È invece confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Articolo 1, comma 289 ***(Fondo salvaguardati e Fondo lavori usuranti)***

La norma ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta *no tax area* per i pensionati (di cui al successivo comma 290) – dispone la riduzione delle seguenti risorse:

- a) 58 milioni di euro per il 2018 del Fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati individuati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico (c.d. *Fondo lavoratori salvaguardati*);
- b) 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020 del Fondo relativo al pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd. *Fondo lavori usuranti*).

È prevista inoltre la riduzione degli importi indicati all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 247/2011, che reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Fondo lavoratori salvaguardati			58			58			58
Fondo lavori usuranti		140	110		140	110		140	110

La relazione tecnica afferma che entrambi i Fondi presentano le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Infatti, nel breve periodo, gli oneri connessi all'attuazione del decreto legislativo n. 247/2011 sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti. A fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore. Pertanto, mantenendo i dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021.

In ogni caso, gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti in crescita. Pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione decrescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati.

La RT evidenzia che dalle norme in esame conseguono, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera a))	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera b))	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

Articolo 1, commi 290 e 291 **(Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati)**

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 290. Viene novellato l'articolo 13 del TUIR¹⁴⁸, modificando, a decorrere dal 2016, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati). Le norme prevedono in particolare quanto segue.

Per i soggetti di età inferiore a 75 anni la detrazione risulta pari a:

- 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni la detrazione risulta pari a:

- 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

¹⁴⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Comma 291. E' disposta la riduzione di 300 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione. Per l'anno 2017 il predetto Fondo è invece incrementato di 89 milioni di euro¹⁴⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Elevazione no tax area pensionati IRPEF (Comma 290)	146,5	159,8	159,8	146,5	159,8	159,8	146,5	159,8	159,8
Elevazione no tax area pensionati Add. Regionale (Comma 290)					20,0	20,0		20,0	20,0
Elevazione no tax area pensionati Add. Comunale (Comma 290)					9,9	7,6		9,9	7,6
Maggiori spese correnti									
Elevazione no tax area pensionati Add. Regionale (Comma 290)		20,0	20,0						
Elevazione no tax area pensionati Add. Comunale (Comma 290)		9,9	7,6						
Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (Comma 291)		89			53			53	
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (Comma 291)	300			180			180		

¹⁴⁹ Si ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica che sostituendo integralmente il testo del DDL di stabilità AC 3444 ha disposto l'anticipazione al 2016 degli effetti delle rimodulazioni delle detrazioni IRPEF spettanti sui redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati), originariamente previsti a decorrere dal 2017.

La relazione tecnica evidenzia che la proposta normativa in esame dispone una modifica delle detrazioni per i redditi di pensione ai fini IRPEF, come esposto nelle tabelle seguenti:

Variazioni derivanti dalle norme in esame:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255+(1.783-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Legislazione vigente

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

La RT afferma che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di micro-simulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, la RT stima una riduzione di gettito IRPEF pari a

159,8 milioni di euro e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale, rispettivamente, di circa 20 e 7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2016, la RT stima i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2016	2017	2018
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

Articolo 1, comma 292

(Benefici per gli eredi dei malati di mesotelioma)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 241, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto e in favore degli eredi. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita già liquidata dall'INAIL, fissata in misura percentuale della rendita stessa. Il finanziamento - che può essere erogato entro il limite della dotazione finanziaria del Fondo stesso - è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato (pari a 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010) e, per il restante quarto, a carico delle imprese, mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. L'articolo 1, comma 116, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha disposto che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto siano estese - a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma.

La norma dispone che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 116, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) possano essere erogate agli eredi dei soggetti, malati di mesotelioma, deceduti nel corso dell'anno 2015. Tali prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, nei limiti delle somme individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015.

Si ricorda che il decreto interministeriale del 4 settembre 2015¹⁵⁰ ha fissato per il triennio 2015, 2016 e 2017 l'importo pro-capite della prestazione

¹⁵⁰ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, pubblicato il 15 ottobre 2015.

assistenziale in 5.600 euro da corrispondere *una tantum* su istanza dell'interessato. Tale beneficio è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di euro 28.783.164, così ripartito nei diversi esercizi: 17.419.780 euro per il 2015, 5.431.842 euro nel 2016, 5.431.842 euro nel 2017.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto per le prestazioni previste si attinge alle risorse già disponibili sul Fondo per le vittime dell'amianto, tenuto conto delle procedure indicate e della ripartizione del beneficio unitario nel caso di presenza di più eredi al fine del necessario rispetto del limite di spesa programmato.

La relazione illustrativa allegata all'emendamento¹⁵¹ con il quale le norme in esame sono state introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, precisa che la disposizione è finalizzata all'erogazione della prestazione aggiuntiva in favore degli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 che non hanno presentato istanza, dal momento che il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 116, della legge di stabilità 2014 era stato adottato solo in data 4 settembre 2015.

Articolo 1, comma 293

(Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali)

La norma dispone una riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹⁵², nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2016, ed un incremento del medesimo Fondo nella misura di 36 milioni di euro per l'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

¹⁵¹ Emendamento 19.140 del Governo.

¹⁵² Di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese in conto capitale									
Fondo attualizzazione				100			100		
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo attualizzazione					36			36	

La relazione tecnica afferma che dalla norma conseguono effetti positivi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno per 100 mln di euro nell'anno 2016 e effetti negativi sui medesimi saldi per 36 mln di euro nell'anno 2017.

Articolo 1, comma 294 *(Versamento all'entrata dall'INPS)*

La norma dispone per il 2016 il versamento in entrata al bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (finanziamento dell'ANPAL – Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), il comma dispone altresì, per il 2017, un incremento pari a 52 milioni di euro del Fondo sociale occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Contributo integrativo disoccupazione involontaria. Versamento all'entrata da INPS	52								
Minori spese correnti									
Contributo integrativo disoccupazione involontaria				52			52		
Maggiori spese correnti									
Variazione Fondo sociale per l'occupazione		52			52			52	

La relazione tecnica afferma che la norma determina per il 2016 minori spese per 52 mln di euro in termini di indebitamento netto e corrispondenti maggiori entrate in termini di SNF e per il 2017 maggiori spese per 52 mln di euro su tutti i saldi.

Articolo 1, commi da 295 a 297

(Pensionamento lavoratori poligrafici collocati in CIGS)

Normativa previgente. L'articolo 3 del DPR 157/2013 (Regolamento di delegificazione per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP) ha novellato l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 416/1981 in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici di aziende in crisi.

Il successivo articolo 11, comma 1, lettera g), del medesimo DPR ha previsto che i previgenti requisiti continuino ad applicarsi ai soggetti collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Le norme dispongono che, in deroga all'articolo 11, comma 1, lettera g), del DPR 157/2013, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data (comma 295).

Per dette finalità è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 (comma 296).

I trattamenti di vecchiaia anticipati sono erogati, nell'ambito del predetto limite di spesa, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento e non prende in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa (comma 297).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Trattamenti vecchiaia anticipata lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione	3	3	3	3	3	3	3	3	3

La relazione tecnica precisa che, a normativa previgente, il personale poligrafico che ha sottoscritto accordi di CIGS stipulati fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, è escluso dalla salvaguardia prevista dal DPR 157/2013. Tale DPR ha invece salvaguardato il personale oggetto di accordi stipulati prima del 31 agosto 2013, consentendo a tale personale di derogare ai criteri di armonizzazione stabiliti dallo stesso DPR pur non avendo ancora maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2013. Si tratta di un'esclusione che coinvolgerebbe ancora un numero contenuto di poligrafici (stimabili in circa 100 unità) dei principali gruppi editoriali i quali, allo scadere - ormai imminente - dei relativi accordi di CIGS, potranno trovarsi in esubero e ancora privi dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

La RT evidenzia altresì che gli accordi di CIGS in questione sono stati sottoscritti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 157/2013, avvenuta il 16 gennaio 2014. Vista l'imminente scadenza degli accordi di CIGS, la norma in esame estende l'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera g) del DPR 157/2013 al personale poligrafico oggetto di accordi di CIGS sottoscritti fra 31 agosto ed il 31 dicembre 2013, avendo anche cura di salvaguardare gli accordi eventualmente già scaduti nelle more dell'intervento.

Dalla norma derivano maggiori oneri nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno 2016-2018, fissato in modo tale da garantire la capienza necessaria nell'applicazione della procedura prevista.

Articolo 1, comma 298
(Disposizioni in materia di riscatto della laurea)

Normativa previgente. L'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 503/1992 ha disciplinato la facoltà di riscatto dei periodi di congedo da parte dei lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'AGO. Tali lavoratori hanno la facoltà di riscattare, a domanda, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e siano successivi al 1° gennaio 1994.

L'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo ha disposto che tale facoltà non sia cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

La norma sopprime l'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 503/1992, rendendo cumulabile il riscatto del periodo del corso legale di laurea con quello previsto per il congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili purché non coperti da assicurazione. La suddetta cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Abrogazione incumulabilità fra il riscatto di laurea e il riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro	1,5	1,7	1,9	1,5	1,7	1,9	1,5	1,7	1,9

La relazione tecnica afferma che la stima degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) il numero di beneficiari previsto nel prossimo decennio è stato quantificato in 250 soggetti per anno;
- b) ogni soggetto potrà beneficiare, versando l'onere del riscatto del periodo di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro, di un periodo di anticipo del pensionamento di sei mesi;

c) per ciascun soggetto è stato stimato l'onere dell'anticipo di 6 mesi, l'onere della maggiore quota di pensione, nonché il versamento in detrazione dell'onere di riscatto che è a carico dell'interessato;

d) non sono stati valutati oneri per i pensionati in essere, in quanto gli eventuali effetti finanziari risulterebbero trascurabili. Infatti:

- il versamento dell'onere di riscatto è a carico del richiedente;
- non si otterrebbe un anticipo della pensione,

Nella seguente tabella sono indicati gli oneri relativi all'abrogazione della incumulabilità fra il riscatto di laurea e il riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.

(milioni di euro)

<i>Anno</i>	<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Maggior onere</i>
2016	250	1,5
2017	498	1,7
2018	744	1,9
2019	988	2,1
2020	1.230	2,3
2021	1.470	2,5
2022	1.708	2,7
2023	1.944	2,9
2024	2.178	3,1
2025	2.410	3,3

Articolo 1, comma 299

(Penalizzazioni per i pensionamenti anticipati)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha escluso dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla riforma Fornero (articolo 24, comma 10, DL 201/2011)¹⁵³ i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015.

La norma estende l'applicazione dell'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 (e quindi esentano dalle penalizzazioni di cui all'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011) i trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) dette

¹⁵³ L'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 prevede quanto segue: riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne).

penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Abrogazione penalizzazione pensioni anticipate per i trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014	20,3	20,4	20,7	20,3	20,4	20,7	20,3	20,4	20,7
Maggiori entrate tributarie									
Abrogazione penalizzazione pensioni anticipate per i trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014-effetti fiscali	6,7	6,7	6,8	6,7	6,7	6,8	6,7	6,7	6,8

La relazione tecnica fornisce i seguenti dati ed elementi.

a) Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla data della valutazione negli archivi amministrativi dell'Istituto. In particolare i trattamenti liquidati con decorrenza precedente al 31.12.2014 soggetti alla penalizzazione ed ancora vigenti risultano 17.495 e presentano una penalizzazione media annua pari a 861 euro a fronte di una pensione media annua al netto della penalizzazione di 21.410 euro. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2016-2025 derivante dalla riliquidazione dei trattamenti. Gli effetti fiscali risultano determinati utilizzando un'aliquota media marginale del 30%.

Lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi

(milioni di euro)

<i>Anno</i>	<i>Onere al lordo degli effetti fiscali</i>	<i>Onere al netto degli effetti fiscali</i>
2016	15,0	10,5
2017	15,1	10,6
2018	15,3	10,7
2019	15,5	10,9
2020	15,7	11,0
2021	15,9	11,1
2022	16,1	11,2
2023	16,2	11,4
2024	16,4	11,5
2025	16,6	11,6

b) Gestione dipendenti pubblici

Per la quantificazione dell'onere relativo alla Gestione pubblica sono state adottate le medesime ipotesi utilizzate per la Gestione privata.

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'Istituto. In particolare i trattamenti liquidati con decorrenza precedente al 31.12.2014 soggetti alla penalizzazione ed ancora vigenti risultano 10.227 e presentano una penalizzazione media annua pari a 514 euro a fronte di una pensione media annua al netto della penalizzazione di 29.119 euro. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2016-2025 derivante dalla riliquidazione dei trattamenti.

Lavoratori dipendenti pubblici

(milioni di euro)

<i>Anno</i>	<i>Onere al lordo degli effetti fiscali</i>	<i>Onere al netto degli effetti fiscali</i>
2016	5,3	3,1
2017	5,3	3,1
2018	5,4	3,2
2019	5,4	3,2
2020	5,5	3,2
2021	5,6	3,3
2022	5,7	3,3
2023	5,8	3,4
2024	5,8	3,4
2025	5,9	3,5

c) Totale (a+b)

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari per gli anni dal 2016 al 2025 nell'ipotesi che la normativa entri in vigore a partire dal 1°

gennaio 2016 per il complesso delle gestioni INPS interessate dal provvedimento normativo in esame.

(milioni di euro)

<i>Anno</i>	<i>Onere al lordo degli effetti fiscali</i>	<i>Onere al netto degli effetti fiscali</i>
2016	20,3	13,6
2017	20,4	13,7
2018	20,7	13,9
2019	20,9	14,1
2020	21,2	14,2
2021	21,5	14,4
2022	21,8	14,5
2023	22,0	14,8
2024	22,2	14,9
2025	22,5	15,1

Articolo 1, comma 300

(Riduzione fondo per anticipi pensioni lavori usuranti)

La norma riduce, ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 298 e 299, il Fondo per il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti in favore di lavoratori cosiddetti "usurati"¹⁵⁴, in misura pari a:

- 15,1 milioni di euro per l'anno 2016;
- 15,4 milioni per il 2017;
- 15,8 milioni per il 2018;
- 16,2 milioni per il 2019;
- 16,5 milioni per il 2020;
- 16,9 milioni per il 2021;
- 17,2 milioni per il 2022;
- 17,7 milioni per il 2023;
- 18 milioni per il 2024;
- 18,4 milioni a decorrere dal 2025.

Vengono corrispondentemente ridotti gli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti), ossia della disposizione che reca la copertura finanziaria del decreto legislativo a valere sul medesimo Fondo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁵⁴ Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione fondo usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 247 del 2007	15,1	15,4	15,8	15,1	15,4	15,8	15,1	15,4	15,8

La relazione tecnica afferma che il Fondo in esame presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del del D. Lgs. 67/2011 sono previsti inferiori rispetto allo stanziamento. Pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti.

Dalla riduzione in esame, che si aggiunge a quelle operate nell'ambito della presente legge 208/2015, consegue un ridimensionamento del Fondo coerente con le previsioni aggiornate di accesso all'istituto in esame. La dimensione del Fondo che ne consegue è quella minima per evitare l'applicazione del meccanismo di salvaguardia contenuto nel citato del D. Lgs. 67/2011, come emerso nell'ambito dei lavori propedeutici all'annuale conferenza dei servizi autorizzativa della liquidazione dei benefici in esame.

In sintesi dalla norma conseguono le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(milioni di euro)

<i>Anno</i>	<i>Economie (minore spesa pensionistica)</i>	<i>Per memoria. Dimensionamento del Fondo lavori usuranti post riduzioni ddl. di stabilità 2016</i>
2016	15,1	67,9
2017	15,4	77,6
2018	15,8	107,2
2019	16,2	140,8
2020	16,5	186,5
2021	16,9	216,1
2022	17,2	215,8
2023	17,7	215,3
2024	18,0	215,0
2025	18,4	214,6

Articolo 1, commi 301 e 302

(Prestazioni accessorie per i beneficiari di cure termali)

Normativa previgente: l'articolo 5, comma 1, della legge n. 323/2000 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve garantire i regimi termali

speciali¹⁵⁵ agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'INPS e dall'INAIL. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dai due Istituti con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

L'articolo 1, comma 301, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non siano più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie, con oneri a valere sulle rispettive gestioni previdenziali, relative alle cure termali.

Le norme prevedono che fino al 1° gennaio 2019 continui ad operare l'articolo 5, comma 1, della legge n. 323/2000, relativo alla corresponsione delle prestazioni economiche accessorie a carico dell'INPS in favore degli aventi diritto alle cure termali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Prestazioni accessorie cure termali				9	9	9	9	9	9
Minori entrate extratributarie									
Prestazioni accessorie cure termali	9	9	9						

La relazione tecnica ricorda che la legge n. 323 del 2000 “Riordino del settore termale” ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

Nella normativa vigente le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 323/2000, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte dalle prestazioni economiche accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 390/1995¹⁵⁶ e ribadito all'articolo 5 della legge 323/2000. L'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza.

La norma in esame rinvia al 1° gennaio 2019 gli effetti del comma 301 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, che aveva abrogato, a decorrere

¹⁵⁵ Di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

¹⁵⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

dal 1° gennaio 2016, la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali.

Vengono così ripristinati per il triennio 2016-2018 gli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere. Resta a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute.

Conseguentemente viene meno per il triennio 2016-2018 il versamento annuale al bilancio dello Stato da parte di INAIL e INPS dei risparmi che si sarebbero dovuti conseguire a decorrere dal 2016 per effetto del comma 301.

Dall'analisi dei bilanci di previsione di INAIL e INPS dell'ultimo anno disponibile, si evince che la spesa sostenuta per l'erogazione delle prestazioni accessorie alle cure balneo-termali oggetto della norma ammonta a 9 milioni di euro (4 milioni di euro per INPS e 5 milioni di euro per INAIL).

Dalle norme in esame conseguono maggiori oneri, corrispondenti a minori entrate del bilancio dello Stato, pari a 9 milioni di euro annui per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Articolo 1, comma 303 ***(Rivalutazione indennizzi INAIL)***

La norma dispone che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL siano rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. Gli incrementi si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della L. 247/2007, nonché all'articolo 1, comma 129, della L. 147/2013 e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 luglio 2000.

Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle predette disposizioni, il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018.

A decorrere dall'anno 2019, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provvede nell'ambito della revisione

delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della L. 147/2013.

A decorrere dal 2019 l'efficacia delle disposizioni in esame, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rivalutazione indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL				1	5	15	1	5	15
Minori spese conto capitale									
Riduzione Fondo contributi pluriennali				1	5	15	1	5	15

La relazione tecnica afferma che per il triennio 2016-2018 le norme, che concernono la rivalutazione di una spesa complessiva di circa 750 mln di euro, comportano maggiori oneri per 1 milione di euro nel 2016, 5 milioni nel 2017 e 15 milioni nel 2018. Alla copertura, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Articolo 1, comma 304 e comma 307 (Ammortizzatori sociali in deroga)

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 304. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sia incrementato, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinato al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga¹⁵⁷. Al relativo onere si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli ammortizzatori sociali¹⁵⁸ e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti¹⁵⁹, con conseguente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011.

¹⁵⁷ Di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della L. 92/2012.

¹⁵⁸ Di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014.

¹⁵⁹ Di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, con l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali.

Comma 305. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è riservata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (comma 304)	250,0			150,0			150,0		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo ammortizzatori sociali art.1, co.107, L. 190/2014 (comma 304)	100								
Riduzione Fondo lavori usuranti D. Lgs. 247/2007 (comma 304)	150			150			150		

La relazione tecnica afferma che dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga derivano per l'anno 2016 maggiori oneri sul saldo netto da finanziare per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per la contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.

Per la copertura dei conseguenti maggiori oneri:

- il Fondo per gli ammortizzatori sociali (del quale sono utilizzate risorse pari a 100 mln di euro per il 2016) presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e pertanto è idoneo a garantire la copertura degli oneri per contribuzione figurativa;
- il Fondo lavori usuranti (del quale sono utilizzate risorse pari a 150 mln di euro per il 2016) presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del decreto legislativo 67/2011 sono previsti inferiori allo stanziamento. Pertanto la riduzione di 150 milioni di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti. A fronte di uno stanziamento a normativa previgente di 233 milioni di euro per l'anno 2016, le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva inferiore per il medesimo anno. Mantenendo i dovuti criteri di prudenzialità, risulta plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del Fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso la RT fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i cosiddetti lavori usuranti sono previsti in crescita. Pertanto, l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al D. Lgs 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati.

Pertanto, dal comma 304 non deriva un peggioramento dei saldi, come anche di seguito evidenziato:

- sul saldo di indebitamento netto la maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali (150 mln di euro) è compensata da una minore spesa pensionistica per 150 mln di euro;
- sul saldo netto da finanziare, la maggiore spesa per l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro per l'anno 2016 è compensata da:
 - a) riduzione di 100 mln di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014;
 - b) riduzione di 150 mln di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007, con corrispondente

riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011.

Con riferimento al comma 307, la RT afferma che la determinazione del limite massimo in 18 milioni di euro deriva dalla circostanza che, anche in virtù della riforma degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (D. Lgs. 148/2015) e della relativa estensione della copertura assicurativa dei medesimi istituti, la durata dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga per l'anno 2016 è ridotta a 3 mesi. La RT afferma altresì che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la finalizzazione di risorse già programmate.

Articolo 1, commi 305 e 306 ***(Contratti di solidarietà e di lavori di pubblica utilità)***

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 305. Viene precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 46, comma 3, del D. Lgs. 148/2015, che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicitari e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016:

- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Comma 306. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi - per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza - di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità.

La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 150/2015, estendendo anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di tali attività.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 305, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Per quanto attiene al comma 306, la RT afferma che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa prevede la possibilità di svolgere attività di pubblica utilità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. 150/2015.

Articolo 1, commi 308 e 309

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 148/2015, stabilendo che, ai fini della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, la deroga al requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni vale per tutti i settori e non più solo per quello industriale (**comma 308**).

Viene altresì modificato l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D. Lgs. 148/2015. In particolare, si prevede che rimangano escluse dall'applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall'articolo 3 del D. Lgs. 869/1947^[160], che torna conseguentemente in vigore (**comma 309**).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, con riferimento al **comma 308**, che dalla disposizione in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto anche conto che in sede di relazione tecnica al D. Lgs. 148/2015, in via prudenziale, non sono stati conteggiati effetti connessi a un'esclusione parziale di settori dalla deroga al requisito dei 90 giorni, inteso come elemento di razionalizzazione dell'istituto in tal senso prudenzialmente non

¹⁶⁰ Si tratta di: imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; imprese di spettacoli; esercenti la piccola pesca e imprese per la pesca industriale; imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; cooperative, gruppi, compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.

computato in quanto effettivamente riscontrabile solo a consuntivo, nel caso di richieste motivate da eventi oggettivamente non evitabili.

Per quanto attiene al comma 309, la RT afferma che la disposizione intende riallineare per via normativa, e non solo interpretativa, la definizione degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie a quanto previsto dalla relazione tecnica al D. Lgs. 148/2015. In tali termini la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. D'altro canto, la relazione tecnica al D. Lgs. 148/2015 ha assunto l'invarianza rispetto alla normativa previgente degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo gli aspetti inclusivi concernenti la disciplina delle integrazioni salariali attuati mediante i fondi di solidarietà, come specificato nella relazione tecnica al medesimo decreto legislativo.

Articolo 1, comma 310 **(Proroga DIS-COLL)**

La norma proroga l'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendola anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016).

L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008 sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Tale limite può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del 2015 e non utilizzate. Le risorse residue devono essere accertate con procedimento da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016 per la loro intera durata teorica.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008 ha previsto che, nell'ambito del Fondo per l'occupazione siano preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso ad istituti di tutela del reddito in caso di

sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare.

Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 389, del provvedimento in esame destina al Fondo per la lotta contro la povertà, di cui al comma 386, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziare dal suddetto articolo 19, comma 1, del DL 185/2008, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Indennità di disoccupazione mensile ai collaboratori coordinati e continuativi per eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016	54	24		54	24		54	24	

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Articolo 1, comma 311 ***(Contributo alla società Italia Lavoro SpA)***

La norma proroga, per l'anno 2016, il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro SpA¹⁶¹, nel limite di 12 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Italia Lavoro SpA	12			12			12		

La relazione tecnica afferma che il contributo alla società Italia Lavoro SpA è finalizzato a garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁶¹ Di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 1, commi da 312 a 316
(Copertura assicurativa volontariato)

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 312. È istituito in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, sia istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura di obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni. Tale copertura assicurativa riguarda:

- soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 142/2015.

Comma 313. Una quota del Fondo, non superiore a 100.000 euro annui, è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi relativi alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Comma 314. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, al quale è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Comma 315. Al fine di promuovere l'attività di volontariato, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 312, è verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, oppure direttamente dagli enti locali erogatori.

Comma 316. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze, individuati nei limiti stabiliti da apposito decreto ministeriale, si provvede mediante le risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 312.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura assicurativa di soggetti coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale (commi 312 e 314)	5	5		5	5		5	5	
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione (commi 312 e 314)	5	5		5	5		5	5	

La relazione tecnica conferma che alla copertura degli oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 317 **(Garante nazionale dei detenuti)**

Le norme attribuiscono ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un'indennità forfettaria annua pari al 40% dell'indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.

Detta spesa - come si deduce dal prospetto riepilogativo e dalla relazione tecnica - include sia l'indennità forfettaria sia le spese di missione.

A tal fine è modificato l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Indennità ai membri del collegio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spese di missione dei membri del collegio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Indennità ai membri del collegio	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione è tesa a prevedere una indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti, determinata in una misura percentuale dell'indennità parlamentare, in analogia con le indennità corrisposte ai garanti regionali dei detenuti, parametrata alle indennità di carica e di funzione spettanti ai consiglieri regionali.

Ai fini della quantificazione dell'onere, si prevede che al Presidente venga attribuita una quota pari al 40% dell'indennità parlamentare (pari ad euro 125.220,00 annui) ed ai componenti il collegio una quota pari al 30% della medesima indennità. Nel complesso sarà erogato un importo pari al 100 per cento della citata indennità (40 + 30 + 30 per cento) a cui dovrà essere aggiunto l'8,5 per cento a titolo di IRAP per un totale complessivo di 135.863 euro.

Inoltre, alla luce del programma annuale delle attività istituzionali predisposto dal Garante, è stato redatto un analitico quadro degli oneri annui connessi alle visite in ambito regionale e nazionale alle strutture detentive, alle visite mirate presso istituzioni, alla partecipazione a convegni ed incontri sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché per l'organizzazione di convegni ed incontri, come di seguito riepilogato.

		Visite	Persone	Giorni	Spese viaggio (*)	Spese di soggiorno (**)	Totale
Visite Regionali	Istituti penitenziari	10	2	3	3.000	7.200	10.200
	REMS	10	1	3	1.500	3.600	5.100
	Stazioni di polizia	10	1	3	1.500	3.600	5.100
	Centri per immigrati	8	1	3	1.200	2.880	4.080
Visite mirate e sopralluoghi	Istituzione specifica	9	2	2	2.700	4.320	7.020
Iniziative varie	Partecipazione a convegni	10	2	1	3.000	2.400	5.400
	Iniziative pubbliche promosse dal Garante	2	3	1	900	720	1.620
	Partecipazione a iniziative all'estero (***)	2	3	3	1.800	4.320	6.120
	Produzione di rapporti annuali	8	3	1	3.600	2.880	6.480
Monitoraggio rimpatri	Monitoraggio direttiva UE 2008 visite	8	3	1	3.600	2.880	6.480
	Monitoraggio direttiva UE 2008 incontri e rapporti	8	3	1	3.600	2.880	6.480

(*) Stimate pari a 150 euro a persona.

(**) Stimate pari a 120 euro a persona per giorno

(***) In tale caso il costo del viaggio è pari a 300 euro e il costo del soggiorno è pari a 240 euro

Articolo 1, commi 318 e 319 *(Art Bonus)*

Normativa previgente. Il comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 83 del 2014 prevede che, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d'imposta, nella misura del: 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Contestualmente sono sospese, per il medesimo periodo, le agevolazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del D.P.R. n. 917 del 1986 (detrazione del 19% e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali effettuate per attività culturali e artistiche). Il comma 7 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 83/2014 valutava gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019.

Le norme dispongono quanto segue: la modifica del citato comma 1, rende permanente l'agevolazione in esame, mediante l'eliminazione del riferimento ai "tre" periodi d'imposta successivi al 2013. Viene, inoltre stabilita un'unica percentuale (pari al 65%) di erogazioni liberali per cui spetta il credito d'imposta (comma 172). Con il comma 319 si autorizza, per l'attuazione del comma 318, la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni per l'anno 2019 e 17,8 milioni a decorrere dall'anno 2020 (comma 173).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Agevolazioni fiscali nel settore della cultura – detrazioni persone fisiche IRPEF (c. 319)		0,5	1,2		0,5	1,2		0,5	1,2
Maggiori spese correnti									
Agevolazioni fiscali nel settore della cultura – credito d'imposta per persone giuridiche (c. 319)		1,3	2,7		1,3	2,7		1,3	2,7

La relazione tecnica evidenzia che la norma in esame prevede, a decorrere dal 2016, la stabilizzazione della detrazione al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, ma, non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno d'imposta 2014). In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalla persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro. Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito IRPEF di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, si stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere *f*) e *g*) pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%). Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito IRES di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁶² ha precisato che la stima contenuta nella RT in esame si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014, anno di imposta 2013. I dati dichiarativi, invece, presentati nell'anno 2015, relativi all'anno d'imposta 2014 (come citato, per un refuso, nella RT) non risultano al momento disponibili, saranno disponibili solo a partire dai primi mesi del 2016. Pertanto, in assenza dei dati dichiarativi puntuali, riferibili alle erogazioni oggetto dell'agevolazione in esame, si è fatto ricorso, in sede di RT, agli oneri detraibili e deducibili in materia di attività culturali ed artistiche.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario indicato in RT, viene precisato che ai fini della stima degli effetti è stata utilizzata una metodologia analoga alla metodologia consolidata utilizzata per la stima delle proroghe delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio. Analogamente, nella stima in esame, al fine di tener conto dell'effetto legato al significativo incremento della quota di detrazione (dal 19-20 per cento annuale al 65 per cento in tre rate, a partire dall'anno 2017) è stato ipotizzato un incremento del 25 per cento delle erogazioni liberali in

¹⁶² Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

oggetto risultanti in dichiarazione dei redditi. Tale incremento è stato assoggettato all'aliquota del 65 per cento, mentre la parte non incentivata sconta la differenza tra la nuova aliquota e quella della legislazione vigente (rispettivamente del 65 per cento e 50 per cento per l'anno 2016 e 65 per cento e 19 o 20 per cento dal 2017). Per l'anno 2016, anno in cui vige già la medesima agevolazione, ma con l'aliquota del 50 per cento, considerando le tre rate in cui va suddivisa la detrazione, gli importi di competenza restano costanti (per il primo triennio per le persone fisiche: -0,5 mln di euro e per le persone giuridiche : -1,3 mln di euro). Dal 2017, anno in cui la vigente agevolazione perde efficacia, relativamente alle tre rate, nel primo anno viene calcolata la differenza tra la detrazione/deduzione vigente (aliquote del 19 e 20 per cento) e un terzo del credito, mentre per il secondo anno il dato di competenza è solo pari ad un terzo del credito.

Per quanto detto risulta che, a regime, nell'andamento finanziario, per ciascun anno si andranno a sommare gli effetti della prima rata, della seconda rata dell'anno precedente e la terza rata relativa a due anni prima. Tale somma risulterà pertanto costante a partire dall'anno 2020.

Articolo 1, comma 320 ***(Credito d'imposta riqualificazione alberghi)***

Normativa previgente. Il D.L. 83/2014 ha attribuito un credito di imposta per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di efficientamento energetico¹⁶³.

La norma dispone quanto segue: con i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* all'articolo 10 del D.L. 83/2014, si estende il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (c.d. piano casa: articolo 11 del decreto-legge n. 112/ 2008).

Si demanda quindi ad un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione. In particolare il regolamento dovrà definire: le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; le tipologie di interventi

¹⁶³ Si veda per l'attuazione del beneficio il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Per l'attuazione dell'intervento operato con la legge di stabilità per l'anno 2016 si veda il Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016.

ammessi al beneficio; le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica evidenzia che, il comma 320, prevede il riconoscimento del credito di imposta per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia delle imprese alberghiere, di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 83/2014 anche nel caso in cui la predetta ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.L. 112/2008. La disposizione in esame non determina oneri in quanto l'agevolazione è concessa fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito al comma 7 del citato articolo 10.

Articolo 1, comma 321

(Interventi urgenti nel settore dei beni culturali e paesaggistici)

La norma incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1142, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), finalizzata a consentire interventi urgenti nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento interventi per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, c. 1142 legge 296 del 2006		5	5		5	5		5	5

La relazione tecnica specifica che le misure introdotte sono volte ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di

emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Articolo 1, commi da 322 a 326
(Fusione e incorporazione di ARCUS SpA in ALES SpA)

Normativa previgente: l'articolo 9, comma 29, del DL n. 78/2010, prevede che le società non quotate inserite nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato della PA - controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche - adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni limitative previste dal medesimo articolo 9.

Le società Ales SpA ed Arcus SpA figurano nel summenzionato elenco ISTAT. Entrambe le società risultano, a normativa previgente, controllate dal Ministero dei beni culturali.

Le norme dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS SpA nella società ALES SpA, stabilendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegua le attività proprie di ARCUS SpA (comma 322).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale. Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall'art. 9, comma 29, del DL n. 78/2010 (comma 323).

ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese (comma 324).

Vengono infine disposte (comma 325):

- l'abrogazione del regolamento di cui al DM n. 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinate ad ARCUS;
- l'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 39, del DL n. 69/2013 che, tra l'altro, rinvia ad un decreto interministeriale la revisione dello stesso regolamento (comma 325).

Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 322 a 325 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 326).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS SpA » nella società «Ales-Arte Lavoro e Servizi SpA », allo scopo di ottenere risparmi di spesa pubblica e razionalizzare le partecipazioni societarie del Ministero dei beni e delle attività culturali nelle società strumentali di cui detiene il capitale azionario o in cui esercita i diritti dell'azionista.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni proposte potrebbero consentire risparmi di spesa con riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui si dispone la fusione per incorporazione in un'unica entità societaria, a seguito dell'adozione di un piano di riorganizzazione aziendale che permetterà di eliminare strutture ed uffici non più necessari a seguito alla fusione, evitando duplicazioni delle strutture organizzative.

La relazione tecnica afferma, pertanto, che dall'attuazione delle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma risparmi apprezzabili soltanto a consuntivo.

Articolo 1, comma 327

(Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali)

La norma prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM n. 171/2014 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La suddetta riorganizzazione viene demandata ad un decreto ministeriale da adottare¹⁶⁴ entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

¹⁶⁴ Ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lett. e), della legge n. 400/1988 e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del D.lgs. n. 300/1999.

La relazione tecnica afferma che la norma consente al Ministero dei beni e delle attività culturali di riorganizzare le strutture dirigenziali per poter meglio fronteggiare le richieste di nulla osta provenienti da altre amministrazioni e da privati, limitando così le ipotesi in cui, a causa di un'eccessiva frammentazione di uffici e competenze, potrebbe più facilmente scattare il meccanismo del silenzio-assenso. A tal fine, si prevede la possibilità di procedere ad accorpamento e fusione di uffici, in modo da poter realizzare, ove necessario, soprintendenze uniche, in cui unire in una sola struttura le competenze delle attuali soprintendenza archeologia e soprintendenza belle arti e paesaggio.

La norma è necessaria, inoltre, perché permette di ricorrere a un decreto ministeriale di organizzazione per intervenire su aspetti disciplinati dal DPCM n. 171/2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero) e consente quindi di realizzare l'operazione di riordino in tempi rapidi. Sarà così possibile evitare pericoli per la tutela del patrimonio culturale derivanti dall'impatto del meccanismo del silenzio-assenso sulle attuali strutture del Ministero.

La norma, avendo riflessi meramente organizzativi sulla struttura degli uffici del Ministero, comunque nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero di cui alle Tabelle A e B del suddetto DPCM, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma da 328 a 330 **(Assunzioni presso il MIBACT)**

Le norme dispongono quanto segue:

Comma 328. Viene autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'Area III del personale non dirigenziale.

Le assunzioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo¹⁶⁵. I profili professionali previsti per quest'Area sono i seguenti: antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte.

Comma 329. È stabilito che le assunzioni avvengano, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto interministeriale, in deroga a quanto previsto:

- dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

¹⁶⁵ La Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III complessivamente 5.457 unità di personale.

Il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, dell'AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari;

- dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4, comma 3, subordina l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti, nonché all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

- dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L'articolo 66 pone alcune limitazioni alle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, le Amministrazioni dello Stato possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. La disposizione fa riferimento all'anno 2009; tale termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Comma 330. Viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e 329.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari (commi 328 e 330)		20	20		20	20		20	20
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari (commi 328 e 330)					9,7	9,7		9,7	9,7

La relazione tecnica ricorda che l'onere per le assunzioni previste dalle norme in esame, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**¹⁶⁶, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- gli oneri sono da considerarsi inclusi entro il tetto massimo delle risorse predisposte dal comma 330 a decorrere dal 2017, considerato che il trattamento complessivo dell'area III F1 di riferimento tiene conto sia del trattamento retributivo fondamentale che di quello accessorio, entrambi al lordo degli oneri riflessi;
- la retribuzione di riferimento di un'unità di area III F1, pari a 39.400 euro, è costituita dalla parte fissa e continuativa, pari ad euro 35.744, e dalla componente accessoria, pari ad euro 3.651, entrambe al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato;
- per quanto concerne gli effetti indotti si è tenuto conto, oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'IRAP 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

Articolo 1, commi da 331 a 334 e 336 *(Tax credit cinema)*

Normativa previgente. I meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti dalla L. 244/2007 per tre anni¹⁶⁷ (Cfr art.1, commi da 325 a 343). Tali agevolazioni sono state

¹⁶⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁶⁷ Cfr. art. 1, comma 329 della legge n.244/2007.

successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive¹⁶⁸. In particolare i commi 325-328 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 riconoscono, in primo luogo, un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. *tax credit* esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2004 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche), entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. "requisito di territorialità" (obbligo di utilizzare l'80 per cento di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani). Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. *tax credit* interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico. I commi 330-332 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta che, tra l'altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge. In particolare il comma 335 attribuisce un credito d'imposta per spese relative a manodopera italiana pari al 25 per cento dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale. Il comma 337 stabilisce, infine, che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.

Le norme dispongono quanto segue: i commi 331, 332, 333, 334 e 336 apportano numerose modifiche alla disciplina del *tax credit* cinema.

Si richiama l'attenzione sulle più significative novità con specifico riguardo ai profili di competenza. Nello specifico, il **comma 331** novella la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), apportandovi le seguenti modifiche:

- all'art. 1, comma 325 (lett. *a*)) si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (previsto nella legislazione previgente per gli apporti in denaro per la

¹⁶⁸ Le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con DM 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015.

produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40 per cento ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal comma 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;

- al comma 326 (lett. *b*)), si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al *tax credit*, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
- al comma 327, lett. *a*) (lett. *c*)) si prevede la modulabilità delle aliquote del *tax credit* per la produzione (dall'attuale 15 per cento, al *range* 15-30 per cento), e si innalza da euro 3,5 mln a euro 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda.

Con le modifiche al comma 327, lett. *b*), si prevede (lett. *d*)) un'aliquota massima (non superiore al 15 per cento – dunque modulabile – e non più in misura pari al 15 per cento) per il *tax credit* per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da 1,5 milioni di euro) a 2 milioni di euro il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Infine (lett. *e*)), l'aliquota del *tax credit* spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30 per cento) ad un massimo del 40 per cento (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al comma 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);

- con le modifiche al comma 332 (lett. *g*)), si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al comma 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE.

In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. *e*) si abroga (comma 332) l'art. 15 del D.Lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale

cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, sopprime l'art. 2, comma 6, lett. a) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) si sopprime (comma 333), dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83 del 2014, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (D.M. 12 febbraio 2015).

Il prospetto riepilogativo considera le norme:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Tax credit cinema Comma 336	25	25	25	25	25	25	25	25	25

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame apportano alcuni correttivi alla disciplina in materia di agevolazioni fiscali al settore cinematografico ed audiovisivo. In particolare prevede la soppressione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernente l'agevolazione per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, il cui stanziamento, pari ad euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, trovava la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 91/2013, come modificato dal comma 2 del citato articolo 6, nell'agevolazione per il settore cinematografico e audiovisivo, che viene conseguentemente incrementata del medesimo importo per ciascun anno del triennio di riferimento. Si tratta di interventi tesi a migliorare la fruibilità del credito d'imposta nel settore del cinema e dell'audiovisivo non intervenendo, però, sul quantum della dotazione finanziaria destinata al predetto intervento il quale, difatti, rimodula le aliquote relative alla determinazione del singolo credito d'imposta, estendendolo al settore della distribuzione e prevedendo una serie di modifiche relative ai tetti massimi finanziabili senza influire sull'entità della dotazione complessiva del credito d'imposta per cinema ed audiovisivo che rimane regolata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge

8 agosto 2013, n. 91. Osserva quindi che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione ai commi 334 e 336, la RT, in relazione alla modifica operata all'articolo 8 del D.L. n. 112/2013 (comma 334), rappresenta che la stessa accresce le risorse le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori. Rende inoltre più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge n. 91/2013. Conclude evidenziando che con il comma 336, per l'attuazione della disposizione di cui al comma 334 è autorizzata la spesa di 25 mln di euro anni a decorrere dal 2016.

Nel corso dell'esame parlamentare **il Governo** ha chiarito che le novità sono finalizzate alla realizzazione di un sistema complessivo di agevolazioni fiscali più elastico e dinamico, oltre che più orientato alle strategie di internazionalizzazione della produzione audiovisiva italiana, mantenendo nel contempo gli attuali criteri di semi-automaticità e lasciando agli operatori, senza alcun intervento discrezionale dell'Amministrazione, la scelta fra le varie opzioni che potranno essere messe a disposizione, nell'ambito comunque delle risorse già stanziare.

Articolo 1, comma 335

(Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori)

Normativa previgente. In base all'articolo 71-*septies* della legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore), gli autori hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, costituito da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa gli apparecchi e i supporti audio e audiovisivo.

In base al successivo articolo 71-*octies*, il compenso di cui all'articolo 71-*septies* deve essere corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi. Nel caso degli apparecchi e dei supporti di registrazione video, il compenso è corrisposto ugualmente alla SIAE, che provvede a ripartirlo (sempre al netto delle spese) per il trenta per cento agli autori e per il restante settanta per cento

in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori.

La norma, finalizzata a favorire la creatività dei giovani autori, integra l'articolo 71-*octies* della legge 633/1941 destinando ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10 per cento di tutti i compensi percepiti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 337 **(Piano strategico "Grandi progetti beni culturali")**

La norma autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" di cui all'articolo 7 del DL n. 83 del 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Realizzazione Piano strategico "Grandi progetti culturali"		70	65		30	30		30	30

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁶⁹ ha chiarito che nel prospetto riepilogativo si imputano minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sulla base dei coefficienti di spendibilità della spesa classificata in conto capitale.

¹⁶⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Articolo 1, commi 338 e 339
(Risorse per investimenti nel settore della cultura)

Normativa previgente: il testo originario dell'art. 60, co. 4, della L. 289/2002 aveva riservato il 3% degli stanziamenti per infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, rinviando per la definizione dei criteri di utilizzo ad un regolamento interministeriale.

In attuazione, era stato adottato - dopo una fase transitoria - il D.I. 182/2008, che aveva disposto, in particolare, che entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIT, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, doveva individuare gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali andava calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali. A sua volta, il MEF, d'intesa con i Ministri interessati e sentito il MiBAC, doveva individuare gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del MIT, per i quali andava parimenti calcolato il 3%. Gli interventi ammessi al finanziamento dovevano essere inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal MiBAC, di concerto con il MIT. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei due Ministri, dovevano essere indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità. Le proposte di intervento dovevano pervenire ad [Arcus SpA](#). Il programma degli interventi finanziabili doveva essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno.

In seguito, l'art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – poi abrogato dall'art. 1, co. 105, della L. 147/2013 – aveva disposto (pur non apportando modifiche testuali all'art. 60, co. 4, L. 289/2002) che, a decorrere dal 2012, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali era destinata una quota fino al 3% del nuovo Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (istituito dal co. 1 dello stesso art. 32 nello stato di previsione del MIT, con una dotazione di € 930 mln per il 2012 e di € 1000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016). L'assegnazione doveva essere disposta con delibera CIPE, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT e il MEF.

In tale contesto, è intervenuto l'art. 39, co. 1-ter, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che aveva disposto che con decreto interministeriale (MIBACT-MIT-MEF) si doveva provvedere alla revisione del D.I. 182/2008, prevedendo, altresì, la trasmissione alle Camere (per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) dello schema di decreto recante l'atto di indirizzo annuale per [Arcus Spa](#), nonché la trasmissione del (solo) atto di indirizzo al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, che poteva proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione.

Successivamente, in virtù delle modifiche apportate all'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, prima dall'art. 1, co. 106, della L. 147/2013 (L. stabilità 2014) e, in seguito, dall'art. 7, co. 2, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è stata destinata una quota pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del MIT. L'assegnazione della

predetta quota, come già detto, doveva essere disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

La norma (comma 338) individua un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali. Conseguentemente, con il comma 339 (nonché con il precedente comma 325) vengono abrogate disposizioni superate dalle nuove previsioni.

In particolare, il comma 338 individua una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in 30 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.

Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l'individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell'articolo 60 della L. 289/2002 che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Prevede poi che l'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

Inoltre, il comma 339 abroga anche il comma 4-*bis* dell'art. 60 della L. 289/2002 – inserito dall'art. 1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al co. 4, pari a 2,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria.

Si ricorda infine che il precedente comma 325 dispone l'abrogazione sia del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 182 del 2008, sia del comma 1-*ter* dell'articolo 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti finanziari.

La relazione tecnica descrive il sopra descritto meccanismo come più chiaro ed efficace per l'identificazione delle risorse destinate ad interventi di tutela del patrimonio culturale statale e in grado di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di poter contare su una dotazione di risorse stabile e continuativa, attraverso l'alimentazione del "Fondo per la tutela del patrimonio culturale", senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, visto che si utilizzano risorse già destinate ad interventi infrastrutturali e pertanto già previste a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 340

(Ricostruzione o riparazione di chiese ed edifici religiosi)

La norma interviene sulla disciplina vigente dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-*bis* dell'art. 11 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente. Prevedono, inoltre, che le funzioni di stazione appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali, e dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

In particolare, in conseguenza della modifica prevista dalla lettera a), vengono considerati lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) tutte le attività di ricostruzione o riparazione, finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 222/1985, e non solo di quelli qualificati come beni culturali.

Qui un approfondimento sulla [nozione di bene culturale](#).

Le attività previste nell'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto, sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

La lettera b), in conseguenza della predetta modifica, prevede che, nel caso di lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o dei citati edifici, qualificati come beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), la scelta dell'impresa affidataria dei lavori sia effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante".

La norma fa riferimento alla definizione di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, la novella di cui alla lettera c) è volta a introdurre un nuovo periodo nel comma 11-*bis* dell'art. 11, al fine di prevedere, per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui sopra, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, che la funzione di "stazione appaltante" venga svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche.

Il prospetto riepilogativo riferito non ha considerato la norma.

La relazione tecnica ha sottolineato con riferimento ai lavori su chiese ed edifici di culto che costituiscono beni culturali, che le modifiche non comportano effetti finanziari negativi, tenuto conto che si tratta di specificazione di attività già svolte dagli uffici periferici del MIBACT a legislazione vigente.

Inoltre, ha specificato con riferimento ai lavori su chiese ed edifici di culto, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto uffici territoriali del provveditorato alle opere pubbliche svolgono i compiti a loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Articolo 1, comma 341

(Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1)

La norma dispone l'autorizzazione alla Federazione sportiva nazionale – ACI a sostenere le spese per l'organizzazione e la gestione del GP d'Italia di Formula 1 che potrà essere realizzata attingendo le risorse tra tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio del predetto soggetto. Si prevede, inoltre, la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. La disposizione è corredata da una clausola di invarianza finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che l'intervento è finanziato a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel bilancio della Federazione sportiva nazionale – ACI, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. L'intervento secondo la relazione tecnica non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 342 a 344 ***(Scuola per l'Europa di Parma)***

Le norme prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroghi al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.

L'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, è stato ratificato con la [legge 10 gennaio 2006, n. 17](#).

La legge 3 agosto 2009, n. 115 reca le disposizioni relative al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. L'[articolo 2, comma 1](#) (dedicato alle "strutture scolastiche") della legge n. 115 qui richiamata mantiene fermo il finanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 per tali finalità ([legge n. 296 del 2006](#), art. 1, comma 1342), prevedendo altresì che gli ulteriori oneri sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'Accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ha considerato le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ha ribadito che con la norma in esame si prevede l'erogazione da parte del MIUR di 3,9 milioni al comune di Parma a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola. La RT specifica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà erogare tali risorse solo successivamente alla riassegnazione, su specifico capitolo del bilancio del Ministero medesimo, di euro 3,9 milioni, versati all'entrata del bilancio dello Stato dalla Scuola per l'Europa di Parma.

Articolo 1, commi da 345 a 347
(Risorse per Matera)

Le norme recano autorizzazioni di spesa per la città di Matera. In particolare:

- a) si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione del programma di interventi della città designata Capitale europea della cultura per il 2019;
- b) fino al 2019 non si applicano alla città di Matera – designata Capitale europea della cultura per il 2019 – le norme in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzione di personale, anche con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019;
- c) si autorizza, per gli anni dal 2016 al 2019, la spesa di 5 mln di euro per il restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Interventi per la "Capitale europea della cultura" (c. 345)	2,0	6,0	11,0	1,0	5,0	11,0	1,0	5,0	11,0

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Spesa in favore del Comune di Matera Capitale europea della cultura (c. 346)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Completamento restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera (c. 347)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Articolo 1, comma 348

(Assicurazioni e garanzie nei contratti di turismo organizzato)

La norma proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 la decorrenza dell'obbligo di assistere i contratti di turismo organizzato mediante polizze assicurative o garanzie bancarie che garantiscano, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Fino al 30 giugno 2016 resta prevista l'assistenza del Fondo nazionale di garanzia del turismo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 349

(Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche)

La norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale¹⁷⁰.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

¹⁷⁰ La norma si riferisce ai seguenti istituti:

- l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
- l'Opificio delle pietre dure;
- l'Istituto centrale per la demoeoantropologia;
- l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- l'Istituto centrale per gli archivi;
- l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
- l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica;
- l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
- la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
- la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- l'Archivio Centrale dello Stato;
- il Centro per il libro e la lettura.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche	30	30	30	30	30	30	30	30	30

La relazione tecnica chiarisce che le risorse sono destinate ad incrementare le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto gli altri istituti culturali tra i destinatari del finanziamento affermava che la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a chiarire che l'autorizzazione di spesa, che resta fissata in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, è destinata anche al funzionamento degli istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individuati dall'art. 30, comma 1 e comma 2, lett. b), del DPCM n. 171/2014.

Articolo 1, comma 350

(Istituti di tutela della cultura istriano-fiumano-dalmata)

La norma autorizza - per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 - un finanziamento di 70.000 euro annui per il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e di 70.000 euro annui per l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Finanziamento Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata e Società di studi fiumani	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 351 a 354
(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)

Le norme dispongono quanto segue:

- è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire, iscritto nello stato di previsione del MIBACT, in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (comma 351);
- è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.000 euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame (comma 352);
- è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 del finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (comma 353);
- è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale (comma 354).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Recupero e conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari (comma 351)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Funzionamento istituzioni culturali (comma 352)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Finanziamento Fondazione Orchestra Verdi (comma 353)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Funzionamento Istituti settore museale (comma 354)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

La relazione tecnica, con riferimento al comma 351, specifica che l'autorizzazione di spesa è finalizzata al funzionamento delle istituzioni culturali, quali l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l'Accademia della Crusca. Quanto al comma 354, la RT chiarisce che le misure introdotte sono volte ad incrementare sul capitolo 5650 – spese per l'acquisto di beni e servizi – lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171 .

Articolo 1, commi da 355 a 357 ***(Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche)***

Le norme dispongono quanto segue:

- viene prorogato dal 2016 al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni lirico-sinfoniche che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse devono predisporre (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge) un'integrazione del piano relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il predetto piano è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF (comma 355);
- viene estesa a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione istituito dal co. 6 dell'art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle fondazioni che fossero in determinate condizioni. Le fondazioni interessate possono presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento, che deve prevedere, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data. A tal fine, è incrementata la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016 (comma 356);
- le funzioni del commissario straordinario (nominato ex art. 11, co. 3, D.L. 91/2013) sono prorogate fino al 31 dicembre 2018. La misura massima del compenso viene definita in 100 mila euro annui. Si prevede, inoltre, la possibilità di conferire 3 incarichi di

collaborazione a supporto delle attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018 (comma 357).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento Fondo di rotazione a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 356)	10,0			10,0					
Maggiori spese correnti									
Compenso per il commissario e consulenti di cui all'art 11 comma 3 DL 91/2013 (comma 357)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maggiori entrate t/c									
Compenso per il commissario e consulenti di cui all'art 11 comma 3 DL 91/2013-effetti fiscali (comma 357)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Minore spese correnti									
Riduzione Fondo unico per lo spettacolo (comma 357)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica afferma che la proroga al 2018 del termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni lirico sinfoniche non comporta oneri, in quanto non vengono autorizzate nuove spese in favore delle fondazioni, bensì si creano i presupposti affinché le risorse già erogate ai sensi del richiamato DL 91/2013 consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In ogni caso il raggiungimento nell'anno 2016 dell'equilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni non era scontato nelle previsioni, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, anche considerati i tempi con cui le anticipazioni erano state erogate.

La RT ricorda che viene inoltre incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo di rotazione di cui al comma 6 del citato articolo 11, al fine di consentire l'accesso alle anticipazioni ivi previste anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che non versano nelle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 11 come previsto dal comma 356.

Articolo 1, comma 358

(Risorse per le accademie non statali di belle arti)

La norma, intervenuta per effetto di un emendamento parlamentare approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016, a favore delle accademie non statali di belle arti. A tal fine, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Risorse per le accademie non statali di belle arti	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 359

(Finanziamento di festival, cori e bande)

La norma, frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei Deputati, recano l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse. A fini di copertura, si è provveduto alla modifica del comma 638, riducendo di pari importo il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Finanziamento di festival, cori e bande (c. 359)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica non ha considerato l'onere.

Articolo 1, comma 360
(Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute))

La norma frutto di un emendamento approvato in commissione dalla Camera dei Deputati, concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638, riducendo di pari importo il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute) (c. 360)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 1, comma 361
(Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena)

La norma novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, che, già a legislazione previgente, stabiliva che la regione Friuli Venezia Giulia fosse autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. Le modifiche stabiliscono che a decorrere dall'anno 2016 sono fissate in 10 milioni di euro le risorse destinate agli obiettivi

della presente norma mentre il testo previgente prevedeva che le risorse stesse fossero determinate annualmente dalla legge di stabilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Minoranza linguistica slovena	5,8	9,1	9,1	5,8	9,1	9,1	5,8	9,1	9,1

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Articolo 1, comma 362

(Esuli giuliano-dalmati e minoranza italiana in Slovenia e Croazia)

La norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (di cui alla legge n. 72 del 2001), nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (di cui alla legge n. 73 del 2001).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Art. 1, co. 362 - Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, evidenziando che essa ha l'intento di dare concreta risposta alle questioni e problematiche avanzate dalle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Articolo 1, comma 363
(Siti di importanza comunitaria)

La norma prevede semplificazioni di procedure per interventi edilizi nei comuni, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, ai sensi del DPR n. 357/1997. In particolare, per alcune tipologie di interventi, definiti minori ed individuati dalla norma, i comuni effettuano le relative valutazioni di incidenza e l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva provvede nel termine di sessanta giorni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma presenta carattere procedurale ed ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 364
(Riqualficazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani)

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2015 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE, di cui al comma 638.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riqualificazione ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani (c. 364)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

Articolo 1, comma 365

(IVA strutture ricettive unità da diporto ormeggiate - Marina resort)

La norma modifica l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Tale norma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2015, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

Si rammenta che tale definizione comporta l'inclusione delle suddette strutture (c.d. Marina resort) tra quelle indicate nel n. 120 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, alle quali si applica l'IVA ad aliquota ridotta del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria (22%).

Le norme rendono permanente l'efficacia della disposizione in quanto sostituiscono il termine finale, originariamente previsto, del 31 dicembre 2015 con l'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 2016", ossia dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Aliquota ridotta	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

La relazione tecnica afferma che la norma in esame interviene sull'articolo 32, comma 1 del D.L. n. 133/2014, prevedendo la messa a regime della disposizione ivi contenuta.

In particolare, il richiamato comma 1 prevede che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrino nelle strutture ricettive all'aria aperta. Ciò implica l'applicazione

dell'IVA al 10% in luogo del 22%, in quanto tali tipologie di servizi rientrerebbero nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta così come indicato al numero 120 della Tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/1972.

La relazione tecnica stima, coerentemente con la valutazione riferita al provvedimento originario, che la norma comporti una perdita di gettito di circa 12 milioni di euro su base annua.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al decreto legge 133/2014 quantificava l'onere, su base annua, in 12 milioni di euro. Tale quantificazione è stata confermata dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) il cui comma 237 ha prorogato per il 2015 l'agevolazione inizialmente introdotta per il solo anno 2014 dal DL 133/2014.

Articolo 1, comma 366 *(Tassa su unità da diporto)*

La norma dispone l'abrogazione della tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Abrogazione tassa unità da diporto	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

La relazione tecnica afferma che l'abrogazione della tassa annuale per le unità da diporto comporta una perdita di gettito di circa 7 milioni di euro su base annua.

Articolo 1, comma 367 *(Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment)*

La norma prevede quanto segue:

- a) per il periodo 2016-2018, è riconosciuta la possibilità nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transhipment* superiore all'80% del proprio traffico globale, di disporre una riduzione o una esenzione dalla tassa di ancoraggio per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. Il beneficio, a carico

dell'erario per una quota non superiore alla metà, è riconosciuto nel limite di spesa statale di 3 milioni annui (cpv 2-*bis*);

- b) per i porti di cui al punto precedente, è disposta la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro (cpv 2-*ter*).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Esenzione tassa ancoraggio	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Contributi autorità portuali per riduzione accise navi	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

La relazione tecnica afferma che il nuovo comma 2-*bis* prevede la facoltà, da parte delle autorità portuali, di stabilire la riduzione o l'esenzione dalla tassa di ancoraggio per le navi porta container indicate nella disposizione stessa. Trattandosi, nel caso di specie, di una facoltà, non sono valutabili gli effetti sul gettito spettante alle autorità portuali. L'onere recato dalla disposizione è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, correlato al contributo riconosciuto alle autorità portuali per tali anni per la concessione del predetto beneficio; tale contributo non può essere superiore alla metà dell'onere sostenuto per concedere l'agevolazione in parola. Si prevede un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, per l'attribuzione alle autorità portuali del ristoro della predetta quota del 50 per cento dell'onere sostenuto, nel predetto limite di spesa.

Dal nuovo comma 2-*ter* deriva un onere pari a 1,8 milioni di euro per i suindicati anni 2016, 2017 e 2018, corrispondente al limite di spesa entro cui possono essere ridotte le accise sui prodotti energetici, per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto, nei porti di cui al paragrafo 2-*bis*.

Sul punto si segnala che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, anche l'agevolazione prevista dal comma 2-*ter* ha carattere transitorio in quanto riferita ai porti di cui al comma 2-*bis*. Poiché tale regime transitorio non è espressamente indicato nel testo del comma 2-*ter* (il quale tuttavia contiene un riferimento al comma 2-*bis*) e poiché il prospetto riepilogativo è riferito al triennio 2016-2018, non appare chiaro se gli oneri relativi al comma 2-*ter* siano stati ascritti per il solo triennio di riferimento.

Articolo 1, comma 368 **(Tax free shopping)**

La norma consente agli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento di effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. *Tax refund*), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che in relazione alla crescente domanda straniera è divenuta necessaria la revisione della normativa connessa all'utilizzazione di intermediari per il rimborso dell'IVA concesso a tutti i viaggiatori al di fuori dell'Unione europea. In particolare, la possibilità di un rimborso successivo all'acquisto ha visto, negli ultimi anni, accrescere il volume di affari ed il numero di soggetti che offrono i servizi di intermediazione (così detto *tax refund*) in un regime non regolamentato.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda che la norma prevede l'individuazione di tabelle di percentuali minime di rimborso, attraverso l'adozione di un decreto, al fine di raggiungere l'obiettivo della massima trasparenza dell'intermediazione, rendendo consapevole il consumatore dei costi dell'operazione di anticipazione del rimborso dell'IVA. Inoltre si prevede che gli intermediari dovranno essere iscritti all'albo degli istituti di pagamento, con evidenti ricadute positive sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie

Articolo 1, comma 369 **(Istituti superiori di studi musicali)**

Normativa previgente. L'art. 19, comma 4, del DL n. 104/2013 ha disposto - nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali, ex pareggiati, nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi - un'autorizzazione di spesa, per l'anno finanziario 2014, pari a 5 milioni di euro.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 107/2015 ha incrementato la predetta autorizzazione di spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La norma incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 107/2015, in materia di riforma del sistema scolastico, in favore degli

Istituti superiori di studi musicali non statali, ex pareggiati, nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento contributo statale in favore di Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati di cui all'articolo 1, comma 54 della legge n. 107/2015	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

Articolo 1, commi 370 *(Promozione del made in Italy)*

La norma incrementa di 51 milioni di euro lo stanziamento per il 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Nell'ambito di tale somma un milione di euro è destinato al finanziamento dell'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Promozione made in Italy (c. 370)	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0

La relazione tecnica illustra la disposizione.

Articolo 1, comma 371

(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

Normativa previgente. L'articolo 7, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 143/1998, relativo ai compiti dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), dispone che le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, restino di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge di stabilità e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.

Le norme dispongono che la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 143/1998 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al Fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero¹⁷¹ per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷¹ Di cui all'articolo 3 della L. 295/1973.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese conto capitale									
Fondo presso il Mediocredito centrale per le finalità connesse all'attività di credito, all'esportazione e internazionalizzazione del sistema produttivo				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Minori spese conto capitale									
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme, afferma che, in termini di saldo netto da finanziare, al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 143/1998.

La RT afferma altresì che la disposizione ha effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto secondo il profilo atteso dell'erogazione dei contributi in conto interessi a valere sul Fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero. All'onere, pari a 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 1, commi 372 e 373 **(Sostegno a settori ad alta tecnologia)**

Le norme prevedono quanto segue:

- autorizzano la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per

l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo (comma 372);

- incrementano di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, destinando le risorse in questione all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare (comma 373).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Spesa a favore dell'ASI	19,0	50,0	30,0	19,0	50,0	30,0	19,0	50,0	30,0
Incremento fondo ordinario per il finanziamento enti e istituti di ricerca	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica	10,0			10,0			10,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Articolo 1, comma 374

(Riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca)

La norma riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 375

(Finanziamento in favore dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

La norma dispone l'incremento del finanziamento annuale in favore dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per un importo di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 2017 e di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Art. 1, co. 375 - Cooperazione internazionale allo sviluppo	120,0	240,0	360,0	120,0	240,0	360,0	120,0	240,0	360,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, prosegue la relazione, nel corso del 2013 e del 2014 l'Italia è stata sottoposta all'esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall'OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni

Unite (0,7% di aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo). La relazione, infine, ribadisce il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 376 a 384 **(Società benefit)**

Le norme sono espressamente finalizzate a promuovere la costituzione di “società *benefit*” che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguano una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile).

La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie sopra indicate.

La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al d. lgs. 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo (d. lgs. 206/2005). L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Per la valutazione dell’impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune, le norme richiamano i criteri e le aree di valutazione presenti nell’allegato 4 e nell’allegato 5 alla legge di stabilità.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le società *benefit* continuano ad essere disciplinate dal codice civile e per esse non sono previsti, comunque, benefici economici a carico della finanza pubblica per effetto di tale ulteriore qualificazione; di conseguenza, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. La relazione tecnica afferma inoltre che per quanto riguarda i compiti di vigilanza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul rispetto delle norme in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo, è da ritenere che tali attività rientrino in quelle istituzionali svolte in via ordinaria da detta Autorità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Articolo 1, comma 385

(Italiani nel mondo, società Dante Alighieri, Accademia dei Lincei e scuole italiane paritarie all'estero)

La norma dispone, per l'anno 2016, interventi in favore degli italiani nel mondo. In particolare, sono stanziati: 150.000 euro per il funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero; 100.000 euro per il funzionamento dei Comites; 3.400.000 euro per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di tali corsi; 500.000 euro per gli istituti italiani di cultura; 650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero; 100.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 150.000 euro per promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana on line e campagne informative per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia. Nel corso dell'esame alla Camera, le norme sono state integrate prevedendo altresì - per il triennio 2016-2018 - un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all'Accademia nazionale dei Lincei nonché un contributo pari a 1.000.000 euro annui per le scuole italiane non statali paritarie all'estero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Interventi a favore degli italiani nel mondo (comma 385)	5			5			5		
Risorse a favore della società Dante Alighieri (comma 385, lett. g-bis)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Risorse a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei (comma 385, lett. g-bis)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (comma 385, lett. a)	0,1			0,1			0,1		
Scuole italiane non statali paritarie all'estero (comma 385, lett. i)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione, nell'affermare il sostegno alle comunità italiane all'estero, anche attraverso la promozione della cultura e dell'informazione, prevede l'assegnazione, per l'anno 2016, di un contributo, quantificato in complessivi 6.400.000 euro, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli

italiani all'estero (CGIE), del Consiglio dei Comitati italiani all'estero (COMITES), per l'intensificazione di attività ed iniziative rivolte ai cittadini italiani residenti all'estero da perseguire mediante il finanziamento di *Network* di comunicazione e di editoria ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Inoltre, sono previsti contributi per lo sviluppo dell'attrattività delle università italiane attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana on line e in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" con lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo. La relazione afferma, infine, che è altresì previsto un contributo alle scuole italiane non paritarie all'estero, punto di riferimento non solo per i lavoratori italiani all'estero e gli emigrati di ritorno, ma anche per chi cerca un'istruzione di qualità impostata sul modello italiano.

Articolo 1, commi da 386 a 390 ***(Lotta contro la povertà)***

Le norme istituiscono presso il Ministero del lavoro un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Detti stanziamenti costituiscono limiti di spesa ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 386).

Per l'anno 2016 le risorse sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano:

- a) 380 milioni di euro per l'avvio di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60 del DL 5/2012. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Fondo Carta acquisti), di cui all'art. 81, comma 29, del DL 112/2008. Tali risorse si aggiungono a quelle già destinate all'estensione della Carta acquisti sperimentale nei territori delle regioni del Mezzogiorno non coperti siano già coperti (articolo 3, comma 2, del DL 76/2013) e all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della Carta acquisti sperimentale (articolo 1, comma 216, della L. 147/2013). Conseguentemente, il Fondo per la lotta alla povertà, istituito ai sensi del comma 386, è ridotto di 380 milioni di euro per l'anno 2016;
- b) un ulteriore incremento per 220 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del D. Lgs. 22/2015 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di

euro con conseguente corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà, istituito ai sensi del comma 386 (comma 387).

L'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 22/2015 ha istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Il successivo comma 7 ha disposto che al finanziamento dell'ASDI si provveda mediante le risorse di uno specifico Fondo la cui dotazione è stata definita in 200 milioni per gli anni 2015 e 200 2016.

Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata alla differenza tra il reddito familiare e la soglia di povertà assoluta - e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti (comma 388).

Al Fondo sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008 per istituti di sostegno al reddito, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (comma 389).

L'articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto il potenziamento e l'estensione di taluni ammortizzatori sociali attraverso la previsione di una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, stanziando 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2012. Il successivo comma 6 ha riversato tali stanziamenti nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Le disposizioni richiamate sono state abrogate, dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 2, comma 55, della L. 92/2012. Si fa presente che allo stato attuale tali risorse sono contenute nel capitolo 2230 "Fondo sociale per occupazione e formazione" del bilancio 2015 del Ministero del lavoro e utilizzate per l'integrazione del Fondo per l'occupazione.

Le disposizioni prevedono infine l'abrogazione dell'articolo 2, commi da 51 a 53, della L. 92/2012, che ha previsto, a decorrere dal 2013, una specifica indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti lavoratori a progetto) (comma 390).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 386)	600	1.000	1.000	600	1.000	1.000	600	1.000	1.000
Incremento Fondo carta acquisti (ex art. 81, comma 29, del DL 112/2008) [comma 387, lettera a)]	380			380			380		
Incremento Fondo ASDI (ex art. 16, comma 7, D. Lgs. 22/2015) [comma 387, lettera b)]	220			220			220		
Incremento Fondo carta acquisti (ex art. 81, comma 29, del DL 112/2008) (comma 389)		30,0	54,0		30,0	54,0		30,0	54,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo povertà ed esclusione sociale (comma 387)	600			600			600		
Soppressione indennità co.co.co (ex articolo 2, commi 51-53, L. 92/2012) (comma 390)	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0

La relazione tecnica, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse comportano maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1.000 mln di euro a decorrere dal 2017.

Articolo 1, comma 391 **(Carta della famiglia)**

La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2016, sia istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite con decreto interministeriale, sulla base dell'ISEE. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto

familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché della fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si consente esclusivamente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizio o a riduzioni tariffarie e che i costi di emissione non sono a carico della finanza pubblica, ma delle famiglie che ne fanno richiesta.

Articolo 1, commi da 392 a 395

(Credito d'imposta per finanziamenti contro la povertà)

Le norme prevedono, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale.

Con Protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Alle fondazioni è inoltre riconosciuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati sulla base del protocollo d'intesa. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale

mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Credito d'imposta per le fondazioni	100	100	100	100	100	100	100	100	100

La relazione tecnica evidenzia che il credito d'imposta in esame trova capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 1, comma 396 ***(Cessione di beni ad anti non profit)***

Normativa previgente. Il comma 2, lett. a), dell'articolo 2 del DPR n. 441 del 1997 dispone che le cessioni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS sono provate, fra l'altro, mediante comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e

può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni.

La norma modifica l'ipotesi in cui non si è tenuti alla comunicazione all'amministrazione finanziaria, prevedendo che la stessa possa non avvenire inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro (in luogo di 10 milioni di lire) o si tratti di beni facilmente deperibili.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modifica di carattere procedurale.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il **Governo**¹⁷² ha precisato, con riferimento al pregiudizio che potrebbe derivare all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, che la disposizione non presenta criticità in tal senso, tenuto conto che l'ente che riceve i beni ha comunque l'obbligo di emettere e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la natura, qualità e quantità dei predetti beni.

Articolo 1, commi da 397 a 398 ***(Disposizioni relative all'Associazione italiana della Croce Rossa CRI)***

Le norme apportano modifiche alla disciplina vigente ad articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

In particolare, al comma 397, con una modifica all'articolo 4, viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Si prevedono poi alcune modifiche all'articolo 5, laddove viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione

¹⁷² Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva.

Con alcune modifiche all'articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di transito di cui all'articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre stabilito che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente.

Vengono definiti i rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare.

Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l'individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità.

Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.

Il comma 398 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 7, comma 2-*bis* del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del dispositivo.

Articolo 1, comma 399

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti¹⁷³, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo indigenti AGEA	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0

Il prospetto riepilogativo indica erroneamente il comma 397.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, precisa che le risorse previste a copertura sono reperite tramite il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 400

(Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷³ Di cui all'articolo 58, comma 1, del DL 83/2012.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Dopo di noi	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Articolo 1, commi 401-402

(Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico)

Le norme istituiscono presso il Ministero della salute il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico” dotato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, i cui criteri attuativi sono stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per la cura dell'autismo	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica dopo aver descritto le norme, afferma che le stesse comportano oneri per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Articolo 1, comma 403

(Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza dei sordi)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Spese a favore dell'ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi	1,0			1,0			1,0		

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse conseguono maggiori oneri per un milione di euro per l'anno 2016.

Articolo 1, comma 404 **(Contributo all'Eurispes)**

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali (Eurispes), con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Eurispes	1			1			1		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 405 **(Fondo per le non autosufficienze)**

Le norme prevedono che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze¹⁷⁴, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, sia incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷⁴ Di cui all'articolo 1, comma 1264, della L. 296/2006.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per non autosufficienze	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Articolo 1, comma 406

(Misure per rendere indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave)

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come previsto dalla legge n. 162/1998¹⁷⁵.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Misure per le persone affette da gravi disabilità	5,0			5,0			5,0		

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

Articolo 1, commi 407 e 408

(Attività sportive per soggetti disabili)

Le norme incrementano il contributo al Comitato italiano paraolimpico di 500 mila euro a decorrere dal 2016, al fine di favorire progetti di integrazione di soggetti disabili mentali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷⁵ Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento contribuito al comitato italiano paraolimpico	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Articolo 1, commi 409-410

(Sperimentazione clinica pazienti affetti da SLA)

Normativa vigente l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 24/2013¹⁷⁶ dispone che il Ministero della salute promuova lo svolgimento di una sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali. Per l'attuazione della sperimentazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del Fondo sanitario nazionale,

Le norme sostituendo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24/2013, prevedono lo svolgimento della fase II della sperimentazione clinica basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane sui pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

Al fine dello svolgimento della predetta sperimentazione, la norma dispone che il CIPE vincola, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017 (1 mln nel testo licenziato dal Senato) e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018 (2 mln nel testo licenziato dal Senato), una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Le norme prevedono inoltre l'incremento del FSN di 1 mln per il 2017 e di 2 mln per il 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷⁶ Convertito con modificazioni dalla legge n. 57/2013.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento FSN – sperimentazione clinica	0	1	2	0	1	2	0	1	2

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

Articolo 1, commi da 411 a 413 **(Adozioni internazionali)**

Le norme prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (comma 411).

Contestualmente, il Fondo per le politiche della famiglia¹⁷⁷ è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (comma 412).

Viene infine modificata la disposizione della legge n. 296/2006 relativa al Fondo per le politiche della famiglia, eliminando la finalizzazione del Fondo al sostegno delle adozioni internazionali e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (comma 413).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per le adozioni internazionali (comma 411)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per le politiche della famiglia (comma 412)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del

¹⁷⁷ Di cui all'articolo 19, comma 1, del DL 223/2006.

Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali.

Articolo 1, commi da 414 a 416
(Sostegno ai coniugi in stato di bisogno)

Le norme istituiscono, in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 414).

È stabilito che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto può richiedere al tribunale l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente (comma 415).

Si demanda ad un decreto ministeriale l'emanazione delle disposizioni attuative con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione (comma 416).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in correnti									
	0,3	0,5		0,3	0,5		0,3	0,5	

La relazione tecnica si limita a chiarire che gli adempimenti, di natura istituzionale ed amministrativa, potranno essere espletati dall'amministrazione giudiziaria avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Articolo 1, comma 417
(Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani)

La norma destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 ai fini dello svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in correnti									
	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Articolo 1, comma 418 *(Contributo all'Unione italiana ciechi)*

Le norme sostituiscono l'articolo 2, comma 466, della L. 244/2007, prevedendo che il contributo all'Unione italiana ciechi¹⁷⁸ sia erogato, per l'85%, agli enti di formazione destinatari nonché, per la restante parte, all'Associazione nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 419 *(Istituto nazionale di genetica molecolare)*

La norma autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa di 1 milione di euro annui, al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷⁸ Di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Istituto nazionale di genetica molecolare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la norma genera oneri per 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016.

Articolo 1, commi 420 e 421 *(Disposizioni per i non vedenti)*

Le norme dispongono quanto segue:

- viene incremento di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza (comma 420);
- viene autorizzato un contributo pari 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" (comma 421).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento contributo a favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza (comma 420)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Contributo alla Biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I.ONLUS" (comma 421)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica ribadisce che viene incrementato di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il contributo in favore delle Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza, di cui all'art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (capitolo 3631 piano gestionale 1 allocato nella UDV 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 10- Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria).

La relazione evidenzia, inoltre, che alla Biblioteca Italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Teramo viene assegnato il contributo di 100.000 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 1, commi da 422 a 428

(Ricostruzione pubblica e privata connessa agli stati di emergenza)

Le norme disciplinano la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, il comma 422 disciplina la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato, in relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile per la successiva istruttoria.

Le finalità da perseguire e i criteri a cui attenersi nella concessione dei citati contributi dovranno essere stabiliti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il comma 423 prevede disposizioni volte alla concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi:

- nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro;
- e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427.

In tali territori viene consentito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori, di contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato. Si prevede l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima venticinquennale. I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto

impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse (commi da 424 a 426).

Il comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro.

Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi in esame (da 422 a 428) siano definite con ordinanze di protezione civile e finalizzate ad assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri in quanto, al comma 427, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare il **Governo**¹⁷⁹ ha precisato che gli oneri per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione sono principalmente attribuibili alla concessione del credito di imposta che pone in capo allo Stato l'onere del rimborso dei finanziamenti, determinando la classificazione degli stessi nel debito pubblico.

Tale circostanza determina la registrazione di oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'effettivo tiraggio dei mutui, fermo restando un impatto in termini di saldo netto da finanziare pari all'importo delle rate in scadenza in ciascun anno.

Tali effetti sono i medesimi che si associano alle misure vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali.

La verifica di cui al comma 427 è volta ad individuare, a valere sulle autorizzazioni di spesa in essere e nell'ambito delle previsioni tendenziali di tiraggio connesse a tali misure vigenti, eventuali somme che non saranno

¹⁷⁹ Nota tecnica depositata in 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

impiegate, al fine di consentire, entro detti margini, l'utilizzo per le finalità di cui alla presente norma.

Le garanzie sui finanziamenti rappresentano invece oneri potenziali, la cui probabilità di escussione non è valutabile a priori e che avranno effetti sui saldi di finanza pubblica nei limiti delle effettive chiamate della garanzia. Anche in tal caso non si tratterebbe di garanzie ulteriori, in quanto sarebbero concesse nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si afferma, inoltre, che la concessione di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 comporta la necessità di stanziare nel bilancio dello Stato i fondi da trasferire sulla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle Entrate, per consentire la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dalle compensazioni medesime. Inoltre i finanziamenti agevolati in parola – qualora accordati in favore di soggetti che svolgono attività economiche – devono essere erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti pubblici per le calamità naturali.

Articolo 1, commi da 429 a 431

(Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti)

Le norme, modificando l'articolo 9 dello Statuto dei contribuenti¹⁸⁰, stabiliscono che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza (comma 429).

Viene quindi istituito un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012 (comma 430).

Infine – intervenendo sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali – il termine per il versamento delle

¹⁸⁰ Legge n. 212/2000.

scadenze sospese è fissato al mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione (comma 431).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per esigenze differimento riscossione a seguito eventi calamitosi (commi 429-431)	5	0	0	5	0	0	5	0	0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione crediti d'imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia Romagna (commi 429-431)	5	0	0	5	0	0	5	0	0

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che al fine di far fronte alle esigenze correlate al differimento della riscossione dei tributi di cui all'articolo 9 della legge n. 212/2000 viene istituito un Fondo rotativo e si rinvia a un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità attuative e di alimentazione del citato Fondo.

La RT ricorda che viene assicurata una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016 che rappresenta l'onere per tale annualità.

Articolo 1, commi da 432 a 437 *(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo)*

Le norme dettano una serie di disposizioni finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione in corso nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

In particolare, il comma 432 autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017 e alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale.

Tale autorizzazione opera in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Alle proroghe/rinnovi dei suddetti contratti non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il comma 433 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 432, mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge n.

190 del 2014, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Il comma 434 proroga di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere.

Il comma 435 consente di prorogare per un ulteriore triennio, i contratti in essere con il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

La proroga dei contratti, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, può avvenire anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Inoltre, ai contratti così prorogati non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il comma 436 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 434-435, quantificati nel limite di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'art. 7-bis del D.L. 43/2013, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata L. 190/2014.

Il comma 437 precisa che gli oneri di cui al comma precedente comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali in questione, quantificati nel limite di spesa annuale di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 432 a 433, afferma che il personale in questione è il medesimo assunto ai sensi della normativa emergenziale e già prorogato in base alle autorizzazioni di spesa disposte annualmente e si riferisce a 59 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un costo annuo di euro 1.152.209.

Relativamente ai commi da 434 a 437 la relazione tecnica chiarisce che il costo del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 436 è comprensivo di quello per il rinnovo dei contratti dei Titolari degli Uffici speciali nel limite massimo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT illustra mediante il seguente prospetto gli aspetti finanziari delle disposizioni relative al personale a tempo determinato, nonché l'onere relativo alla retribuzione dei responsabili dei due Uffici di cui alla presente norma:

Ente di appartenenza	Risorse assegnate	Onere individuale	Onere complessivo su base annua
Uffici speciali (art. 67-ter, comma 3)	10 Area II F3	€34.000	€1.920.000
	15 Area III F1	€37.000	
	25 Area III F3	€41.000	
	1 responsabile ufficio L'Aquila	€200.000	€400.000
	1 responsabile ufficio cratere	€200.000	
TOTALE			€2.320.000

Articolo 1, commi da 438 a 440

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)

Le norme (commi 438 e 439) apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012.

In particolare, il comma 438 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi.

Il comma 439 detta invece norme per consentire l'uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione. È stabilito che al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate, sulle contabilità dei Commissari

Il **comma 440** autorizza la spesa di 190 milioni per l'esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia).

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.L. n. 95/2012.

Il citato articolo 3-bis permette ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici di beneficiare, su loro richiesta, dei contributi per le finalità sopra specificate sotto forma di finanziamenti agevolati, concessi dietro garanzia dello Stato, da fruire come crediti d'imposta. A tal fine, è stata autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In proposito, si evidenzia che la medesima autorizzazione è già stata ridotta:

- in misura pari a 160 milioni per l'anno 2014 dall'art. 1, comma 9, del DL 74 del 2014;
- in misura pari a 140 milioni per l'anno 2015 dall'articolo 13, comma 2 del DL n. 78 del 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del 20 e 29 maggio 2012 (c. 440)	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia (art. 3-bis, DL 95/2012) (c. 440)	-190,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 438, che, trattandosi di interventi effettuati a valere su risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento al comma 439, la RT afferma che l'esenzione da ogni effetto fiscale dei trasferimenti operati mediante adozione di atto ricognitivo non determina effetti finanziari, configurandosi come rinuncia a maggior gettito.

Con riferimento al comma 440 ed alla copertura disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa al credito di imposta connesso alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione, la RT afferma che tali risorse risultano disponibili sulla base delle valutazioni delle rate dei predetti finanziamenti (ai fini del saldo netto da finanziario) e del relativo tiraggio (ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno) presenti nelle stime per l'anno 2016.

Articolo 1, commi da 441 a 453 e 456
(Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia)

Le norme dispongono principalmente la concessione di ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 (commi 441-444) e l'istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia (commi 445-453).

In particolare, si esclude per il 2016 dal saldo valido ai fini del pareggio di bilancio delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.

Si destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto). A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Inoltre, si dispone che gli aiuti di stato concessi sotto forma di agevolazioni sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti de minimis.

Oltre a prevedere norme applicative dell'istituita zona franca le disposizioni in esame individuano una serie di agevolazioni fiscali: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall'IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU. Tali esenzioni sono concesse esclusivamente nell'anno 2016. A copertura dell'onere derivante dall'istituzione delle zone franche (5 milioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012. Infine, per l'attuazione delle predette norme si richiama il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, che disciplina condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Il comma 456 prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 da corrispondere nell'anno 2016, sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto della disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esclusione dal vincolo di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali delle spese per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione (c. 441)	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Messa in sicurezza strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (c. 443)	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Completamento processo di ricostruzione territorio Lombardia colpito dal sisma del maggio 2012 (c. 444)	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Interventi a favore delle micro e piccole imprese nelle zone franco urbane (c. 452)	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012 (c. 441)	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012 (c. 444)	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012 (c. 443)	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012 (c. 452)	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti per interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Differimento rate in scadenza nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni nelle zone del sisma 2012- oneri per interessi passivi (c. 456)	5,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiori spese correnti									
Differimento rate in scadenza nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni nelle zone del sisma 2012 (c. 456)	0,0	0,0	0,0	5,2	4,5	0,0	5,2	4,5	0,0
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento in entrate delle risorse delle CS di cui all'articolo 2, comma 6, del dl n.74/2012- Sisma 2012 (c. 456)	5,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minori spese in conto capitale									
Minori spese uscite dalle CS di cui all'articolo 2, comma 6, del dl n.74/2012- Sisma 2012 (c. 456)	0,0	0,0	0,0	5,2	4,5	0,0	5,2	4,5	0,0

La relazione tecnica afferma che all'onere derivante dai commi da 441 a 453, pari complessivamente a 95 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa al credito di imposta connesso alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione. Tali risorse risultano disponibili sulla base delle valutazioni delle rate dei predetti finanziamenti (ai fini del saldo netto da finanziare) e del relativo tiraggio (ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno) presenti nelle stime per l'anno 2016.

Con riferimento al comma 456 la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi 454 e 455

(Riapertura di termini per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali)

Le norme differiscono una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:

- 1) il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015;
- 2) la possibilità per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi verificatisi fino al 31 luglio 2015. È introdotta, inoltre, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo.

Infine, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l'accesso al credito erogati dall'ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le predette modifiche non determinano un incremento della dotazione dei fondi in parola.

Articolo 1, comma 457

(Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici)

La norma dispone l'estensione all'anno 2016 della disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità 2015, già applicata con riferimento all'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, pur prevedendo l'esclusione dalle riduzioni del fondo di solidarietà comunale dei comuni danneggiati da eventi sismici, rimane comunque fermo l'ammontare complessivo delle riduzioni che verranno applicate in misura maggiore ai rimanenti comuni.

Articolo 1, commi da 458 a 465

(Risarcimento ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998)

Le norme sono finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. Si disciplinano l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate si assegna al Capo Dipartimento della Protezione Civile la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per provvedere alle speciali elargizioni summenzionate. Inoltre, si riconosce al Comune di Sarno un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso. Infine, sono introdotte disposizioni procedurali a disciplina della erogazione dei contributi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Dipartimento della Protezione Civile-Alluvione Sarno (c. 458-465)	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Somme da destinare al Comune di Sarno a compensazione di quanto già erogato alle vittime dell'alluvione (c. 458-465)	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 466 a 470 ***(Esigenze indifferibili-Rinnovi contrattuali)***

Le norme prevedono che, per il triennio 2016-2018, gli oneri¹⁸¹ posti a carico del bilancio statale per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia¹⁸² e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico¹⁸³ (comma 466).

Le somme di cui al comma 466, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego¹⁸⁴ (comma 467).

Viene, altresì, novellata la disciplina¹⁸⁵ relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere, prevedendo che l'attività di indirizzo esercitata dai medesimi comitati nei confronti dell'ARAN, nonché le altre attività concernenti la contrattazione collettiva nazionale, non debbano essere limitate ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione previsti nel pubblico impiego (comma 468).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla

¹⁸¹ Gli oneri in riferimento sono individuati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla legge n. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Analogamente sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

¹⁸² Di cui al D.lgs. n. 195/1995.

¹⁸³ Di cui all'articolo 3 del D. lgs. n. 165/2001.

¹⁸⁴ Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. g), della legge n. 196/2009.

¹⁸⁵ Di cui all'art. 41, del D.lgs. n. 165/2001.

corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci¹⁸⁶. Viene demandata ad un DPCM¹⁸⁷ la definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri, in coerenza con gli stanziamenti individuati al comma 466 (comma 469).

Le disposizioni di cui al comma 469 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 470).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 466 i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rinnovi contrattuali P.A. (comma 466)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Rinnovi contrattuali P.A. Effetti fiscali (comma 466)				145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che le risorse di cui al comma 466 integrano quelle già stanziata a decorrere dal 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 147/2013 e successive modificazioni (commi da 466 a 470).

Con riferimento al comma 468, relativo all'attività dei comitati di settore nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, la relazione tecnica afferma che questa non ha effetti finanziari.

La relazione tecnica fornisce, inoltre, il quadro (riportato a seguire) delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo.

Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 1 (**)	Totale personale statale
A decorrere dal 2016	219	81	300

(*) Incluso il personale delle agenzie fiscali.

(**) Nel comma 466 sono specificate in 74 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente

¹⁸⁶ Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n.165/2001.

¹⁸⁷ Da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato chiesto di acquisire una prima stima dell'importo *pro capite*, lordo e netto, in ragione mensile ed annua, degli incrementi retributivi che saranno consentiti con le risorse stanziare all'esito delle sessioni contrattuali previste dalla normativa vigente, alla luce dei dati concernenti il trattamento economico medio unitario annuo previsto per ciascuna categoria di personale, appartenente ai vari comparti contrattuali. È stato chiesto di fornire, altresì, i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle percentuali e delle aliquote adottate nel relativo computo.

Sul punto, il **Governo**¹⁸⁸ ha rilevato che l'ammontare delle risorse in oggetto è stato determinato in assenza di un Accordo Quadro sul costo del lavoro pubblico. Gli elementi di dettaglio potranno, pertanto, essere determinati in relazione alle unità di personale effettivamente risultanti in servizio nel periodo contrattuale 2016-2018, anche in applicazione delle disposizioni di contenimento delle facoltà assunzionali. Con riguardo agli effetti indotti è stato chiarito che si è tenuto conto oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'IRAP 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

Articolo 1, comma 471 ***(Parco nazionale dello Stelvio)***

La norma dispone che la regione Lombardia (o l'ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi procedure concorsuali pubbliche prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che alle relative

¹⁸⁸ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

assunzioni si provvede nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale.

Articolo 1, commi 472 e 473

(Esigenze indifferibili-Rifinanziamento “Operazione strade sicure”)

Le norme, al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego¹⁸⁹ delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. “Operazione strade sicure”) e nel controllo del territorio in Campania¹⁹⁰ (c.d. “Operazione terra dei fuochi”), viene prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l’impiego di 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7-bis del DL n. 92/2008 (comma 472).

L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell’impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione “Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008¹⁹¹. L’“Operazione strade sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il Piano d’impiego in riferimento, per effetto dell’art. 5-bis, del DL n. 78/2015 è stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2015 la spesa di euro 42.446.841 euro, con specifica destinazione di euro 41.346.841 euro per il personale militare di cui al comma 74 e di euro 1.100.000 per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75.

Ai fini dell’attuazione del precedente comma, viene autorizzata la spesa di euro 83.000.000 per il 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale militare di cui all’art. 24, comma 74, del DL n.78/2009 e di euro 1.900.000 per il personale di polizia di cui all’art. 24, comma 75, del medesimo decreto, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.

¹⁸⁹ Di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

¹⁹⁰ Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013. La norma richiamata ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all’art.1 comma 264, della legge n. 147/2013, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

¹⁹¹ L’art. 7-bis, del DL n. 92/2008 prevede in particolare che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (comma 473).

L'art. 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1, allegato alla medesima legge. In particolare l'elenco n. 1, destina alla prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella regione Campania 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 473 i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Spese personale delle FF.AA.	55,6			55,6			55,6		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Effetti fiscali -spese personale delle FF.AA.				27,0			27,0		
Maggiori spese correnti									
Spese funzionamento FF.AA.	25,5			25,5			25,5		
Maggiori spese correnti									
Spese personale delle Forze di Polizia.	1,9			1,9			1,9		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Effetti fiscali -spese personale delle Forze di Polizia.				0,9			0,9		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 199 legge n. 190 del 2014.	10,0			10,0			10,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga della disposizione in esame.

In merito alla spesa per la proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, del Piano di impiego delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio (Operazione strade sicure) e nel controllo del territorio in Campania (Operazione terra dei fuochi) la relazione tecnica afferma che si prevede l'impegno di 4.800 unità di personale militare, di cui 2.650 unità fuori della sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio per un onere pari ad euro 81.100.000. Si prevede, inoltre, con riguardo al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze

armate, la specifica destinazione di euro 1.900.000. L'onere complessivo corrispondente alla spesa autorizzata è pari ad euro 83.000.000.

Ai fini della quantificazione dell'onere, con specifico riguardo alla componente militare del piano d'impiego, la relazione tecnica precisa quanto segue.

Per le spese di Personale si è tenuto conto di:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP dell'8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% - ed IRAP - 8,5%).

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

- viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente

elettrica/acqua ecc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;

- equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;
- impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;
- una tantum (indennità di marcia/missione/per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di euro 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 32.400 circa. Viene previsto, inoltre, l'acquisto di dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa 120.000 euro.

La relazione tecnica è integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziale (n. 2.150 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziale (n. 2.650 unità). In quest'ultima componente viene ricompresa anche la quota di oneri *una tantum* di circa 381.000 euro (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica).

Il totale degli oneri riferibili alle spese per il personale militare è pari ad euro 55.628.890, quello delle spese di funzionamento ed *una tantum* è, altresì, pari ad euro 25.471.110. Il totale degli oneri, relativi alla componente militare del piano d'impiego, coincidente con l'importo autorizzato dalla norma in esame, è pari ad euro 81.100.000.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza (euro 1.900.000), la relazione tecnica si limita ad evidenziare che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove

non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁹² ha chiarito che i parametri indicati nella relazione tecnica riferiti alle spese di personale sono determinati in base a quelli già utilizzati nei precedenti interventi ma che, comunque, sono da ritenersi, in parte, rimodulabili, almeno per quanto riguarda la determinazione della misura dell'indennità onnicomprensiva che viene demandata ad apposito decreto interministeriale. Con riferimento alle spese di funzionamento, il Governo ha confermato la correttezza delle ipotesi poste alla base della stima contenuta nella RT rispetto ai fabbisogni necessari al proseguimento dell'Operazione strade sicure sino al 31 dicembre 2016.

Articolo 1, comma 474

(Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio)

La norma dispone che entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provveda alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta alla razionalizzazione e all'efficientamento del personale di polizia. Nello specifico, il predetto personale assegnato a funzioni di carattere amministrativo o di scorta personale potrà essere assegnato a funzioni di sicurezza e controllo del territorio nel rispetto delle normative vigenti e delle sedi di competenza.

Articolo 1, comma 475

(Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi)

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi.

¹⁹² Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito D.P.C.M. che deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Interventi nella terra dei fuochi	150,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Maggiori spese in conto capitale									
Interventi nella terra dei fuochi	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁹³ ha confermato che il minore impatto previsto per il 2016 in termini di fabbisogno e indebitamento è attribuibile ai differenti coefficienti di realizzazione riferibili alla parte di spesa che potrà essere sostenuta per interventi di conto capitale a seguito del successivo riparto del Fondo secondo le modalità prevista dalla disposizione in esame.

Articolo 1, comma 476

(Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale)

La norma dispone l'istituzione un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;
- e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l'anno 2018, prioritariamente ai

¹⁹³ Nota tecnica depositata in 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Bonifica del sito nazionale Valle di Sacco	10,0	10,0	10,0	3,0	7,0	10,0	3,0	7,0	10,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede finanziamenti per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, volti a contribuire all'attuazione degli interventi di bonifica dei SIN che si rendono indispensabili anche per adempiere alle sentenze della Corte di Giustizia europea e presentano pertanto carattere di vincolatività.

Articolo 1, comma 477

(Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici)

La norma dispone l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2016, di un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, nonché per la valorizzazione degli investimenti di cui alla delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 478

(Trattamento tributario corrispettivi per servizi antincendio negli aeroporti)

La norma stabilisce che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi

antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell'art. 1 della L. 296/2006 ai sensi del quale, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, è stata incrementata di 50 centesimi di euro a passeggero l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a decorrere dall'anno 2007. Il richiamato comma 1328, inoltre, prevede che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 479 ***(Federazioni sportive nazionali)***

La norma prevede che non si applicano le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

L'emendamento con cui la norma è stata introdotta nel corso dell'esame parlamentare recava, a fini di copertura, la seguente riduzione degli importi di Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze: 2016 – 730.000; 2017 – 730.000; 2018 – 730.000.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esclusione ENIT-Agenzia nazionale del turismo dalle misure di contenimento della spesa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l’inserimento delle stesse nell’ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all’emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

In merito alla modifica introdotta alla Camera dei Deputati per escludere anche l’ENIT–Agenzia Nazionale del turismo dalle misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 196 del 2009, poiché in attuazione delle misure di contenimento a carico dell’Ente sono stati quantificati risparmi in euro 730.000 annui a decorrere dall’anno 2016, l’onere è pari a 730.000 annui a decorrere dall’anno 2016.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**¹⁹⁴, per quanto riguarda la richiesta di informazioni in ordine alla situazione delle norme contemplate nell'oggetto della disapplicazione all'esito dell'approvazione del dispositivo in esame ha trasmesso l'elenco n. 1 allegato alla nota riepilogativo delle norme di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente applicabili alle federazioni sportive nazionali incluse nell'elenco ISTAT.

Articolo 1, comma 480 *(Contributo al Club alpino italiano)*

La norma dispone che lo stanziamento a favore del Club alpino italiano previsto dall’articolo 5 della legge n. 91/1963, sia fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Contributo al Club alpino italiano	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

¹⁹⁴ Cfr. Nota della RGS del 6 novembre 2015 n. 84903.

Articolo 1, comma 481

(Esigenze indifferibili - Fondo Arbitrati Internazionali nazionali)

La norma - al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea - istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali"¹⁹⁵. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo arbitrati internazionali	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto delle risorse del Fondo tra le diverse amministrazioni centrali direttamente coinvolte nel pagamento delle spese per il funzionamento dei collegi arbitrali, non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁹⁶ in merito ai chiarimenti richiesti circa la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa per la costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali, ha evidenziato che, in ogni caso, il capitolo presenta i requisiti per essere integrato in corso d'anno, in caso di necessità, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009.

¹⁹⁵ Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, altresì, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁹⁶ Cfr. Nota della RGS del 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 482
(Esigenze indifferibili - Celebrazioni 70° anniversario della Repubblica italiana)

La norma, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Celebrazioni 70° anniversario della Repubblica italiana	3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 483
(Interventi in favore di istituzioni culturali)

La norma autorizza la spesa di 1 milione a decorrere dal 2016 in favore delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge n. 534/1996.

Si tratta delle istituzioni inserite, su domanda, in un'apposita tabella previa verifica del possesso di determinati requisiti individuati dalla legge. La tabella è approvata ed aggiornata triennialmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni e le attività culturali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Intervento in favore di istituzioni culturali	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata ad incrementare lo stanziamento destinato alle istituzioni culturali di cui agli articoli 1, 7 e 8

della legge n. 534/1996, finanziati attraverso il capitolo 3671 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Articolo 1, comma 484

(Sospensione procedimenti canonici demaniali marittimi)

La norma introdotta durante l'esame alla Camera, sospende fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali. Contestualmente, la norma collega tale proroga al riordino complessivo della disciplina dei canoni demaniali marittimi, da effettuarsi entro lo stesso 30 settembre 2016.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 485

(Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna)

La norma dispone che, nelle more dell'espletamento della gara per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all'uopo già stanziare, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto utilizza risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 486

(Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia)

La norma dispone l'attribuzione alla Regione Sicilia di 20 milioni di euro per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 487

(Proroga Commissario liquidatore giochi olimpici Torino 2006)

Normativa previgente. L'art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006 siano svolte da un commissario liquidatore e che con DPCM si provveda a nominare il commissario e a precisarne i compiti nonché le dotazioni di mezzi e di personale, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. La norma prevedeva originariamente un termine finale di tre anni: l'articolo 2, comma 5-*octies*, del DL n. 225/2010 (milleproroghe), ha prorogato il termine fino alla completa definizione delle attività residue.

La norma dispone l'ulteriore proroga del termine finale per le attività del Commissario liquidatore fino al 31 dicembre 2016.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che essa non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Si evidenzia che durante l'esame parlamentare del sopra menzionato decreto "milleproroghe" del 2010 (che operò una prima proroga del termine), il

Governo¹⁹⁷ confermò che dalla proroga non sarebbero derivati effetti finanziari negativi chiarendo che, per quanto riguarda la mancata chiusura della gestione, e quindi il mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità residue della gestione alla sua chiusura, trattandosi di giacenze meramente eventuali, alla fattispecie non erano stati associati effetti positivi dalla norma originaria.

Articolo 1, comma 488

(Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010)

La normativa previgente. L'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. decreto-legge competitività) prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo (25 giugno 2014), i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro competenza, subentrano nelle funzioni degli esistenti Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, individuati negli specifici accordi di programma sottoscritti tra le Regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per la mitigazione del rischio idrogeologico.

La contabilità speciale n. 5458 era stata prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tale comma proroga di 24 mesi (quindi fino al 2 febbraio 2016, v. *infra*) la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010. Dispone altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto – responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata ordinanza – è tenuto a presentare il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità al Dipartimento della Protezione Civile.

Si ricorda che, in seguito agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con il D.P.C.M. 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 30 novembre 2012 dal D.P.C.M. 2 novembre 2011. In attuazione dell'art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 (che impone al Capo del Dipartimento della protezione civile di emanare, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza, un'apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza) è stata emanata l'ordinanza n. 43 del 2013. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 43 ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al

¹⁹⁷ Cfr. Nota RGS del 19.1.2011.

coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali in questione. Per le citate finalità il successivo comma 2 ha individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione Veneto, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette iniziative, il comma 5 del medesimo articolo ha disposto che il citato Dirigente provvede, fino al completamento degli interventi previsti e delle procedure amministrativo - contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 43, vale a dire fino al 2 febbraio 2014 (dato che l'ordinanza è stata pubblicata nella G.U. 2 febbraio 2013, n. 28).

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2016 della durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga è finalizzata anche a consentire l'attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 489 ***(Produzione bieticolo-saccarifera)***

La norma rifinanzia, per l'importo di 1 milione di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera¹⁹⁸ in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, quanto a 1 milione per il 2016 e a 4 milioni nel 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale iscritto nello stato di previsione del

¹⁹⁸ Di cui all'art. 1, comma 1063, della legge n. 296/2006.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *d*), del DL n. 66/2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera	1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0	
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale (art. 49, DL n. 66/2014 - MIPAAF)	1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 490

(Proroga del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

La norma proroga al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015.

Il testo precisa che il Programma vigente (di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del DL 225/2010) è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013. Si ricorda che con il richiamato articolo 2, comma 5-*decies*, è stata rinviata al Ministro delle politiche agricole l'adozione del Programma nazionale triennale della pesca. Il successivo comma 5-*duodecies* ha stabilito che “dall’attuazione dei commi da 5-*novies* al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il DM 31 gennaio 2013 ha approvato il “Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015”, per la cui attuazione devono essere utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole per gli anni 2013-2015.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Nel prospetto riepilogativo, nella sezione relativa alla tabella C – spese correnti, sono esposti i seguenti effetti:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Tabella C									
Spese correnti									
MIPAAF- Attuazione nazionale della pesca marittima	2,8			-0,2			-0,2		

Si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare era stato ascritto al comma in esame un onere pari a 3 mln di euro per il 2016, con copertura a valere sulla tabella C.

La relazione tecnica afferma che il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura – oggetto della proroga in esame – è stato originariamente previsto per il triennio 2013-2015. Per consentirne la proroga, vengono integrati complessivamente per 3 milioni di euro nel 2016 gli stanziamenti dei capitoli n. 1173, 1415, 1477 e 1488, esposti in Tabella C.

Nella versione definitiva della tabella C (legge 208/2015) compare la voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - legge n. 267 del 1991 - art. 1 comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 - Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488). Tale voce reca uno stanziamento di competenza pari a euro 5.624.487 per l'anno 2016 e ad euro 2.625.734 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Questi dati, pur non essendo incoerenti con quanto affermato dalla RT, non chiariscono tuttavia gli specifici effetti finanziari della norma in esame.

Articolo 1, comma 491

(Raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare-COMSUBIN)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) della Marina Militare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
COMSUBIN	1,0			1,0			1,0		

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea.

Articolo 1, comma 492

(Crediti per i gestori di impianti “nuovi entranti”)

Normativa previgente. L’articolo 2, commi da 1 a 3, del DL 72/2010 ha disposto che per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, sia determinato il numero di quote di anidride carbonica (CO₂) spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti». L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. I crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Successivamente, l’articolo 19, comma 5, del D. Lgs. 30/2013 ha disposto che il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste sia riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal suddetto comma 3 dell’articolo 2, del citato DL 72/2010. I crediti degli aventi diritto verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 i proventi sono riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

La norma sostituisce integralmente l’articolo 19, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2013; in particolare, le disposizioni introducono – in luogo del limite temporale dell’anno 2015 per la liquidazione dei crediti (con conseguente destinazione, dal 2016, del 50% dei proventi delle predette aste al Fondo ammortamento titoli di Stato) – la previsione che la riassegnazione al medesimo Fondo avverrà a seguito del completamento dei rimborsi dei crediti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme modificano l'articolo 19, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2013, in materia di proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO₂. Nell'attuale formulazione è previsto che il 50% di detti proventi sia riassegnato:

- fino all'anno 2015 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico per la liquidazione dei crediti spettanti agli operatori degli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE nel periodo 2008-2012, per il mancato utilizzo dei CERs ed ERUs, a causa dell'esaurimento della riserva a favore dei "nuovi entranti" di quote di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito;
- a partire dall'anno 2016, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Infatti, sulla base delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, tali crediti sono stati quantificati complessivamente in euro 683.483.217,03 con il decreto MISE 21 febbraio 2014 e con il decreto MISE settembre 2015; a tale importo vanno aggiunti anche gli interessi al tasso legale fino al momento del soddisfacimento.

A fronte di tali crediti, i decreti di riparto adottati nel 2014 e 2015, hanno assegnato alla finalità, rispettivamente, 213 milioni (DI n. 231 del 26 settembre 2014) e 200 milioni (DI settembre 2015). Residuano quindi non meno di 330 milioni di euro tra crediti ed interessi già maturati e maturandi, che a legislazione vigente non potrebbero essere soddisfatti.

Pertanto, con la proposta si intende destinare la quota in esame dei proventi delle aste CO₂ alla liquidazione dei crediti spettanti ai cosiddetti "nuovi entranti" anche dopo l'anno 2015 fino al completo rimborso degli stessi.

Secondo la RT la disposizione appare neutrale dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica e volta ad evitare oneri per la finanza pubblica connessi ai maggiori interessi da riconoscere ai creditori ed al rischio di contenzioso nel caso di mancato soddisfacimento dei loro diritti.

Articolo 1, comma 493 ***(Servizi Marina militare di Taranto)***

La norma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della Marina militare di Taranto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della Marina militare di Taranto	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, commi da 494 a 499 e da 501 a 510 **(Acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi)**

Le norme sono finalizzate al favorire il ricorso a procedure centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare si prevede che, per un periodo sperimentale, che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, le pubbliche amministrazioni possano approvvigionarsi di particolari beni e servizi di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) esclusivamente attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Per l'anno 2016 e per gli anni successivi al 2019 si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione di conseguire uno sconto - non inferiore al 10% per telefonia fissa e telefonia mobile e non inferiore al 3% per le altre categorie merceologiche sopra indicate - le rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione con, appunto, modalità centralizzata (comma 494).

È stabilito, inoltre, che anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali debbano effettuare i propri acquisti in modo centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip o attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (comma 495).

È disposto l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni Consip ovvero, in mancanza, l'obbligo di rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni stesse, per le società qualificabili come stazioni appaltanti (commi 496 e 497).

Viene prescritto l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip per tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l'eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comma 498).

È modificato l'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014. Tale disposizione, fra l'altro, ha previsto che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) debbano ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Le modifiche estendono l'applicazione della misura sopra descritta anche agli enti locali. È inoltre specificato che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento (comma 499).

Sono dettate alcune disposizioni volte a semplificare, in determinati casi, le procedure di acquisto dei beni e dei servizi. In particolare:

- si autorizzano anche i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro (comma 501, che modifica l'articolo 23-ter, comma 3, del DL 90/2014,);

- vengono rese più rapide le procedure per gli acquisti di importo minimo, stabilendo che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (comma 502, che modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006);

- una modifica sostanzialmente analoga è disposta con riferimento agli acquisti di importo minimo effettuati dagli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 503).

Si prevede l'utilizzazione degli strumenti di acquisto e negoziazione anche con riferimento alle attività di manutenzione (comma 504).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è introdotta per soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività.

Si introduce, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale unitario superi la soglia di 1 milione di euro. Detto programma è aggiornato annualmente. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 505).

È previsto che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione versino all'erario le somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni attraverso la distribuzione dei dividendi, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile (comma 506).

Si prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Il decreto dovrà tenere conto degli

aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica. In esito all'attivazione di tali convenzioni, dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità (comma 507).

La relazione illustrativa spiega che tale previsione dovrebbe limitare il fenomeno per cui le amministrazioni spesso rilevano diversità tra i beni e servizi in convenzione e quelli di interesse, e quindi rafforzare l'obbligo di adesione ovvero del rispetto dei parametri prezzo-qualità.

Nel caso in cui non siano disponibili né la convenzione stipulata da Consip né i prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministro dell'economia individua le modalità per adeguare i prezzi dell'ultima convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione (comma 508).

Infine, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip debbano ottenere un'autorizzazione specificamente motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo nel caso in cui debbano procedere ad acquisti autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (comma 510).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Acquisizione centralizzata	141,6	142,5	142,8	141,6	142,5	142,8	141,6	142,5	142,8
Minori spese in conto capitale									
Acquisizione centralizzata	21,8	21,8	21,7	21,8	21,8	21,7	21,8	21,8	21,7

La relazione tecnica afferma che le norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto. I nuovi strumenti messi a

disposizione agiscono sia sul lato della domanda che dell'offerta ed offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e agli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti, anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.

La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per l'anno 2016, 697,3 milioni di euro nel 2017 e 697,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La ripartizione dei risparmi tra i sottosectori della pubblica amministrazione avviene in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014, e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati. Il dettaglio degli importi è riepilogato nella tabella che segue.

Ripartizione per sottosectori dei risparmi attesi		<i>(milioni di euro)</i>		
	2016	2017	2018	
Ministeri	103,1	103,1	103,1	
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4	
Enti di previdenza	53	53	53	
Regioni	0	480	480	
Totale	216,4	697,3	697,5	

La relazione tecnica specifica che la spesa per consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l'anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale), sono stati depurati dalle seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell'ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;
- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP poiché relativa a voci di spesa che, per loro definizione e contenuto, non sembrano destinate, anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d'Italia e agli intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;
- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni). Vengono escluse le spese

che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale, non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio si tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analogo natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le riduzioni per ciascun Ministero, secondo la relazione tecnica, sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip SpA nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutati al fine di tenere conto dell'IVA. Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente.

Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per l'anno 2014 (milioni di euro, percentuale)

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Secondo la relazione tecnica le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari allo 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella tabella seguente.

Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero.

Ministeri	Milioni di euro
Ministero dell'economia e delle finanze	11,5
Ministero dello sviluppo economico	0,2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,6
Ministero della giustizia	20,2
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	0,9
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	28,1
Ministero dell'interno	18,6
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,9
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2,8
Ministero della difesa	13,9
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,2
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,5
Ministero della salute	1,7
<i>Totale complessivo</i>	<i>103,1</i>

In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci degli enti. Allo stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella tabella seguente.

Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento (milioni di euro)

Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e a decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.268	3.268
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI	190.338	205.117	205.117
	1896	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	32.230	19.230
	2160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.548	383.057	383.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.623	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	3.519.799	3.519.985	3.520.173
	5200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	76.227	75.947	75.947
	5217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.571	71.362
5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE	74.120	74.120	74.120	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	74.651	74.721	74.791
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E PER I	20.000.000	19.879.975	19.824.745
	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.988.611	13.913.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRARROIA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
	3621	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	910	905	909
	1921	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
MINISTERO DELLA DIFESA	1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1501	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA	17.363	17.303	17.303
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA	866	866	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO	21.173	21.173	7.359
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE.	8.415	8.415	5.556
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL	8.109	8.109	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.928	3.092
	3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA	40.000	-	-
	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
		Totale complessivo	60.319.599	61.179.066	61.408.394

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Gov**erno¹⁹⁹ ha ricordato che la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto conseguibile tramite il rafforzamento

¹⁹⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

del programma di razionalizzazione degli acquisti, oggetto dei commi in esame, costituisce uno strumento messo a disposizione delle amministrazioni, che va accompagnato da percorsi di efficientamento afferenti le altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti.

Articolo 1, comma 500

(Contribuzione comunale per canoni di locazione di caserme)

La norma prevede che, per le caserme delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate. A tal fine essa integra l'art. 3 del DL n. 95/2012, disciplinante misure di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, introducendovi il nuovo comma 4-*bis*.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a consentire ai comuni di contribuire al pagamento del canone di locazione delle caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.